STORIA POLITICA
DEL
MATRIMONIO. DE' SUOI IMPEDIMENTI, E DELLE DISPENSE
DI
PASQUALE FALVELLA.

IN NAPOLI MDCCXCI.
Presso ANIELLO DE DOMINICIS.
SUPERIORUM PERMISSU.

Quare & vos transgredimini mandatum Dei propter traditionem vestram? Matth. XV. 3.

Veritas claudi & ligari potest, vinci non potest; quæ & suorum paucitate contenta est, & multitudine hostium non terretur. Hyeron. præfat. lib. V. in Hyeremiam.

PREFAZIONE

AL LETTORE.

E' Inveterato costume di mettersi in ogni Opera una Prefazione: breve s'è antica, lunga s'è moderna. L'oggetto principale è di dare ad intendere che nell' Opera o si è detta cosa nuova, o si è rischiarata la materia di cui si è voluto trattare, o almeno se l'è dato migliore ordine. La maggior parte dei Moderni per cattivarsi l'animo del Lettore suole aggiungerci come il Ramo avanti la Bettola, le occupazioni, il breve tempo in cui si è dovuto formare il lavoro, e la grande utilità dell' Opera.

 Io,

Io, amico Lettore, dovendo seguire il costume, nella Prefazione cosa devo dirti? E' inutile a te di sapere se io ho fatta la presente Opera in breve o in lungo tempo: se tra la folla di altre occupazioni, o nell' ozio. E dopo che tu avrai saputo che la mia professione è la Giurisprudenza, altro non rileverai, che tratto una materia, che io dovrei sapere, giacchè la Giurisprudenza è la Scienza delle divine ed umane cose. E' inutile ancora dirti la utilità della materia, e che io mi sono affaticato di rischiararla, e darle altro ordine. Tu lo rileverai dall' Opera stessa.

Imitando dunque la semplicità degli antichi, e non le vane parole dei Moderni, di due cose solamente io devo prevenirti. La prima si è, che se tu vorrai fare, come molti saccenti moderni, di leggere la Prefazione, e l' Indice dei Capitoli, credendo così fare idea dell' Opera, francamente ti dico, che siccome non tutti sanno scrivere, così non tutti sanno leggere, ed è meglio non leggerla affatto, che volerne fare idea in questo modo. La seconda cosa si è: che in materia del Matrimonio il saggio Teologo Melchiorre Cano, vinto dalla verità, schiettamente scrisse, che i Giureconsulti pensano, e scri-

e scrivono meglio dei Teologi . Con tale prevenzione leggi, rifletti , e giudica. Vivi felice.

IN-

INDICE

DEI CAPITOLI DELLA PRIMA PARTE.

IDEE PRELIMINARI.

LIB. I.

Epoca I. da Augusto fino a Costantino.

EPO-

E P O C A II.

Da Costantino Imperadore fino alla distruzione dell' Impero Occidentale.

E P O C A III.

Dalla distruzione dell' Impero Romano Occidentale fino alle Missioni dei Romani Pontefici nelle Provincie idolatre di Occidente.

IDEE

IDEE PRELIMINARI.

CAPO I.

Il dritto di Natura e delle Genti dà al solo Corpo Politico la Legislazione del Matrimonio.

IO ho contemplata la natura dell'Uomo. Egli, come tutti gli altri Animali, ha con se dalla natura due bisogni: conservarsi, e procrearsi. Ma l'Uomo ha la ragione, e questa lo distingue dagli altri Animali. Il suo secondo bisogno, guidato dalla ragione, non lo trascina a quell'istinto grossolano, ed a quella impulsione violenta e momentarea comune agli altri Animali, ma esigge una conformità di gusto personale che lo conduce ad un' oggetto determinato, e la Natura stessa lo ha fatto per la Società.

L'origine della Società non si scopre nei Sistemi, ma nella Natura, e nella Rivelazione. Le congetture sono errori quando esse non ci mostrano la verità. L'Uomo solitario limitato alle cognizioni da esso stesso acquistate, non sarebbe che debolezza, impotenza, stupidità, considerandosi nella infanzia, virilità, e vecchiaja, e sarebbe sempre esposto a perire. Di tutti gli Animali egli sarebbe il più miserabile. La ragione, il più gran preggio dell'Uomo, in tale stato gli sarebbe inutile, come ancora la riflessione per scegliere, ed il talento ammirabile di parlare, e comunicare l'interno. Tutto annuncia che il fine della Natura è che l'Uomo sia socievole, e questa So-

cietà debba conſervargli la vita, e dargli tutti li vantaggi.

Gli approcci momentanei per la generazione, nella maggior parte degli Animali ſono il termine dell' unione del maſchio e della femmina, ma preſſo l'Uomo la ſcelta dell'oggetto ſi converte in aſſociazione, che dura ſino alla morte. Ecco la prima ſocietà, che ſi chiamò Matrimonio. Da queſto tutte le altre ſocietà derivarono. I figli che ne nacquero dai Genitori ebbero li ſoccorſi biſognevoli, appreſero a far uſo della facoltà di penſare, e manifeſtare per la parola i penſieri, ed impararono le regole per conſervarſi. E la natura fece in ciò non ſolamente moſtrarlo dalla ragione, ma dai ſegni eſtrinſeci, poichè formò la Donna capace di concepire prima che il Parto poteſſe provvedere ai ſuoi biſogni. Quindi dallo ſteſſo principio nacque la ſoggezione, e ſubordinazione dei figli. Queſto ſtabilì il primo governo nelle prime famiglie. I rami di queſta prima famiglia non cominciarono a diſperderſi, se non quando la moltiplicazione reſe le emigrazioni neceſſarie, o quando la morte tolſe il capo comune, il primo Autore della famiglia. Allora il punto di riunione ſi trovò eſtinto, li Collaterali non ebbero tra loro motivo di ſubordinazione, e le loro volontà non ſi rapportarono allo ſteſſo fine. Ecco rotta ogni armonìa. Ciaſcuno ſi ritirò alla teſta della ſua famiglia, sù la quale conſervò lo ſteſſo potere che il Padre comune avea traſmeſſo ai ſuoi diſcendenti.

Non eſſendoci più ſubordinazione tra queſti rami della prima famiglia, le paſſioni miſero la confuſione tra loro, e le une ſi armarono contro le altre. Viddero allora il biſogno di riunirſi, e non avendo più Capo naturale, se ne formarono uno di convenzione, cedendo porzione della libertà naturale, per menar vita più ſocievole, e comoda. Ma quale utilità ſi propoſero? Non già li beni futuri, e la Religione. Il ſolo culto che dettava la ragione poteva eſiggere la

Di-

Divinità . Non fu necessario di vivere in società per questo. La conservazione e felicità della vita presente fu l'unica guida delle combinazioni civili . Per adorare la Divinità, bastava il sentimento interiore , e ciascun Uomo faceva le offerte secondo le circostanze, e senz'atto di comunione.

Formata l'associazione di più famiglie sotto un Capo convenzionale, il Matrimonio, che fu la prima società, divenne la esistenza e la forza di quest'associazione , e perciò divenne ancora il prim' oggetto della Legislazione. Il Corpo politico riguardò la popolazione, la felicità dell'associato, e la proprietà del Terreno che gli si era distribuito. L'associato vi aggiunse l'oggetto di stabilire nei suoi Discendenti la proprietà del Terreno, frutto prezioso dell'associazione. Così il Matrimonio che preparò queste idee consolanti , fu diretto da questi oggetti , e garantito dal Corpo politico : ed ogni altra congiunzione fu stimata ripugnante alla natura, e fine dell'associazione.

I Legislatori di queste diverse associazioni furono unicamente occupati di mantenere la unione tra li membri che li componevano, di fissare l'ordine, e le proprietà dei Cittadini. E perchè la Religione fu sempre il gran mezzo di mantenere gli Uomini nei loro doveri, ci fu chiamata in ajuto come ausiliaria. Il culto religioso fu accomodato alla Politica , e le cerimonie esteriori subordinate alla Legislazione. In conseguenza, come ausiliaria, fu chiamata nel Matrimonio, acciò col suo carattere sacro non solamente avesse posto freno alle passioni , ma fosse concorsa all'ordine politico col rendere santa quella congiunzione , ch' era divenuta la più essenziale alla conservazione dell' associazione . Quindi non ci fu Corpo Politico che non avesse prescritti Riti solenni e sacri per onorare il Matrimonio, quali furono più o meno semplici a proporzione della semplicità , o gusto dell' associazione.

Per togliersi agli associati il dritto illimitato del-

la scelta del Matrimonio doveano offendersi li tre principali oggetti dell'Associazione, Popolazione, Felicità, Proprietà; o pure confondersi li loro dritti. Perciò tutti li Corpi Politici rispetto alli primi oggetti fecero differente Legislazione; ma riguardo a questi furono tutti uniformi. Quindi presso tutte le Nazioni furono proibiti li Matrimonj degli Ascendenti coi Discendenti, e la proibizione si estese anche a quelle persone ch' erano in luogo di Genitori, e figli. Che se alcuni Popoli fecero tali illecite congiunzioni, fu solo effetto prodotto da un' entusiasmo di Religione. Così gli Assirj per un cieco rispetto religioso a Semiramide sposarono le di loro Madri, e così i Persi per la Religione di Zoroastro diedero a tali abominevoli Matrimonj la preferenza. Ed a che non può trasportare l' entusiasmo di una religiosa superstizione? Popoli culti, come gli Assirj obbligarono le loro più caste donne a prostituirsi una volta in vita a Venere, ed in culto della medesima i Cretesi prostituirono le proprie figlie. Ma se qualch' entusiasmo di falsa Religione consacrò, o coonestò tali congiunzioni, dai Popoli che seguirono la retta ragione, furono sempre tenute per mostruose.

Quasi tutte le Nazioni distesero la proibizione dei Matrimonj tra Fratelli, e Sorelle per una verecondia, perchè abitavano, nello stesso tetto; quale causa ben si conosce di essere stata accidentale. E se alcune poche Nazioni usarono tali Matrimonj, fu per superstizione religiosa, o per conservare la proprietà dei beni in un' Agnazione. Nel primo modo gli Egizj per un delirio di Religione verso Iside sposarono le Sorelle. Nel secondo modo gli Ateniesi sposarono le Sorelle consanguinee. Più oltre non si estesero li gradi degl' impedimenti dirimenti.

Perchè il Matrimonio fu considerato oggetto essenziale alla vita e salute Politica, si usarono tutti li mezzi per favorirlo: Quindi si viddero tante leggi diverse secondo i Climi, e la natura dei Governi per re-

regolarlo. Dove la Natura fu più prodiga di Donne, o che invecchiavano prima degli Uomini, le leggi permisero la Poligamia, la quale divenne comune nell'Oriente. Dove non concorsero le sudette cause, le leggi ordinarono la Monogamia, che fu universale nell'Occidente. Io non entro nelle spinose quistioni, se la Poligamia fosse permessa, o vietata dal dritto di Natura. Molto sù tal materia si è scritto, e se non può provarsi che il Matrimonio di un'Uomo con più Donne ripugna direttamente alla natura; è nulladimeno chiaro che producendo molti inconvenienti, non è uniforme alla ragione, che insegna doversi eliggere il meglio, ed è provato che la Monogamia ha meno incomodi della Poligamia. Io scrivo la Storia del Matrimonio, e lascio la decisione agli Scrittori del dritto di Natura.

Allorchè ci fu una famiglia, o le famiglie furono poche, e le prime associazioni in piccolo numero, non ci furono divorzj. Ma quando il genere umano fu numeroso, le Città grandi, le Nazioni potenti; allora li costumi si corruppero, e li Divorzj divennero frequenti. Si credè ancora che la Natura avesse fissato il termine al Matrimonio fondandolo su l'amore scambievole dei due Individui, su la propagazione ed educazione della Prole, e su lo scambievole ajuto dei Conjugi: ma che non in tutti gl' Individui ci potea essere una eterna continuazione di sentimenti, quale dipendeva da una continuazione di equilibrio fisico totalmente indipendente dall'umano potere. Si giudicò che la popolazione molte volte era arrestata dal fisico, e dal morale; e che a forza di godere si estingueva lo stesso piacere. Onde ne avveniva una ostruzione nella circolazione della specie umana, si arrestava il corso della Natura, si opponeva al suo voto, e quando le impulsioni erano forti, si gettava il torbido e dissensione nelle famiglie, si rapiva la proprietà altrui, si feriva il Corpo politico, e li costumi pubblici. Perciò tutte le Nazioni accordarono li Divorzj in diffe-

 renti

renti casi determinati dalle Leggi ; quando il Matrimonio diveniva incompatibile, quando una delle Parti avea offesi li costumi pubblici, o quando diveniva inutile e dannoso agl' Individui, ed alla Società. Ed allora i Contraenti rientravano nei loro primitivi dritti.

Il dritto della Natura, ed il dritto delle Genti regolarono il Matrimonio come principale oggetto della Legislazione Politica. Quando la Religione ci fu chiamata dalla Polizia per santificarlo con cerimonie sacre, essa concorse all' ordine pubblico, restringendosi alle sole cerimonie. In tutta la storia non si trova esempio che la Religione avesse preteso escludere dalla Legislazione la Potestà politica.

C A P. II.

La legge degli Ebrei fu uniforme al dritto della Natura, e delle Genti.

SInora ho esposto il dritto della Natura, e delle Genti. Aprirò ora i Fasti della condotta del Creatore col Genere umano, ed esaminando la Storia ch' egli dettò a Mosè, si conoscerà anche che qelche sin quì può sembrare congettura è il vero ordine di Dio, e dei fatti.

Appena Iddio creò l' Uomo, e disse che non era buono di lasciarlo solo (*a*), ma avea bisogno di una Compagna. Non volle che questa Società fosse passaggiera, o che durasse fino al tempo necessario alla moltiplicazione, della quale fece un dovere, ma ordinò che si abbandonasse Padre, e Madre per vivere insieme (*b*). Ecco l' Uomo obbligato dal Creatore a vivere in società coi Genitori, o colla Moglie. Sinchè Adamo visse, il sacro Testo non ci mostra di-

(a) *Genes. c. 2. v. 18.*
(b) *Genes. 2. v. 24.*

divisione; ma dopo la sua morte la confusione, e l'idolatria subentrarono : indi si leggono tante diverse Popolazioni.

Dopo il Diluvio Iddio due volte diede la benedizione a Noè, ed ai suoi Figli ; quale fu di crescere, e moltiplicare (*a*). Nella vita dei primi santi Uomini e dei Patriarchi ciascuno da se faceva le offerte. Abele e Caino le fecero separatamente senza comunicare insieme (*b*) e così continuarono gli altri. Per cerimonie semplici, delle quali ciascuno particolare era Ministro, non si formarono Associazioni, e Nazioni. Quando gli Uomini furono in gran numero, allora Iddio li disperse per tutta la Terra, e li divise in Nazioni (*c*). Così l'Uomo creato da Dio per vivere in Società, dallo stesso Dio nella Società fu mantenuto.

Gli uomini divisi in Società, ed in Nazioni non doveano, nè poteano menare vita errante. Iddio loro diede il dominio di quelche la Terra produce ; ma questa Terra era sterile, e la sterilità potea vincersi col travaglio, anzi Iddio stesso avea ordinato di lavorarla. Di là risulta il dritto della proprietà; e così la proprietà del Globo terrestre concessa al genere umano fu divisa tra le Nazioni, e suddivisa tra li Cittadini per l'armonia necessaria alla conservazione. L'Uomo la gode come Ente civile, non come Ente religioso. Quando unito nell'associazione, rinunciò a porzione della libertà naturale, al minor bene per godere il maggiore : allora la Religione fu modellata dai Capi politici per l'utile della Società, e degenerò nell'Idolatria.

Nei tempi di Abramo si leggono Popoli numerosi e nazioni polite, come quella di Egitto, e Iddio le avea stabilite (*d*). Iddio volle formarsi un Popolo, e scel-

(a) *Ib. c. 9. v.* 1.
(b) *Ib.* 4. 5.
(c) *Ib.* XI., 8.
(d) *Eccl. XVI.*, 14.

ſcelse Abramo per Padre dei credenti. Egli, ed i suoi diſcendenti furono nelle loro famiglie Sovrani, e ciaſcuno faceva le ſue offerte. Allorchè furono numeroſi, a queſto Popolo diede la Legge ſcritta. Stabilì un Capo come ſuo Luogotenente, organo della promulgazione delle ſue Leggi, e ſtabilì Miniſtri per lo ſuo culto. Tutte le Leggi, anche per lo culto religioſo promulgò il ſuo Luogotenente Mosè, e non Aronne il ſommo Sacerdote. Per mezzo di Mosè fiſsò l' Economia del Governo, proibendo tutto quelche nuoce alla propagazione, prendendo le precauzioni per moltiplicarlo, e rinſerrando li nodi della Parentela. Ed affinchè ſi foſſe conoſciuto che le ſue Leggi erano per l'ordine della Società, non promiſe a quelli che le oſſervavano, ſe non che ricompenſe temporali, ed ai traſgreſſori pene della ſteſſa natura. L' oſſervanza dei Precetti più eſſenziali non è animata che dalla promeſſa di una lunga vita sù la Terra, o di una raccolta ubertoſa. Laſciò alla ragione illuminata la funzione di vedere, che ci ſono ricompenſe, e pene nell' altra vita. Diſcendo alla Polizia del Matrimonio.

Queſto Popolo eletto credè di precetto divino la propagazione. Quindi si comprende perchè ſi maritava di buon' ora, e diſprezzava il Celibato, e la ſterilità. Dalli ſteſſi ſacri Libri ciò appariſce. Qual dolore per la ſterilità provarono Sara, Rebecca, Rachele, Anna, e tante altre ſante donne! Trionfarono quando diedero alla luce dei figli. La ſteſſa Eliſabetta in quali traſporti di gioja non proruppe quando partorì S.Gio: Battiſta, perchè le ſi era tolta la ignominia tra gli uomini? (a) Iddio ſteſſo minacciò come la pena più terribile alle donne, che ſette avrebbero deſiderate le Nozze di un ſolo uomo. (b) I Padri di numeroſa prole furono onorati, ed ebbero l' annua eſen-

(b) *Luc.* 1. 25.
(a) *Iſaia* 4. 1.

esenzione dai pesi militari. (*a*) Era motto comune, che chi accresceva un'Anima ad Israele, quasi edificava il Mondo. (*b*)

Il solo consenso dei Conjugi si ricercò nel Matrimonio; ma questo consenso dovea essere autorizzato da quello dei Genitori, come fondato sù la legge naturale. La legge positiva poi ne fece un precetto, quando Iddio promise vita lunga al figlio che rispetta li genitori; e lo richiese ancora la ragione politica, perchè il primo mezzo di condurre li sudditi alla obedienza delle Leggi è di farli prendere l'impressione di quello devono i figli ai Genitori. I libri sacri ne sono pieni di esempj. Isacco non ardì prender moglie senza il consenso di Abramo che fece sposargli Rebecca. Giacobbe prese Rachele sceltagli da Isacco, e non la figlia di Geth che non piaceva a Rebecca. Il giovine Tobia prese Sara colle stesse precauzioni. Sansone amò Dalila, ma non ardì sposarla contro il volere di suo padre. E tali Matrimonj furono colmi di benedizioni. Esaù al contrario avendo sposato due Cananee contro il consenso dei Genitori, ebbe la maledizione, e fu privato della Terra promessa nei suoi discendenti. Oltre di ciò ci fu legge espressa, che dall'arbitrio del padre dipendeva la validità, o invalidità del Matrimonio del figlio (*c*).

Mosè come Legislatore diede agli Ebrei le Leggi dei gradi dirimenti il Matrimonio. Nessuno poteva copularsi cogli Ascendenti. I figli non potevano prendere le Concubine dei Genitori. Furono proibiti li Matrimonj tra fratelli e sorelle, tra zii e nipoti. La figlia del padre suo nata da altro letto, la sorella della madre, la moglie di colui ch'era congiunto coll'affinità, la nuora, la moglie del fratello, la figlia della moglie, la figlia del suo figlio, e la sorella della mo-

(a) *Deuter.* 20. 7.
(b) *Halede Ischth. c.* 15.
(c) *Levit.* 18.

moglie non potevano congiungersi. (*a*) Questi furono tutti gl'impedimenti dirimenti il Matrimonio posti dalle leggi, nè si leggono mai dispense, o interpretazioni estensive di Dottori dell'antica Legge. Unica dispensa dettata dalla Legge stessa si fu il Levirato per ragione politica. Il fratello superstite dovea suscitare il seme del suo fratello morto quando non lasciava figli. Se lasciava più mogli, potea prenderle tutte, o quella che gli piaceva; e se ci erano più fratelli, questa prerogativa toccava al primogenito.

Le leggi Ebree non prescrissero cerimonie esteriori, ma le lasciaron oall'arbitrio, e costumi del popolo. Le cerimonie, ed i riti furono semplici. Usarono li sponsali, e Seldeno ne raccolse le formole (*b*). La donna si comprava dal marito. Giacobbe comprò Lia per quattordici anni di servizio, Davide Michol per cento prepuzj di Filistei, ed Oza comprò la moglie per quindici pezzi di argento. Nelle nozze le cerimonie furono anche semplici. I sposi si coprivano con un velo chiamato *Taled*, rimbombava la sala del canto della Sinagoga: si dava a bere vino in giro: lo sposo metteva l'anello nel dito della sposa: e si faceva la benedizione solenne in presenza di dieci testimonj, ed anche dal Sacerdote, il quale però non era necessario. I sposi si coronavano; e gli astanti loro auguravano prosperità come al matrimonio d'Isacco, e di Rebecca. Le feste duravano sette giorni quando la sposa era vergine, e tre quando era vedova; e lo sposo avea un paraninfo. Si faceano le feste in casa del Padre della sposa, e compite ch'erano, la sposa di notte si conduceva in casa dello sposo con pompa. Le altre cerimonie si possono leggere in Spencero nella sua Opera delle Cerimonie degli Ebrei.

Gli Ebrei ebbero la Poligamia, e li Divorzj seguendo li costumi dei popoli vicini, e dei loro antenati. Gli esempj sono notissimi senza che sia nella ne-

(a) *Exod.* 22. *v.* 16. 17.
(b) *Uxor hab.* 1. 2.

necessità d' individuarli . La legge che non prescrisse Riti nelle Nozze , ricercò espressamente nel Ripudio il libello scritto da uno Scrivano pubblico da consegnarsi in mano di quella che si ripudiava, quale atto si chiamava *libellus ripudii* (*a*) . Malamente si dice che fu dispensa, perchè non si dispensa mai ad un'intiero popolo. Meglio è confessare, che essendosi introdotto in quella Nazione, e divenuto costume, Mosè lo lasciò senza opporsi, e perciò non prescrisse le cause del Divorzio. E questo sempre più conferma che la sola legge regolò il Matrimonio , poichè sebbene il Divorzio e la Poligamia sembrassero contrarj alla prima istituzione del Matrimonio , pure la legge adattandosi ai costumi pubblici, non li proibì. Ed allorchè la legge tolerò , e prescrisse li Riti da osservarsi nel Divorzio tolerato , e gli uomini più cari a Dio li usarono; bisogna confessare, che l'ordine prescritto nei Riti, e la tolleranza roborata dall' autorità pubblica , stabilì li doveri degli Ebrei senza che a loro fosse lecito esaminarli, come non li esaminarono, perchè altrimenti ne sarebbe nata l' Anarchìa , che trascina la rovina della società.

Mosè solo regolò il Matrimonio , come Capo della nazione, ed Aaron coi Sacerdoti tacquero, perchè non spettante al loro Ministero. Ai Sacerdoti, ed ai Dottori della legge non fu lecito che l'esame , e l'interpretazione. E quando nei tempi della decadenza di questa Nazione vollero in qualche modo intrigarcisi, allora l' entusiasmo della Religione fece caderli in sciocchezze. Essi crederono che col passaggio dal Gentilesmo al Giudaismo l'uomo si rigenerava , e perdeva ogni antecedente cognazione ; onde il Proselito come uomo nuovo non avea più Genitori, Matrigna, Sorella, e potea con loro contrarre Matrimonio (*b*).

Ecco

(a) *Deuter. c. 29.*

(b) *Transgressi in morem eorum idem usurpant, nec quid*

Ecco il dritto divino positivo uniforme al dritto della natura, e delle Genti che alla sola Potestà civile appartiene la Legislazione del Matrimonio. Quando dunque dal santuario degli Oracoli della natura, e della rivelazione tal verità è manifesta, il Sacerdozio se non vuole contradirli, ed opporsi, non deve averci menoma influenza.

C A P. III.

Il Vangelo non ha tolta all' Impero la Legislazione del Matrimonio.

LA ragione traviata non vidde più che ci erano ricompense, e pene nell' altra vita. G. C. mostrò all'uomo che ci è la Padria celeste, ch' egli deve conoscere e meritare, e che la persuasione unita alla Grazia sono li mezzi che alla stessa condurre ci devono.

La Potestà civile ha la coazione su le azioni dei Cittadini; ma non può toccare la libertà di pensare, la quale non può essere soggiogata, che dal raziocinio, e dalla persuasione. G.C. rivelò le verità necessarie alla salute, e che le preghiere, e le opere buone sono le sole armi per fare santa violenza alla giustizia divina irritata dal peccato originale per acquistare la Padria celeste. Egli stabilì una Società tutta diversa dalla civile, che si chiama Chiesa, ed i Fedeli la compongono. Questi devono esser persuasi delle verità rivelate colla ragione, e colla Fede, per determinarsi ad abbracciarle, e seguirle. A tale oggetto stabilì Ministri, ai quali diede il potere di predicare le verità rivelate, e di travagliare a persuadere. Così li Ministri della Chiesa si riducono ad esercitare due funzioni. Pregare, e far opere buone da una parte, e dal-

quidquam prius contemnere Deos, exuere Patriam, Parentes, liberos, Fratres vilia habere. Tacit. hist. lib. 5. Selden. de jur. nat. c. Gent. l. 5. c. 18.

e dall'altra insegnare, ed amministrare li Sacramenti.

Tra le verità rivelate nel Vangelo non ci è certamente quella, che G. C. tolse all'Impero la legislazione del Matrimonio per darla ai suoi Ministri, rivocando il dritto di natura, e delle genti, e la stessa legge positiva dell'antico Testamento. Scorransi tutti quattro gli Evangelisti; in due soli luoghi parlarono del Matrimonio. Il solo S. Gio: scrisse, che G. C. fu invitato alle nozze in Cana Galilea, e che altro non fece che assistere come tutti gli altri Convitati, e benedirle (*a*). Gli altri tre Evangelisti raccontano la questione promossa dalli Farisei a G. C., se il Marito può lasciar la Moglie, e prendersene altra. Tutti concordano, che il Redentore richiamò alla prima istituzione del Matrimonio, ed il solo S. Matteo soggiunse la eccezione, che può farsi il Divorzio per la sola causa della fornicazione (*b*). Più di questo non si ha dal Vangelo. E se S. Paolo non avesse scritto che il Matrimonio è un gran Sacramento di G. C. colla Chiesa, dai Libri sacri certamente dedurre non si potrebbe di essere Sacramento.

Se dal Vangelo, e da S. Paolo stesso non costa che il Matrimonio fosse stato sottratto dalle leggi dello Stato, e che per gli effetti civili non mutò natura: Se è evidente che G. C. richiamando il Matrimonio alla prima sua istituzione, non fece nuove leggi: Il Matrimonio dunque non fu tolto dalla legislazione del Principato, e sottoposto al Sacerdozio. Li stessi principj del Vangelo abborriscono tale idea, G.C. istituendo una Religione puramente intellettuale, ed interiore, non pretese far da Legislatore temporale, ed in menoma parte togliere li dritti del Principato; ma siccome tutte le Nazioni santificarono il Matrimonio con segni religiosi, così egli lo santificò con un Sacramento. Lo spirito del Vangelo è purgato da ogni ligame di carne, ed il mescolamen-

to

(*a*) *Joan. c.* 2.

(b) C. 19. v. 9.

to di idee terrene è lo stesso che alterare la sua bella semplicità. La sola legge di natura e delle Genti governò il Matrimonio per duemila cinquecento anni senza dissonanza di pareri, ed opinioni, e nessuno ardì negare tal potestà legislativa al Principato. Per altri sedici Secoli la legge positiva governò il popolo eletto, ed il Principato ritenne la stessa Legislazione su'l Matrimonio. Come G. C. che espressamente dichiarò non esser venuto in questo Mondo per disfare la legge, ma per adempirla, e che coi fatti si dichiarò soggetto al Principato, e colla dottrina niente mutò su la Legislazione del Matrimonio, e finalmente che volle i suoi Ministri umili, ed obedienti alla suprema Potestà, ha potuto mutilare il Principato di parte sì essenziale della Legislazione, e trasferirla ai suoi Ministri? Dove si legge questa nuova, e strana dottrina? Quando sotto pretesto del Sacramento alcuni Scrittori, pretendono trovare nel Vangelo tale stravagante dottrina, e storpiare alcuni testi, che in generale parlano di tutto altro, per tirarli al loro fine; deve dirsi che nelle loro mani il Sacramento debba divenire quella Testa di Medusa che avea la virtù di petrificare gli uomini, che la guardavano? Si dia una idea di questo Sacramento.

C A P. IV.

Idea del Sacramento del Matrimonio.

Non ci è dubbio che G. C. santificò il Matrimonio colla sua grazia. Come, e quando fosse stato istituito, è ignoto. Alcuni PP. vogliono la sua istituzione nella benedizione di Adamo ed Eva nel Paradiso terrestre: altri nelle nozze di Cana: nè mancano di quelli che lo vollero istituito dopo la risurrezione del Salvadore. La Chiesa sempre serbò silenzio su tal questione, che poco o nulla influisce nella materia.

Cia-

Ciascuno, e tutti li Sacramenti sono un segno visibile stabilito da G. C. per conferire la grazia. Questi segni sono determinati nelli altri Sacrametti. Nel Sacramento del Matrimonio s' ignorano ancora. Chi sostiene che fosse la materia di questo Sacramento il consenso de' Contraenti, chi li segni che fanno; non ci mancano dei Scrittori moderni, i quali ànno inventato per materia il contratto naturale. Le stesse dubiezze sono nella forma, e nel Ministro del Sacramento, essendosi giunto a dire, che li stessi Conjugi sono li Ministri, ed essi stessi si applicano la materia, la forma, ed il Sacramento. Ben si conosce che queste sottigliezze furono incognite all'antichità, ed inventate dai scolastici nel XIII. Secolo. Li stessi savj Teologi si ridono di tali fole, e conchiudono, che quelche apporta tante ridicole e diverse opinioni non può segno esser vero (*a*). Lasciando dunque le opinioni, è certo che ci è nel Matrimonio un Rito esteriore, qualunque sia, per conferire la grazia, altrimenti non potrebbe esser Sacramento della nuova legge.

Giacchè dal solo luogo di S. Paolo si rileva che il Matrimonio è Sacramento, si veda in qual senso lo disse: Le sue parole furono *Sacramentum hoc magnum est, ego autem dico in Christo, & Ecclesia* (*b*). Per avere una idea adequata del senso di S. Paolo io confronto quelche negli altri luoghi scrisse. Il primo Uomo, egli disse, in quel sonno misterioso, in cui da una di lui Costa fu formata Eva, fu la figura di G. C. nella Croce, e dal suo Costato perciato nacque la Chiesa che divenne la sua Sposa (*c*). Allorchè Iddio benedisse li primi nostri Parenti, fu la imagine di questo Sacramento, e della benedizione Sacerdotale (*d*). L' effetto di questa unione è tutta santa

(a) *Melchior Can.* 1. 8. *de loc. theol. c.* 5.
(b) *Eph.* 5. 22.
(c) *Pr. Chor.* 7, 39.
(d) *Pr. Chor. c.* 15.

ta e celeste, che adombra unione stessa di G. C. colla Chiesa. Quando li sposi si uniscono, il Sacramento li unisce con Cristo. Questa unione benedetta dalla Chiesa fa dire con Tobia ai sposi: *Noi siamo figli dei Santi*, per le Grazie, che conferisce (*a*). Più di questo non si ha da S. Paolo, ma da ciò abbastanza si rileva l' economia del Piano di Dio nella istituzione del Matrimonio, e della sua santificazione fatta da G. C. per lo Sacramento, e che S. Paolo parlò del Simbolo della unione di G. C. colla Chiesa, non del segno esteriore.

Avendo S. Paolo riguardato il Matrimonio come Simbolo della unione di G. C. colla Chiesa, in questo senso non può essere Sacramento della nuova legge. Il Serpente di acciaro, la Manna, e le altre figure non furono mai Sacramento, perchè Simboli. Le stesse parole di S. Paolo dinotano chiaramente che G. C. e la Chiesa furono il termine di quel mistico significato. Tutta l' antichità sacra credè, che in quelle parole della Genesi: *Relinquet homo Patrem & Matrem, & adhærebit uxori suæ:* fosse tutto il Mistero; perchè facendo li Conjugi una sola carne, misticamente significa, che il Figlio di Dio uscì dal seno del Padre, e quasi lasciatolo, ed assunta la Carne umana, si congiunse colla Chiesa, e con essa fece un Corpo. In questo solo senso può dirsi Sacramento il Matrimonio di Adamo, e di tutti li suoi discendenti anche Idolatri (*b*). In questo senso S. Agostino riconobbe per Sacramento il Matrimonio di S. Giuseppe colla B. Vergine (*c*). E su di questo punto non si troverà Eretico, che ciò negasse. Nè gioverebbe il dedurre, che in questo senso preso il Matrimonio, spettasse la Legislazione dello stesso alla Chiesa, perchè la Storia del genere umano dice tutto il contrario. Oltre di che

(a) *Galat.* 5. *v.* 9., *Ephes.* c. 5. *v.* 23.
(b) *T. in* 4. *Sent. dist.* 26.
(c) *De bono Conjug. c.* 6.

che il Matrimonio coſì conſiderato, non è ſtato iſtituito da G. C., ma da Dio Creatore ſin dal principio del Mondo, e non eſigge Rito eſteriore, nè ſi vede come poſſa conferir la grazia *ex opere operato* una ſemplice rappreſentazione del Miſtero quando l' efficacia deve provenire anche *ex opere operantis*.

Se dunque il Sacramento del Matrimonio per eſſer Sacramento della nuova legge conſiſte in un Rito eſteriore che conferiſce la Grazia, vedeſi l'efficacia del medeſimo. La definizione adottata da tutti li Scolaſtici, e Canoniſti è la ſteſſa di quella del dritto civile. *Viri mulieriſque conjunctio individuam vitæ conſuetudinem continens*. Ma queſta non è la definizione di un Sacramento, che dev' eſſere un Rito viſibile ſtabilito da G. C. per conferir la Grazia: Onde ben ſi vede che Contratto, e Sacramento ſono diverſi, appunto come il Rito eſteriore dell' aſſoluzione è diverſo dal Penitente a cui il Sacerdote la dà.

E' maſſima certa, che non già l' unione, ma il conſenſo fa il Matrimonio. E non è paradoſſo, che il *sì* pronunciato foſſe il Rito ſtabilito per conferire la Grazia a quelli che lo pronunciano? G. C. ha poſto nelle mani della Chieſa un Sacramento per quelli che ſi maritano, ma queſto conſenso non è il Sacramento ſtabilito.

G. C. non ha cambiata la natura del Matrimonio, ma ſolamente in S. Matteo lo richiamò alla ſua prima iſtituzione (*a*). Stabilì dippiù un Sacramento per ſantificare il Matrimonio. Ecco la preminenza che acquiſtò nella nuova Legge. Oggi è ſantificato, prima non l' era. Continua il Matrimonio ad eſſere la unione legittima dell' uomo, e della donna; ma nella Chieſa il Sacramento lo ſantifica. Non è diverſo da quello di Adamo, e degli altri prima di G. C. Quelli non furono Sacramenti veri, perchè G. C. è l' Au-

(a) *Matth.* 19.

tore dei Sacramenti; gli altri fatti nella Chiesa sono Sacramenti.

Li Matrimonj degl'Infedeli ch'entrano nella Chiesa sono validi e veri Matrimonj, ma non già Sacramenti. Quelli degli Eretici che non credono al Sacramento, sono validi. Tutto ciò chiaramente dimostra, che Contratto, e Sacramento sono diversi. Quello forma il ligame, questo lo santifica. Non è dunque vero che G. C. metamorfizò il Matrimonio confondendo contratto e Sacramento, o che cambiò la sua natura. Ecco la sorgente di tutti gli errori.

Per ragionare giustamente si distingua il contratto dal Sacramento, e tutte le Nuvole, che per arte, o per ignoranza si son volute opporre per oscurare verità sì luminosa, scompariranno. La Chiesa come a Sacramento altra autorità non può avere che pregare ed esortare li Fedeli a contrarlo con disposizione di cuore, acciò godano gli effetti della Grazia, seguendo li Riti prescritti dalla Chiesa stessa. Tutto il dippiù spetta al Principato. Non può la Chiesa, o per meglio dire li suoi Ministri sotto pretesto del Sacramento conoscere dell'impedimenti, e dispensare, senza attentare manifestamente allo spirito del Vangelo, ed all'autorità pubblica. Non si profana il Sacramento che si amministra in un Contratto dichiarato nullo dalle Leggi? poichè dove non ci è contratto, non può esserci Sacramento. Non si profana il Sacramento del Battesimo quando si battezza un mostro? perchè un mostro non può esser capace della Grazia, che il Battesimo impartisce. Non si confonda dunque quelche il Vangelo non ha confuso, anzi chiaramente ha distinto dando a Cesare, quelche è di Cesare, ed alla Chiesa quelche è della Chiesa; e così si conosce quelche spetta all'uno, ed all'altro. Il Principe dichiara valido il Contratto, la Chiesa col Sacramento lo santifica.

La maggior parte degli Scrittori ecclesiastici che sostengono il dritto della Chiesa nella Legislazione del

del Matrimonio come a Sacramento, conoscendo che dal dritto naturale, e positivo non può affatto dedursi, e che dal Vangelo non si ha che la sua istituzione, ricorre alla tradizione. Essi dicono che G. C. a viva voce regolò la Polizia della Chiesa, e non scrisse le Leggi che dava a questa Repubblica divina, ma si contentò insegnarle a viva voce agli Apostoli. Questi le comunicarono ai successori, i Concilj, i Padri, ed i Pontefici sono quei preziosi Canali, per li quali cola la dottrina Cattolica su la potestà che oggi gode la Chiesa di far Leggi su'l Matrimonio.

Una tradizione di questa sorte andrebbe del pari colla Scrittura; ma si è conservata limpida e pura dopo l'elasso di tanto tempo? Quelche si chiama tradizione, è comune a tutti li Popoli, e a tutte le Religioni del Mondo. Ma quante cose autorizzate sotto sì augusto nome sono nate dalla idea avanzata di qualche Poeta, o Oratore. Le storie favolose del Paganesmo derivarono dalli Dei di Omero. Gli Oratori colle idee verisimili, coi discorsi fioriti, coi pensieri arditi dando corso alla imaginazione influirono ad autorizzare cose non vere sotto questo nome. Non ci è Città, che non abbia la sua storia favolosa fondata sopra la Tradizione, che prese piede nei secoli d'ignoranza. Quando il Popolo ricevè le prime impressioni, Scrittori che l'autorizzarono, Pittori che le colorirono, le contornarono, e su'l loro gusto passarono per tradizioni. Quante tradizioni di questa sorte si sostengono contro la verità dei fatti dall'interesse, dall'ozio, e dall'indolenza? Esaminerò dunque la vera tradizione apostolica, e si vedrà come è uniforme al dritto naturale, e divino; e dopo tal'esame scoprirò ancora se ci sono stati Poeti, e Pittori, che nei secoli d'ignoranza anno spacciate le loro idee per tradizione. Ma prima è necessario dare una idea dei Scrittori che di proposito anno scritto della Potestà della Chiesa e del Principato nel Matrimonio, e dare ancora del mio lavoro un saggio.

CAP. V.

Scrittori della potestà Legislativa del Matrimonio.

SIno al VI. secolo della Era Cristiana non ci fu Scrittore, che avesse attribuita la Legislazione del Matrimonio alla Chiesa. Dal VII. secolo fino al IX. gli Ecclesiastici avendo acquistata autorità influirono nella Legislazione del Matrimonio, che continuò ad essere del Principato; nè ci fu occasione di scrivere su questo punto. Dal IX. secolo per tutto il XIII. si fece la grande opera di mutilare sotto pretesto di pietà le principali prerogative del Principato, ed impadronirsene. E perchè le lettere erano solamente presso il Clero, ed i Monaci, non ci fu Scrittore laico che si opponesse. I Valdesi gridarono contro l' appropriazione che si faceva degli attributi della Sovranità, e della moltiplicazione degl'impedimenti matrimoniali; ma avendoci uniti degli errori, furono trattati da Eretici. Allora li Scolastici col loro gergo e distinzioni inventando la materia e la forma, facendo tante inette questioni, confusero le idee, ed attribuirono tutta la potestà Legislativa del Matrimonio al Sacerdozio.

Nel XIV. secolo l'Europa incominciò ad uscire da quella letargia nella quale era caduta, e l' Imperadore Lodovico Il Bavaro revindicar volle li dritti Imperiali facendo due celebri atti di Divorzio, e dispensa di parentela. Si cominciò a quistionare se la Legislazione del Matrimonio spettava al Principe, o al Papa. Il famoso Monaco Francescano Guglielmo Ocamo nell'anno 1342. pubblicò il suo Trattato: *De jurisdictione Imperatoris in causis Matrimonialibus*. Marsilio di Padova fece altra Opera: *Tractatus Consultationis super Divortio &c.* Si allarmò la Corte di Roma, e risposero altri Monaci, trattandoli da temerarj, ed Eretici. L'autorità, gl'intrighi, il terrore, i pregiudizj non fecero andar avanti questa controversia.

Si

Si accreditò il preteso dritto della Chiesa, e le cose giunsero a tanto nel secolo XVI., che nel Concilio di Trento quasi non se ne fece articolo di fede.

Nel secolo XVII. avendo Gastone di Francia contro l'espresso divieto di Luigi XIII. contratto matrimonio con Margherita di Lorena, per comando di quel Re radunatosi il Clero di Francia decise per la nullità di tal Matrimonio fatto contro le leggi della Monarchia. Tale decisione fu approvata e dissapprovata dai diversi partiti. Giovanni Launojo Dottore della Sorbona diede alla luce il celebre Trattato: *Regia in Matrimonium potestas*: nel quale sostenne di essere privativa del Principato la Legislazione su le Nozze. Al mondo dei Letterati sembrò novità dopo li pregiudizj radicati, dopo il Concilio di Trento, e come un torto che si faceva alla Chiesa, ed alla Corte di Roma. Un certo Leullier Dottore anche della Sorbona difese pubblicamente la Tesi: *Non est audiendus quisquis hanc potestatem statuendi impedimenta dirimentia Matrimonii Ecclesiæ eripit, ut Principibus sæcularibus eam adscribat*. La Tesi non fu tolerata dal Parlamanto di Parigi, e Leullier si ritrattò. Questa controversia diede materia a due celebri discorsi di M. Talon Avvocato del Parlamento, e di M. Laumagnois Presidente del Parlamento stesso.

Galesio Vescovo Italiano scrisse un' Opera contro Launojo intitolata: *Ecclesiastica in matrimonium potestas*. Situò per principio che la Chiesa solamente ha la potestà di metter gl' impedimenti dirimenti, e dispensare, perchè G. C. elevò il Matrimonio a Sacramento, e lo concentrò nella Giurisdizione della Chiesa. Egli ammassò confusamente tutto quello che potè avere, profittò da Logico degli errori dei Scolastici, e per poco non trattò Launojo da eretico. I Scolastici abbracciarono il suo sistema, e così accesa la controversia si mantenne in vigore anche dopo la di loro morte.

Gerbesio Dottore della Sorbona nel suo Trattato

 della

della Potestà della Chiesa, *e dei Principi sù gl' impedimenti del Matrimonio* combattè Galesio e Launojo, sostenendo da Apologista della Chiesa, e del Principato, che fosse dell'una e dell'altra Potestà mettere, e togliere gl'impedimenti matrimoniali. Nell'Opera sudetta Gerbesio dimostrò una erudizione profonda, ma situò per principj cose supposte, o non provate. Gli applausi dati al suo lavoro furono immensi, e la controversia sembrò terminata. Ma a maturo esame incontrò la sorte di tutti quelli Scrittori, che vogliono conciliare li Partiti. I Giureconsulti, e li savj Teologi Dommatici abbandonarono il suo sistema, come incapace di fissare li limiti dell'una e dell'altra Potestà, ma che ne accresceva la confusione, e passarono al partito di Launojo. I scolastici interessati ed ignoranti sentirono con Galesio. I Letterati pacifici che per ozio non vollero raziocinare, sentirono con Gerbesio, adottandone ancora gli argomenti. Tutti appellarono a questo Triumvirato.

Nei lumi del corrente secolo molti Scrittori in Francia ànno trattata questa materia, ed il volerne tessere la storia sarebbe fatica da schiena, e difficile, essendo nella maggior parte Anonimi. In Vienna il P. Oberhaunser Benedettino insegnò il sistema di Launojo. L'Abbate Pietro Tamburini professore nella Università di Pavia scrisse, ed insegnò che la potestà legislativa nel Matrimonio è del Principato. In Milano il Canonico Litta con profondità di dottrina sostenne lo stesso. Il Giureconsulto Nestio con stile robusto ed acre in un suo libro elegante: *De impedimentis Matrimonium dirimentibus*: vindicò li dritti del Principato.

Anche in Napoli ci sono stati Scrittori su tal materia. Essendosi ristampato Nestio, ci fu aggiunto un Trattato: *Umana Legislazione su le Nozze*: Altro Anonimo scrisse piccolo Libro: *Regole di obbedienza su'l conflitto della Potestà secolare*, *ed autorità Ecclesiastica*. Nella causa dello scioglimento del Matrimo-

nio

nio del Duca di Maddaloni con D. Maria Giuseppa de Cardenas uscì altro libro : *Parere dei Teologi di Corte di S. M. Siciliana in risposta ad una Memoria della Corte Romana concernente i Dritti del Sovrano su'l Matrimonio dei Sudditi cattolici*. A proporzione finalmente dei progressi giornalieri che si fanno nei Studj del dritto pubblico, e della Storia, aumentano li Partigiani dei dritti del Principato usurpati nei secoli della barbarie, e sostenuti dai pregiudizj.

Si è unito in una Città d'Italia un Drappello dei più dotti soggetti di alcuni Ordini Monastici, ed anno inondata l'Europa di Libri in difesa della Potestà della Chiesa, e Pontificia. La fama che tra questi ci fossero alcuni di una estinta Compagnia chiamata da un glorioso Pontefice la Falange dei suoi Giannizzeri, e che nella solitudine si formano i grandi Genj, fece allorchè uscirono, leggerli. Quattro ànno trattato del Matrimonio. Il primo ha per titolo: *Defensio Canonum Tridentinorum de Ecclesiæ potestate in dirimentia Matrimonium impedimenta* colla data di Gerapoli. Il secondo: *Nuova difesa dei Canoni Tridentini contro l'erroneo anonimo libro del dritto di stabilire impedimenti dirimenti il Matrimonio* senza data. Il terzo ha per titolo : *Terza difesa contro gli erronei libercoli stampati di recente in Napoli*, colla data di Megalopoli : Il quarto finalmente: *L'Esame del Parere dei Teologi &c.* colla data di Roma.

Quanto dissero i Scolastici nei più fuliginosi secoli d'ignoranza, tutti gli argomenti del secolo IX. e X. per innalzare la Potestà della Chiesa, ed abbassare quella del Principato, tutto è ammassato, e ridotto in questi libri. Fuggono sempre dalla Storia, e dalla tradizione della Chiesa dei primi secoli, e dicono di seguire l'opinione di S. Tomaso, che dovea sapere la potestà della Chiesa, interpretandolo a lor capriccio. Allorchè trovano qualche detto di un S. Padre, che possa adattarsi alle loro idee, cantano vittoria. Gli scrittori Napoletani precisamente sono mal-

menati come non sapessero altro che quello si legge nei Libercoli delle ristampe del Ricci, e mostrano il loro dispiacere nei libri di piccola mole, come se fosse difetto dir molto in pochi righi, e sapienza poche cose in molta mole. Questo saggio datone fa vedere di quale calibro siano questi Libri, e questi Scrittori anonimi. E forse a tali Teologi vollero alludere quei Filosofi quando negarono alla Teologia l'onore di Scienza, e dissero che la morale era la benefattrice del Genere umano, e la Teologia il flagello. Finalmente ànno creduto coll'ultimo loro Libro anonimo del confronto del secolo XVIII. col secolo XIV., dimostrare che tutto quelche oggi si pensa, e si scrive, è errore già detto nel secolo XIV., in cui cominciarono a risorgere le lettere, ed è stato condannato; per così allarmare la superstizione, ed il fanatismo, ed oscurare la gloria di questo secolo, ed i lumi da pertutto diffusi, e acciò trionfasse l'ignoranza, l'interesse, e l'usurpazione.

Secolo fortunato, in cui la Filosofia si vede assisa su i primi Troni del Mondo, tu hai veduto un Sovrano, il di cui nome vola da bocca in bocca, annientire li monumenti barbari di una usurpazione sacrilega. Sì l'Europa intiera risuona ancora degli elogj di Giuseppe II., e la mia penna serbando un rispettoso silenzio, non ardisce altro dire. Tu vedi li più grandi Sovrani corriggere questo importantissimo ramo della Legislazione, e meritare gli elogj più puri di Benefattori della umanità. Invano sorgono contro di te alcuni Pigmei armati solamente di Unghie rapaci, e di Denti aguzzi per oscurare la tua gloria, e paragonarti ai secoli d'ignoranza. Ai lumi che tu spandi le tenebre si dissipano, la superstizione e l'ignoranza si confonde. Spaventati dalla luce che le lettere spargono non in pregiudizio della Religione, ma a disvantaggio della ignoranza, e superstizione, questi anno preso diverse forme, ed anno lacerata la fama dei Scrittori illuminati sotto la maschera di Anonimi.

nimi. Ma invece di oscurarti, inalzano più tosto monumenti alla tua gloria, e sarai sempre lodato, ammirato, e benedetto dai Savj, e dalle razze future.

C A P. VI.

Idea dell' Opera.

LA Legislazione del Matrimonio fu sin dalla prima origine della Società del solo Principato, nè gli fu mai contrastata dal Sacerdozio pagano. Per dritto naturale e positivo si è veduto come è parte essenziale della Giurisdizione politica. Il Vangelo non ha tolta la Giurisdizione, e li dritti ai Principi. L'effetto dei Sacramenti non dà dritto alla Chiesa su le persone che li ricevono, contro la dipendenza, che devono avere dal Governo. La Storia profana, e la tradizione della Chiesa per sei secoli dell'Era Cristiana ci fanno conoscere, che i Sovrani esclusivamente ànno posti gl' impedimenti dirimenti il Matrimonio, ed ànno dispensato. Dal VII. secolo fino al IX. la Chiesa ed il Principato andarono di concerto, e nelle assemblee dei Baroni e Vescovi la Legislazione si formava. Dal secolo IX. in poi gli Ecclesiastici vollero a loro richiamare la cognizione di tutte le cause, ed in conseguenza anche le matrimoniali, e si ànno voluto mantenere quelche aveano acquistato. A tutto ciò riflettendo conobbi perchè di materia cotanto semplice e chiara si è cercato farne un laberinto, dal quale è difficile uscirne senza guida. Si accrebbe molto la mia sorpresa, quando alle ragioni, che naturalmente nascono dalla Storia, di aver li Principi esercitato tal Potestà nella Legislazione del Matrimonio, altra risposta non trovai: Che la Chiesa la concesse ai Prencipi, ma si riserbò il dritto di riprendersela, come infatti se la riprese, o pure si usurpò dal Clero. Risposta indegna di ogni uomo che pensa, come se la Chiesa oggi avesse più cura del Sacramento di quello n' ebbe G.C.,

G.C., e la primitiva Chiesa apostolica. Risposta che fa la Potestà civile soggetta al Sacerdozio nelle cose civili, qual'è il Matrimonio, e forma il Regno nel Regno, un conflitto di Potenza distruttiva delli Stati, e sorgente eterna di pene per gl' Individui. Riflettendo finalmente agli Scrittori che ànno trattata tal materia, trovai che si fondarono su'l dritto dell'Impero, e della Chiesa, trascurando li fatti, e la storia, o accennandola confusamente senza ordine dei tempi, e non badando a quelche si fece nei primi secoli della Chiesa, e nelli ultimi; onde lasciarono sempre dubbj, ed incertezze.

Allora conchiusi che la sola storia coll'esame delle Epoche dei tempi può mostrare nel suo vero aspetto quelche spetta alla Chiesa, ed all'Impero, dissipare le Nuvole che per ignoranza, o per malizia si sono volute spargere, e far vedere agli amanti della verità, non solamente a chi appartiene nel Cristianesimo mettere e togliere gl' impedimenti dirimenti, e dispensare; ma ancora che ha esercitata esclusivamente tal potestà la suprema Autorità civile per molti secoli senza che la Chiesa cos'alcuna avesse opposta; e li modi e le cause come passò ai Ministri della Chiesa, e come in tal possesso cercano mantenersi. Una storia infatti in tal guisa concepita ch'entrasse nei puri fonti della primitiva Chiesa, nelle decisioni dei primi Concilj, nei detti dei Ss. Padri, qual luce non spargerebbe? Picciole ed inette sembrarebbero le tante questioni che si sono mosse dopo; e si separarebbe il miscuglio del sacro col profano sopra un ramo della Legislazione che tanto influisce su l'ordine della società, e felicità degl' Individui. Si stupisce con ragione come tanti uomini savj che ànno scritto su tal materia non l'abbiano fatta. Forse in altri tempi crederono con quel Vecchio che avea predicato sessant'anni agli uomini, che se aveano tutte le verità nelle loro mani, non era buono aprirle per non lasciarle scappare; o perchè immersi nella speculazione sdegnarono entrare nel

nel disgustoso lavoro della decisione dei fatti.

Io avea ideato questo lavoro penoso per la varietà dei fatti e delle riflessioni non ostante la tenuità dei miei talenti, acciò i miei simili composti di lumi e di tenebre, finissero i loro dubbj, e non fossero più condannati all'errore. Ma non avea ardito cominciarlo. Ci sono stato eccitato da quell e opere scandalose, che giornalmente escono alla luce, nelle quali senza criterio, e senza badare ai principj, ed alle conseguenze, si scrive con petulanza, che l'Impero meno nobile della Chiesa deve cedere ad essa la potestà Legislativa del Matrimonio: e che la Chiesa ed il Sommo Pontefice possono e devono corriggere le Leggi civili, come infatti le ànno corrette: E con argomenti da essi chiamati *metafisici*, e *matematici* esaltano il potere della Chiesa avvilendo il Principato, quando non sono che escrementi della scolastica logica, passioni di vedere un'edificio inalzato con arte già cadente, e delirj dello spirito umano. Mi ci sono finalmente determinato, perchè ho creduto, che in questo secolo di filosofia e di umanità, nelle savie cure delli Governi di Europa per aumentare la felicità degl'Individui, ciascun Cittadino è tenuto dare quelle idee che gli sembra meglio di vedere. Ed oso dire che ho condotto il mio travaglio a scoperte da me non prevedute; e che con pena e ripugnanza, squarciando il velo della prevenzione, ho trovato in tutto la mano degli uomini mascherare l'opera del Salvadore in questo Sacramento. Ho fissato le epoche degli eccessi, delli quali si fece un pretesto per tutto usurpare, ho smascherata l'opera fatta con tale arte, che appena basta la più grande attenzione per conoscerla.

Ho divisa questa Opera in sei Epoche. Nella prima esaminerò quelche stabilirono gl'Imperadori sul Matrimonio fino a Costantino, e quelche fece la Chiesa. La seconda epoca si distenderà sopra le leggi fatte dagl'Imperadori Cristiani su'l Matrimonio, e sopra li Canoni, e sentenze dei Ss. Padri fino alla di-

struz-

ſtruzione dell' Impero Occidentale. La terza Epoca principierà dalla caduta dell' Impero, e terminerà tutto il ſeſto secolo conſiderando le leggi dei Principi, ed i Canoni. E queſte formeranno il primo Tomo. La quarta epoca conterrà quelche fecero i Prencipi e la Chieſa ſino alla decadenza dell' Impero Franceſe, e le falſe Decretali d' Iſidoro Mercatore. La quinta Epoca su lo ſteſſo modello continuerà ſino al secolo XII. La ſeſta Epoca comincerà da Innocenzo III. e terminerà al Concilio di Trento. L' ultima Epoca abbraccerà quanto ſi fece nel Concilio di Trento su le ſeſſioni del Matrimonio, e terminerà ſino ai noſtri giorni. E tutto ciò componerà il secondo Tomo. Tratterò finalmente nel terzo Tomo la Storia delle Diſpenſe Matrimoniali. Nel fine di ciaſcuna Epoca farò le rifleſſioni tirandole non già dai pregiudizj, ma dalle coſe ſteſſe. Io non rapporterò tutte le leggi dei Popoli che inondarono l' Europa, perchè l' Opera creſcerebbe di volumi, e l' utilità ſarebbe pochiſſima; ma non laſcerò le leggi di quei Popoli che ſignoreggiarono le più belle Provincie dell' Impero Romano. All' incontro non laſcerò menoma legge Imperiale, o alcun Canone delle Chiese particolari. Finalmente la mia imparzialità sarà così eſatta, come ſcriveſſi la ſtoria dei dritti di Manco-cap, del Muſti, o del G. Signore: Esponerò li dritti dei Sovrani, dei Ponteſici, e dei Veſcovi; ma la mia cura principale è di attaccarmi a principj certi e generali.

Se ſi giudicherà queſta mia Opera degna di replica, io ne prevedo di più ſorti. Disprezzerò quelle di cui il fanatismo e le ingiurie formeranno la baſe. Metterò nella ſteſſa claſſe quelle che per nuocere, diſtaccheranno qualche spezzone, e ne faranno teſſitura per metterci un veleno, che non è ſtato mai della mia intenzione, e della mia penna. Queſta ruggine è una di quelle che in ogni tempo la mala fede ha poſto in opra per disbarazzarſi delle opere che importunano, e contro le quali non ſi può riſchiare una conſtan-

ta

tezione sincera, e regolare. Le censure secche e dispotiche le metterò nello stesso rango, perchè l'officio dei Savj, e degli Ecclesiastici è d'istruire, e convincere. Ma se io avessi una risposta, che dimostrasse la storia falsa, o che io mi sia ingannato nei fatti: allora solamente io col cuore più sincero non avrei difficoltà alcuna di confessarlo, e ringraziare chi m'istruisce. Dai savj finalmente io non devo attendere che compatimento. Se non loderanno il mio travaglio, gradiranno almeno la mia intenzione di aver voluto rischiarare una materia si importante ad ogni Ceto di persone, acciò evitasse li scogli nei quali si può cadere per ignoranza, o per interesse, e vedesse in questa Epoca, *unde tibi, tuæque Reipublicæ quod imitere capias; unde fœdum inceptu, fœdum exitu quod vites* (a).

LI-

(a) *Liv. Proœm.*

LIBRO I.

Epoca I, da Augusto sino a Costantino.

CAP. I.

Legislazione de' Romani su'l Matrimonio.

I Romani superarono tutti li Popoli del Mondo nella savia Legislazione del Matrimonio. Essi distinsero la congiunzione dell' Uomo e della Donna per procreare figli, in Matrimonio, Nozze, e Contubernio. Il Matrimonio era congiunzione tra un' Uomo ed una Donna di condizione libera, e si considerava del dritto delle genti. Le Nozze erano congiunzione tra li soli Cittadini, e Cittadine Romane, e godevano gli effetti civili stabiliti dalle leggi. Il contubernio era congiunzione naturale tra uno Schiavo, ed una Schiava.

Nelle nozze quali erano dei soli Cittadini Romani, e difficilmente si accordavano anche ai Latini, e che definirono congiunzione dell' Uomo e della Donna per vivere insieme e procrear figli, comunione di qualunque dritto umano e divino (*a*), considerarono non solamente quelche era lecito, ma ancora quelche era onesto; onde fecero la distinzione di nozze incestuose, indecorose, e nossie (*b*); e tutto quelche ripugnava all' individua consuetudine della vita, come la vaga Venere, la Poligamia simultanea, il Pellicato, era considerato per congiunzione contro le leggi. Ricercarono i Romani nelle nozze anche giusti requi-

(a) *L. 1. ff. de rit. nupt.*
(b) *L. 42. ff. eod.*

quisiti, quali consisterono nella pubertà, nel consenso dei Genitori, e nella considerazione dei gradi.

Contraevano le nozze in tre modi. Colla confarreazione, compra, ed uso. Il primo modo era sollenne, e si faceva coll'intervento del Pontefice, o di un Diale in presenza di diece Testimonj, e con un sollenne sacrificio, in cui si adoprava il pane di Farre, e la Donna così maritata passava nella potestà e nei sacri del Marito (*a*). Il secondo modo era accessorio del primo. Si faceva la compra scambievole dell'Uomo e della Donna con parole sollenni, e gli effetti erano li stessi della Confarreazione. Questo Rito sollenne, che poi divenne comune ai Romani, fu usato ancora da molte nazioni (*b*). Nel terzo modo, senza sollennità, dall'Uomo si faceva la usucapione della Donna coll'uso, quando la Donna coll'autorità del Tutore faceva l'Istromento dotale, e passava in casa del Marito, dove, se per un'anno continuo ci dimorava, passava nella potestà del Marito; ma se dentro l'anno per tre notti ci mancava, allora l'uso era interrotto, e la Moglie restava nella potestà del Padre, o nella tutela degli Agnati. Era in somma un noviziato del Matrimonio. Il primo modo per la difficoltà delle cerimonie, per la spesa, e per altre circostanze andò in disuso, cosichè in tempo dell'Imperadore Tiberio appena poterono trovarsi tre Flamini nati da' Genitori confarreati (*c*). Il secondo modo si sostenne. Il terzo divenne più frequente.

L'essenza delle nozze fu anche regolata dalle leggi, e consistè nello scambievole consenso dell'Uomo e della Donna che si congiungevano secondo le leggi per procreare la prole. La forma anche dalle leggi fu prescritta, ed era la deduzione in casa del Marito, e le tavole nuziali; onde la frase *deducere Domum* dino-

(a) *Dionys. Halicarn.* 2., 95.
(b) *Gudlingo diss. de donati. Ux.* 9., 1.
(c) *Tacit. Ann.* 4., 16.

notava le nozze. Bastava l'uno o l'altro modo per provarle.

Le seconde nozze erano lecite, ma aveano una certa macchia nella opinione, precisamente quando dalle prime ci erano superstiti figli. Alle sole *Univire* era permesso toccare il Simulacro della Fortuna muliebre, della Madre Matuta, e della Pudicizia (*a*). Queste solamente poteano essere Sacerdotesse delle Dee (*b*). Era onorevole alle Donne di non esser passate alle seconde nozze, e spesso si notava nei monumenti sepolcrali. Si facevano le nozze delle Vedove in giorni festivi, affinchè arrossissero del concorso del Popolo (*c*). Quindi i Mariti spesso raccomandavano alle Mogli nei Testamenti la Vedovanza, ed Apulejo chiamò le seconde nozze infausto Connubio (*d*).

Oltre l'essenza e la forma delle nozze, allorchè si contraevano nelli primi due modi c'intervenivano molte altre sollennità, e sacrificj. Si preparava il letto al genio nuziale, e si adopravano tanti Riti superstiziosi derisi da Arnobio e da S. Agostino (*e*). Si cantava l'Inno a Talassio: Il Pontefice o Diale n'era l'Autore, ed alcuni in Giovenale credono trovarci ancora la benedizione Sacerdotale (*f*). Ma tutte queste cerimonie erano ausiliarie, ed il Sacerdozio pagano non acquistò mai dritto di far Leggi su le Nozze, o giudicarne; anzi di queste cerimonie si appellava al Collegio dei Pontefici, e da questo al Popolo (*g*).

Nei

(a) *Fest. sign. pudic.*
(b) *Tac. an.* 2., 86.
(c) *Plutarch. quest. Rom.* 15.
(d) *Apol.* 2.
(e) *Arnob.* 10. *Gontr.*, *August. de Civ. Dei l.*20.*c.*9.
(f) *Signatæ Tabulæ*: Dictum feliciter ingens; Cœna sedet, *gremio jacuit nova nupta Marito.*
(g) *Liv. Dec. lib.* 3.

Nei principj di questa Epoca la Repubblica Romana passò allo Stato di Monarchia sotto Augusto, il quale lasciando sossistere le antiche leggi matrimoniali, molte altre ne promulgò. Egli favorì le Nozze togliendo molti ostacoli, che le impedivano. Quindi le risposte dei Giureconsulti furono modellate su lo spirito di queste leggi, e tutte le condizioni, ed i Legati penali che alle Nozze si opponevano, si ebbero per non scritti *(a)*. Colla celebre legge Papia Poppea, avendo Augusto proibite le nozze degli uomini illustri colle donne libertine, e degl'ingenui con tutte quelle donne colle quali per le leggi non si commetteva stupro, ordinò che queste tali donne si potessero tenere per Concubine. Allora il concubinato che si era tenuto per congiunzione non onesta, e si era confuso col Pellicato, fu permesso, e divenne congiunzione lecita, e Matrimonio diseguale. Quindi Marciano scrisse, che avea assunto nome per le leggi *(b)*, e la Concubina fu chiamata Moglie *gratuita*, *Convittrice*, *Sodalizia*, *Amica*. Fu regolato colle stesse leggi di un Matrimonio senza sollennità; onde non poteano nel tempo stesso tenersi Moglie e Concubina, ne il Concubinato esser potea tra i gradi proibiti dalle Leggi *(c)*. Fu Matrimonio onesto che non godeva degli effetti civili, e non sfuggiva le pene del Celibato, e li figli che ne nascevano, non aveano macchia, e si chiamavano naturali. Gli Uomini più gravi dell' Impero dopo aver soddisfatto alla detta Legge, solevano prender le Concubine per non dare Matrigne alli figli. Li stessi più savj Imperatori l'usarono. Vespasiano dopo la morte della Moglie si prese per concubina Cenida Liberta di Antonio *(d)*. Antonino Pio, perduta Faustina, e Marco

 Au-

(a) *L.* 72, 74, 79. *ff. de condict. & demonstrat.*
(b) *L.* 3. §. 1. *ff. de Concub.*
(c) *Tot. tit. de Conc.*
(d) *Svet. in Vespas. c.* 3.

Aurelio rimasto Vedovo , presero le Concubine (*a*). Ai Presidi , che nelle Provincie non poteano prender Mogli, Alessandro Severo permise di prendere le Concubine (*b*).

Lo stesso Augusto stabilì che li Sponsali non potessero più dilungarsi di due anni , e che non potessero gli Uomini contraerli prima di dodeci anni , e le Donne prima di diece; (*c*) ma fu impedimento proibitivo, non derimente, per godere li premj , ed evitare le pene della Legge Papia Poppea. Continuò l' antico costume Romano di farsi li sponsali in tenera età per la ragione rapportata da Plutarco, perchè le Ragazze per tempo si uniformassero ai costumi dei Mariti. (*d*).

E perchè in frode della Legge alcuni offrivano i figli alieni per godere li premj , fu ordinato che i Genitori riferissero nelle Tavole pubbliche li nomi dei figli che nascevano , e quest' atto si chiamava *Natalis Professio* , o pure *Nativitatis Scriptura* (*e*). Questa consuetudine da per tutto si diffuse , e sollecitamente, cosichè la nascita di Cajo Caligola fu riferita negli atti (*f*), ed ai tempi di Giovenale sotto l' Imperatore Domiziano l' uso era di già divenuto generale (*g*). L' Imperatore Marco Antonino estese la professione della nascita anche nelle cause liberali, e stabilì nelle Provincie Tavolarj publici (*h*). Da questi atti si cercava

(a) *Capitolin. c.* 8.
(b) *L.* 3. *ff. de Concub.*
(c) *Svet. vit. Aug. c.* 34.
(d) *Plutarch. quaest. Rom.*
(e) *L.* 1. *ff. de excus.*
(f) *Sveton. in Caj.*
(g) *Nullum ergo meritum est ingrate , ac perfide, nullum : Quod tibi filiolus vel filia nascitur ex me : Tollis enim & libris* Actorum *spargere gaudes : Argumenta viri? Satyr.* 6.
(h) *Capitolin. c.* 19.

cava la presunzione della Nascita, ma era lecito a chiunque escluderla colle prove. E questa fu la Polizia Romana sul Matrimonio regolata dalle sole leggi da Augusto sino a Costantino (a).

CAP. II.

Legislazione Romana sopra gl' impedimenti Dirimenti il Matrimonio.

IN questa Epoca gl' Imperatori Romani stabilirono, o confirmarono molti impedimenti dirimenti il Matrimonio, alcuni dei quali provenivano dalla stessa natura ed essenza delle Nozze; altri dalli costumi, e principj Romani, ed altri finalmente furono misti, cioè in parte provenienti dalla natura delle Nozze, ed in parte dai principj della Giurisprudenza.

Alla prima sorte si riducono gl' impedimenti della età, dell'impotenza, dell'errore, del dolo, e della frode. In tutti li tempi ci fu una età determinata pe'l Matrimonio, e questo impedimento dev' esser distinto dall' impotenza, perchè l' età non rende sempre impotente. I Romani ebbero due modi per giudicare della età, la ispezione del corpo, e gli anni. La età delle Donne alcuni Giureconsulti la giudicarono dai Mestrui, altri dal numero di anni dodeci. Similmente la età degli Uomini alcuni Giureconsulti la decisero dalla ispezione del corpo, altri dagli anni quattordici. Diocleziano abolì la ispezione del corpo (b). Il matrimonio contratto prima della età era nullo (c).

L' impotenza annullava il Matrimonio. Non è mia intenzione di entrare in tutte le quistioni dell' impotenza, per non offendere la decenza. Tralasciando quelche la Giurisprudenza improntò dalla Filoso-

(a) *L. 14. Cod. de liberal. caus.*
(b) *L. prima Cod. qui Test. facere non possunt.*
(c) *L. 4. ff. de rit. nupt.*

losofia, e Medicina, mi restringerò alle massime da considerarsi. Fu impedimento, che rendendo impossibile l' unione dei due sessi, poneva una delle parti contraenti fuori lo stato di rendere il dovere conjugale. Si considerò l' impotenza come assoluta, rispettiva, perpetua, temporaria, manifesta, ed occulta. L' assoluta rese sempre incapace la congiunzione. La rispettiva la rese incapace con determinate persone. La perpetua fu tenuta per irreparabile. La temporaria che poteva guarirsi con remedj. La manifesta si conosceva, la occulta abbisognava di prove. L'assoluta avea quattro specie. Eunuchi, quasi Eunuchi, cattiva conformazione delle parti necessarie alla generazione, e frigidezza. Le tre prime erano manifeste, la quarta non sempre. Le persone incapaci di fare le funzioni del Matrimonio peccavano contro le intenzioni della natura impegnandovisi, perchè il Matrimonio non è affare di speculazione.

Tutti gl' impotenti furono compresi sotto il nome generale di Spadoni (*a*). Le nozze degli Eunuchi erano nulle, e si negava loro l'azione della dote (*b*), anzi agli Eunuchi si proibiva manumettere la serva per causa di Matrimonio (*c*). Le nozze degli altri Spadoni sossistevano, e le leggi si contentarono di negare li dritti dei Mariti (*d*): Tali nozze in questa Epoca furono frequentissime, assegnandone la ragione Giovenale, perchè li depravati costumi delle Romane donne le volevano, per mantenersi fresche, e non aver necessità di ricorrere agli aborti (*e*). Nei Tribunali quasi non si sentiva tale impedimento, perchè nelle donne passava sotto nome di sterilità, ed il Divorzio a tutto suppliva.

Stan-

(a) *L. 128. ff. de verb. signif.*
(b) *L. 39. ff. de jur. dot.*
(c) *L. 14. ff. de manumiss. vindic.*
(d) *L. 6. ff. de liber. & posth.*
(e) *Satyr. 6.*

Stantechè le Nozze si facevano col consenso, e niuna cosa al consenso tanto si oppone quanto la forza, l' errore, ed il dolo. Perciò questi con molte leggi furono dichiarati impedimenti dirimenti.

Alla seconda specie si riferiscono le Nozze dei figli di famiglia, e degli Uomini liberi colle schiave. Questi si considerarono nella potestà del Padre, e del Padrone, e rispetto ai medesimi si ebbero come cose. Onde non poteano contrarre Nozze, e contraendole erano nulle (*a*). Quindi tanti dubbj nacquero se il Padre era prigioniero, o assente (*b*).

Le leggi similmente sin dal tempo della Repubblica dichiararono per ragioni politiche, nulle le nozze del Tutore colla Pupilla (*c*).

Perchè i costumi dei Romani non ammettevano la Poligamia simultanea, le seconde Nozze, vivente la prima Moglie, o marito, erano nulle, e le persone che le contraevano erano infami (*d*).

Alla terza specie riferirono quelle Nozze ripugnanti alla natura, ed ai principj della Giurisprudenza. I Romani non distinsero, come gli Ebrei, se la cognazione proveniva da giuste Nozze, da Matrimonio delle genti, da contubernio, da adozione sebbene sciolta da emancipazione (*e*). Bastò qualunque cognazione per annullare le Nozze, perchè ricercarono quelch' era lecito, ed onesto. Quindi il Padre non potea avere in moglie la figlia, l'Avo la Nipote, la Madre il figlio, l' Ava il Nipote. Il turbamento del rispetto naturale fece loro conoscere la turpitudine di tali Nozze, quali estesero a tutte quelle Persone, ch' erano in luogo di Genitori e figli. Dalli principj naturali, e della Giurisprudenza ne derivarono ancora che

(a) *Pr. Instit.*
(b) *L. 25. ff. de rit. nupt.*
(c) *L. 59. ff. de rit. nupt.*
(d) *L. 13. e 18. ff. ad l. jul. de adult.*
(e) *L. 53. ff. de rit. nupt.*

che nella linea collaterale dovevano proibirsi le Nozze tra Fratelli e Sorelle uterine, e consanguinee, spurie, ed adottive, finchè l' adozione durava, come infatti le ebbero per nulle. Più oltre non estesero li gradi, perchè stimarono le Nozze delle consobrine non ripugnare a questi rispetti.

L' affinità, durante le Nozze, fu anche impedimento dirimente. Gli affini, scrisse Modestino, sono li cognati del Marito, e della Moglie, così chiamati perchè due cognazioni, ch' erano diverse, si uniscono per le Nozze (*a*). Ma gli antichi Romani crederono ch' essendo le Nozze causa di quest' affinità, sciolte ch' erano colla morte, o col divorzio, l' affinità si scioglieva. Gli esempj tirati da questi principj furono infiniti. Cicerone perciò inveendo contro Sassia Madre di Cluenzio, Donna libidinosa, che avea data la figlia ad Arrio Melino, consobrino di Cluenzio, e poi istruendo la scena, in maniera che fece sciogliere queste Nozze col divorzio, e si sposò il Genero; le trattò di cattivi auspicj, di sfrenatezza, di raggiri, ma non potè chiamarle nulle, e ripugnanti alle leggi (*b*). Augusto ritenendo li stessi principj che colla morte e col divorzio si scioglieva l' affinità, n' eccettuò solamente le Nozze del figliastro colla Madrigna, del Padrigno colla figliastra, del Socero colla nuora, del Genero colla socera, perchè erano in luogo di Genitori e figli (*c*). E tale Polizia durò per tutta questa Epoca, perchè Diocleziano rinnovò tal Legge (*d*). Ma fuori della linea retta non ci era impedimento dirimente; onde potea prendersi in Moglie la Vedova e la sorella della moglie, perchè colla morte, e divorzio l' affinità era finita.

CAP.

(a) *L. 53. ff. de rit. Nupt.*
(b) *Orat. pr. Cluent.*
(c) *Paul. Rec. Sent. 12. t. 19.*
(d) *Collat. ll. Mos. & Rom. 5. 6. §. 4.*

CAP. III.

Divorzio dei Romani.

IL primo ſtato dei Romani non ſoffriva li Divorzj. Il modo di contraerſi li Matrimonj per confarreazione, e per compra li rendeva difficiliſſimi. Tuttavia Romolo li permiſe ai ſoli Mariti,ma per cauſe graviſſime altrimenti dei loro beni parte darne doveano alle Mogli, e parte alla Dea Cerere (*a*). Queſta legge paſsò nelle XII. Tavole. Il primo che fece il Divorzio in Roma fu Sp. Carvilio Ruga per la ſterilità della moglie (*b*). Dopo fu frequente, preciſamente quando ſi fecero le nozze per uſo. Ne mancarono poi quelli che prendevano in mogli Donne impudiche a ſol' oggetto di poter lucrare la dote, come per eſempio fece C. Titinnio, che per queſto fine ſposò l' impudica Fannia (*c*). Finalmente anche le Donne cominciarono à fare li divorzj, e giunſero a contare gli anni non già dai conſoli, ma dal numero dei Mariti, come ai ſuoi tempi se ne lagnava Seneca (*d*).

Siccome in tre modi ſi contraevano le Nozze, così in tre modi ſi ſcioglievano coi divorzj. Quelle fatte per confarreazione ſi ſcioglievano colla diffarreazione, che ſi faceva con un' altro ſacrificio, e ſoſſiſteva ancora in tempo di Plutarco, il quale ſoggiunſe ch' eſſendo delitto ai Flamini far divorzio dalle mogli, Domiziano lo permiſe (*e*). Era queſto Sacrificio di diffarreazione di cattivo augurio, formato da cerimonie lugubri ed infauſte. Le Nozze contratte per compra ſi ſcioglievano colla remancipazione, ma era ſtimato inconvenevole ſcioglierle col Divorzio

(a) *Plutarch. in vit. Rom.*
(b) *Halicarnas. Ant. Rom. tit. 2. p. 96.*
(c) *Plut. in vit. Marii.*
(d) *De Benef. 3.*
(e) *Plutarch. queſt. Rom. l. 2.*

senza previo consiglio degli amici, e di un Sacrificio alla dea *Viriplaca*, custode della pace domestica (*a*). Quelle contratte coll' uso si scioglievano con poche cerimonie, che nella legge si leggono chiamate di *legittima osservanza* (*b*), e consistevano nella frazione delle Tavole nuziali, e nel togliere le Chiavi alla moglie con parole solenni. *Porta con te le cose tue* (*c*).

Augusto represse la sfrenata licenza dei divorzj ordinando che dovessero farsi per giuste cause (*d*). Si agiva perciò avanti il Magistrato coll' azione di cattivo trattamento, *malæ tractationis*, per conoscersi di chi era la colpa (*e*). S' era per colpa grave del marito, la dote ch' egli doveva restituire in uno, due, o tre anni, si dovea ritornare subito colle usure, e colle stesse condizioni pattuite. S' era per colpa leggiera dello stesso marito, si dovea restituire nel giorno della sentenza colle usure di sei mesi. Al contrario, se il Divorzio si faceva per causa grave della moglie; questa perdeva la sesta parte della dote; se per cause minori, perdeva la ottava. Finalmente le leggi non permettevano al marito di ritenere la donna adultera, se non voleva passare per Lenone (*f*). E questa legge stiede in vigore fino ai tempi di Diocleziano, il quale rescrisse, che sciolte le Nozze col divorzio per colpa della moglie, la dote restava al marito (*g*).

Questa fu la legislazione Romana sopra il Matrimonio nei tre primi Secoli della Chiesa. Gl' Imperadori la regolarono: Li Magistrati decisero le controversie, e li Giureconsulti consultarono, e risposero,

(a) *Revard. in com. de diverf. reg. jur.*
(b) *L. 35. p. de donat. int. vir. & ux.*
(c) *L. 2. ff. de divort.*
(d) *Svet. in vit. Aug.*
(e) *Charond. ad Vlp. tit. 6. 13.*
(f) *ad l. jul. ff. de adulter.*
(g) *Heinec. ad L. Jul. Pap.*

sero. Resta ora da vedersi, se il Matrimonio presso i Cristiani per la dignità di Sacramento fu sottratto dalla Giurisdizione dell' Impero, e trasferito ai Vescovi; ed in conseguenza, se la Chiesa ci fece altra Legislazione, o pure i Cristiani seguirono le Leggi dell' Impero, e crederono che il Matrimonio santificato dalla grazia di G. C., restava nella giurisdizione dell' Impero, e dei suoi Magistrati.

C A P. IV.

La Chiesa considerò la Polizia del Matrimonio come affare puramente Politico.

TAle verità si deve ricavare dai Concilj, dai detti dei SS. Padri, dalle Epistole decretali dei Pontefici, e dei Vescovi, dai quali tre fonti è composto il dritto Canonico. Questi solamente io consulterò.

I Cristiani che presso gli Ebrei abbracciarono il Vangelo, osservarono nelle nozze i Riti, costumi, e Leggi ebree. I Cristiani dell' Impero osservarono le Leggi Romane, e quelli Riti, che non ripugnavano alla loro Religione. Quindi si legge presso li PP. che trattarono del matrimonio, che i Cristiani ritennero li stessi Riti dell' anello, e della corona (*a*). Ci aggiunsero solamente il bacio nelli sponsali e nelle nozze. Era questo un segno di fratellanza in G. C. che castamente si davano i Cristiani dell' uno e dell' altro sesso in tutte le loro Assemblee (*b*); uso che continuò molti secoli dopo finchè fu trasmutato nel bacio della Patena (*c*).

Continuò presso i Cristiani a formare l' essenza del matrimonio il consenso dei contraenti, e continuò la

(a) *Tert. Ap. c. 3. Giustin. Apol. Clement. Pædagag. l. 3. c. 11.*
(b) *Tert. libr. de vel. Virg.*
(c) *Bona Rerum liturgicar. c. 16.*

la stessa forma delle Tavole nuziali, e deduzione della sposa in casa del marito (a). Niente si legge essersi fatto oltre, e contro le leggi civili.

S. Paolo avea agli Efesj consigliato di maritarsi nel Signore *Nubant in Domino*. Qui alcuni Teologi moderni senza esame del senso di S. Paolo, e della Tradizione, ànno creduto che fosse adombrato il Sacramento, e che maritarsi nel Signore, sia contrarre il matrimonio secondo le leggi della Chiesa, opinione che ricevè peso dopochè fu sostenuta dal Cardinale Baronio (b). Ma se a costoro si domanda quali e dove sono queste leggi della Chiesa? Altro non possono trovare per risposta in questa Epoca, che parole e preghiere, le quali a buon senso non formano l'essenza, e la forma del matrimonio, ma riguardano il decoro, l'onestà, la santificazione del matrimonio stesso. S.Paolo consigliò che in cosa di tanta importanza qual'è il matrimonio, si maritasse nel Signore, ma fu consiglio come quell'altro: *Gaudete in Domino*: E' nessuno in questa epoca sognò mai tirarlo a metter legge ecclesiastica alle varie sorti di allegria. Senza diffondermi in riflessioni si veda, come i PP. di questa Epoca l' intesero.

Tre soli PP. trovo che avessero spiegato questo passo di S.Paolo; e le loro parole da tutti gli Scrittori Ecclesiastici si citano per provare, che il Sacramento del matrimonio consiste nella Benedizione Sacerdotale; opinione che dispiace alli Scrittori di Gerapoli e Megalopoli, i quali fanno consistere il Sacramento in un sognato contratto naturale, del quale si parlerà a suo luogo, conoscendo che da ciò niente a prò della lor causa può dedursi.

S.Ignazio dunque il quale visse nel primo Secolo, scrisse a Policarpio, interpretandolo così. *Conviene che i sposi col consiglio del Vescovo facciano l' unione maritale, affin-*

(a) *Gaudent. de vit. Christ. ante Const. c.* 59.
(b) *ad an.* 54.

affinchè sia secondo il Signore, e non secondo la concupiscenza (*a*). La decenza è consigliò ed il consiglio non è precetto, nè legge. Il fine del consiglio fu per ovviare alla concupiscenza, non già di far legge che il Vescovo dasse le mogli, ed i mariti.

Nel secondo Secolo più diffusamente lo spiegò Tertulliano. Egli scrisse, *che per maritarsi nel Signore bisognava ricever li mariti e le mogli dai Vescovi, dai Preti, e dalle Diaconesse* (*b*). Si rifletta a queste parole, e si conoscerà, che questo Padre parlò più dei Sponsali, che delle Nozze. I Vescovi, i Preti, e le Diaconesse erano Consiglieri, e Proffinete che conciliavano li sponsali, e così congiungevano. Le Diaconesse come altrimenti congiungere potevano? Albaspineo savio Vescovo di Orleans così intese Tertulliano. *Non significa altro cercare il Marito dal Vescovo, e dalle vedove, che esporre loro il consiglio di maritarsi, ed il vivere, e li costumi del futuro marito, affinchè potessero effettuirlo secondo il decoro, e le leggi di G.C.* e finalmente conchiude. *Dare li mariti, e le mogli altro non è ch' essere Autori del matrimonio* (*c*). Or quando

(a) *Decet ducentes & ductas ex sententia Episcopi unionem facere, ut sint secundum Dominum, & non secundum concupiscentiam*. Ep. ad Polycarp.

(b) *Ut igitur in Domino nubas secundum legem, & Apostolum, qualis es, a quibus postulas, non licet habere. Ab Episcopo Monogamo, a Presbyteris, & a Diaconis ejusdem Sacramenti, a viduis, quorum sectam recusasti. Et illi plane sic dabunt viros & uxores, quomodo buccellas. Ita enim est apud illos, omni te petenti dabunt. Et conjungent vos in Ecclesia Virgine Dei Sponsa*. De Monogam. c. 11.

(c) *Manifestum est nihil aliud esse petere maritum ab Episcopo, aut viduis, quam eis nubendi consilium, & futuri conjugis vivendi consuetudinem & mores exponere, ut si honesti, & a lege Christi minime alieni vi-*

do mai ſi è inteſo, che gli Autori di un contratto, ne ſono li Legislatori; ed i Savj, e gli Avvocati che conſigliano fanno leggi, e decidono le controverſie?

Tertulliano fu il ſolo Padre che in queſta Epoca deſcriſſe le cerimonie dei Criſtiani allorchè facevano li matrimonj nella Chieſa. *Felice*, egli diſſe, *quel matrimonio che la Chieſa concilia, lo conſerma l' oblazione. Gli Angeli lo porteranno al Trono di Dio* (*a*). Or quali commenti capricciosi non ſi ſono fatti sù queſte poche parole! Quel *conciliare* della Chieſa altro non dinota ſe non quello che ſi fa coll' approvazione del Veſcovo, e Diaconeſſe, com'egli ſteſſo avea detto. La conferma per l'oblazione, alcuni l'interpretarono per l' Eucariſtia; ma il detto ſavio Albaſpineo rettamente lo inteſe per quelli doni che li ſpoſi ſecondo il coſtume faceano nella Chieſa (*b*). Sentimento giudizioſo, poichè è noto che in queſta Epoca erano in uſo le oblazioni, le quali dalle mani dei Criſtiani non ſi ſprezzavano, e confermavano l'approvazione del matrimonio, giachè ſi ricevevano ſolamente da quelli ch' erano nella comunione. Finalmente *l' obſignatum* allude al coſtume, che ſi recitavano nella Chieſa li nomi di coloro che facevano le offerte, ed in conſeguenza queſti nomi, e queſte offerte gli Angeli le portavano al Signore.

Se a queſti ſpoſi ſi dava dopo la Benedizione, lo ſteſſo Tertulliano diſſe, che in qualunque affare ſi dava.

viderentur, ſalva fide, & Religione nubere poſſent. Nam de nuptiali benedictione verba illa numquam explicari poſſint, cum de Diaconiſſis, ideſt viduis illic fiat mentio, quibus nequidem in Eccleſia fas loqui eſt. Dare uxores & viros nihil aliud quam nubendi poteſtatem facere. Obſervat. l. 1. c. 24.

(a) *Felix Connubium quod Eccleſia conciliat, confirmat oblatio, & obſignatum Angeli renuntiant lib. 2. ad uxor.*

(b) *Lib. 1. de veter. rit. Eccl.*

dava. *La Benedizione è tra noi un sommo Sacramento di conversazione, ed in ogni affare si adopra. Si pronuncia tanto facilmente, quanto è necessaria al Cristiano* (*a*). Che se li matrimonj non si facevano in questa maniera, Tertulliano stesso conchiuse che non erano nulli, ma solamente passavano pericolo di credersi fornicazione. *Si devono manifestare presso la Chiesa, perchè quelli ch' essa non sa, passano pericolo di tenersi per fornicazione* (*b*). Quì invece di trovarsi altra legge del matrimonio, possono mirarsi più tosto li principj della promulgazione, poichè la professione si faceva presso la Chiesa, acciò costasse esserci stata la sua approvazione.

Nel terzo secolo Clemente Alessandrino scrisse: *A chi benedirà il Sacerdote, a chi imponerà la mano? Non certamente alla donna che si presenta adornata, ma ai finti capelli* (*c*). In questo luogo però è chiaro il senso di Clemente che parlò delle donne in generale che si presentavano per ricevere la Benedizione, e ci diede ad intendere ancora che si faceva colla imposizione delle mani; ma non già delle spose; nè per conseguenza può conchiudersi che si fosse data altra essenza, altra forma, altra polizia al matrimonio di quella che aveva dalle Leggi civili.

Più di ciò non si allega, nè si può produrre in que-

(a) *Etiam quod apud Deum bonitatis & benignitatis omnis benedictio inter nos summum est disciplinæ & conversationis Sacramentum. Benedicat te Deus tam facile pronuncias, quam Cristiani necesse est. De test. anim. c. 2.*

(b) *Apud Ecclesiam manifestandæ, & ideo apud nos occultæ quoque coniunctiones, idest non prius apud Ecclesiam professæ juxta mæchiam & fornicationem judicari periclitantur. De pudicit. cap. 4.*

(c) *Cui nam imponet Sacerdos, cui benedicet? Non mulieri quæ est ornata, sed alienis capillis*. L. 6. c. 11. *Pædagog.*

questa Epoca sopra la polizia del matrimonio. I Canoni apostolici, i quali quantunque fossero parto del quarto e terzo secolo, pure ci rappresentano la prima polizia della Chiesa, intieramente tacciono. Ed è inutile in questa Epoca cercare decretali dei Pontefici, i quali cominciarono a rispondere molto tardi. Cosichè è indubitato che dalle sole leggi civili l' essenza, la forma, la Polizia del matrimonio fu regolata; e la Chiesa ed i Cristiani, sudditi dell' Impero, per ragione del dritto pubblico, e del Vangelo, alle Leggi obedirono. Al più può dirsi che dai detti luoghi della Decretale di S. Ignazio, e dei detti di Tertulliano si debba dedurre, che siccome i Romani Gentili facevano le nozze coi sacri, e senza sacri, così i Cristiani furono consigliati a farle nella Chiesa, dove ultimavano li loro più gravi affari. Ma in questo senso erano cerimonie, usi, Riti, che adornano, e non conferiscono alla sua validità, o invalidità. Ciascuna Provincia, ciascun Paese, ha cerimonie, usi e Riti particolari nel matrimonio, ciascun ceto di persone ancora in un luogo stesso ha differenti costumi; ma non sono leggi, che distruggono le leggi dello Stato, o possono concorrere colla forza delle medesime. Finalmente può dirsi nel senso più ampio ancora che questi due PP. parlarono di tali cerimonie, e sollennità sacre, come sorgenti di Grazie. Le ebbero per volontarie, non per necessarie, per usi pii, non per precetti. E la Tradizione stessa ci dimostra, oltre le parole rapportate di Tertulliano, che li Cristiani non sempre e generalmente facevano il matrimonio con queste cerimonie pie, e sacre, precisamente quando si contraeva tra Fedeli ed Infedeli, e trascurandole, non era invalido, irregolare, o nullo (a).

E che la Chiesa considerò il matrimonio come affare puramente civile, e che la qualità di Sacramen-

(a) *Gaudent. de disc. veter. Crist. ante Constant.*

mento non le dava altra essenza e forma, e molto meno potestà di regolarlo in concorso o in esclusione della potestà politica colle leggi ecclesiastiche, si conferma dai fatti del concubinato, considerato dalle leggi dell' Impero come matrimonio disuguale, e contro del quale tanto si declamò poi nel IX. Secolo. Questo matrimonio disuguale certamente non riceveva Benedizione, nè si faceva con cerimonie, Riti, e solennità sacre, anzi era contrario alla purità dei Cristiani. Ma perchè fu regolato dalle leggi, e non fu proibito nei libri sacri, la Chiesa non ardì contro le leggi civili proibirlo, e lecitamente per tutto l' Impero si diffuse. Le costituzioni apostoliche ammisero al Battesimo, e Comunione quelli che a tenore delle leggi aveano una sola concubina (*a*). I Canoni apostolici badando alla sola perfezione dei costumi dei Ministri del Santuario, prescrissero, che chiunque dopo il Battesimo avea presa la concubina, non poteva essere Diacono, Prete, Vescovo (*b*). Clemente Alessandrino scrisse che le savie leggi lo permettevano (*c*). Eccolo permesso, e tolerato, lecito ed onesto per le leggi, alle quali la Chiesa dovè obedire.

Niente fu, ed è più contrario allo spirito del Cristianesimo che la incontinenza. Le seconde nozze aveano presso i Gentili una certa macchia nella opinione, ma le leggi le permettevano. Presso i Cristiani in conseguenza doveano avere macchia maggiore. Ma la Chiesa che non le vidde nei libri sacri proibite,

(a) *Concubina cujuspiam infidelis mancipii illi soli dedita, admittatur, si autem etiam cum aliis petulanter egerit, rejiciatur l.* 8. *const.* 32.

(b) *Si quis post baptisma secundis fuerit nuptiis copulatus, aut concubinam habuerit, non potest esse Episcopus non Presbyter, aut Diaconus. Can. Ap.* 17.

(c) *Hæc sapientes leges permittunt. clem. pedag. L.* 3.

bite, e che non conobbe quello che scovrì poi il Cardinale Baronio di trovarle vietate nell' antico Testamento, obedì alle leggi civili, e ricercò solamente nei costumi dei suoi Ministri, che non le contraessero, e che quelli Cristiani che facessero tali nozze, non potessero ascendere agli ordini del Ministero ecclesiastico (*a*). Ecco l' obedienza della Chiesa alle leggi civili. All' incontro se si rivolgono i PP. e ciecamente si voglia seguire il loro inoltrato zelo, si trovano notate di peccato orribile uguale alla fornicazione. Atenagora le chiamò specioso Adulterio (*b*). Ireneo fornicazione tolerata (*c*). Tertulliano scrisse, che fanno ostacolo alla Fede, ed ai Bigami non si permetteva che presedessero nelle Assemblee (*d*). Maravigliosa fu poi la filosofia di Clemente Alessandrino, che le chiamò Idolatria (*e*). Ed Origene non ripugnò scrivere, che discacciano dal Regno celeste (*f*). Ma i PP. non formano la Chiesa, ed attentamente si deve distinguere quelche dicono per zelo, per privata opinione, o come Organi della Tradizione.

Questa è la vera Tradizione Apostolica uniforme in tutto alla legge naturale, delle Genti, e del Van-

(a) *d. can. ap. 17.*

(b) *Speciosum adulterium Ap. 1. 37.*

(c) *Fornicationem toleratam Ap. 3. c. 19.*

(d) *Quantum fidei detrahant, quantum obstrepant sanctitati nuptiæ secundæ disciplina Ecclesiæ & præscriptio apostolica declarat, qua digamos non sinit præsidere. Ad ux. c. 7.*

(e) *Quemadmodum avaritia & plena habendi cupiditas dicitur fornicatio, ut quæ adversetur sufficientiæ, & uti idolatria est ex uno Deo in multos dei attributio: ita fornicatio est ab uno Matrimonio ad alium prolapsio. Lib. 3. strom.*

(f) *Tale conjugium homines eiicere a Regno Dei In Luc. 17.*

Vangelo in dare all' Impero la Legislazione ſopra la Polizia del Matrimonio. Il Sacramento non mutò la ſua eſſenza, la forma, la Polizia, e non diede dritto alla Chieſa di farci Leggi, ma di benedirlo. La ſteſſa Tradizione ci farà vedere come la Chieſa ſi regolò ſopra gl' Impedimenti dirimenti.

C A P. V.

La Chieſa ſeguì gl' impedimenti Dirimenti civili, e non ne ſtabilì nuovi.

SE la Chieſa in queſta Epoca, in cui li fatti, e gl' inſegnamenti degli Apoſtoli, e degli Uomini Apoſtolici furono impreſſi nella mente, e nei cuori dei Fedeli, non appoſe nel Matrimonio nuovi impedimenti dirimenti, non rivocò, abrogò, derogò quelli appoſti dagl' Imperatori, ma ciecamente fece eſeguirli dai ſuoi Fedeli, quando non furono contrarj alle Leggi divine, farà prova che non ebbe da Gesù Criſto tale facoltà. Se al contrario la Chieſa preſcriſſe ai Fedeli altre Leggi diverſe, o contrarie acciò le eſeguiſſero, biſognerà confeſſare ch' ebbe la poteſtà di fare nuove Leggi. Ma per non dar luogo agli equivoci è neceſſario ſpiegare nettamente le idee. Oſſervare le Leggi divine ſcritte nell' antico, e nuovo Teſtamento, non è aver poteſtà di fare Leggi nuove, ma obbligo di ſeguire le Leggi già fatte. La poteſtà di far nuove Leggi è ordinare quelche l' Impero ſtima che ſi oſſervaſſe per la ſalute, e proſperità dello ſtato: caſſare, mutare, abolire le Leggi antiche, e ſoſtituirne altre. Ciò premeſſo, ſeguirò lo ſteſſo ordine tenuto negl' impedimenti Dirimenti civili.

Sopra gl' impedimenti dirimenti preſcritti dalle Leggi civili per la natura ed eſſenza delle Nozze la Chieſa non fece Leggi.

I Canoni apoſtolici, ed i PP. non parlarono affatto dell' impedimento della età; ed al coſtume che

 du-

durò ſino ai tempi di Diocleziano di farſi la iſpezione corporale, la Chieſa niente oppoſe.

Per l'impedimento del conſenſo non ci fu nemmeno nei Libri ſacri Legge poſitiva, perchè baſtò la naturale; e la Tradizione ci dice, che le ſole Leggi civili lo regolarono. Solamente circa il Ratto un canone Apoſtolico diſſe, che il Rapitore di una Vergine foſſe ſeparato dalla Comunione, nè poteſſe prenderne altra, ancorchè foſſe povero (a). Ma ben ſi conoſce che fu rimedio ſpirituale pediſſequo delle tante Leggi civili contro il Ratto, per richiamare al dovere quei Criſtiani, che in tale delitto erano incorſi.

L' impedimento della impotenza non ſi ſentì in queſta Epoca, perchè ſiccome preſſo i Gentili ſi riparava col Divorzio, così preſſo li Criſtiani ſi coloriva col trattarſi i Conjugi impotenti da Fratelli e Sorelle. E le leggi civili ſtiedero in qualunque caſo nel loro pieno vigore.

Lo ſteſſo fu per gl' impedimenti appoſti dalle ſole Leggi civili. I figli di famiglia Criſtiani obedirono alle Leggi di non contrarre Matrimonio ſenza il conſenſo del Padre, nè la Chieſa fece altra Legge diverſa, o contraria a quella dell' Impero.

La Chieſa obbedì all' altro impedimento della ſervitù, anzi nella ſua diſciplina ne fece Regola, proibendo ai ſervi l' amminiſtrazione degli officj eccleſiaſtici. Non credè mai in queſta epoca, che S. Paolo coll' aver detto non eſſervi avanti il Signore differenza tra Libero e ſervo, aveſſe parlato, o alluſo a queſto impedimento civile, ma che parlò ſolamente del Batteſimo.

I Romani dopo la coſtituzione di Antonino Caracalla, che diede la Cittadinanza Romana a tutti li Sudditi dell' Impero, furono obbligati dalla Legge a non

(a) *Si quis Virginem non deſponſam vi allata nubat, ſegregetur. Ei autem aliam accipere non licet, ſed illam retinere quam elegit, etiamſi ſit pauper. Can. 67.*

non contrarre solamente Matrimonio coi Barbari (*a*). Alcuni ànno opinato, che a similitudine di questa Legge la Chiesa avesse posto l' impedimento dirimente alle Nozze degl' Infedeli. Ma dov' è questo impedimento? La similitudine è capricciosa, e la consequenza non è giusta. Per fondamento si allega S. Paolo, che ordinò di non farsi dai Cristiani matrimonj cogl' Infedeli. Quando così fosse, sarebbe Legge Evangelica, e non già della Chiesa. Ma si veda ancora cosa disse S. Paolo.

Da tutto il contesto si rileva, che consigliò li Cristiani a non maritarsi cogl' Infedeli, e per ragione ne apportò li passi formali di Isaja, e di Geremia, quando agli Ebrei era necessaria tal separazione, perchè il Popolo Gentile era immondo, e potea corrompere il Popolo Ebreo (*b*). Infatti rivolgendosi l' antico Testamento, quando non si temeva tal corruzione, tale Matrimonio fu non solamente permesso, ma si fece dai più santi Uomini. Mosè che fu il Legislatore degli Ebrei sposò la Figlia di Madian Idolatra (*c*). Noemi lodato per la sua pietà diede ai suoi Figli Donne Moabite per Mogli (*d*). Davide sposò la Figlia del Rè di Gessur (*e*). Salomone allorchè era caro a Dio, sposò la Figlia del Rè di Egit-

(a) *L. 1. de nupt. Gentil. C. Th.*

(b) *Nolite jugum ducere cum infidelibus. Quæ enim participatio justitiæ cum iniquitate? Qui autem consensus templo Dei cum idolis? Propter quod exite de medio eorum & separamini, dicit Dominus; & immundum ne tetigeritis. Et ego recipiam vos & ero vobis in Patrem, & vos eritis mihi in filios, dicit Dominus. Corint.* 2. *c.* IV. *v.* 14.

(c) *Esod.* 4. 24.

(d) *Ruth p.* 25.

(e) *Reg.* 1. 2.

gitto (*a*). Il pio Giosafatte sposò la Figlia di Acabbo, che avea unito il culto di Dio a quello degl' idoli (*b*). La necessità di trovarsi in Terra idolatra, l'utile del Popolo, e dello Stato permise tali Matrimonj. Ma G. C. avendo fatto di tutte le Nazioni un solo Popolo, l' obligo di tal separazione finì. S. Paolo non parlò della nullità di tali Matrimonj, ma insinuò ai Fedeli il danno che potea avvenirne; e quando questo cessava, non li proibì, anzi disse che l' Uomo fedele si santificava anche colla Donna infedele [*c*], e dovea restar coll' infedele, se quella si contentava vivere col Marito. Gli esempj del vecchio Testamento, in cui il Popolo ebreo era diviso dalle altre Nazioni, servirono di modello ai Cristiani, i quali non fecero divisione dagli Infedeli. Tali Matrimoni cogl' infedeli furono frequentissimi, e necessarj, e la storia e la Tradizione ne somministrano infiniti esempj. Ne fu mai vero che la Chiesa fece questo impedimento dirimente, anzi rivolgendosi gli Annali del Cristianesimo si troverà che le Donne Cristiane furono quelle che tirarono alla Religione gl' infedeli mariti, e forse la metà dell' Europa a loro fu debitrice della sua conversione. E qualche Padre che si possa produrre in contrario, non volendosi intendere in questo modo, sarà male interpretato, o in cattiva fede prodotto.

Finalmente la Chiesa niente mutò, o aggiunse nelli Impedimenti misti. I Cristiani, come sudditi, seguirono le leggi civili della cognazione naturale e civile, nè ci furono altre Leggi ecclesiastiche. Alcuni solamente pretendono che la Chiesa a similitudine della cognazione legale avesse introdotta la cognazione spirituale, e fattone impedimento dirimente. Ma è sciocca tale opinione in questa Epoca, perchè ripugnan-

[a] *Reg. 3. c. 3.*
[b] *Paralipom. lib. 2. c. 18.*
[c] *Sanctificatus est vir fidelis cum infideli.*

gnante alli costumi e principj delle cose, ed a suo tempo si vedrà come la Potestà civile lo fece impedimento. Questa cognazione impropria e metaforica fu dai PP. introdotta a similitudine dell' adozione. Per costume li Catecumeni assumevano i Patrini, che li conducevano al Battesimo, Penitenza, ed adunanze sacre. Questi Patrini presentavano li Battezzandi al Vescovo, ed ai Cristiani congregati. L' immergevano nel sacro Fonte, e finalmente usciti dall' acqua, li Patrini li prendevano, *suscipiebant*, onde i Battezzati si chiamavano *suscepti*, e li Patrini *Offerenti*, *adducenti*, *Fidejussori*, *Sponsori*, *Testimonj*, *Padri*; perchè davano la loro parola, e promettevano l' opera che non sarebbero ritornati a Satanasso. Si obbligavano a due patti. Che viverebbero i Battezzati cristianamente, ed essi ne sarebbero gl' ispettori. Se a questi patti li Battezati mancavano, li Patrini erano sottoposti a Penitenza ed esclusi dalla comunione, non ostantechè avessero promesso il fatto alieno [a]. Tale cura ed ispezione introdusse li nomi di Padri e Figli. I SS. PP. immersi nella mistica crederono questo vincolo più stretto dell' adozione. Ma tralasciando di dire che li costumi non devono chiamarsi Leggi, tale adozione spirituale metaforica non recò, nè poteva recare impedimento al Matrimonio, perchè dalla Storia ecclesiastica è costante, che gli Uomini facevano li Padrini agli Uomini, e le Donne alle Donne. Dopo lungo tempo, e nei principj del quarto Secolo insensibilmente si cominciò a battezzare anche nella infanzia, ed allora i Genitori facevano da Patrini ai Figli.

E così colla storia, e colla Tradizione evidentemente si conosce, che in questa Epoca la Chiesa non appose nuovi impedimenti, non derogò, o aggiunse alle Leggi civili, ma li Cristiani queste seguirono.

D 3 CAP.

[a] *Tert. de baptism. c. 18.*

C A P. VI.

Celibato e Matrimonio degli Ecclesiastici.

SI asserisce con franchezza maravigliosa che la Chiesa in questa Epoca avesse fatto dell' Ordine un' impedimento dirimente il Matrimonio, e da quì si desume la potestà di poterne apporre. Una infinità di Opere si è pubblicata su 'l Matrimonio e Celibato dei Preti, e sarebbe forse sembrato opportuno, che per non caricarne più il Pubblico, avessi dovuto rimettermi agli Autori che ne hanno parlato. Ma riflettendo che avrei composta un' Opera imperfetta tralasciandolo, e che gli Scrittori sono stati Avvocati, o nemici del Celibato dei Preti, ho stimato necessario tesserne ancora la vera storia dando al pubblico non già le mie idee, ma la verità delle cose. E mi si permetterà che io cominci dai principj.

Il Celibato sarebbe antico quanto il Mondo se fosse vero quelche dissero alcuni Dottori dell' antica e nuova legge, che Adamo ed Eva nel Paradiso fossero vivuti da fratello, e sorella, come gli Angeli vivono nel Cielo, come noi viveremo un giorno. Quistionarono anche quanto tal Celibato durò: chi disse un' ora, chi qualche giorno, chi trent' anni. Non perderono l' innocenza se non quando cessarono di guardare il celibato, e gustarono il frutto proibito. Dopo il peccato ai nostri primi Genitori uscirono le parti genitali. Non dò a queste opinioni le qualificazioni che convengono, perchè sono singolari, ed opposte alla stessa lettera della Scrittura.

A questo primo Celibato i Dottori Ebrei ne fecero succedere un' altro, che durò più lungo tempo. Pretesero che Adamo ed Eva confusi del loro peccaro ne fecero penitenza cento anni senza far uso del Matrimonio. Congetture fondate sù la nascita di Seth, che fu 130. anni dopo. Ad Abele diedero l' onore di aver guardato il Celibato in tutta la sua vita. Se fosse

vero

verò che allora ci erano Donne che affettavano la sterilità, come apparisce da un frammento del preteso Enoch, potevano esserci anche Uomini, che avessero fatta professione di castità; ma le apparenze non sono favorevoli. Allora era questione di popolare il Mondo. La legge della Natura imponeva una necessità di travagliare all'aumentazione del Genere umano, e gli Uomini facevano affare principale di obbedire a queste legge.

Lo stesso fu nei primi secoli dopo il Diluvio. Ci era molto terreno a fricare, e pochi Lavoratori. La fecero i primi uomini a chi più ne generava, e l'onore, la nobiltà, e la potenza consisteva nel numero de' figli. Dalla Storia sacra si ha che i Patriarchi presero Donne, diedero uomini al Mondo, e morirono contenti quando lasciarono posteri. La storia degli Ebrei non obbliò il nome di Sair ch'ebbe trenta figli; e quella dei Greci Danao, ed Egitto, ch'ebbero cinquanta figli, e cinquanta figlie. La sterilità passava per un'infamia nei due sessi, per una marca non equivoca della maledizione di Dio, ed al contrario era segno della benedizione del Cielo avere gran numero di figli. Io ignoro, se riguardando quelli tempi, potesse dirsi temeraria la opinione di coloro che guardarono il Celibato come una specie di peccato contro la natura.

Mosè ordinò che tutti si maritassero. Licurgo notò d'infamia li Celibatarj, Platone tolerò il Celibato sino a 35. anni. A tutti li Legislatori fu odioso. I Romani che successero ai Greci furono meno rigorosi contro li Celibatarj, ma i loro Censori furono incaricati d'impedire questa vita solitaria pregiudizievole alla Repubblica, e per renderli odiosi, non riceverono le loro testimonianze, e la prima domanda che facevano ai testimonj era: *In tua coscienza hai un Cavallo, hai una Moglie? Ex animi tui sententia equum habes, tu uxorem habes?* Non insistero loro pene in questo Mondo; ma i Teologi pagani loro mi-

nacciarono pene ſtraordinarie nell' Inferno.

Malgrado queſte leggi, e precauzioni il Celibato fece progreſſi. Non ſi ha dalla Storia come e quando cominciò; ma deve preſumerſi che ſemplici ragioni fiſiche, e poi ragioni morali, e guſti particolari la vinſero su tante leggi penali. Ci furono in tutti li tempi di quelli ai quali la natura diſpensò di rendere in pratica la grande regola della moltiplicazione. Gli Scrittori Europei loro diedero titoli mortificanti; ma gli Orientali li chiamarono figli del Sole, Eunuchi del Cielo fatti dalla mano di Dio; titoli onorevoli che dovettero non ſolamente conſolarli della infelicità del loro ſtato, ma autorizzarli avanti il Mondo, come di una Grazia ſpeciale, che li diſcaricò di buona parte delle ſollecitudini di queſta vita, per traſportarli al camino della virtù.

Queſti furono veriſimilmente li primi a prendere il partito del Celibato. E tal ſorte di vita ad eſſi ſenza dubbio deve la origine, e forſe la denominazione, poichè i Greci li chiamarono πολοσσοι che non è lungi dalla parola *Cœlibes*. Queſto era infatti il partito che doveano prendere per obedire alla Natura, e per lo loro ripoſo; e se da loro ſteſſi non ci ſi foſſero determinati, le Donne, e le leggi vi avrebbero impoſta la naceſſità, come poi fecero. Che se qualche nazione loro permiſe di prendere Mogli, autorizzò le Donne a poterli abbandonare. Gli uomini di queſto ſtato equivoco e raro nella Natura, ugualmente diſprezzati dai due ſeſſi ſi trovarono eſpoſti a molte mortificazioni che li riduſſero ad una vita oſcura; ma la neceſſità loro ſuggerì diverſi mezzi di uſcirne. Sgombrati dai moti inquieti dell' amore ſtraniero, e proprio, ſi aſſoggettarono alla volontà degli altri con attacco ſingolare, e furono trovati sì comodi, che tutto il mondo volle averne. Coloro che non n'ebbero, vollero farne. I Padri, i Padroni, i Sovrani ſi arrogarono il dritto di ridurre gli uomini in queſto ſtato ambiguo; ed il Mondo che conoſceva due ſeſſi, fu

for-

sorpreso di trovarsi diviso in tre porzioni.

A questi Celibatarj involontarj successero anche i volontarj, che accrebbero il numero dei primi. Le persone di lettere, i Filosofi, gli Atleti, i Gladiatori ed altri per libertinaggio presero il partito di non prendere mogli, ma seguire quello trovato tanto dolce da Diogene. Alcune professioni ci furono obbligate, come quelle di tingere in scarlatto, *Baphiatarii*. L' ambizione, e la politica ne ingrossarono anche il numero. Tali uomini bizzarri furono avidi di essere stimati per ragione delle speranze dei loro Testamenti, ed al contrario i Padri di famiglia furono obbliati, e disprezzati, perchè da loro niente si potea sperare. Ecco fin quì il Celibato interdetto, tollerato, approvato, e preconizzato.

Divenne una condizione essenziale a quelli che si applicarono alla contemplazione, e solitudine, ed alla maggior parte di quelli che si attaccarono al servizio dell'Altare. I discepoli di Pitagora, i Ginnosofisti, i Bracmani, i veri Cinici furono celibi. I Nazareni, e gli Esseni furono rappresentati dallo Storico Giuseppe come nazione maravigliosa, che avea trovato il secreto invano cercato da Metello Numidio di perpetuarsi senza Matrimonio. In Tracia ci fu una società considerevole di Religiosi celibatarj.

Mosè ordinò ai Ministri che offerivano all'Altare di sequestrarsi per qualche giorno dalle mogli. Elia, Eliseo, Daniele vissero nella continenza. I Sacerdoti d'Iside, di Cibele e di altre divinità facevano professione di castità, e per maggior sicurezza ci si preparavano dall'infanzia dai Chirurgi, o prendevano la Cicuta, l'Agnus castus, ed altre erbe mortificanti. Alle donne anche passò il celibato. Quelle che ad alcune Dee offrivano sacrificj in determinati giorni, come nelle Tesmofòrie, doveano astenersi dai mariti, e per cautela mettevano nei letti erbe mortificanti. I Persi imposero il Celibato alle donne destinate al servizio del Sole. Gli Ateniesi ebbero una casa di Vergini.

gini. I Romani le Vestali. I Galli nove Vergini nella Isola Senè. I Greci guardarono la castità come Grazia soprannaturale. I sacrificj poteano cominciarsi senza una Vergine, *libare*, ma non consumarsi, *litare*. Ma questi Sacerdoti casti caddero in mille disordini, e generarono i Semidei.

La storia di queste virtuose è piena d'ippocrisie, e dissolutezze, come quelle delle Dee alle quali servirono. Vesta rappresentata con un figlio, Minerva fatta Madre da Vulcano, Diana amorosa di Virbio, ed Endimione; le Muse accusate di compiacenze per Megalione, le diedero anche incentivo. Questo si apprende dalla Storia del Celibato. Lo guarderò ora cogli occhi della Filosofia, e della Religione Cristiana.

L'uomo solo dev'essere portato alla malinconìa. Egli è parte di questo tutto. Si vedono nella sua struttura ligami che l'attaccano ai simili, e la sua conformazione indica una catena di creature simili, che non possono svilupparsi senza l'opera delle facoltà che ha ricevute dalla Natura. Dunque non deve tendere alla rovina della sua specie. Considerandosi il Celibato rispetto alla Società, la impoverisce, e la corrompe. Consistendo la ricchezza della Società nel numero dei suoi Individui, la specie umana è di prima necessità. Più si diminuisce il numero dei Matrimonj, più la società s'impoverisce. Il minore numero dei Matrimonj fa esserci minore fedeltà nei medesimi, siccome quando ci sono più ladri ci sono più furti. Gli antichi conobbero questi vantaggi, e riguardarono la deminuzione dei Matrimonj come mezzo sicuro di diminuire la forza, ed accrescere il disordine della Società. Concepirono i Romani, il più savio Popolo della Terra, che dove ci è preminenza per il celibato, non ci è onore pe'l Matrimonio, e perciò tra tante loro Leggi non ce n'è una che contenga l'abrogazione dei privilegj, ed onori accordati al Matrimonio.

Que-

Questo è quanto si dice dai Filosofi ; ma la Filosofia distingue il vario stato dell' uomo . Quando l' umano Genere dovea popolare il Mondo , allora ciascuno Individuo dovea concorrere al fine della Natura , e del Creatore ; e perciò si teneva per precetto la propagazione . Popolato che fu il Mondo , e li Stati furono ordinati col numero delle famiglie : non essendoci pericolo , che le famiglie si estinguessero , cessa a ciascuno individuo , considerato in particolare, la obbligazione del Matrimonio . Si può essere utile allo Stato anche fuori del Matrimonio . Socrate , e tanti altri grandi uomini quanto altro bene avrebbero fatto se non fossero stati ammogliati ? Ma che numerosi corpi , e robusti individui , non in utile , ma in danno della Società dovessero far professione del celibato , non si troverà Filosofo , e Filosofia che lodare lo possa.

Il Matrimonio nel Vangelo ci è presentato come stato perfetto . Il fico che non portava frutti , fu maledetto . Ma quando da Dio si ha il dono della castità , questo stato ci è presentato per più perfetto . S. Paolo diede consigli ch' era meglio stare nel Celibato . Lo spirito del Cristianesmo , che l' uomo è passaggiero in questo Mondo , avvalorò il Cellbato, quando l' uomo ci era da Dio disposto . Le idee del prossimo fine del Mondo , le persecuzioni , la stessa vita dei Cristiani , che in buona parte dell' anno digiunavano , ed in conseguenza della disciplina doveano astenersi dalle mogli , ne accrebbero la stima.

Insensibilmente si concepì una specie di santità nella vita celibe , perchè si portava la vittoria sopra la concupiscenza . Dalle lodi si passò a farne professione . Nelle Matricole delle Chiese si scrissero quelle Donne che professavano di conservare la verginità , e si chiamarono Canoniche . Vissero nelle case Paterne, e furono mantenute a spese della Chiesa . Ma tale professione non fu mai considerata per impedimento dirimente il Matrimonio ; e chi non si fidava di più

man-

mantenere lo ſtato caſto, ſicuramente ſeguiva il conſiglio di S. Paolo, ch'era meglio maritarſi, che brugiare. A miſura che il celibato acquiſtò preggio, ſi poſero le cenſure. Ma non ci fu mai decreto alcuno, o canone, che dichiaraſſe nulli tali Matrimonj.

Anche negli Uomini ſi rilevò il merito della caſtità. I PP. ci coadjuvarono col loro zelo. S. Giuſtino nella ſua Apologia diſſe, che G. C. il ſolo deſiderio della carne non ſoddisfece, volle naſcere da una Vergine, e chiamò felici coloro, che lo imitavano. Approvò il fatto del Giovanetto, che ricorſe da Felice, acciò gli aveſſe fatto troncare il membro, benchè non aveſſe avuto il permeſſo, ma compatimento [a]. S. Ireneo ed Atenagora anche nelle loro apologie diſſero, che nello ſtato di Verginità l'Uomo naſce nel Mondo, e nella Riſurrezione il celibato lo uniſce a Dio. Tertulliano in tutti li ſuoi ſcritti all' ultimo grado ne inoltrò gli elogj. Origene colla penna e col fatto moſtrò le ſue idee ſul celibato. Nel terzo ſecolo ſi concepì ſpecie di ſantità vivere nella continenza. Forſe la Filoſofia platonica ci diede impulſo, credendoſi coi ſuoi principj che quelli li quali prendevano Mogli erano più ſoggetti alla influenza delli ſpiriti maligni.

Tante inoltrate idee cagionarono diſordini. Sette intiere condannarono il Matrimonio, e la Chieſa dovè condannare i Valesj, i Montaniſti, ed altri eretici nemici del Matrimonio.

Paſſarono anche nel Sacerdozio Criſtiano. Nell' antica Legge l' uſo del Matrimonio nell' atto dell' eſercizio del Servizio divino era proibito, perchè ſi credeva contrarſi una ſozzura corporale, ch' eſcludeva dalle coſe Sante. L' eſempio di molti Sacerdoti pagani che profeſſavano caſtità, e delli ſteſſi privati Criſtiani, che ſi aſtenevano dal Matrimonio, contribuì a domandare lo ſteſſo nei Miniſtri dell' Altare.

Con-

[a] *Apol. c. 5.*

Conchiusero perciò gli Avvocati del celibato che se nell' antica Legge il Sacerdozio si maritava, era perchè il Sacerdozio era ereditario; ma nella Legge nuova non essendo attaccato alla carne, il Sacerdote dovea esser casto. Il precetto però di Mosè era cerimoniale, e seguendo la forza di tale argomento la tradizione avrebbe dovuta essere costante in tutte le Chiese pe 'l Celibato. Vengo dunque ai fatti.

In tutta la Scrittura non ci è luogo che proibisce agli Ecclesiastici il Matrimonio, anzi può ricavarsene ch'erano ammogliati. Di S. Pietro non se ne dubita, perchè costa da S. Matteo che avea la Socera [a]. Degli altri Apostoli anche oggi se ne quistiona. Alcuni vogliono lo stesso S. Paolo ammogliato, ed il solo S. Giovanni fanno casto. La seconda condizione richiesta da S. Paolo in un Vescovo è di avere una Moglie [b].

S. Clemente scrisse che gli Ecclesiastici doveano emendare li difetti delle loro Mogli (c). S. Ignazio scrisse che chi vive nel Matrimonio non deve condannare il celibato (d). Il numero delli stessi Vescovi ammogliati fu grande. E S. Cipriano scrisse, che Novato Vescovo di Africa con un calcio avea fatta abortire la Moglie, e che un' altro Vescovo sotto la persecuzione di Decio si salvò colla Moglie [e]. Finalmente un Canone degli Apostoli ordinò che l' Ecclesiastico non deve cacciare la Moglie, e ciò facendo si separasse dalla Comunione [f]. Sono tanto costanti li monumenti di questa Epoca che sarebbe pazzia il dubitarne. Non fu l' Ordine impedimento dirimen-

[a] *Matth.* 8. 14.
[b] *Oportet Episcopum unius uxoris virum.*
(c) *Uxores nostras ad id quod bonum est, emendamus Ep.* 1. *ad chor.*
[d) *Bibliot. PP. t.* 2. *p.* 883.
[e] *Ep.* 49.
(f) *Can.* 6.

mente il Matrimonio; anzi nemmeno impedimento proibitivo. Dopo si proibì agli Ecclesiastici maritarsi, sotto pena di censura [a].

Per le ragioni addotte i Popoli desiderarono i Sacerdoti casti, e che non prendessero Mogli, ed avendole, vivessero in continenza colle stesse. I popoli di Africa più degli altri insisterono. Si allegò ancora l' esempio dei Soldati Romani, che non prendevano Mogli quando erano negli accampamenti, onde li Sacerdoti che sempre militavano per la Chiesa doveano fare lo stesso. Quanto possa l' opinione presso i Popoli, è noto dalla storia. Perciò molti Preti e Vescovi professarono, che colle mogli conversavano da fratelli, e per convincere, molte volte si esposero alle prove del fuoco (b). Le sole opinioni, dei Popoli, introdussero in alcuni luoghi la continenza nei Sacerdoti.

Ma come totalmente reprimere il fomite dei sensi? Quando dal Cielo non si ha questo dono, è difficile resistere alla concupiscenza. La sottigliezza di moltissimi Ecclesiastici vi trovò ripiego con fare unione con donne, che anche facevano professione di continenza, e le chiamarono sorelle, sottointrodotte, e questa unione si spacciò per illibata. S. Cipriano nel terzo secolo si dolse in più luoghi che l' uso di avere queste Donne era generale, e che nei viaggi le portavano appresso. Se erano accusati di carnale commercio, si offrivano piuttosto di castrarsi che di astenersene, o si purgavano col fuoco per far vedere ai Popoli la loro innocenza. Le Donne sottointrodotte dall' altra parte non potendo negare di dormire cogli Ecclesiastici, voleano passare per vergini, e si esponevano alla visita degli Esperti. Oggi queste cose sembrano stranezze, ma non possono mettersi in dubbio.

Si

[a] *Can. 6.*
(b) *Mosheim Stor. eccl. centur. 3.*

Si cercò anche colorire questo uso con ragioni, similitudini, e metafore. I Romani, essi dissero, anticamente proibirono ai Soldati le mogli, non già le altre Donne. Gli Apostoli portarono con loro Donne. Ma il maggiore appoggio lo cercarono nella filosofia Platonica. Platone avea parlato dell' amore come di un soccorso dato da Dio per educare li Giovani nella virtù; ma di quell' amore puro che risvegliava l' anima dall' imprigionamento del Corpo. Essi dunque così ragionarono. L' inclusione dell' anima nel corpo è adombrata dalla metafora delle penne. Quanto più queste penne si agitano, tanto magiormente l' anima acquista forza eterea, e vola alle cose incorporali. Or quale moto più agitante dell' entusiasmo amoroso? Applicandosi alla unione delle Sacre Vergini, qual male ci può essere tra casti e caste? Così l' amore platonico tra li due sessi, che sino allora si era tenuto per una chimera, si cercò realizzarlo dagli Ecclesiastici; e quanto più cresceva in stima il celibato tanto maggiormente si accrescevano li disordini.

Non si fece dunque difficoltà di ordinare li maritati, nè mai l' ordine fu impedimento dirimente il Matrimonio. Le opinioni non fecero maritarli dopo l' ordine, e se si maritavano, erano notati a dito, disprezzati nelle opinioni del volgo, ma li Matrimonj non si dirimevano, ed annullavano.

C A P. VII.

I Cristiani fecero li Divorzj secondo le Leggi civili.

QUesta materia incontra dei scogli. Il Matrimonio può sciogliersi, o è indissolubile? E questo un dogma, o è disciplina? I Cristiani lo usarono, o nò? Il primo scoglio si eviterà col Vangelo. Gli altri colla pratica della Chiesa in questa Epoca.

S. Giovanni non parlò della indissolubilità. S.

Marco, S. Luca e S. Matteo scrissero chiaramente che il Matrimonio di sua natura è indissolubile, e chi lascia la moglie per sposarne altra, commette adulterio [a]. Ecco la regola generale, uniforme alla natura, ed alle prime istituzioni delle Società. G. C. diede a questa regola una eccezione in S. Matteo, della quale gli altri Evangelisti non parlano [b], cioè che possa farsi il Divorzio per la sola causa di fornicazione.

Qui si sono volute trovar difficoltà dove non ce ne possono essere, le quali si riducono a queste: Se S.Matteo dev' essere spiegato da S. Marco, o S. Marco da S.Matteo. Dall' una parte si è detto, che S.Marco è un abbreviatore di S. Matteo ma per ispirazione, e ci sono più cose che mancano in S. Matteo. Che S. Marco e S. Luca ànno scritto dopo: dunque ànno supplito. Dall' altra parte si è sostenuto, che S. Luca, e S. Marco ne parlano in uno solo luogo senza eccezione, e S. Matteo in due luoghi: in uno dando la stessa regola generale, ed in un' altro mettendo la eccezione. S. Matteo marca tutte le circostanze, e gli altri le tacciono. La sola regola del criterio fa vedere che la eccezione della Legge resta sempre ferma, quando non è espressamente rivocata; ed essendo S. Matteo infallibile nella regola, e nella eccezione, tutto quelche si dice in contrario è parto di fantasia, non della ragione, ed ingiurioso alla verità del Vangelo. E si vedrà come fino al IX. Secolo i Divorzj legitimi tra li Cristiani non furono mai proibiti dalla Chiesa.

Avendosi dunque dal Vangelo la Legge generale, e la eccezione, per rischiarare questa materia bisogna metter per principio, che il Divorzio si era introdotto dalli costumi degli altri Popoli presso gli Ebrei,

[a] *Marc.* 10. *v.* 11. *Luc.* 16. 18. *Math.* 5. *v.* 31.
(b) *Non licet dimittere uxorem nisi ob fornicationem,* 19. *v.* 31.

Ebrei, ed al più può dirsi che Mosè non determinò colla Legge le cause del Divorzio, ma solamente ordinò, che non si prendesse la Ripudiata: dispose solamente del fatto, ma non approvò il fatto stesso. Le condizioni se la moglie *non incontrava Grazia negli occhi del Marito*, *se gli era odiosa*, riguardarono il fatto, non il dritto (*a*). Ed i Dottori della Legge che malamente intesero Mosè, ne fecero precetto, e dalle sudette parole generali ne nacquero le due sette di Scammai, e di Ellicle. Il primo sostenendo ch'era permesso il Divorzio per la sola fornicazione, ed il secondo per qualsisia causa. Più di questo non può addursi contro il Divorzio degli Ebrei.

I Farisei tentando G. C. colla domanda s' era lecito ripudiar la moglie per qualsisia causa *ob quamcumque causam*, assunsero per certo quello ch'era in questione. La risposta di G. C. merita riflessione. Considerò egli nel Divorzio, come questione pregiudiziale, la domanda se potea promiscuamente legitimarsi. Lo negò per la volontà di Dio, e per la natura del Matrimonio. Dimostrò ch' era per legge proibito, ma per toleranza impunito [*b*]. Non volle, nè dovè dire altro, perchè negò la questione pregiudiziale. Così con idee sì semplici, e nascenti dalle parole stesse di Mosè, e di S. Matteo si conosce la insussistenza delle opinioni di tanti Autori, i quali che cre-

[a] *Si acceperit homo uxorem, & habuerit eam, & non invenerit Gratiam ante oculos ejus propter aliquam fœditatem scribat libellum repudii, & dabit in manu ejus, & dimittat eam de domo sua. Cumque egressa alterum Maritum duxerit: Et ille quoque oderit eam, dederitque ei libellum Repudii, & dimiserit de domo sua, vel certe mortuus fuerit: Non poterit prior Maritus recipere eam in uxorem*. Deuter. cap. 24.

[b] *Ait illis: Quoniam Moyses ob duritiem cordis vestri permisit vobis dimittere uxores vestras, ab initio autem non fuit sic. Matth.* 19. *v*. 8.

crederono aver G. C. giudicato secondo la setta di Scammai, e condannata quella di Elliele.

Stabilita questa Legge da G. C., egli stesso stabilì la eccezione di potersi fare il Divorzio *ab fornicationem* (a). Quì fanno nascere altra questione, se G. C. eccettuò il solo adulterio, o sotto nome di fornicazione s' intende ogni altro delitto. Per scioglierla con criterio basta riflettere con quali persone G. G. parlò. Egli rispose ai Farisei Dottori della Legge, e rispose colla stessa Legge di Mosè *propter aliquam fæditatem*, che dinotava qualunque causa turpe. La parola stessa fornicazione in tutta la Scrittura dinota qualunque turpitudine contro li precetti di Dio. *Fornicata es in nomine tuo & exposuisti fornicationem tuam omni transeunti, ut ejus fieres* [b]. *Et post omnes abominationes tuas & fornicationes, non es recordata dierum adolescentiæ tuæ*: ma più precisamente il peccato della Idolatria, che si estese ancora alla Eresia (c).

I Cristiani furono alienissimi dal Divorzio per costume; ma alcuni impunemente lo facevano secondo la legge Evangelica, e Romana. Il Canone apostolico che privò della Comunione il Laico che discacciava la moglie, e ne prendeva un' altra, o *una ripudiata*, riguardò alla Legge generale che lo proibiva [d], ma ci fa sentire che ci erano le Ripudiate. L' altro Canone apostolico che privò del ministero ecclesiastico chi prendeva la Ripudiata [e]; e le Costitu-

(a) *Quicumque dimiserit uxorem, nisi ob fornicationem, & aliam duxerit, mæchatur: & qui dimissam duxerit, mæchatur*. *Math.* 19. 9.

[b] *Ezech.* 16. *v.* 15. & 22.

(c) *Osea* 1. 2. & 2. 4. *Deut.* 31. 16. *Iss.* 1. 21.

[d] *Si quis laicus propriam uxorem pellens, alteram, vel ab alio dimissam acceperit, comunione privetur* Can. 45.

[e] *Si quis viduam, vel ejectam acceperit, aut Meretricem, non potest esse Episcopus, vel Presbyter, vel Diaconus*.

tuzioni apoſtoliche, che proibirono laſciare la moglie innocente, e ritenere l' adultera (*a*), ſono documenti irrefragabili, che anche preſſo li Criſtiani il Divorzio ſi faceva.

I PP. per l' addotta ragione poco parlarono del Divorzio, ma da quelche ſcriſſero, furono tutti uniformi in tramandarci tale tradizione. S. Giuſtino ſcriſſe nella ſua Apologia che una Donna Criſtiana per timore di non eſſere contaminata dalle diſſolutezze del Marito, contro il ſentimento dei ſuoi Congionti gli mandò il libello di ripudio all' uſo Romano (*b*). Curioſa è la eccezione fatta a queſto paſſo di S. Giuſtino dalli nemici del Divorzio. Eſſi dicono, che S. Giuſtino inteſe della ſeparazione della Menſa, e del Toro, e che non approvò il fatto. Ma con tale riſpoſta moſtrano impudenza di oſcurare il fatto, ed ignoranza della Legge Romana. Quel *libello di Ripudio* detto da S. Giuſtino, dinota il vero Divorzio, mentre la ſeparazione privata non ricercava libello. S. Giuſtino ſcriſſe l' Apologia della Religione Criſtiana, facendola vedere ſanta, ed uniforme alle leggi civili, e ſcrivendo del Divorzio dei Criſtiani ſecondo le Leggi, queſte niente preſcriſſero ſopra la privata ſeparazione del Toro, perchè non fu mai del loro oggetto. Perchè con frivolezze ſi cerca oſcurare la verità, e la Storia? Tertulliano, che più di tutti i PP. di queſta Epoca ſi diffuſe su li coſtumi dei Criſtiani, in due luoghi parlò dei loro Divorzj ſecondo le leggi Divine, e Romane. Egli nei libri contro Marcione ſpiegò la legge, e la eccezione propo-

 ſta

[a] *Itaque uxorem non ream poſt Matrimonium ejicere fas non ſit. Qui Adulteram retinet, ſtultus & impius*. *Conſt.* 1. 6. *Conſt.* 14.

(b) *Fœmina verita ſi de cætero eodem lecto, eademque uteretur Menſa, ne impietatis quoque illius fieret particeps, miſſo illi qui apud vos dicitur repudii libello, ab eo ſejuncta eſt*. Apol. 1.

ſta da G. C., e conchiuſe, che il Matrimonio ſi rompeva col Divorzio, quando la Moglie era impudica (*a*). Nei libri che ſcriſſe alla Moglie, chiaramente ſpiegò il coſtume, che non ſempre aſpettavano la morte di uno dei Conjugati, ma rompevano il Matrimonio col Divorzio (*b*). Rigalzio fu tanto commoſſo da queſto luogo che eſclamò: dunque le Mogli Criſtiane *anche paſſavano ad altre Nozze ſenza aſpettare la morte del Marito* (*c*). Origene che per neceſſità, e per inclinazione era nemico del Matrimonio, e del Divorzio, confeſsò che i Veſcovi permettevano che le donne faceſſero il Divorzio, benchè foſſe di ſentimento di non farſi (*d*). Gli atti di S. Tecla benchè favoloſi, moſtrano ancora nel Divorzio la pratica criſtiana. I PP. ſteſſi furono ancora concordi che non ſi doveſſe prendere la Ripudiata. *Chi prende la Ripudiata*, ſcriſſe S. Giuſtino, *commette adulterio* (*e*). *Chi prende la Donna diſcacciata, fa adulterio*, ſcriſſe Tertulliano (*f*).

Ecco il Divorzio ſecondo la eccezione di G. C. auto-

(a) *Habet itaque & Chriſtum aſſertorem juſtitia divortii. Jam hinc confirmatur ab illo Moyſis ex eodem titulo prohibens repudium, quo & Chriſtus, ſi inventum fuerit in muliere impudicum negotium* lib. 4. c. Marcionem.

(b) *Nunc ad conſilia ſecunda convertamur reſpectu humanæ infirmitatis, quorumdam exemplis admonentibus quæ* Divortio, *vel mariti exceſſu*. lib. 1.

(c) *Ergo nonnumquam etiam Uxores Chriſtianæ conjugio per divortium ſoluto, non expectato Mariti exceſſu, alteri nuptum ibant*. (ad dictum loc. Tert.

(d) *Scio quoſdam qui præſunt Eccleſiis extra Scripturam permiſiſſe aliquam nubere vivente priore viro, & contra Scripturam quidem fecerunt*. Tract. 5. ſup. Math.

(e) *Qui ducit relictam, repudiatamque, adulterium committit*. Ap.

(f) *Qui dimiſſam nupſerit, adulterat*. De Monogam.

autorizzato dai Canoni e Costituzioni Apostoliche, dal sentimento dei PP., e praticato secondo la legge Evangelica, e Romana. Raro fu in questa Epoca a similitudine di tutte le prime società, nelle quali poco si sentì, ma a similitudine ancora di queste, divenne tra li Cristiani frequentissimo, quando la loro società fu numerosa, e dominante.

C A P. VIII.

Riflessioni sopra questa Epoca.

LA tradizione di questi tre primi secoli è costante che niuna Legge fece la Chiesa su 'l Matrimonio, e che tal Legislazione fu dell' Impero. Tradizione uniforme alla Legge di natura, delle Genti, del Vangelo, dello spirito del Cristianesimo, e della Polizia dell' Impero Romano. Non ci fu dunque Regno nel Regno, quel mostro a due Teste tanto detestato in Politica, ed ignorato nella primitiva Chiesa. Il Divino Legislatore non diede mai alla Chiesa potestà tanto assurda, ma confirmò li dritti del Principato. Gli Evangelisti, gli Apostoli, gli Uomini apostolici ignorarono questa potestà data alla Chiesa. La Chiesa stessa inculcò ai Cristiani la osservanza delle leggi dell' Impero. E Tertulliano in nome di tutti li Fedeli protestò, che dopo Dio non riconoscevano altro Legislatore dell' Imperadore (*a*).

I Filosofi Pagani che cercarono tutti li modi possibili per rendere odiosa al Mondo la Religione Cristiana caratterizzandola per distruttiva della potenza Romana, e cagione di tutti li mali che all' Impero avvenivano, tacquero sopra questa pretesa potestà del-

(a) *Colimus Imperatorem ut hominem a Deo secundum, & solo Deo minorem, sicut omnibus major est, dum solo Deo minor est, sic & ipsis Dominus major est dum & ipsi in potestate sunt ejus.* Ad Scap. Rap. 2.

la Chiesa di far leggi su'l Matrimonio, ch'è la prima Legislazione della salute dello Stato. Sfuggì forse alle loro diligenze, e calunnie? o crederono che questa pretesa Legislazione dovea passarsi sotto silenzio, come cosa di piccolo momento? L'empio Porfirio, il più terribile nemico del nome Cristiano, versatissimo nei sacri libri, e nella disciplina della Chiesa, presaggì che un giorno i Pastori, li quali sembravano tanti agnelli, sarebbero divenuti Lupi rapaci, e produsse le ragioni del suo Vaticinio. Or qual ragione più efficace potea egli cercare, che questa pretesa Legislazione avuta da G. C., che tra poco l'avrebbe fatto Padrone delle famiglie, e poi dell'Impero? La Chiesa fu perseguitata per varie ragioni, ma tutte insussistenti, eppure non mai questa si produsse, la quale era la più soda, se fosse stata vera, o almeno ideata.

Ma se tutti questi la ignorarono, gli Apologisti della Religione Cristiana non doverono tacerla. Si occultarono dalla Chiesa agli occhi dei Pagani i misterj della nostra santa Religione, e precisamente quello della Eucaristia. Se ne discacciarono anche i Catecumeni. Ma dovè dare la Chiesa conto della sua dottrina agl'Imperadori quando ne fu richiesta, perchè nata nell'Impero, e nel temporale a lui soggetta. Perciò si leggono tante Apologie presentate agl'Imperadori, nelle quali minutamente s'individuò tutta la dottrina, e disciplina Cristiana, ed in quella bellissima di S. Giustino si legge ancora tanto distintamente sminuzzato il nascosto ai Pagani augusto misterio della Eucaristia, che oggi potrebbe passare per un perfetto Catechismo. E pure di questa potestà legislativa su'l Matrimonio, non può dedursi nemmeno idea. La tacquero, perchè la Chiesa non l'ebbe da G. C., perchè l'ignorarono, o perchè maliziosamente vollero occultarla? I Filosofi nemici del Cristianesimo, gli Apologisti, li Persecutori, gli Uomini apostolici, tutti l'ignorarono: ed i soli Scrittori di Megalopoli, e

Mega-

Megalopoli la vedono nella Scrittura, e nella Tradizione, quantunque, come si è veduto, tutto il Mondo non l' avesse conosciuta, e la Scrittura, e la Tradizione loro fosse contraria.

Nò che la Chiesa non ebbe dal suo Divino fondatore potestà di far leggi nel Matrimonio, e perciò non l' esercitò in questa Epoca. Bisogna distinguere la potestà della Chiesa dall' ambizione dei suoi Ministri, che sotto sì augusto nome nei tempi posteriori su le rovine dell' Impero vollero usurpare questa, ed altri attributi della Sovranità. Ma non si deve compiangere solamente la ignoranza dei nostri simili che per errore o per interesse, o per un falso zelo confondono i dritti della Chiesa coll' Impero, e l' antica Chiesa coi suoi Ministri: bisogna far loro conoscere la verità, e cosa era la Chiesa nell' Impero in questa Epoca, acciò più adequatamente comprendessero, perchè tutta la Legislazione del Matrimonio fu regolata dagl' Imperadori, e cosa furono li statuti delle Chiese particolari.

Nei principj di questa Epoca la Chiesa nacque nell' Impero. Fu una società di tutti gli uomini di qualunque nazione, effettuita da G. C., che volontariamente volessero credere nel Fondatore, ed osservare la sua Legge. Questa Società non ebbe per oggetto la potestà temporale, ma la Patria celeste. G. C. altro non diede a questa sua Chiesa che la Dottrina, e la Disciplina dipendente dalla Dottrina. In queste due cose solamente non dipende dall' Impero, ma in tutto il resto gli è soggetta.

Questa Chiesa universale fu composta di tante altre piccole società, che tutte unite formarono la società grande, la Chiesa universale; appunto come uno Stato è composto da tanti Paesi, e Provincie, che uniti insieme formano la grande società dello Stato. Conobbe per capo G. C., il quale stabilì Ministri per governarla, ed amministrare li Sacramenti ai Fedeli. Il loro officio fu di predicare, e convincere. Cia-

scuna Chiesa composta di Ministri e Popolo si fece la sua Disciplina indipendente dall'altra. Si governarono a guisa di tanti Corpi uguali confederati, nei quali non può concepirsi imperio, e giurisdizione. Possono somigliarsi alla confederazione degli Achei. Nelle cose dubbie si consigliarono tra loro colle Chiese più vicine, o con quelle dove fioriva la santità, e la dottrina, e spesso una Chiesa abbracciava la disciplina dell'altra. Nelle cose nelle quali pericolava la Dottrina, tutte si univano, ed accorrevano al bisogno, e ciascuno Vescovo avea dritto di opporsi, perchè il Vescovato si considerava come un solo, del quale tutti li Vescovi ne aveano una porzione (a). Il patto sociale di questa confederazione era la comunione. Il segno della dissensione di una Chiesa coll'altra era il togliersi la comunione; ed in questo caso quella Chiesa che si vedeva privata della comunione, procurava di tenersi nella comunione delle altre Chiese. Attenta questa Polizia, che apparisce dalla Tradizione, il Romano Pontefice avea autorità uguale agli altri Vescovi in questa confederazione di Chiese; e per rispetto alla Sede che occupava, e come successore della Sede di S. Pietro avea ancora un dritto d'ispezione sopra le altre Chiese. Era la sentinella sopra la Montagna santa per scoprire tutto Israello, vegliare in sua custodia, avvertirlo dei danni, ed animarlo a difendersi. Chi a potuto mai negare, che Israello ha dovuto sempre rispettare la sua voce? Ma avvertiva, consigliava, animava, non comandava alle altre Chiese, ed imponeva agli altri Vescovi, i quali spesso a lui si opposero, e si ritirarono ancora dalla sua comunione, comunicando colle altre Chiese. Così i Vescovi di Asia comunicando colle altre Chiese si ritirarono dalla comunione del Pontefice Vittore, il quale non potè mai indurre S. Ireneo, ed altri Vescovi Occi-

(a) *Unus est Episcopatus cujus in solidum partes tenemus*. Ep. 54.

Occidentali a ritirare la loro comunione dagli Asiatici. Così ancora S. Cipriano Vescovo di Cartagine ruppe la comunione col Pontefice S. Stefano, e la ritenne colle Chiese Orientali, e delle Gallie. Era per questa Epoca bestemmia più che ereticale l'adulatrice massima del Cardinale Gaetano, che la Chiesa era serva nata del Romano Pontefice, e gli effetti del Primato non si erano ancora sviluppati come sortì appresso.

Le Chiese particolari considerate nell'Impero furono tanti Collegj nati per accidente, ora perseguitati, ora tolerati, ora tenuti per Collegj indegni. Ed è noto nella storia, che ci furono molti Collegj religiosi, come degli Ebrei, d'Iside, di Serapide. Tutti li Collegj a guisa di Università ebbero una specie di Senato, procuratori, cose comuni, ed arca comune. Quelche potevano fare era determinato dalla Legge. *His autem potestatem facit lex pactionem quam velint sibi ferre, dum ne quid ex lege publica corrumpant* (*a*). Costrette queste Chiese perseguitate, e tolerate a cercare ajuto in loro stesse, come Collegj per accidente, per gli dritti che ad ogni Collegio spettano, si fecero quei patti, che regolar poterono la loro pace, e tranquillità: si fecero dei giudizj, nei quali *magno cum pondere, ut in conspectu Dei judicabatur* (*b*), e le pene convenzionali per li trasgressori, che poterono esercitarsi senza giurisdizione, ed impero sacro. Da questa intima unione, e confederazione il fatto di una Chiesa non potea impugnarsi dall' altra, perchè sarebbe stata accusata d' iniquità. Per dritto di Collegio dunque imposero la Penitenza a quelli che mancavano ai patti, la quale era un mezzo spontaneo eletto, una pena, un rimedio volontario dei transgressori per ritornare in grazia della Chiesa. Per dritto di Collegio, non per impero discacciarono gl'indegni con

(a) *L. 4. ff. de Coll.*
[b] *Tert. ap. c. 39.*

con consenso di tutti li Membri, che lo componevano [a]. E questa fu la scomunica, che in buon senso può dirsi uno spurgamento di facinorosi, comune a tutti li Collegj. Ma dritto di far Leggi, di mutare la Polizia dello Stato, di corrompere le determinazioni Imperiali, sarebbe stato delitto il solo pensarlo.

E perchè gli Scrittori della potestà della Chiesa nella Legislazione del Matrimonio pretendono conciliare la Tradizione della primitiva Chiesa apostolica colle idee dei Secoli della barbarie, mi sia anche permesso per questa volta solamente dare una idea delle Chiese particolari dell'Impero colle idee presenti. In ogni Stato d'Italia ci sono in tante Città tante Congregazioni. Ciascuna Congregazione ha le sue Regole, e se le forma da se stessa. Quelche fa una Congregazione di una Città non può essere impugnato dalla Congregazione di un'altra. Ciascuna Congregazione è indipendente dall'altra. Tutte si uniscono, e s'interessano se si tratta della loro distruzione, o del loro onore. Ciascuna ha le sue Regole, e le pene convenzionali per quelli Fratelli, che controvengono; e dopo molte ammonizioni si discacciano. Tutte queste Congregazioni obbediscono alle Leggi dello Stato. Nessuna può opporsi, o fare Regole contrarie alla Polizia pubblica. Or se un fratello di qualcheduna di queste Congregazioni producesse qualche punto di regola per provare che la sua Congregazione ha fatto Leggi in concorso collo Stato, o le ha corrette, e derogate; che si pensarebbe di costui? Per grazia sarebbe mandato all' Ospedale dei Matti.

Ai lumi che spandono queste vere e semplici idee quanto piccole sembrano quelle degli Scrittori di Megalopoli e Gerapopoli! La Chiesa ben conoscendo che la potestà sua consisteva nella Dottrina, e Disciplina che da quella dipende, riconobbe nell' Impero la potestà Legislativa del Matrimonio, ed i suoi Ministri altro

[a] *Id. de cor. mil. c. 3.*

altro non pretesero in questa Epoca che insegnare, e predicare. Sottoposta alla Potestà civile nel temporale, non ardì imporre nemmeno pene convenzionali perchè i Fedeli contraessero il Matrimonio colle sacre cerimonie, con tuttochè il Sacramento conferisse la grazia ai conjugati. Il Concubinato benchè opposto alla indissolubilità del Matrimonio, perchè tolerato, ed ammesso dalle Leggi, non fu di ostacolo alla Comunione, e Battesimo. La Chiesa seguì gl' impedimenti Matrimoniali posti dalle Leggi; e se volle i suoi Ministri casti, conoscendo che non potea ledere li dritti dei Cittadini, li sottopose alla penitenza, se contraevano il Matrimonio dopo l' Ordine, ma non ardì dell' Ordine fare impedimento dirimente. Finalmente nelli stessi Divorzj la Chiesa, guardando la legge di G. C., quando si faceano per cause permesse dalle Leggi, si contentò mettere li Fedeli a penitenza, e tacere. Tutto fu in questa Epoca nei suoi giusti limiti.

Fuggono perciò tutti quelli che sostengono la Legislazione della Chiesa nel Matrimonio da questa Epoca precipitosamente, e vanno a trincierarsi nel caos delli Secoli barbari. Ma per non lasciare niente intatto cercano occultare, o almeno colorire questi atti sotto pretesto che allora la Chiesa essendo nello stato dell' Infanzia, e sotto la tirannide degl' Imperadori Gentili, non potè far valere queste pretensioni dommatiche. Sotterfugio infelice, ed indegno, che offende la Chiesa trattandola da debole perchè occultò questo Domma preteso di legislazione, e che fa comparire per timidi e vili tanti zelanti Vescovi, che per la verità di un punto di Religione esposero la vita, purchè si sostenga questo stravagantissimo paradosso per le ubertose conseguenze, che produce. Or sebbene la Tradizione apostolica non si estendesse più di tre secoli giusta il comune sentimento dei Teologi, e quelche in questa Epoca non si fece o s'insegnò, non può dirsi tradizione evangelica: pure acciò la verità risplen-

risplendesse nel suo maggiore aspetto, io farò vedere, che nella seconda epoca questa pretensione della Chiesa, che ora si dice dommatica, fu anche ignorata, e taciuta, e che la Chiesa obedì alle Leggi matrimoniali dell' Impero.

EPO-

EPOCA II.

Da Costantino Imperadore sino alla distruzione dell' Impero Occidentale.

CAP. I.

Gl' Imperadori Cristiani regolarono la Polizia del Matrimonio.

QUesta fu l' Epoca più felice del Cristianesimo. Costantino pubblicamente professò la Religione Cristiana, e la protesse. Gli Scrittori ecclesiastici ce lo dipingono come Uomo destinato da Dio a far trionfare la sua Chiesa, Uomo convertito con strepitoso miracolo veduto da tutta la sua armata. Gli Scrittori Pagani all'incontro lo descrivono come Uomo che avea delitti a purgare, usurpazioni a consolidare, nemici ad abbattere; e che perciò si buttò nelle braccia dei Cristiani numerosi e potenti, il che gli proccurò un' armata, ed il favore del Popolo. Tutti convengono che o per pietà, o per dovere, o per gratitudine la Chiesa fece valere li suoi dritti. Gl'Imperadori che successero a Costantino furono tutti Cristiani, eccettuatone il solo Giuliano, e fecero molti Editti in favore della Religione cristiana, e dei suoi Ministri. Vedasi dunque se considerarono il Matrimonio come affare puramente religioso ed ecclesiastico, e che per ragione del Sacramento alla sola Chiesa spettasse regolarlo colle sue leggi, o come affare Politico, che al solo Imperio spettava.

Continuò l' essenza del Matrimonio a' consistere nel solo consenso delle parti contraenti. Le tavole nu-

nuziali, la deduzione della Spofa in cafa del Marito, le pompe, e le follennità efteriori ne furono la prova. E perchè per coftume ci fi mefcolavano dei refidui del Gentilefimo non confacenti alla Religione criftiana, gl' Imperadori Valente, e Teodofio nell' anno 428. ordinarono, che la mancanza di tutte le follennità non nocefle alla validità del Matrimonio (*a*); Legge che fu anche confirmata nell' anno 449. (*b*). In tutto il Corpo civile non fi troverà mai Legge coartante li Cittadini a contrarre il Matrimonio con Riti, e follennità ecclefiaftiche, perchè gl' Imperadori Criftiani conobbero che a loro folamente, e privativamente fpettava regolarlo colle Leggi civili.

Il Concubinato regolato dalle Leggi continuò ad eflere confiderato per congiunzione legitima, ma per Matrimonio difuguale. L' Imperadore Coftantino fu nemico del Concubinato, ma vedendo quanto era diffufo per l' Impero volle diftruggerlo per vie oblique, incoraggendo li Cittadini che prendeflero per Mogli follenni quelle che tenevano per Concubine. A tal' effetto proibì lafciarfi Legati, e farfi donazioni alle Concubine, e figli naturali, acciò più facilmente aveffero li Concubinarj fegnate le Tavole nuziali. E colla fteffa idea introdufle la legitimazione dei figli naturali per lo fufleguente matrimonio. Finalmente proibì agli uomini coftituiti in dignità di prendere le Concubine (*c*). Non piacque agl' Imperadori fucceffori feguire lo fteffo piano. Valentiniano moderò la det-

(a) *Si donationum ante nuptias, vel dotis Teftimonia defuerint, pompa etiam, aliaque nuptiarum celebritas omittatur, nullus exiftimet ob id deeffe alias inito Matrimonio firmitatem, vel ex eo natis liberis jura legitimorum poffe auferri inter pares honeftate perfonas nulla lege impediente confortium, quod ipforum confenfu atque amicorum fide firmatur*. L. 22. C. de nupt.

(b) *L. 8. C. de repud.*

(c) *L. un. Cod. de nat. liber.*

detta Legge, permettendo di poterſi laſciare ai figli naturali un' oncia quando ci erano dal Matrimonio ſollenne figli legitimi, e tre oncie quando non ce n'erano (a). Gli altri Imperadori permiſero che le Perſone illuſtri aveſſero tenute le Concubine. Così il Concubinato fu tenuto per oggetto delle Leggi civili, e non della Religione.

Gl' Imperadori regolarono le Nozze degli uomini illuſtri. Coſtantino volle che i perfettiſſimi, e chiariſſimi uomini non ſpoſaſſero donne vili, e le deſcriſſe: Liberte, figlie delle Serve, figlie di Lenoni, figlie di Arenarj, ed in ciò convenne colla Legge Papia Poppea. Ci aggiunſe, quelle ch' eſercitavano li meſtieri delle Taverne, e quelle che vendevano comeſtibili a minuto colle di loro figlie. La pena impoſta a tali matrimonj fu che ſi aveſſero per infami e nulli. Gli uomini che dopo la legge ardiſſero contraerli, ſi aveſſero per indegni della Cittadinanza Romana, i figli per illegitimi, e che niente poteſſero percepire per Teſtamenti, Legati, e Donazioni dai loro Genitori, ma tutto l'aſſe doveſſe darſi ai legitimi ſucceſſori, ed in loro mancanza cadeſſe al Fiſco [b]. Tale legge ſtiede in oſſervanza in tutta queſta Epoca, nè altra mutazione ſoffrì, eccetto che l' interpretazione fatta dall' Imperadore Marciano, nell' anno 354, il quale con altra ſua Legge preſcriſſe, che per Perſone vili non s' intendeſſero li Poveri, ed umili nati da Genitori ingenui [c].

Le ſeconde Nozze continuarono a tenerſi per poco lodevoli. Ma quando ci erano Figli del primo Letto, le Leggi ſi contentarono di ordinare, che la Donna rimaritandoſi perdeſſe la proprietà di quello che avea laſciata il primo marito, perdeſſe la tutela dei Figli, e la dignità del primo matrimonio [d], o non

(a) *L.* 1. *Cod. th. de nat. liber.*
[b] *L.* 1. *C. de nat. lib.*
[c] *L.* 1. *C. th. de nat. lib.*
[d] *L.* 3. *C. de ſec. nupt.*

non potesse lasciare al secondo marito che uguale porzione di quello lasciava ai Figli del primo letto [a]. Finalmente acciò non ci fosse perturbazione di sangue, le stesse Leggi ordinarono, che la Donna vedova per un' anno piangesse la morte del primo marito, altrimenti fosse infame [b].

I sponsali in questa Epoca non partorirono azione, e continuarono a farsi volontariamente col nudo patto, o colla stipulazione. Si sciolsero colla morte, o colla mora dello Sposo per due anni se fosse nella Provincia, e per tre anni se fosse fuori; e finalmente colla rinuncia [c].

La Legge Papia Poppea era stata in piena osservanza per le pene del Celibato, e premj del matrimonio, nè altra mutazione avea sofferta, se non il privilegio della immunità concesso dall' Imperadore Claudio a quei Cittadini, che fabricassero Navi per la mercatura [d]. Offendeva questa Legge la continenza tanto pregiata dai Cristiani. Si chiamò dai PP. Legge vanissima [e]; ma la Legge fu eseguita, nè si ardì mai insinuare, che a quella non si obbedisse. I Cittadini Gentili e Cristiani solamente elusero la Legge colla Legge rispetto al solo capo, con cui si proibì ai Conjugi sterili lasciarsi scambievolmente più della decima parte dell' asse; perchè coll' altra Legge colla quale si permettevano li Fedecommessi, si incombenzarono gli Eredi a dare allo sterile conjuge superstite più della Decima. Tertulliano, tanto nemico delle Nozze, a queste leggi alluse, quando scrisse alla sua moglie, che allorchè restarebbe Vedova, non solamente avrebbe la decima dei suoi beni, ma col fedecommesso delle sue preghiere avrebbe ancora da Dio il

(a) *L. 6. C. eod.*
[b] *L. 2. C. eod.*
[c] *L. 1. & 2. C. de Sponf.*
[d] *Sveton. in Claud.*
[e] *Tert. Apol. c. 4.*

il soldo dei beni celesti [a]. Si conobbe che dalla sola Potestà suprema si poteva avere la rivocazione di quella Legge; quindi i Vescovi a Costantino s'indrizzarono per abolirla [b]. E li compiacque in parte, poichè nell' anno 320. l' abrogò, lasciando solamente in vigore il solo capo della Legge decimaria colla immunità ai soli Navicularj concessa dall' Imperadore Claudio [c]. Questa immunità fu estesa dall' Imperadore Teodosio ai Decurioni, e Curiali. Finalmente gl' Imperadori Onorio, e Teodosio nell' anno 420 abolirono intieramente anche questo capo della Legge Papia Poppea [d].

Così gl' Imperadori cristiani colle loro Leggi esclusivamente regolarono la Polizia del matrimonio come parte essenziale della Potestà legislativa.

C A P. I I.

La Potestà civile regolò gl' Impedimenti matrimoniali.

TUtti gl' impedimenti dirimenti il matrimonio furono posti dalle Leggi. Il consenso che forma l' essenza del matrimonio dalle sole Leggi fu regolato, e queste dichiararono nullo il matrimonio, quando non era vero, ma coatto, o simulato [e], o si errava nella sostanza [f]. Coi Rattori non vollero che ci fosse matrimonio, e li condannarono a bever piombo,

[a] *Tu modo ut solidum capere possis, hoc meæ admonitionis Fideicommissum Deus faciat. Tert. ad ux. l. 1. c. 1.*

[b] *Euseb. in vit. Cconst. l. 4. c. 26. Sozom. hist. eccl. l. 1. c. 9.*

[c] *L. 1. c. de infirm. pan. cælib.*

(d) *L. 7. C. Theod. de Navic.*

[e] *L. 2. Cod. de th. de infer. pan. cælib.*

[f] *L. 13. Cod. de nupt.*

bo, e ad altre pene capitali [a].

Similmente regolarono l' età dei Conjugi atta a generare, e dichiararono nullo il matrimonio di quelli ch' erano inetti alla generazione.

Lo stato politico dell' Impero fece confirmare gl' impedimenti dirimenti antichi puramente civili. Nulli furono i matrimonj delli Figli di famiglia senza consenso dei Padri [b]. Nulli quelli dei Servi con Persone libere [c]. E nulli i matrimonj di coloro che avendo amministrazione publica nelle Provincie sposavano le Provinciali [d].

Furono validi li matrimonj dei Cristiani cogl' Infedeli sudditi dello stesso Impero. Teodosio fu il primo che li dichiarò nulli quando si contraevano tra li Cristiani e Giudei [e]. L' Imperadore Valentiniano fu anche il primo che ruppe questo vincolo coi Gentili [f].

Sino all' Imperadore Teodosio li gradi della Parentela si contarono come nell' Epoca antecedente. Questo Imperadore proibì le Nozze tra li Fratelli e Sorelle Cugine. Si è molto quistionato sù la ragione di tale innovazione, perchè non conosciuta dai Romani, ed ignorata nell' antico e nuovo Testamento. I Politici ànno creduto che la ragione plausibile fosse stata perchè i Gentili spesse volte si permettevano matrimonj incestuosi, ed il fervore della Religione cristiana, il di cui spirito è la mortificazione dei sensi, avesse indotto Teodosio a promulgare tal Legge, per maggiormente distogliere da tale libertà portata sino alla licenza. Gli Scrittori ecclesiastici ànno date altre ragioni, cioè che per lo rispetto naturale fossero tali Noz-

[a] *L. 1. tit. 8. C. de raptor.*
[b] *L. 20. Cod. de nupt.*
(c) *L. in causis Cod. de rep.*
[d] *L. 3. C. de incest. nupt.*
(e) *L. 6. C. de Judæis.*
(f) *L. un. C. th. si nuptiæ ex rescript. pet.*

Nozze indecenti: che danno occasioni di familiarità, ed espongono all'incontinenza; ch'è utile alla Società che l' amore, e le cognazioni si estendessero, e non si restringessero. Cheche ne sia, si conviene che la Potestà civile pose tale impedimento, e perchè alla stessa spetta mettere, e togliere gl' impedimenti, perciò li Figli di Teodosio, Arcadio, ed Onorio confirmarono la Legge [a]. Ma poi come Legislatori, Arcadio la rivocò nell' Oriente, ed Onorio la rese quasi inutile, promulgando che si riserbava di dare la dispensa [b], della quale si parlerà in altro luogo.

Gl' Imperadori cristiani similmente fecero altri impedimenti dirimenti nella Cognazione. I Giureconsulti della Epoca antecedente, che aveano la facoltà di rispondere, dissero essere illecito il matrimonio colla Figlia del Fratello, ma non parlarono del matrimonio del Zio colla Figlia della Sorella, e non potendo approvarlo, lo lasciarono sotto silenzio, altra ragione non assegnandone che la volontà dei Principi [c]. Questa differenza fu tolta dagl' Imperadori, gentili Diocleziano e Massimiliano, ma senza metterci pena [d]. Costante e Costantino dichiararono queste Nozze per abominevoli, e nulle, e c' imposero la pena capitale [e].

Finalmente li stessi Imperadori cristiani secondando la severa disciplina cristiana fecero impedimento dirimente dell' affinità tra gli affini collaterali. Costantino, Costante, e Giuliano abolirono l'antica regola che l' Affinità si finiva colla morte, e col Di-

F 2 vor-

[a] *L. 3. C. de incest. nupt.*
(b) *L. un. Cod. si nupt. ex rescript. pet.*
[c] *Nunc licet uxorem ducere, sed Fratris tantum Filiam, non etiam Sororis, nec amitam, nec matertetam, quamvis eodem gradu sint.*
[d] *L. 1. c. de incest. Nupt.*
[e] *L. 7. Cod. de incest. nupt.*

vorzio, ed ordinarono nell' anno 355, che tutti si fossero astenuti dai matrimonj colla moglie del Fratello, e colla Sorella della moglie [a]. E perchè questa Legge mandata a Volusiano Vicario di Roma fu promulgata solamente nell' Occidente, e nell' Oriente tali congiunzioni continuarono a farsi anche dai Cristiani; perciò Teodosio il grande con altra Legge estese per tutto l' Impero questo impedimento dirimente, e ci mise la pena del fuoco, e della proscrizione dei Beni [b]. Colla stessa potestà legislativa i suoi figli Arcadio ed Onorio nell' anno 396 moderarono la pena ordinando che chi prendeva in moglie la vedova, o la ripudiata dal fratello, decadesse dalla facoltà di testare, la dote si pubblicasse come caduca, ed i figli nati da tal Matrimonio fossero illegitimi [c]. Nell' anno 415 Onorio e Teodosio secondo estesero la stessa pena a coloro che dopo la perdita della prima moglie prendevano la di lei sorella (d). Legge degna di riflettersi, perchè Onorio avea prese in mogli le due sorelle figlie di Stilicone (e), contro la legge del Padre, ed altri antecedenti Imperadori Cristiani, senzache mai di tali Nozze gli si fosse fatto delitto, perchè sciolto dalle leggi civili, e la di lui pie-

[a] *Etsi licitum crediderunt veteres, nuptiis Fratris solutis ducere Fratris uxorem, licitum etiam post mortem Mulieris, aut divortium, contrahere eum ejusdem sorore conjugium: abstineant hujusmodi nuptiis universi, nec existiment posse legitimos liberos ex hoc consortio procreari; nam spurios esse convenit, qui nascuntur l. 2. C. th. de incest. nupt.*

[b] *Ne quis Fratris uxorem duceret, vel duabus sororibus conjungatur, ne dissoluto quidem quocumque Matrimonio: L. 5. C. th. de incest. nupt.*

[c] *L. 3. ib.*

(d) *L. 4. ib.*

(e) *Marcellin. Comes Chron. ad ann. 308. Zosim. l. 5. C. 28.*

pietà da tutti gli Scrittori ecclesiastici fu lodata.

Tante Leggi su gl' impedimenti dell' affinità, tante pene moderate, e corrette dimostrano quanto male i Romani sopportarono la mutazione di quelli costumi nati quasi colla Città, ed usati per tanti Secoli. E tante leggi sopra gl' impedimenti dirimenti dimostrano ancora, che la sola Potestà legislativa degl' Imperadori regolò li matrimonj di tutti li sudditi dell' Impero.

C A P. III.

Le Leggi civili regolarono li Divorzj.

Continuò il matrimonio a considerarsi per indissolubile di sua natura fino alla morte; ma che per accidente, e contro il Voto dei contraenti potea per giuste cause sciogliersi col Divorzio. I Romani però non ostanti le pene pecuniarie imposte dagl'Imperadori Gentili, liberamente, e per qualsisia causa scioglievano li matrimonj col Divorzio, seguendo le forme prescritte dalle Leggi. Questa licenza volle raffrenare l'Imperadore Costantino nell'anno 331. quando era già Cristiano, prescrivendone con sua Legge le giuste cause. Permise egli alla moglie di ripudiare il marito, se provasse avanti il Magistrato ch'era Omicida, Medicamentario, violatore dei Sepolcri, ed in questi tre soli casi ricuperava la sua dote. Ma se la moglie non provasse una di queste tre cause, volle che per pena dovesse esser deportata nelle Isole, perdesse la dote, senza speranza di potersi più rimaritare. Permise similmente Costantino al marito di potere secondo le formole prescritte dalle Leggi ripudiare la moglie in tre soli casi, cioè se fosse adultera, Venefica, Ruffiana, quali cause avanti il Magistrato doveano provarsi (*a*).

F 3 Al-

(a) *In repudio mittendo placet hæc sola crimina inquiri,*

Altra legge fece Costantino in favore delle mogli dei Soldati, le quali non aveano notizia dei loro mariti. Ordinò dunque che la donna, la quale non avea avuta notizia del marito per quattro anni, esibendo al Magistrato la fede del Tribuno, o Cartolario dei Soldati, che il marito non si trovava nella Milizia, potesse rimaritarsi pubblicamente con tali requisiti (*a*).

Queste leggi dell'Imperador Costantino dimostrano, che considerò il matrimonio, ed il Divorzio come ispezione della sola potestà dell'Impero. Egli al giudizio dei Vescovi delegò la cognizione di molte cause (*b*), ma niuna su'l matrimonio, perchè credè non dovercisi affatto mescolare gli Ecclesiastici. Fu Costantino versato nelle sacre Scritture, e nel suo consiglio e confidenza ci furono molti Vescovi; eppure egli non credè allontanarsi dal Vangelo, e S.Paolo sù li precetti del Divorzio, e favorire anzi la Religione Cristiana, che professò. Infatti perchè tra tante cause gravissime, che ci furono di fare li Divorzj, Costantino scelse quella della violazione dei Sepolcri? Chi non vede che fu in favore dei Cristiani, i Cimiterj dei quali con insano odio i Gentili ricercavano, e distruggevano, siccome costa da tutta la Storia Ecclesiastica? Unì Costantino la Religione alla Politica, e seguendo ancora le antiche leggi e costumi dei Romani, ed il

quiri, si homicidam, vel Medicamentarium, vel Sepulchrorum dissolutorem Maritum suum esse probaverit, ut ita demum laudata dotem omnem recipiat. Nam si præter hæc tria crimina repudium Marito suo miserit, oportet eam usque ad acuculam capitis in domo Mariti deponere, & pro tam magna sui confidentia in Insulam deportari. In Masculis etiam si repudium mittunt, hæc tria crimina inquiri conveniet: Si mæcham, si Medicamentariam, vel Conciliatricem repudiare voluerit. L. 1. C. th. de divort.

[a] *L. 7. C. de repud.*

[b] *Euseb. in vit. Const.*

il Vangelo, permise ai Mariti ripudiare le donne adultere, ma non già alle donne lasciare li mariti per l'adulterio, e gli piacque nella legge determinare altre cause diverse.

La legge di Costantino non bastò per frenare la licenza dei Divorzj estesa per tutto l'Impero. Quindi gl'Imperadori Onorio e Teodosio nell' anno 421. con altra legge dichiararono ingiusti quelli Divorzj, che si facessero per cause ingiuste, o mediocri, e li permisero solamente *ob graves causas, atque involutam criminibus magnis conscientiam*, designando con queste parole tutti li delitti pubblici. Ordinarono ancora che facendosi li Divorzj, per vizj di costumi, o per cause mediocri il marito non si potesse rimaritare se non dopo quattro anni, ma la moglie non potesse rimaritarsi mai più (*a*). Questa legge stiede in piena osservanza finchè dagli altri Imperadori non fu rivocata; e la Chiesa, ed i PP. tacquero.

Non bastò nemmeno la legge sudetta per frenare la licenza dei Divorzj. Perciò gl'Imperadori Teodosio e Valentiniano nell' anno 439. restituirono la libertà dei Divorzj, permettendo di potersi fare per scambievole consenso, richiamando alle antiche leggi e risposte dei Prudenti, ed abolendo le pene imposte (*b*). Ma nell'anno 449. la rivocarono, e dissero: *Causas repudii hac saluberrima lege apertius designamus*. Le cause furono le seguenti. La moglie potea lasciare il marito adultero, venefico, rubelle, condannato di falso, violatore dei Sepolcri, Ladrone, Ricettatore dei Ladri, Plagiario, manifesto dissoluto, insidiatore della vita della moglie, percussore della medesima. Il marito dall' altra parte poteva lasciar la moglie adultera, venefica, omicida, plagiaria, violatrice dei Sepolcri, ladra dei sacri Arredi, fautrice dei Ladri, frequentatrice dei conviti degli estranei

F 4 con-

(a) *L. 2. Cod. th. de divort.*
(b) *Ap. Goth. in C. th. t. 6. in app. tit. 17.*

contro il consenso del marito, pernottante fuori della casa, e amante dei giochi Circensi e dei spettacoli dei Gladiatori, consapevole di Ribellione, macchiata di delitto di falsità, e finalmente quella che portava le mani audaci sopra il marito (*a*).

Così gl' Imperadori cristiani colle loro Leggi regolarono il Divorzio. Accadde forse a questi Legislatori lo stesso che avvenne a Mosè. Permisero, e non approvarono il Divorzio? Sono cose più speciose a dirsi che solide. Lo considerarono come affare puramente civile, ed indipendente dalla Religione, e perciò ne disposero come di tutti gli altri contratti, che sono suscettibili di maggiore o minore libertà tanto nella esecuzione, che negli obblighi. E siccome ordinarono che il solo consenso fosse bastante per formare le giuste Nozze senza sollennità e forme esteriori, così per la dissoluzione delle medesime richiesero la formalità dell' atto scritto, volendo maggiore considerazione in sciogliersi, che in formarsi. La ragione poi che ne resero non fu già la Religione, ma il favore dei figli [*b*].

Finalmente li sudetti Imperadori furono Cristiani. Non seppero forse che il Divorzio dal Vangelo fu permesso per la sola fornicazione, e da S.Paolo ottimo interprete dello stesso, anche per la maliziosa deserzione? Perchè dunque assignarne altre cause diverse? La certezza di questi due Delitti era nel solo animo dei conjugi, e dovevano provarsi avanti il Magistrato. Gl' Imperadori dunque, ai quali spettava regolare le Nozze, e li Divorzj dei sudditi, acciò evitassero i conjugi li sospetti, e le liti che tanto sconvolgono la pace interna dello Stato, e delle famiglie, vollero fissarne la certezza. Riflettendosi infatti a tutte le cause sudette, si troverà ch' erano segni non equivoci dell' uno e dell' altro Delitto di adulterio, e di maliziosa deser-

[a] *L. 8. C. de rep.*
[b] *L. 2. Cod. th. de divort.*

ſerzione. Così per eſempio quella moglie che andava ai ſpettacoli contro la volontà del marito dava ſegni certi di aver perduto il roſſore, perchè nei tempi di Valentiniano, e di Teodoſio le Donne non ci andavano. Quella moglie che pernottava fuori di caſa, ed era fautrice dei Ladri non potea eſſere certamente oneſta. E le altre cauſe ſovvertivano il vincolo maritale, e conſiderandoſi in loro ſteſſe erano ſegni di malizioſa diſerzione.

C A P. I V.

La Chieſa non ſtabilì altra Polizia nel Matrimonio.

LA Chieſa univerſale tacque quando gl'Imperadori criſtiani regolarono la Polizia del matrimonio. In tutti li Concilj generali non ſi trova canone che ci aveſſe interloquito. Onde tal ſilenzio? Perchè da G.C. altra poteſtà non ebbe che inſegnare la Dottrina, e fare quella diſciplina, che dalla dottrina dipendeva, e tutto il dippiù ſpettava all'Impero. I Concilj particolari, ed i PP. inſinuarono ſolamente che i Criſtiani aveſſero contratto il matrimonio nella Chieſa, e colla Benedizione. Anzi ſe ci danno idea del Sacramento, ce la danno nella ſola Benedizione ſenza punto intricarſi nella eſſenza, e nella forma.

S. Ambrogio ſcriſſe, che biſognava ſantificarlo col velo, e colla benedizione, e dalla Benedizione tirò la fecondità, e la concordia del Matrimonio (*a*). S. Giovanni Criſoſtomo ſpiegando il Matrimonio di Rebecca diede belliſſime iſtruzioni, ed eſortò a chiamare li Sacerdoti, e farlo con preghiere, e con bene-

(a) *Nam cum ipſum Conjugium velamine Sacerdotali, & benedictione ſanctificari oporteat, quomodo poteſt conjugium dici, ubi non eſt fidei concordia*. Ep. ad Vigil.

nedizione per stringere la concordia delli Sposi [a]. Il Concilio Cartaginese IV. dell' anno 389. ad esempio del giovane Tobia proibì ai conjugi consumare il Matrimonio nella prima notte per rispetto della Benedizione [b].

Le formole e le cerimonie che si facevano nella Chiesa a noi sono ignote. Si sà solamente che li Sposi si toccavano la mano. S. Gregorio Nazianzeno ne parlò come cerimonia ordinaria [c]. S. Ambrogio parlò del velo su le Teste dei Sposi [d]. Il Pontefice Siricio scrisse : *Noi non ributtiamo le Nozze, perchè ci assistiamo colla cerimonia del velo* [e]. I Bigami che non ricevevano la Benedizione, non erano posti sotto il velo. In un manoscritto di S. Vittore si legge, che quando i secondi Sposi si davano la mano, la presentavano coperta (f). Più di questo non si ha delle cerimonie usate in questa Epoca.

Ammettendosi che la Benedizione colle sue cerimonie provenisse da Tradizione apostolica, e che in tutti li tempi si fosse il Matrimonio santificato colle preghiere della Chiesa, e colla Benedizione Sacerdotale, non si troverà mai che ci fosse stata penale imposta a quelli Sposi, che nella Chiesa, e colla Benedizione farlo non volevano. La sola pena era, che si privavano di quelle Grazie spirituali, che da tali religiosi atti derivavano secondo il sentimento dei PP.. Considerandosi dunque il Sacramento del Matrimonio nella Benedizione, era volontario Sacramento, e non necessario, un' atto intermediario decoroso, e pieno di Grazie spirituali per li Cristiani, ma non

[a] *Sacerdotes vocare, & benedictionibus concordiam conjugii constringere. hom.* 18. *super Genes.*

[b] *Can.* 13.

[c] *Ep.* 57.

[d] *Flammeum nuptiale L.* 1. *de Virgin. c.* 3.

[e] *Ep. ad Mediol. Eccl.*

[f] *Mart. t.* 2. *p.* 608.

non dava altra essenza, ed altra forma di quelle stabilite dalle Leggi civili. Quelli che fanno consistere il Sagramento nel consenso, o negli atti che fanno li contraenti, o in un sognato contratto naturale, urtano colla Tradizione, e devono anche confessare che la sola Legge civile regolò la essenza, e la forma del matrimonio. Il Pontefice S. Leone non riconobbe per legitimo matrimonio se non quello ch' era fatto secondo le Leggi civili, e questo solamente poteva rappresentare il simbolo dell' unione di G.C. colla Chiesa. Quindi tra le persone disuguali di condizione scrisse non poterci esser Matrimonio, e Sacramento, nè richiese tra questi altra essenza, o formalità [a]. Ecco il matrimonio valido e nullo, quando dalle Leggi era tale dichiarato, senza affatto richiamarsi al Sacramento istituito da G. C. ma alla istituzione del matrimonio, e regolamenti delle Leggi. E dopo la testimonianza di un tanto Pontefice è inutile diffondermi ulteriormente sopra questo punto.

I Sponsali si fecero dai Cristiani secondo le Leggi. Nei principj del quinto secolo continuò insensibilmente ad introdursi la Benedizione ancora nelli sponsali degli Ecclesiastici.

Il Concubinato non era congiunzione nella quale c' interveniva la Benedizione; nè poteva secondo S. Leone rappresentare il mistero della unione di G. C. colla Chiesa; ma perchè era congiunzione meno sollenne approvata dalle Leggi, la Chiesa universale tacque, ed i Concilj particolari, ed i PP. venerando le

[a] *Nuptiarum fœdera & inter ingenuos sunt legitima, & inter æquales, multo prius hoc ipsum Domino constituente, quam initio Romani juris extiterit. Unde cum Societas nuptiarum ita ab initio sit constituta, ut præter sexum conjunctionem haberet in se Christi & Ecclesiæ Sacramentum, dubium non est eam mulierem non pertinere ad matrimonium, in qua docetur non fuisse mysterium*. Tom. 1. Ap. Justel. c. 32. q. 2.

le Leggi, l' ebbero per onesto, ammettendo li Concubinarj al Battesimo, ed alla Comunione. S. Agostino disse che bisognava dissuadere i Cristiani dal farlo, ma fatto ch' era, li concubinarj doveano ammettersi al Battesimo [a]. Ed il Concilio Toletano primo dell' anno 400. non li discacciò dalla Comunione [b].

I PP. ed i Concilj particolari non pretesero mai fare Leggi, ma si restrinsero ad interpretare la Dottrina del Vangelo, e corriggere gli abusi del Matrimonio. Quando le Leggi civili decisero, essi tacquero, o non si opposero. Quando le Leggi niente ordinarono, allora opinarono, interpretarono, si fondarono sù gli usi, e domandarono Leggi agl' Imperadori. Si è veduto il caso del Concubinato: si veda ora quello che scrissero delle seconde Nozze, nelle quali le Leggi tacquero.

I PP. interpretando S. Paolo, crederono che le seconde Nozze le avesse permesse per sola indulgenza, per soccorso alla debolezza. Ma perchè portano con loro un carattere d' incontinenza, e gelosie coi congionti del primo matrimonio, le detestarono, trattandole per fornicazioni. S. Gregorio Nazianzeno disse: Che siccome ci è un solo Cristo, così ci dev' essere un solo Matrimonio: Che le seconde nozze sono una indulgenza, le terze una iniquità, le ulteriori contrarie alla Legge di natura [c]. S. Basilio rife-

[a] *Omnino conandum est ne fiant tales conjunctiones. Quid enim opus est in tantum discrimen ambiguitatis caput mittere? Si autem factæ fuerint, nescio utrum si qui fecerint, similiter non videantur ad baptismum debere admitti Aug. lib. de fid. & oper.*

[b] *Cæterum qui non habet Uxorem, & pro uxore concubinam habet, a comunione non repellatur: tantum aut unius uxoris, aut concubinæ [ut ei placuerit] sit conjunctione contentus: alias vero vivens, abjiciatur. Can. 17.*

[c] *Si duo Christi sunt, duo quoque viri sunt, & dua*

riferì il costume di alcune Chiese, che mettevano li Bigami a penitenza di un' anno, o due, e li Trigami a tre, o quattro. Rapportò poi il costume della sua Chiesa, che i Trigami li metteva a cinque anni di penitenza. E parlando delle quarte Nozze disse, che i PP. le aveano passate sotto silenzio, come bestiali, ma che la sua Chiesa le metteva a penitenza nella classe dei ploranti per un' anno, e per tre anni in quella dei prostrati [a]. Condizione peggiore del peccato di fornicazione. Per queste ragioni il Concilio di Neocesarea ne parlò come di fatto notorio, che i Bigami, e Trigami si mettevano a penitenza, e soggiunse che il tempo non era defenito, ma li loro andamenti, e la fede potevano abbreviarlo [b]. Ed il Concilio di Laodicea similmente a penitenza li sottopose [c]. Altri PP. all'incontro come S.Epi-

duæ uxores. Sin unus Christus est, unum Ecclesiæ caput, una etiam caro sit, secundum respuatur. Quod si secundum prohibetur, de tertio quid dicendum est? Primum lex est, secundum venia, tertium iniquitas. Quod si excedit hunc numerum, porcinus plane est. Cap. 3. in 3. Orat.

(a) *Oportet eos non omnino arcere ab Ecclesia. Sed digami auditione duobus, vel tribus annis, & postea permittere quidem consistere, seu in Fidelium esse congregatione. . . . . . . Can. 4. Polygamiam silentio prætererunt, ut belluinam, & ab omni hominum genere alienam. Nobis autem probatur peccatum pejus fornicatione, & ideo consentaneum est, ut Canonibus subjiciantur. Ut scilicet postquam anno fleverint, & tribus annis substrati fuerint, sic suscipiantur. Can. 79. ad Amphiloch.*

(b) *Conversatio eorum & fides abbreviat. Can. 3.*

(c) *Oportere ex ecclesiastico Canone: eos qui libere & legitime secundo Matrimonio conjuncti sunt, & non clam uxores duxerunt, cum exiguum tempus præterierit, & orationibus, & jejuniis vacaverint, eis ex venia dari Comunionem. Can. 1.*

S. Epifanio, S. Girolamo le ſtimarono permeſſe, e S. Agoſtino giudicò che foſſe una pura queſtione di Uomini, e che non doveano condannarſi, quando l'Apoſtolo non l' avea condannate [a].

Ecco il vero ſenſo che deve darſi a tutti quelli detti dei PP., e Canoni dei Concilj particolari che ſi trovano in contradizione tra loro su li punti di diſciplina, e penitenza. Furono interpretazioni, punti di diſciplina, opinioni di uomini, non deciſioni della Chieſa univerſale. Non ſi troverà mai un ſolo Padre, un ſolo Canone che in queſta Epoca aveſſe ardito opporſi, ed impugnare le Leggi civili. Ma quando le Leggi non definirono, allora ſi quiſtionò su li ſenſi allegorici della Scrittura, e su la opinione del peccato. Riſpettarono i PP., ed i Concilj particolarj il Concubinato, nel quale non ci potea eſſere figura dell' unione di G.C. colla Chieſa, e Sacramento, perchè parlò la Legge. Quando la legge tacque su le ſeconde nozze non proibendole; i PP. i Concilj, e le Chieſe particolari furono di ſentimenti diverſi, ed oppoſti, e tal diverſità di coſtumi, e tali penitenze più rigoroſe delle fornicazioni non paſſarono mai per legge; anzi perchè la legge tacque, nacquero tante contradittorie opinioni.

Deve dunque conchiuderſi che la Chieſa ſeguì la Polizia dell' Impero nel matrimonio. Che la benedizione Sacerdotale nella Chieſa, non fu nuova polizia

(a) *De tertiis & quartis, & de ultra pluribus nuptiis ſolent homines movere quæſtionem. Unde & breviter reſpondeam, nec ullas Nuptias audeo damnare, nec eis verecundiam numeroſitatis auferre. Non audeo plus ſapere quam oportet ſapere. Quis enim ſum qui putem definiendum, quod nec Apoſtolum video definiviſse. Quapropter nec circa humanæ verecundiæ ſenſum audeo dicere, ut quoties voluerit, viris mortuis, nubat Fœmina, nec ex meo corde præter Scripturæ Sanctæ authoritatem quantaslibet Nuptias audeo condemnare. Auguſt. de bono Viduit.*

zia in opposizione a quella delle Leggi. Ma che volendosi nella benedizione la santificazione del matrimonio, o il Sacramento, era un' atto dei Cristiani arbitrario, che impunemente potea lasciarsi; e non volendosi nella stessa il Sacramento, era un decoro, una testimonianza del matrimonio cristiano. In qualunque modo considerar si voglia il Sacramento, sempre la polizia del matrimonio dalle sole Leggi civili fu regolata. Perciò nelle Tavole nuziali che si facevano a norma delle Leggi, i Vescovi che intervenivano, anche si sottoscrivevano (*a*). E da queste stesse tavole prendevano argomenti di ricordare ai sposi li loro doveri (*b*).

CAP. V.

La Chiesa non fece impedimenti dirimenti il Matrimonio.

LA Chiesa universale credè spettare alla Potestà civile il fare nuove Leggi dirimenti il Matrimonio, e perciò essa niente stabilì. I Concilj particolari, ed i PP. non confusero mai l'Economia, la natura, l'oggetto della Dottrina e Disciplina delle Chiese sparse nell' Impero col dominio, ed Impero civile. Interpretando solamente le Leggi dirimenti dell' antico Testamento, ed obedendo alle Leggi civili, concorsero colle preghiere ed esortazioni, ed indi colle penitenze, e scomuniche ad animare li Cristiani alla osservanza delle Leggi divine ed umane matrimoniali. Armi e rimedj volontarj furono questi per commuovere li Cristiani, alla osservanza, ed indurre li Refrattarj a ritornare ai loro doveri, non già Leggi dirimenti per rendere li sudditi dell' Impero inabili a contrarre, e formare Regno nel Regno contro l'ordine della

(a) *Istis Tabulis subscripsit Episcopus. Augustin. Serm.* 322.

(b) *Serm.* 51.

della società, e l'oggetto di G.C. che nel Mondo portò l'ordine, e la concordia. Si scorra dunque tutto quelche fecero le Chiese particolari, tutto quelche dissero i PP., e non si troveranno che opinioni, preghiere, esortazioni, penitenze, e scomuniche, molte volte diverse, e contraddittorie tra loro, per indurre li Cristiani alla osservanza delle Leggi divine ed umane, e non mai Leggi positive, che anno altro oggetto e natura.

Sopra l' impotenza e l' età dei Conjugi stabilite dalle Leggi civili, i Concilj particolari e li PP. niente dissero. E perchè la legge di Costantino fu severa contro li Rapitori, i PP. ed i Concilj particolari secondando la legge concorsero a metterli in penitenza. S. Basilio li sottopose a tre anni di penitenza (*a*). I Concilio di Calcedonia secondò ancora l'altra legge di Onorio e Teodosio contro li Rapitori, scomunicandoli (*b*).

Le leggi dichiararono nulli li matrimonj dei figli di famiglia senza il consenso dei Padri, e li Concilj, ed i PP. animarono li Fedeli ad obbedire alle Leggi, ed adoprarono ancora le stesse espressioni delle leggi. Il quarto Concilio di Cartagine disse: che lo Sposo e la Sposa doveano offrirsi dai Genitori (*c*). E S. Basilio chiamò tali nozze *Fornicazioni*, ed alluse alle leggi civili quando scrisse, che tali *Patti nuzziali* erano nulli (*d*).

Nien-

(a) *Ipsi & qui cum eis rapiunt tribus annis sint extra comunionem. Can. 3. ad Amphiloch.*

(b) *Eos qui nomine Conjugii Mulieres rapiunt, vel opem ferunt, vel consentiunt iis qui rapiunt, statuit Synodus si sint quidem Clerici proprio gradu excidere: sin autem Laici anathematizari. Can. 27.*

(c) *Sponsus & Sponsa a Parentibus offerantur. Can. 13.*

(d) *Quæ sine his qui habent in potestate fiunt Matri-*

Niente differo i Concilj particolari ed i PP. su'l Matrimonio dei Servi, o se ne parlarono, allusero alle Leggi civili, che lo ebbero per nullo. Come ancora lasciarono alle sole leggi il regolamento del matrimonio degli Officiali che amministravano giustizia nelle Provincie colle donne Provinciali, e delli Tutori colle pupille, e dei Romani coi Barbari.

Sinchè gl' Imperadori cristiani non proibirono il matrimonio dei Fedeli coi Gentili, i PP. ed i Concilj particolari si restrinsero a commentare, e spiegare quel passo di S. Paolo: *Nubant in Domino*, e quelche potevano dedurre da altri luoghi della Scrittura. S. Agostino disse che era dubbio se il matrimonio cogl' Infedeli era proibito (*a*), ma in tale dubbiezza non era peccato (*b*). S. Basilio disse, che i Coniugi non si lasciassero per diversità di Religione (*c*). S. Ambrogio diede consigli che si fossero sfuggite tali Nozze (*d*). I Concilj furono di diverso sentimento. Quello di Elvira ci fece Canoni supponendo già proibi-

trimonia sunt fornicationes. Nec ergo vivente Patre qui conveniunt sunt ab accusatione liberi, donec conjugio annuerit. Tunc enim accipit firmitatem Conjugium. Eorum enim qui sunt in potestate pacta conventa firmi nihil habent. Can. 41.

(a) *Quod duobus modis accipi potest: Aut Christiana permanens, aut Christiana nubens. Non enim tempore revelati Testamenti in Evangelio, vel ullis Apostolicis literis sine ambiguitate declaratum esse recolo; utrum Dominus prohibuerit Fideles infidelibus jungi. Lib.* 1. *de adult. conjug.*

(b) *Quæ nostris temporibus non putantur esse peccata: quoniam revera in novo Testamento vel inde præceptum est, aut vel dubium relictum.* C. 19. *de fid. & oper.*

(c) *Can.* 48. *ad Amphiloch.*

(d) *Cave Cristiane Gentili aut Judæo Filiam tuam tradere Lib.* 1. *de Abraham. c.* 9.

to ai Cristiani tal matrimonio da S. Paolo. Non lo rese indegno di perdono, ma non lo esentò da colpa (*a*). E perchè questo Concilio tenuto nei principj del IV. secolo, e prima della conversione di Costantino fu in molti punti di disciplina diverso dalle altre Chiese, come per esempio in mettere a penitenza per tre anni quelli che rompevano li sponsali, in proibire le pitture nelle Chiese, e di accendere le candele nei Cimiterj, perciò può dirsi sopra questo punto quello ne giudicò il Cardinale Baronio sopra gli altri. *Potea un' Assemblea di diciannove Vescovi uniti in un' angolo della Terra stabilire il contrario di quello professava la Chiesa universale? Piacque a quelli, ma dispiacque agli altri* [*b*]. Il Concillo di Arles riflettendo al pericolo nel quale i Cristiani si esponevano, li ridusse al più mite grado di consistenza [*c*]. Il Concilio di Laodicea li considerò per pericolosi, ma permessi (*d*). Du-

(a) *Propter copiam puellarum Gentilibus minime in Matrimonium dandæ sunt Virgines christianæ; ne ætas in flore tumens in adulterio resolvatur animæ*. C. *XV*. *Sed neque Judæis, neque Schismaticis dari placuit, eo quod nulla possit esse Societas fidelis cum infideli; si contra interdictum fecerint Parentes, abstinere per quinquennium placet*. *Can. XVI. Si qui forte Sacerdotibus Idolorum filias suas junxerit, placuit nec in fine eis dandam comunionem*. *Can.* 17.

(b) *Anne potuit vel debuit XIX. Episcoporum conventus in orbis angulo congregatus aliud statuisse quam ubique locorum universalis profitetur Ecclesia? Ecquam tandem fidem meretur paucorum Episcoporum canon, quem totius catholicæ ecclesiæ usus contrarius continuo abolevit, imo antequam nasceretur, extinxit? Placet illis, displicuit aliis*. *Ad an.* 57.

(c) *De puellis fidelibus quæ Gentilibus junguntur, placuit ut aliquando tempore a comunione separentur*. *Can. IX.*

(d) *Can. X.*

Durarono questi diversi sentimenti, ed opinioni di disciplina per tutto il quarto secolo, e si parlò di peccato, e penitenza, ma non già di nullità di contratto. Furono anzi frequentissimi tali matrimonj, e quello di S. Monaca Madre di S. Agostino può bastare per esempio. Quando però gl' Imperadori Valentiniano e Valente nei principj del quinto secolo ordinarono, che le Donne Provinciali non si maritassero coi Gentili sotto pena capitale [a]; e quando gl' Imperadori Valentiniano e Teodosio proibirono come adulterio il matrimonio dei Cristiani coi Giudei [b]: allora terminarono le opinioni, e tal matrimonio dalla Chiesa si ebbe per peccato. Il Concilio di Calcedonia tenuto dopo le dette Leggi, ed abbracciato da tutte le Chiese, lo punì severamente [c]. Ed il Pontefice S. Leone invitò a celebrare la festa dei Martiri coloro che non erano in peccato, ed espressamente tra i Peccatori individuò quelli che erano maritati ad infedeli [d].

Non ci fu Legge impediente il matrimonio cogli Eretici. Le diverse sette che lacerarono la Chiesa si tolsero tra loro la comunione, e per conseguenza ne derivò, che cominciarono a proibirsi tra loro le Nozze. Allorchè i Cattolici furono dominanti, ne fecero punto di disciplina. S. Basilio nei suoi

 Ca-

(a) *Nulli Provincialium cujuscumque ordinis & loci fuerit, cum barbara sit Uxore conjugium, nec ulli Gentilium Provincialis fœmina copuletur, nisi quæ inter Provinciales, atque Gentiles affinitates ex hujusmodi nuptiis extiterunt; quod in iis suspectum vel noxium detegitur, capitaliter expietur L. 6. C. de Judæis.*

(b) *L. 2. C. th. de nupt.*

[c] *Can.* 14.

(d) *Si ergo charissimi non duxistis cum infidelibus jugum, si peccatores esse desistitis, & nullis carnalium cupiditatum tentationibus creditis, solemnem hunc diem celebratis.* Serm. 82.

Canoni ne parlò, come matrimonio proibito [a]. Il Concilio di Cartagine lo vietò [b]. Il Concilio di Calcedonia prescrisse, che i figli nati da tali Nozze si dovessero maritare ai Cattolici [c]. Ciò mostra evidentemente, che fu punto di disciplina, e non già impedimento dirimente posto dalla Chiesa, poichè toltane la leggiera penitenza in alcune Chiese, il Matrimonio fu valido, ed i figli legitimi.

I PP. ed i Concilj particolari contarono li gradi della cognazione secondo la Legge civile. Prima che l' Imperadore Teodosio avesse proibite le Nozze tra li cugini, si ebbero per lecite. S. Agostino per tali le conobbe, perchè disse non esser state proibite nella Scrittura [d]. Ma dopo la Legge di Teodosio S.Ambrogio le trovò per vietate anche dal rossore naturale [e]. I PP. ed i Concilj in tutti gli altri gradi proibiti dalle Leggi con impedimenti dirimenti non parlarono di penitenza, ma di separazione e nullità di Matrimonio.

Prima che le Leggi civili avessero fatto dell' affinità colla Vedova del Fratello, e colla Sorella della moglie impedimento dirimente, il Concilio di Elvira, e di Neocesarea attendendo alla Legge Mosaica [f], condannarono tal Matrimonio senza pretendere che li sposi si separassero [g]. Ma dopochè Costantino e Co-

[a] *Can. 9.*
[b] *Can. 12. & 70.*
[c] *Can. 14.*
[d] *Nondum prohibuit lex divina lib. 15. de Civ. Dei.*
[e] *Ambros. Ep. ad Patern.*
(f) *Deuter. 27. 5.*
(g) *Can. 61. Illiber. Si quis post obitum uxoris suæ Sororem ejus duxerit, & ipsi fuerit fidelis, quinquennio a comunione placuit abstineri: nisi forte dari pacem velocius necessitas coegerit infirmitatis. Can. 2. Neocæs. fæmina si duobus fratribus nupserit, extrudatur usque ad mortem.*

Costante ne fecero impedimento, non furono questi conjugi incestuosi ricevuti nella comunione della Chiesa, se prima non si separavano [a]. Così la Chiesa seguì anche in questo impedimento le Leggi dell' Impero.

A similitudine dell' Adozione civile si andò in questa Epoca introducendo l' affinità spirituale. Graziano diede ad intendere che i compadri che si maritavano nel V. Secolo furono sottoposti a penitenza [b]; ma le testimonianze che produsse, furono false. Niente di certo si trova in questa Epoca, fuori del falso canone attribuito al Pontefice Simmaco nel quarto secolo, e delli falsi canoni attribuiti al Concilio di Nicea. Ma qualunque cosa si possa dire in favore di detta affinità spirituale, è indubitato che non fu mai impedimento dirimente posto dalla Chiesa; e qualunque penitenza che si volesse essersi imposta, non separò li conjugi, e ruppe, ed annullò il vincolo maritale.

Ed ecco colla storia provato, che la Chiesa nessuno impedimento appose nel Matrimonio. Le Chiese particolari, ed i PP. insinuarono ai Cristiani che avessero osservate le Leggi divine promulgate nel Levitico, e Deuteronomio, e sottoposero li controvenienti a penitenza. Interpretarono, commentarono le Leggi sudette, andarono ancora in diversi sentimenti, ma non pretesero mai di fare essi, nuove Leggi, perchè conobbero non aver avuto da G. C. questa potestà. Inserirono nei loro Canoni le Leggi imperiali, o ci allusero, incitando li Cristiani ad osservarle col dovere della coscienza. Il seguire finalmente le Leggi divine, ed Imperiali dirimenti il matrimonio fu tutto quello

 non

[a] *Si quis unquam impunitatis affectu superatus ad inhonestam duarum Sororum societatem lapsus sit, nec hoc Matrimonium æstimandum, nec eos ad ecclesiasticum cœtum prius admittendos, quam a se invicem separentur. S. Basil. c. 86.*

[b] *Grat. caus. 30. quæst. 1.*

che fecero i PP. e le Chiese particolari in questa Epoca, mentre la Chiesa universale tacque. Il dippiù che vuole oggi attribuirsele, è voce della ignoranza, dell' interesse, dell' adulazione, e non della verità.

CAP. VI.

La Professione Religiosa, il Voto, e l' Ordine non furono Impedimenti dirimenti il Matrimonio.

NUmero grande ci fu in questa Epoca di Uomini e Donne che professarono il celibato, e fecero voti di castità. S. Girolamo ne inoltrò tanto le lodi, che fu consigliato dai suoi più dotti e fidi amici ritirarsi le copie del suo Libro contro Gioviniano. S. Ambrogio in onore della Religione cristiana oppose ai Gentili, che appena contar potevano sette vestali, il gran numero delle Vergini, che si dedicavano a Dio (*a*). Dai voti si passò alla consacrazione delle Vergini; e queste nel quarto secolo, in cui si cominciarono a fabricare monasterj, si divisero in secolari, e claustrali. S. Gregorio parlò di tre sue sorelle Vergini sacrate in casa [*b*]. S. Girolamo parlò delle claustrali che uscivano dai chiostri, ed andavano alla Chiesa [*c*]; ed il Codice Teodosiano ci dice che si servivano dei loro beni, entravano nella porzione paterna, aveano servi, ed i chierici pernottavano nei Monasterj [*d*]. Assunsero anche abito particolare, e si appropriarono il velo che per onestà era comune alle donne; ma non si tosarono li capelli (*e*). Il Con-

(a) *Lib. 2. ad virg. laps. c. 6.*
(b) *Hom. 36. in Evang.*
(c) *L. 1. contra Jovin.*
(d) *Tit. 3. l. 5.*
(e) *Ambros. ad virg. laps. c. 6.*

Concilio di Gangra pose l' anatema a quelle che si tosavano (*a*), e Teodosio le ributtò dalla Chiesa [*b*]. Nell'Egitto e nella Siria solamente queste Vergini si tondevano dalle Matrone [*c*]. Oltre delle Vergini ci furono le vedove che anche si consacrarono a Dio, fecero professione di castità, e servirono le Chiese.

Similmente numero grande ci fu di Uomini, che abbracciarono la castità, e popolarono i Diserti, ed i monti. Questi sotto le Regole monastiche fino ai tempi di S.Basilio furono laici, e non fecero pubblica professione di continenza, ma la professione s' intendeva tacita. Assisterono nelle Chiese, ed i loro Abbati presero il luogo dopo gli Ostiarj, e Chierici. Dopo S.Basilio fecero la professione ed i voti di castità. Si esamini dunque se maritandosi questi Uomini e Donne caste dopo la Professione ed i voti, il di loro matrimonio era valido, o pure la Chiesa pose la professione, ed il voto di castità per impedimento dirimente il Matrimonio.

E' inutile ancora cercare nella Chiesa universale Legge che avesse posto questo impedimento. Li Concilj ecumenici niente ordinarono. Le Chiese particolari fecero qualche stabilimento sopra tali Matrimonj dopo la consacrazione, ed i voti, quali io rapporterò. Il Concilio quarto Cartaginese ordinò che le vedove le quali si erano dedicate a Dio, ed aveano preso l'abito Religioso, se dopo si maritavano, peccavano secondo l' Apostolo. E la ragione che ne assegnò, fu perch rompevano la fede data a Dio, ed in pena di quest mancanza di fede dovevano mettersi a penitenza, privarsi della comunione [*d*]. Il Concilio primo de

G 4 Oran-i

(a) C. 17.
(b) *L. 16. t. 2. lib. 27. Cod. th.*
(c) *Hyer. Ep. 4. c. 4.*
[d] *Si quæ viduæ quantumlibet adhuc in minoribus annis positæ & matura ætate a viro relictæ se devoverunt*

Orange prescrisse, che le vedove professe maritandosi, doveano condannarsi, e quelli che le prevaricavano, doveano mettersi a penitenza (*a*). Il Concilio di Calcedonia disse: Che le Vergini dedicate a Dio, ed i Monaci che professavano continenza, non poteano maritarsi, e maritandosi fossero scomunicati. Tuttavia il Vescovo potea usare con loro della umanità [*b*]. Si usò più indulgenza da questo Concilio alle Vergini, e Monaci che dopo la professione si maritavano, che alle vedove professe dal Cartaginese. Il Concilio Arelatese fece due Canoni. In uno prescrisse, che la Vedova professa che consentiva di esser rapita per maritarsi, sarebbe condannata col Rapitore [*c*]. Nell'altro che la Vergine che avea fatta professione di castità, maritandosi, dovea esser privata della Comunione [*d*]. Il Concilio di Torino che fu l'ultimo, che in questa Epoca parlò della professione, e dei voti, privò della comunione chi lasciava l' abito religioso, e si maritava. Una decretale dei Pontefici ne parlò final-

runt Domino & veste laicali abjecta sub testimonio Episcopi & Ecclesiæ religioso habitu apparuerint, postea vero ad nuptias sæculares transierunt, secundum apostolum damnationem habebunt, quoniam fides castitatis, quam domino voverunt, irritam facere ausi sunt. Tales ergo personæ sine Christianorum comunione maneant, quæ etiam nec in convivio cum Christianis comunicent. Can. 104.

(a) *De viduis professis si nupserint merito esse damnandas. Can.* 27.

(b) *Virginem quæ se Deo dedicavit, similiter & monachos non licere matrimonio conjungi. Sin autem hoc fecisse inventi sunt, sint excomunicati. Ostendendæ autem in eos humanitatis auctoritatem habere statuimus Episcopum c.* 16.

(c) *Professæ viduæ si Raptoribus consenserint, cum ipsis damnandæ. C.* 42.

(d) *De puellis conversis si ad terrenas nuptias transierunt, comunione priventur. Can.* 52.

finalmente nel quinto secolo. Innocenzo I. consigliato da Vittricio rispose, che se le sacre vergini si maritavano, doveano mettersi a penitenza, ma dopo la morte del marito [a]. E le Vergini non velate doveano aver la penitenza per qualche rempo (*b*). Più di ciò non si fece in questa Epoca sopra la professione, ed i voti di castità.

Non si ritrova nelli Concilj delle Chiese particolari che penitenza, e privazione di comunione a quelli che rompevano i voti, e lasciavano la professione di castità, perchè lasciavano lo stato più perfetto, e rompevano la fede data a Dio. La Penitenza s'imponeva ancora dopo la morte di uno dei conjugi per la pratica costante di tutte le Chiese, di non privare l'altro conjuge dei suoi dritti maritali. La penitenza, la privazione della comunione non rompevano perciò il vincolo maritale. Dunque la professione di continenza, ed il voto non fu in questa Epoca impedimento dirimente il matrimonio.

Se la continenza, e la castità si lodò, e si ammirò nelle Donne, e nei Monaci; si ricercò ancora nei Ministri dell'altare. Si volle primieramente che si astenessero dal commercio delle mogli. Secondo che non passassero a seconde Nozze. Terzo che non prendessero mogli. Ma in questa Epoca il voto, e l'ordine non fu mai impedimento dirimente il matrimonio.

Il Concilio di Elvira anche in questo fu particolare.

(a) *Quæ Christo spiritualiter nupserunt, & velari a Sacerdote meruerunt, si postea vel publice nupserint, vel se clanculo corruperint, non eas admittendas esse ad agendam pænitentiam; nisi is cui se junxerunt de sæculo recesserit. Cap. 12. ad Victric.*

(b) *Quæ vero nec dum sacro velamine tectæ, tamen in proposito virginali semper manere promiserant licet velatæ non sint, si forte nupserint, his agenda aliquo tempore pænitentia est, quia sponsio eorum a Deo tenebatur cap. 13.*

lare. Ordinò che i Miniſtri dell' altare ſi asteneſſero dalle mogli, e non generaſſero figli ſotto la pena di eſſere ſterminati dall' onore del clericato (*a*). Il Cartagineſe Secondo con termini più eleganti ſi contentò di dire per modo di conſiglio che era piaciuto a quei PP. che i Miniſtri dell' Altare ſi asteneſſero dalle mogli (*b*). Il Cartagineſe quinto passò più oltre ſtabilendo che quei Miniſtri che non ſi aſtenevano dalle mogli, foſſero rimoſſi dall' officio (*c*). Il Toletano secondo ordinò che li Diaconi incontinenti colle mogli non paſſaſſero al Sacerdozio, e li Sacerdoti che prima di queſto canone aveano procreati figli, non ſi promoveſſero al Veſcovato (*d*). L' Arelateſe minacciò all' incontinente la rimozione dall' officio eccleſiaſtico (*e*). Il Torineſe ordinò lo ſteſſo (*f*).

Alcune Chieſe ancora paſſarono nei Concilj a regolare le famiglie degli Eccleſiaſtici. Il Toletano primo

(a) *Placuit in totum prohiberi Epiſcopis, Presbyteris, Diaconibus, & Subdiaconibus poſitis in miniſterio abſtineri a conjugibus ſuis, & non generare filios; quicumque vero fecerit, ab honore clericatus exterminetur.* Can. 33.

(b) *Ab univerſis Epiſcopis dictum eſt. Placet ut Epiſcopi, presbyteri & Diaconi, vel qui Sacramenta contrectant pudicitiæ cuſtodes etiam ab uxoribus ſe abſtineant. Ab univerſis dictum eſt. Placet.* Can. 2.

(c) *Placuit Epiſcopos & Presbyteros & Diaconos ſecundum priora ſtatuta etiam ab uxoribus continere. Quod niſi fecerint ab eccleſiaſtico removeantur officio. Cæteros autem clericos ad hoc non cogi, ſed ſecundum uniuscujuſque Eccleſiæ conſuetudinem obſervari debere.* Can. 3.

(d) C. 3.

(e) *Si poſt benedictionem acceptam cum uxore ſua incontinens invenitur, ab officis abijciatur.* Can. 44.

(f) *Ut Sacerdos vel Levita conjugali concupiſcentiæ inhærens, vel a filiorum procreatione non deſinens ad altiorem gradum non aſcendat, neque Sacrificium Domino offerre, vel plebi miniſtrare præſumat.* Can. 1.

mo volle, che chi prendeva in moglie la vedova, non potesse essere diacono, e che la vedova del Sacerdote rimaritandosi potesse ricevere la comunione solamente in morte (*a*). Il Calcedonese proibì al chierico maritar la figlia coll' infedele, e coll' Eretico (*b*). Il Concilio Romano ordinò, che chi non prendeva in moglie la vergine, non aspirasse agli ordini sacri (*c*). Il Cartaginese secondo che li chierici non mandassero li figli ai spettacoli (*d*). Finalmente il Toletano primo fece un curioso canone prescrivendo che le mogli degli Ecclesiastici fossero anche continenti, altrimenti li loro mariti potessero batterle, ligarle, metterle al digiuno (*e*), come se con questi mezzi potessero farle avere da Dio quel dono, che loro non avea concesso. Or tali stabilimenti ben si conosce da ognuno che furono puramente economici, quali può fare ciascun padre di famiglia che governa la sua casa, senza che fossero perciò leggi del Paese, o dello Stato.

Dalla continenza desiderata nei Ministri dell' altare naturalmente si passò a proibire che si ordinassero quelli che erano passati a seconde Nozze. Se alcune Chiese, come si è veduto, mettevano in penitenza li Laici che le contraevano, quanto più doveano detestarle negli Ecclesiastici? Quelle Chiese che interpre-

(a) *Can. 3. Si qua vidua Episcopi, sive Presbyteri, aut diaconi maritum acceperit, nullus clericus, nulla Religiosa cum ea convivium sumat, numquam comunicet: morienti tantum & Sacramentum subveniet.* Can. 18.

(b) *Can. 14.*

(c) *Cavendum ergo in primis est ne ad sacros gradus, sicut gestis prioribus ante præscriptum est, quisquam qui uxorem non virginem duxit, adspiret* Can. 2.

(d) *Can. XI.*

(e) *Præter necem potestatem ligandi habeat, aut custodiendi in domo sua, ad jejunia salutaria non mortifera cogentes. Cum uxoribus autem ipsis quæ peccaverint, ne cibum sument. Can. VII.*

prerarono il passo di S. Paolo *Oportet Episcopum irre-prehensibilem esse, unius uxoris virum*, di aver proibito l'Apostolo che fosse Vescovo, chi avea la seconda moglie, dissero ch'era precetto apostolico, e le detestarono. Le altre Chiese che l'interpretarono per la Poligamia simultanea usata dagli Ebrei, e non già per la successiva, non ritrovarono cattive nei Ministri dell' altare le seconde nozze. Ecco le diverse opinioni, li differenti usi, e niente è più frequente nella Storia ecclesiastica, che sentire dai diversi partiti appellare al precetto apostolico, smaltendo li proprj sentimenti.

Le Chiese che seguirooo la prima opinione fecero varj stabilimenti. Il Concilio Arelatese disse: che li Bigami non si ordinassero oltre il suddiaconato (*a*). Lo stesso prescrisse il Concilio di Angiò [*b*]. Il Concilio Romano disse che non si ordinassero, perchè era contro li precetti apostolici [*c*]. Il Concilio Toletano primo volle, che il suddiacono, che prendeva la seconda moglie, passasse Ostiario [*d*]. Il Pontefice Siricio consigliato da Imerio Vescovo di Tarragona, gli rescrisse ch' era contro il precetto dell' Apostolo [*e*].

All' incontro Uomini grandi, e numerosissime Chiese non le crederono contro il precetto Apostolico, e promossero agli Ordini sacri li Bigami. S. Gio: Grisostomo scrisse: che l'Apostolo non avea dato precetto su questo, ma avea proibito l'uso Ebreo di aver più mogli, e che alcuni l' interpretavano che non si assu-

[a] *Ut bigami ultra Subdiaconatum non promoveantur*. Can. 45.

[b] *Qui digami fuerunt, Diaconi vel Presbyteri non ordinentur*. Can. XI.

[c] *Repellendus etiam quisque qui in secundæ uxoris nuptias contra apostolica præcepta convenit c. 2.*

[d] *Subdiaconus autem defuncta uxore, si aliam duxerit, ab officio in quo ordinatus fuerat, removeatur, & habeatur inter hostiarios, vel lectores.* *Can.* 4.

[e] *Cap. XV.*

assumesse al Vescovato il bigamo (*a*). Teodoro Vescovo di Ciro così anche l'intese. Nè opinò così speculativamente, ma il suo sentimento lo mise in pratica, consecrando colle sue mani il bigamo Ireneo. E perchè fu censurato da quelli Vescovi, che adottarono il sentimento contrario, rescrisse a Domno Patriarca di Antiochia, che avea seguito il costume di molte Chiese, quali individuò (*b*). S. Girolamo tanto austero, e promotore della continenza, consigliato da Oceano rispose, che il Mondo era pieno di Ordinazioni di Bigari, e se voleva numerare li soli Vescovi Bigami, sorpasserebbero il numero de' Vescovi del Concilio di Rimini [*c*]. E lo stesso S. Padre non commosso

(a) *Apostolus non veluti hoc sanciens scribit, quasi non liceret absque uxore Episcopum fieri, sed ejus rei modum constituit. Judæis quippe licitum fuit etiam secundo Matrimonio jungi, & duas itidem habere uxores. Quidam vero intelligunt ut ad Episcopatum assumatur is qui fuerit vir unius uxoris*. Hom. X. sup. Ep. ad Tit.

(b) *Quod ad Irenæi bigamiam attinet, dicimus majorum vestigiis nos inhæsisse. Nam & beatæ ac sanctæ memoriæ Alexander, qui hanc Sedem rexit una cum b. Acacio Berreæ Episcopo b. m. Diogenem bigamum ordinavit. Eodemque modo beatus Pralyus Dominum Cæsareæ, qui bigamus item erat. Consuetudinem ergo sequuti sumus, & viros illustres, scientiaque, & vita celeberrimos. Et multa etiam alia hujusmodi minime ignorans b. m. Proclus Costantinopolitanus Episcopus & Ordinationem ipse admisit, & laudans atque admirans rescripsit, similiter etiam Ponticæ Diœceseos primarii Deo charissimi Episcopi, & Palæstini omnes. Neque ulla orta est de hac re controversia. Et iniquum ducimus virum damnare multis & variis egregiis facinoribus illustrem*. Ep. 110. ad Domnum.

(c) *Carterius Hispaniæ Episcopus homo vetustate vetus & Sacerdotio, unam antequam baptizaretur, alteram post*

mosso dalla Decretale di Siricio in altro luogo disse, che doveano più tosto espellersi dal Vescovato quelli che cadevano in fornicazioni, e così espose il suo sentimento con somma libertà. *Io espongo il mio sentimento non già perchè sia obbligato a tale questione, ma per rispondere alle domande fattemi, non pregiudicando quelche ciascuno pensa, nè col mio sentimento rovesciando l' altrui decreto. Perchè coll' austerità della fronte, colle ciglia innarcate, col naso ingrisato spacciare vane parole, e mentire santità presso il volgo ignorante con simulato rigore? Io che stò nascosto nella cella, non ambisco il Sacerdozio, o aspetto il Vescovato. E nè tampoco con mente rubelle intendo giudicare un Pontefice eletto da Dio* (*a*).

Durò in questa Epoca tale quistione. Le Chiese furono di diversi sentimenti tra loro: ciascuno seguì

ii

post lavacrum priore mortua duxit uxorem, & arbitraris eum contra Apostoli fuisse sententiam, qui in catalogo virtutum Episcopum unius uxoris virum præcepit ordinandum. Miror autem te unum protraxisse in medium cum omnis Mundus hisce Ordinationibus sit plenus. Non dico de Presbyteris, non de inferiori gradu, ad Episcopos venio, quos si singulatim voluero nominare, tantus numerus congregabitur, ut Ariminensis Synodi multitudo superetur. Ep. ad Oceanum.

(a) *Hæc dicimus non quod ipsi propitio Deo hac quæstione teneamur, sed interrogati a Fratribus quid nobis videretur, respondemus nulli præjudicantes sequi quod velit, nec alterius decretum nostra sententia subvertentes.... Quid austeritate frontis & contractis rugatisque naribus concava verba trutinatur, & sanctitatem apud vulgus ignobile simulato rigore mentitur? Perire choicum & nasci supercælestem. Neque enim ambimus Sacerdotium qui latemus in cellulis. Nec humilitate damnata Episcopatum animo redimire festinamus. Non electum Pontificem a Deo rebelli cupimus mente judicare*. Adv. Ruf. l. 1. c. 7.

il suo costume, e tutte crederono avere il precetto Apostolico dalla lor parte, mentre la Chiesa universale tacque.

In questa Epoca si vede ancora nel matrimonio degli Ecclesiastici richiesta per solennità necessaria la benedizione. Il Concilio di Arles la ricercò nel Matrimonio dei Preti [a]. Siricio disse nella citata Decretale ad Imerio, che il Chierico giunto alla età di trent' anni, ed avendo sposato una Vergine *colla benedizione del Sacerdote*, potea ascendere al Diaconato [b]. Ed Innocenzo I. posta per regola che il Chierico non potea prender la seconda Moglie per la ragione che essendo stato una volta corrotto non potea benedirsi colla Sposa, soggiunse che questa benedizione era il rito del Matrimonio dei Chierici [c]. Il Vescovo Sinesio che fu, quando aveva la moglie, promosso al Vescovato nel fine del quinto Secolo, protestò che il suo matrimonio era stato secondo le regole, perchè avea ricevuta la Moglie dalla sacra mano di Teofilo (d). Così la benedizione fu richiesta per requisito necessario nel matrimonio dei Chierici per passare agli Ordini sacri (e).

E perchè nell' antico Testamento Sponsalizio e Matrimonio spesso si confondono i PP. anche spesso lo confusero, ed insensibilmente s' introdusse anche nei sponsali dei Chierici la benedizione. Basta di leggere la citata Decretale di Siricio per non dubitarne; ed è de-

(a) *Dict. Can.*
(b) *Cap.* 45.
(c) *Qui ab accessu adolescentiæ usque ad trigesimum ætatis annum una tantum & ea quum Virginem communi per Sacerdotem benedictione perceperit, uxore contentus &c. Cap.* 9.
(d) *Quia nec benedici cum sponsa potest jam corruptus. Quæ forma servatur in Clericis. Cap. X.*
(e) *Ep.* 105.

è degno di riflessione, che parlando di colui che avea fatti li sponsali con una donna, e poi si voleva maritare con un'altra, disse che non potea farlo per la benedizione dei Sponsali, ed era sacrilegio (a). Coloro dunque che opinano nel quinto secolo essersi introdotta la confessione auricolare prima dai Vescovi ed Abbati, che confessavano li Preti, ed i Monaci, e che così poi si estese ai Laici: quì potranno trovare come si introdusse prima la benedizione nei Sponsali dei Chierici, e poi nei sponsali dei Laici. Quali e quanti abusi fossero nati da un'atto così pio ed innocente, quale e quanta giurisdizione per detto atto si avessero poi usurpata gli Ecclesiastici, si vedrà nelle Epoche seguenti.

Colla continenza desiderata nei Ministri dell'Altare, colla consuetudine in poche Chiese che i Bigami non si promovessero al Vescovato, a grado a grado si andò introducendo il costume in alcune Chiese di proibire loro le mogli. Il Concilio di Ancira del 314. ordinò che li Diaconi nella loro Ordinazione avessero dichiarato se voleano prendere le Mogli, o volevano restare casti (b). Il Concilio di Neocesarea dello stesso anno volle, che il Sacerdote, che prendeva la moglie, fosse rimosso dal Sacerdozio (c). Nel gran Concilio di Nicea, che si chiamò Concilio di tutto il Mondo, si propose di togliersi ai Preti le Mogli; ma il venerabile vecchio Pafnuzio, che per la sua santità sanava ciechi, e faceva continui miracoli,

[a] *Hoc ne fiat modis omnibus inhibemus, quia illa benedictio quam nupturæ Sacerdos imponit, apud fideles cujusdam sacrilegii instar est, si ulla trasgressione violetur*. C. 4.

[b] *Diaconi, quicumque ordinantur, si in ipsa ordinatione protestati sunt, & dixerunt velle se conjugio copulari quia sic manere non possunt: hi si postquam uxores duxerint, in ministerio maneant*. Can. 9.

[c] *Presbyter si uxorem duxerit, ordine suo moveatur*. Can. 1.

coli, strepitò che le nozze erano onorevoli, e caste, che non dovea aggravarsi il Sacerdozio di tale giogo, e tutto il Concilio decise secondo il parere di Pafnuzio (*a*). Ecco lo spirito della Chiesa universale, che i Preti potessero castamente avere le mogli. Quindi S. Attanasio che tanto faticò per la Chiesa, domandato su questo punto, rispose che il Sacerdote potea liberamente maritarsi o esser casto (*b*). E S. Agostino dopo aver detto che molti Vescovi erano maritati; soggiunse, che possedevano il loro Vase in santità, ed onore [*c*].

Ciò non ostante in alcune Chiese insensibilmente, ed indirettamente si andò introducendo il Celibato. La Chiesa di Cartagine ordinò nel Concilio III. che i Lettori giunti alli anni di pubertà fossero costretti a maritarsi, o professare continenza [*d*]. Il Concilio

[a] *Paphnutius magna voce clamans, ne, inquit, aggravate Sacerdotum jugum, cum honoratæ sint in omnibus nuptiæ, & cubile impollutum, ne potius ista summa enacta severitate detrimentum Ecclesia offeratis. Sozom. hist. eccl. l. 1. c. 4. Socr. lib. 1. c. XI. Cæterum universus Sacerdotum cœtus Paphnutii sermonibus assensus est, proinde omissa ejus rei disceptatio, singulorum arbitrio permiserunt, ut ab uxorum consuetudine abstinerent, si vellent.*

[b] *Multi quoque Episcopi Matrimonia non contraxerunt, Monachi vero Parentes liberorum facti sunt; quemadmodum itidem Episcopos Filiorum Patres, & Monachos Sobolis penitus expertes novimus, & itidem Clericos bibentes, & Monachos jejunantes. Licet enim hoc modo & altero non prohibetur, sed ubicumque quis vocetur, decertato: Corona enim non locorum, sed factorum habita ratione confertur. Ep. ad Dragontium.*

[c] *Vas suum possident in sanctificatione & honore, non in morbo cupiditatis, sicut Gentes quæ non noverunt Deum. Ep. 29.*

[d] *Placuit ut Lectores cum ad annos pubertatis venerint, cogantur aut uxores ducere, aut Continentiam profiteri. Can. 19.*

cilio di Orange disse : che non si ordinassero Diaconi conjugati se prima non professassero castità [a]. Siricio fu il primo, che, consigliato da Imerio, direttamente volle il Celibato dei Diaconi, e dei Preti. E perchè questa è la prima genuina Decretale dei Pontefici Romani, quando fino all'anno 306. infinite Decretali dei Vescovi delle altre Sedi si leggono nella Storia Ecclesiastica, e questa dopo fu la sorgente del Celibato dei Preti, è utile e dilettevole indagarne le ragioni, e quelche se ne disse.

Siricio cominciò con Geremia, desiderando un fonte di lacrime per piangere la incontinenza dei Ministri dell'Altare. Indi riprovando quelli che si difendevano colla prescrizione di esserli concessa dall'antica Legge la facoltà di generare, disse: *Mi risponda chiunque è seguace di libidini, e Maestro di vizj, perchè nella Legge di Mosè Iddio ammonì quelli, ai quali si commettevano li Santi dei Santi: siate Santi, perchè Santo sono io Dio vostro? Perchè per un' anno lontani dalle Case loro doveano assistere nel Tempio? Per la sola ragione, acciò non avessero commercio colle Mogli, e così potessero offrire a Dio. Compito poi l' anno, l' uso della Moglie fu rilasciato per la sola ragione della successione, perchè dalla sola Tribù di Levi si eliggevano.* Poi passando Siricio ai Ministri della nuova Legge disse che G. C. avea voluto che la sua Chiesa si distinguesse colla castità, e perciò i Ministri della nuova Legge erano obbligati alla castità nel giorno della Ordinazione, e nel resto dei loro giorni. Ed applicò quel passo: *Qui autem in carne sunt, Deo placere non possunt*, per fondamento della sua Decretale. Finalmente scordandosi che rispondeva ad una questione, conchiuse, che da allora in avanti, chi non osservava

[a] *Ut deinceps non ordinentur Diacones conjugati, nisi qui prius conventionis proposito professi fuerint castitatem. Can. 22.*

vava la castità, non potea trattare li divini misterj [a].

Le ragioni allegate da Siricio dall' antico testamento, non erano che ragioni di convenienza, e non leggi. E rispetto al nuovo Testamento tutto il di lui raziocinio fu fondato su 'l passo di S. Pao-

[a] *Dicat mihi nunc quisquis ille est sectator libidinum, præceptorque vitiorum; si æstimat quod in lege Mosis passim sacris ordinibus a Domino laxata sunt fræna luxuriæ, cur eos quibus committebantur Sancta sanctorum, præmonet dicens: Sancti estote, quia ego sanctus sum Dominus Deus vester. Cur etiam procul a domibus suis, anno vicis suæ in templo habitare jussi sunt Sacerdotes? Hac videlicet ratione, ne vel cum uxoribus possent carnale exercere commercium, ut conscientiæ integritate fulgentes acceptabile munus Deo offerrent. Quibus etiam expleto deservitionis suæ tempore, uxorius usus solius successionis causa fuerat relaxatus; quia non ex alia, nisi ex Tribu Levi quisquam ad Dei ministerium fuerat præceptus admitti. Unde & Dominus Jesus cum nos suo illustrasset adventu, in Evangelio protestatur, quia venerit implere, non solvere. Et ideo Ecclesiam, cujus sponsus est speciosus forma, castitatis voluit splendore radiare, ut in die judicii, cum rursus advenerit, sine macula & ruga eam possit, reperire. Quarum sanctionum Sacerdotes omnes indissolubili lege tenemur; ut a die ordinationis nostræ, sobrietati & pudicitiæ & corda nostra mancipemus & corpora, dummodo per omnia Deo nostro in his, quæ quotidie offerimus, sacrificiis placeamus. Qui autem in carne sunt, dicente electionis vase, Deo placere non possunt. Vos autem jam non estis in carne, sed in spiritu, si tam spiritus Dei habitat in vobis . . . . Hi vero qui illiciti privilegii excusatione nituntur, ut sibi asserant veteri hoc lege concessum, noverint se ab omni Ecclesiastico honore, quo indigne usi sunt, Apostolicæ sedis auctoritate dejectos, nec unquam poss[e] veneranda attrectare mysteria. c. 7.*

S. Paolo: *Che chi è in carne, non può piacere a Dio.* Or chi non conosce quanto sia vana, e mal fondata tale interpretazione? I Patriarchi furono tutti ammogliati e non dispiacquero a Dio. Lo stesso S. Paolo pronunciò, che le donne si salvavano nella generazione dei figli, purchè continuassero a vivere nella fede, castità, e santificazione (*a*). E discendendo al Matrimonio dei Preti, lo stesso Apostolo non ricercò altro, se non che il Vescovo fosse uomo di una sola moglie (*b*). Si fondò dunque Siricio su di una fallacia di frase, perchè si dicono essere nella carne quelli che obedíscono alle cupidigie della carne,, e fanno delitti, come lo spiegò lo stesso S. Paolo, non già li Preti che vivono nel Matrimonio.

Dispiacque a tutti gli uomini Santi e Dotti questa Decretale di Siricio, e dispiacque ancora, perchè la prima Decretale genuina emanata dai Pontefici contiene novità di obbligazioni. Il monaco Gioviniano oppose, che questa Decretale non avea ragione. S. Girolamo più di tutti ci si scagliò contro chiamando Siricio uomo di piccoli talenti, e che per la sua semplicità pericolando la verità, dove essere vindicata dal zelo di Marcella (*c*). Ed in altro luogo disse, che la novità era manifesta, ed iniqua (*d*). I Latini stessi continuarono a ritenere il Matrimonio. Sono notissimi gli esempj dei Matrimonj di Apro con Amanda, e di Paolino con Terasia tanto lodati da S. Ambrogio (*e*), e da S. Gi-

(a) 1. *Tim.* 2.
(b) *Ad Tit.*
(c) *Hyeron. Ep.* 16.
(d) *Cur post quadringentos annos docere nos niteris, quod ante nescivimus? Cur profers in medium quod Petrus & Paulus edere noluerunt? Usque in hunc diem sine ista doctrina Mundus christianus fuit. Novitas legis manifesta est, nec obscura ejus iniquitas. Ep.* 63.
(e) *Ambros. Ep.* 36.

Girolamo (*a*), li quali nelle lettere sottoscrivevano *Paulinus & Therasia Peccatores;* e gli amori dei quali S. Agostino chiamò *spiritales*, *firmiores*, *castiores* (*b*). Nel solo Archivio di Terragona si ripose questa Decratale, e le altre Chiese continuarono nei loro costumi. In molti luoghi i Preti ebbero le mogli sino al secolo XI., come a suo luogo si vedrà. Nella Chiesa di Roma continuò a' volersi i Sacerdoti casti, e S. Leone nella Decretale a Rustico, senza entrare nelle ragioni di Siricio, si contentò semplicemente di dire. *Cæpit nunc non licere, quod licuit* (*c*).

Tante inoltrate lodi della continenza produssero gravi inconvenienti anche in questa epoca. Quelli che si vantavano continenti, disprezzarono li maritati, e giunsero a non voler partecipare i misterj celebrati dagli Ecclesiastici conjugati; onde dove sursero questi Casti turbolenti, doverono accorrere li Concilj. Quello di Gangra impose la scomunica contro quelli che non volevano intervenire alla celebrazione dei misterj dei Sacerdoti conjugati (*d*). Ordinò similmente che chi vituperava il Matrimonio, o insultava li Conjugati, fosse scomunicato (*e*), e finalmente che la moglie la quale lasciava il marito per abborrimento, fosse anche scomunicata (*f*). Gli Ecclesiastici li quali o per seguire il costume delle loro Chiese, o per non incorrere macchia nella opinione, doverono non prender mogli, o astenersene se l'ebbero, per non poter reprimere il fomite della carne diedero in altri eccessi. Altri apparvero macilenti ed ippocriti nel pubblico per farsi credere inetti alla Venere, ed altri si castrarono. Ma con tutto ciò gli Eunuchi del sole, degli uomini,

(a) *Hyer. Ep.* 13.
(b) *Aug. Ep.* 29.
[c] *Inquis.* 3.
[d] *Can.* 48.
[e] *Can.* 9.
[f] *Can.* 10.

mini, e de' costumi si ebbero per sospetti, e si paragonarono ai bovi senza corna, che davano colpi di testa (*a*). Altri finalmente si presero le donne sotto introdotte, e precisamente quelle che facevano anche voto di castità, chiamandole sorelle. Il Concilio di Nicea le proibì, quando poteano aver le mogli; ma dopo la proibizione, e li divieti, divennero frequentissime.. Quanti mali, quanti assurdi per essersi troppo inoltrate le cose.

Considerandosi tutto ciò con animo spassionato si dovrà confessare, che il voto e l'ordine non fu in questa Epoca impedimento dirimente. La Chiesa universale non vietò il Matrimonio agli Ecclesiastici. Gli usi delle Chiese particolari furono tanti statuti, che ogni Collegio può farsi, senza che per questo fossero Leggi generali, anzi si è veduto come gli uni furono opposti agli altri. La pena finalmente da alcune Chiese particolari imposta non fu che il Matrimonio si annullasse, ma che il Diacono, ed il Sacerdote che si ammogliassero, fossero rimossi dal loro officio. Ciocchè sempre più conferma sino all'evidenza, che non fu impedimento dirimente posto dalla Chiesa.

CAP.

(a) *Leontius insimulatus commercii cum muliere juvencula, cui nomen Eustolio, ejusq. contubernio abstinere jussus, propter eam semetipsum exsecuit, ut liber cum ea versari liceret, & suspicione quidem non caruit, propter idipsum autem eo magis cum Presbyter esset, depositus est. Ap. de sua fuga.* E *S. Basil. l. 1. de Virginit.. Quod si existimant abscissionem Partium ad animi innocentiam aliquid conferre, eruant quoque oculos multa perperam intuentes, amputent manus simul & pedes obturent aures, ne quid horum instrumenti peccati fiat.*

C A P. VII.

La Chiesa non fece Legge su li Divorzj, ma seguì le Costituzioni Imperiali.

COsta questa verità dai Concilj generali che tacquero. Le Chiese particolari, ed i PP. nelli divorzj guardarono quel che G.C. e S.Paolo aveano insegnato, e quel che gl' Imperadori colle loro Leggi aveano ordinato.

Quasi tutti li PP. furono concordi in conoscere che G.C. parlò del Divorzio usato dagli Ebrei, e crederono di non esserci peccato quando si faceva per l' adulterio, e per la maliziosa diserzione. Lattanzio diede per ragione di questo Divorzio, perchè l'adulterio distrugge l' amor conjugale, e l' impedisce dar figli al marito (*a*). S.Ambrogio, riferito da Graziano, disse lo stesso (*b*). S.Gregorio Nazianzeno alludendo all' antica Legge Romana, che autorizzava tutti li Divorzj, disse che la Legge di Cristo lo permetteva per lo solo adulterio, perchè l'impudica corrompe la prole (*c*). S. Epifanio confessò che l' autorità della Scrittura assolveva da ogni colpa chi faceva il Divorzio per l' adulterio, e che non dovea ributtarsi dalla Chiesa, e dalla vita eterna (*d*). Asterio Vescovo di Amasea commentando S.Matteo (*e*), scrisse, che per lo solo adul-

(a) *De divin. instit. c.* 23.

(b) C. 17., e *Can.* 22. & 7.

(c) *Lex quidem ob omnes causas libellum dat Repudii. At Christus non ob omnes, sed separari tantum adultera uxore, idque propterea quia impudica genus corrumpit, & adulterat.*

(d) *Si alteram duxerit, aut alteri Viro Mulier nupserit, sacrarum literarum authoritas ab omni culpa illos absolvit, neque ab Ecclesia, neque a vita æterna rejici, sed propter imbecillitatem tolerandos. hær.* 9.

(e) *Hoc vero ratum, ac omnino persuasum habete* ex-

adulterio si scioglieva il Matrimonio. Graziano compilò gli altri PP. (a).

Pochissimi PP. Latini, i quali possono ridursi al solo S. Agostino, parlando del carattere del puro e perfetto Cristiano, e non già del Cristiano Cittadino, vollero la riconciliazione, e non già il Divorzio. E perchè questo S. Padre male inteso dagli Scolastici diede loro motivo di voler fare un Domma del suo consiglio, e perfezione evangelica, io esporrò quanto disse. Egli che fu l'anima del Concilio Milevitano volle nella Chiesa di Africa abolire il Divorzio; ma conoscendo, che la sola Potenza secolare poteva stabilire questa Legge, indusse il Concilio a domandarlo all'Imperadore Onorio. Questo Imperadore tuttavia che dovea regolare la tranquillità dello Stato, e non la perfezione evangelica, non solamente non aderì al Concilio, ma cinque anni dopo fece altra Legge di già rapportata, colla quale confirmò il divorzio, regolandone le cause. Quindi S. Agostino scrisse li due libri dei Matrimonj adulterini, nei quali non ardì impugnar la Legge dell'Impero, ma si diffuse in discifrare varie questioni sempre alludendo alla perfezione evangelica. E che tale e non altra fosse stata la sua idea si rileva ancora dalle altre sue opere posteriori. Nel primo libro delle sue ritrattazioni disse che avea trattata una quistione difficilissima, della quale non si lusingava aver sciolti tutti li nodi (b). E lo ripetè ancora nel secondo libro della stessa

exceptis morte & fornicatione nulla ex causa Matrimonium dirimi. Tom. V. Bibliot. PP.

[a] *Can. de Cons. 32.*

(b) *His ita pro meo modulo pertractatis atque discussis quæstionem tamen de Conjugiis obscurissimam & implicatissimam esse non nescio. Nec audeo profiteri omnes sinus ejus vel in hoc opere, vel in alio me adhuc explicasse, vel jam posse, si urgear, explicare. lib. I. Retract. c. 25.*

ſteſſa opera (*a*). Diſcendendo poi a ſpiegare in qual ſenſo avea interpetrato la Scrittura, diſſe che avea parlato della ſola perfezione del Criſtiano, ed in ciò era anche dubbioſo di aver ſcritto bene. E per non laſciar dubbio della ſua opinione ſoggiunſe, che chi ripudiava la moglie per l'adulterio, e ne prendeva un'altra, peccava venialmente (*b*). Pensò S. Agoſtino come tutti gli altri PP. che prima di lui aveano parlato della Milizia avanti di Coſtantino, cioè che i Criſtiani non doveano ſervire nella milizia, ma arrollati che ci ſi erano, non doveano abbandonarla. Ma neſſuno ardì condannare la Milizia.

Lo ſteſſo S. Agoſtino diſcettò queſto punto come ſemplice queſtione della perfezione del Criſtiano per la parte affirmativa, e negativa. Egli inclinò per la opinione contro il divorzio, ed ecco la ragione che ne adduſſe. *E' maggiore il peccato di chi ripudia la moglie non fornicante, e ne prende un' altra, che di quello che ripudia la fornicante. Non perchè queſto non ſia adulterio, ma perchè è minore* (*c*). Non ſarebbe queſta la

(a) *Duos libros de adulterinis Conjugiis quantum potui ſecundum Scripturam tractavi, cupiens ſolvere difficillimam quæſtionem lib. 2. ib.*

(b) *Quiſquis etiam uxorem in adulterio deprehenſam dimiſerit, & aliam duxerit non videtur æquandus eis qui excepta cauſa adulterii dimittunt, & ducunt. Et in ipſis divinis Scripturis ita obſcurum eſt utrum & iſte cui quidem ſine dubio adulteram licet dimittere, adulter tamen habeatur ſi alteram duxerit, ut quantum exiſtimo, venialiter ibi quiſquis fallatur. Si autem nuptiæ factæ fuerint, neſcio utrum ii qui fecerint, ſimiliter ad baptiſmum non videantur debere admitti. lib. 1. de fid. & oper.*

(c) *Majus enim adulterium quis negat uxore non fornicante dimiſſa alteram ducere, quam ſi fornicantem quis dimiſerit, & tunc alteram duxerit, non quia & hoc adulterium non eſt, ſed quia minus eſt, ubi fornicante dimiſſa alteri ducitur. Lib. 1. ad Pollent.*

la più insulsa e sofistica ragione contro il Divorzio, che fa forza alle parole di G. C.? Il Redentore rispondendo alla quistione proposta dai Farisei formò la eccezione ch' era permesso il Divorzio per l' adulterio, e non creò la quistione se peccava più gravemente chi ripudiava l' adultera, o la non adultera. Intendendosi dunque S. Agostino, come egli stesso si spiegò, per la perfezione evangelica, e per lo peccato veniale, si troverà uniforme a tutti gli altri PP. ed apparirà il suo vero sentimento, che si è cercato alterare, ed offuscare.

I PP. stessi riflettendo alle parole di G. C. *Facit ut ea mæchatur*, considerarono che la ripudiata non trovava marito perchè per rigore della legge ebrea doveva essere lapidata, e per dritto Romano non poteva di nuovo maritarsi: onde il marito ripudiante contribuiva alla occasione di farla peccare, se non si riconciliava colla moglie. Riflettendo perciò che non tutto quel che è permesso dalle Leggi è pio, furono anche scissi di opinione, ed a questo effetto alcuni dissero altre essere le Leggi dei Principi, altre quelle di Cristo. Sentimenti che con massima improprietà gli Scrittori di Gerapoli e Megalopoli hanno voluto stiracchiare, per trarne pruova che i PP., ed i Concilj corressero le Leggi civili.

Furono opinioni, questioni che fecero i PP. sopra il Divorzio, se ci fosse peccato, simili a quelle delle seconde nozze; non già spacciarono decisioni, e Dogmi. Colla stessa idea quistionarono ancora sopra il commercio del marito colla moglie gravida. Clemente Alessandrino commentando il detto di Mosè: *Non est in lapidibus seminandum*: disse, ch' era peccato orribile sforzare la natura operante, che non si leggeva nella Scrittura, nè si osservava negli animali tal commercio (*a*). Ilario Diacono di Roma scrisse che la natura avea determinato il commercio della mo-

(a) *Pædagog.* 3.

moglie, il concepimento, ed il parto, ed era peccato detestabile contrariarla (*a*). Giona Vescovo Aurelianense opinò, che i Cristiani doveano almeno imitare le bestie, e che quando era gonfio il ventre della moglie, non doveano i mariti esibirsi alle mogli da amanti, e perdere li figli (*b*). Altri PP. l'ebbero per peccato veniale. Ecco il vero senso dei PP. Opinarono, quistionarono dove ci potea essere peccato, mentre la Chiesa tacque; ma non idearono di fare Leggi. E fu lo stesso del Divorzio, che di tutte le altre quistioni. Or quale sarà la regola di conciliare questi PP. tanto diversi, ed opposti tra loro su le opinioni se si peccava facendosi il Divorzio, e se al più questo peccato era veniale? I PP. stessi ci hanno detto come doveano, e volevano essere intesi. S. Cipriano pose questa massima. *Ciascun di noi proferisce quelche sente, non giudicando, o rimovendo dalla comunione quelli che altrimenti sentono; perchè nessun di noi si costituisce Vescovo dei Vescovi, o costringe li suoi Colleghi all'ossequio, ma ciascuno ha l'arbitrio di giudicare* (*c*). E lo stesso S. Agostino, che invano si allega contro il divorzio ordinato dalle Leggi, ci diede la stessa regola, che tra le diverse opinioni, tutte poteano essere probabili, e dubbie, mentre la Legge era sempre certa, e perciò non si doveva con temerità procedere alla determinazione di quelle cose, che dalla

(a) *Comm. ad Cor.*

(b) *Lib. 2. laic. Instit.*

(c) *Proferamus singuli quid sentiamus neminem judicantes, a jure comunionis si diversum senserit, aliquem non repellentes. Neque enim quisquam nostrum se esse Episcopum Episcoporum constituit, aut tirannico terrore ad obsequendi necessitatem collegas suos adigit, quando habeatur omnis Episcopus pro licentia libertatis, & potestatis suae arbitrium proprium, tamquam judicari ab alio non possit, cum nec ipse potest alium judicare. Ep. 73.*

dalla Chiesa universale non erano state decise (*a*). La conseguenza dunque indubitata che tirar si deve dalla diversità delle opinioni dei PP. sul Divorzio, e sopra gl' impedimenti del Matrimonio si è, che quistionarono, opinarono sul peccato, e non intesero mai far Leggi, o mutare quelle dell' Impero. E perciò deve conchiudersi ch' è somma impudenza di quelli Scrittori, che citando qualche passo di un S. Padre di questa Epoca, credono aver così dimostrato che la Chiesa si oppose alle Leggi Imperiali, e proibì il Divorzio.

Rivolgendosi li Concilj particolari di questa Epoca si troverà che niente opposero alle Leggi imperiali, nè autorizzarono costumi alle medesime contrarj. Il Concilio Arelatese consigliò, che se uomo giovane trovava la Moglie in adulterio, non avesse presa altra donna (*b*). Ma non passò oltre il consiglio. Il Melevitano, del quale fu l' anima S. Agostino, tentò proibire il Divorzio, appellò a tradizione apostolica, richiese la riconciliazione dei Conjugati; ma riconoscendo l' uso contrario diffuso nella sua diocesi, e la novità che volea introdurre, giudicò doversi fare tale stabilimento dall' Imperadore, e gli domandò la legge (*c*).

il

(a) *Utraque potest esse dubia, neutra probabilis. Nobis tutum est in ea non progredi aliqua temeritate sententiæ, quæ nullo in catholico Regionali Concilio cæpta, nullo plenario Concilio terminata sunt; id autem fiducia secura vocis asserere, quod in gubernatione Domini Dei nostri universalis Ecclesiæ consensione roboratum est. Cap.* 53. *de baptis. c. Donatist.*

(b) *Placuit ut secundum Evangelicam & Apostolicam traditionem neque dimissus ab uxore, neque dimissa a marito alteri conjungatur: sed ita maneant, aut sibimet reconcilientur. Quod si contempserint, ad penitentiam redigantur. In qua causa Legem imperialem petendam promulgari. Can.* 17.

(c) *Quod si fuerit fidelis, quæ ducitur ab eo, qui*

uxo-

Il Concilio di Venezia riguardando la Legge evangelica, ordinò che chi lasciava la moglie, eccettuata la causa di fornicazione, e ne prendeva altra, fosse privato della Comunione (*a*). Il Concilio di Elvira, seguì la legge civile quando proibì alla sola Donna che lasciava il marito adultero, di rimaritarsi, altrimenti fosse privata della Comunione (*b*). Concorse all' ordine publico, punì gli abusi che si facevano contro la Legge Evangelica e civile, quando prescrisse, che colui che abbandonava la moglie senza colpa, fosse privato della Comunione sino alla morte (*c*).

Più di questi cinque Canoni di Concilj particolari non ci furono in questa Epoca. Or riflettendosi alle parole e sensi delli medesimi, ben si conosce, che riguardarono solamente il Vangelo, o concorsero coll' ordine pubblico a punire con pene spirituali l' ingiusti divortenti. E confrontandosi quelche fecero gl'

uxorem inculpatam reliquerit, & scierit eum habere uxorem quam sine causa reliquit, placuit huic nec in fine dari communionem. Can. X.

(a) *De his qui conjuges suas in adulterio deprehendunt, & iidem sunt Adolescentes fideles, & prohibentur nubere, placuit, ut in quantum possit, consilium eis detur, ne viventibus uxoribus suis, licet adulteris, alias recipiant.* Can. X.

(b) *Item fidelis fœmina quæ adulterum maritum reliquerit fidelem, & alterum ducit, prohibeatur ne ducat: si autem duxerit, non prius accipiat Comunionem, quam is quem reliquit, de Sæculo exierit, nisi necessitas infirmitatis dare compulerit.* Can. 8.

(c) *Eos quoque qui relictis uxoribus suis, sicut in Evangelio dicitur, excepta causa fornicationis, sine adulterii probatione alios duxerint, statuimus a comunione simul arcendos, ne per indulgentiam nostram prætermissa peccata alios ad licentiam erroris invitent.* Can. 2.

gl'Imperadori con quelche dissero i PP., e stabilirono questi quattro Concilj, si conoscerà ancora, che gl'Imperadori mutarono, ed aggiunsero più cause, ch'erano segni manifesti di Divorzio, e questi tacquero, non oppugnarono le leggi, ma diedero solamente consigli, e penitenze, o per regolarli nei Divorzj, o per punire spiritualmente quelli Cristiani che trasgredivano le Leggi umane, e divine.

Fu dunque il Divorzio affare puramente politico e non religioso, regolato dalla Potestà civile, e non dalla Chiesa universale. Concorsero i PP., ed alcuni Concilj particolari, che si restrinsero a dar consigli, a questionare, o interpretare il passo di S. Matteo concernente il Divorzio, rispettando sempre le Leggi dell' Impero, che prescrissero le cause del Divorzio stesso, e chiedendo dagl' Imperadori le Leggi. La frequenza dei Divorzj nell' Impero costa dalli stessi SS. Padri, e Concilj particolari. Le stesse pie, e sante Donne lo praticarono. S. Fabiola chiamata da S. Girolamo la gloria dei Cristiani, lo stonamento degl' Idolatri, l'ajuto dei poveri, la consolazione dei solitarj, lasciò il marito dissoluto, e seguendo gl'impulsi di un cuore tenero, prese nuovo impegno. Le Vite dei Santi di questa Epoca sono piene di mille esempj dei Divorzj (*a*). Nessuno ardì rimproverarli perchè li fecero eseguendo le Leggi. Vana è la opposizione che S. Fabiola, ed altri Santi ne fecero poi penitenza. Non lasciarono li Mariti, non furono tenute per adultere, e parteciparono dei misterj. Solamente si legge, che la Penitenza si dava dopo che il secondo marito era morto, ed era volontaria per chi ci si esponeva. Or è nuovo nella Storia Ecclesiastica che i Santi più innocenti per umiltà si mettevano tra i penitenti? Così S. Fabiola cristianamente vivendo col secondo marito, frequentò le Chiese, partecipò dei misterj, e rimasta vedova, si pose tra i pe-

(a) Vedi *Baillet* Vite dei Santi.

i penitenti. Ma raffigurata dal Vescovo, subito la fece entrare nella Chiesa (a). E chi sarà di tanto corto giudizio, che per una penitenza volontaria, e dopo la morte del secondo marito, possa dire che il Divorzio fosse stato tolto dalla Chiesa?

La cognizione dei Divorzj fu finalmente del solo Magistrato, e non dei Vescovi. Invano si cercherà in quella Epoca, che gli Ecclesiastici vi avessero avuta ingerenza. Molte cause gl' Imperadori cristiani delegarono ai Vescovi, molte altre cause i Magistrati Supremi rimisero al loro arbitramento; ma poche dei Divorzj. L' unico esempio da me ritrovato nella Storia è quello di S. Gregorio Nazianzeno. Fu commessa a questo S. Padre la causa del Divorzio della figlia di Veranio di lui amico dal Preside della Provincia. Si rallegrò di aver avuto questo incarico, e dopo aver fatta la scusa coll' amico, che il carnefice sebbene facesse male, pure dovea servire alle Leggi, giudicò secondo le Leggi pel Divorzio (b).

CAP.

(a) Fleury *Stor. Eccl.*

(b) *Nil grave carnifices agunt, legibus enim serviunt. Nec tamen laudatur carnifex, nec cruentus gladius lubenti animo tractatur. Eodem modo ne equidem odium nobis conflare sustinemus, dum per manum, ac linguam nostram Divortium confirmatur. Præstat enim conjunctionis, & amicitiæ, ac vitæ solutionis arbitrum esse. Quod etiam mihi cum admirandus Præses animadvertere videtur, cum filiæ tuæ interrogandæ munus nobis commisit, ut qui ad Matrimonii dissolutionem rigido animo minime venire possimus. Neque enim me ut censorem sed ut Episcopum proposuit, ac vestræ calamitatis arbitrum constituit. Quamobrem vos rogo, ut nobis voluntatis vestræ Ministris obsecundetis, ac mihi quidem hujusmodi res imperari lætor. Ep. 181. ad Veran.*

C A P. VIII.

Riflessioni sopra questa Epoca.

LI soli Imperadori regolarono il Matrimonio colle loro Leggi civili, le quali altro non sono che modello delle Leggi naturali adattate allo Stato politico; e questa parte essenziale della Legislazione fu rispettata in loro come capi dell'Impero, senzache la Chiesa universale avesse mai preteso che per essere il Matrimonio elevato a Sacramento, ad essa esclusivamente, o in concorso ne spettava la cognizione. Le Leggi civili regolarono la essenza delle Nozze, e la forma. Dunque non ci fu mai Regno nel Regno.

Ma la Legge di Teodosio e Valente che dichiarò non necessarie le sollennità, e le altre qualità che fino allora ne aveano costituita la forma, fu Legge degna di politico Legislatore? L'adozione, la emancipazione non si facevano senza l'impero del Magistrato, cognizione del Giudice, sollennità, ed atti pubblici. Meritava il Matrimonio, causa della forza ed esistenza dell'Impero, minore riguardo e pompa di formalità, ed autenticità? Qualunque scusa addur si possa, cioè che così si toglievano le superstizioni pagane: ch'era assurdo con publica autorità contrarre quel Matrimonio che si potea per varie cause sciogliere: ch'essendo il Matrimonio congiunzione di animi, bastava la sola volontà dei contraenti, non può mai difendere la cattiva politica di questa Legge per le conseguenze che necessariamente produrre doveva di rendere li diritti dei Cittadini dubbiosi, ed incerti. Ed in mancanza della forma, e sollennità civili del Matrimonio, nella incertezza in cui erano li figli, e li cittadini, perchè la Chiesa non prescrisse la forma e sollennità Ecclesiastiche? In tutti li Concilj particolari, in tutti li scritti dei SS. PP.

di

di questa Epoca non si trova mai imposta penitenza, o censura contro quelli che nella Chiesa contrarre non voleano il Matrimonio; e non si legge nemmeno esserci stata quistione, mentre i PP. per molti altri punti quistionarono, e li Concilj particolari per altri punti imposero penitenza, e censura. La ragione di tutto ciò fu, perchè la Chiesa universale conobbe, che la Legislazione del Matrimonio alla sola Potestà civile spettava per dritto naturale e divino, ed essa altra facoltà non ebbe da G. C. che santificare quel Matrimonio approvato, e dichiarato valido dalle Leggi. Ed avendo queste ordinato, che bastava il solo consenso per fare le Nozze senza sollennità, e forma, non potè la Chiesa contro la prescrizione delle stesse Leggi ordinare altra forma.

Tutti gl'impedimenti dirimenti furono posti dalle Leggi, e nessuno dalla Chiesa per la stessa ragione. Il voto e l'Ordine non furono nemmeno impedimenti dirimenti il Matrimonio, perchè essendo contratto a tenore delle Leggi, qualunque stabilimento di Chiese particolari, non potea annullarlo. E se quelli che aveano fatto il voto, o ricevuto l'Ordine, e poi contraevano il Matrimonio, si leggono sottoposti a privazione di officio Ecclesiastico, e penitenza; furono stabilimenti proprj di qualunque Collegio, che può farsi le regole, purchè non offendano le Leggi dello Stato. Furono stabilimenti permessi, o tolerati dalla Potestà politica; ma non già Leggi che contradicessero, o impugnassero le pubbliche Leggi.

In molti punti le Leggi dell'Impero si trovarono concorrere con quelle della sacra Scrittura, ed in molti altri punti ancora colla purità della Dottrina Evangelica. Le Leggi regolarono le azioni dei Cittadini: i Ministri del Vangelo vollero puri li costumi, de' cristiani; e la Chiesa universale contenta che la Dottrina fosse illibata, ed intatta, tacque. La Legge civile ricercò solamente, che i Cittadini secondo le Leggi regolassero le azioni esterne, ne s'intri-

gò mai dei sentimenti interni dei sudditi, perchè non fu mai sua ispezione. Le Chiese particolari, ed i PP. riguardarono solamente l'interno sentimento dei Cristiani, e la purità dei costumi, lasciando alle Leggi regolare le azioni esterne. Le leggi dell' antico Testamento matrimoniali non furono mai in opposizione colle Leggi imperiali di questa Epoca, anzi gl'Imperadori cristiani posero molti impedimenti sconosciuti nel Levitico, come fu quello delle Nozze dei cugini, ed altri. I SS. Padri interpretando la Dottrina esposta nella Scrittura su le Leggi matrimoniali non pretesero, nè intesero fare nuove Leggi, ma spiegare, commentare quelche nella Sacra Scrittura era stabilito. Furono insomma tanti Interpetri, ed in conseguenza loro avvenne quelche è succeduto a tutti gl'Interpreti delle Leggi, che hanno esposti li loro sentimenti senza pretendere fare leggi nuove, e che sono stati tra di loro di opinioni differenti, e spesso contrarie. Secondo la influenza che ebbero questi sacri Interpetri nei Concili particolari, fecero abbracciare li loro sentimenti; e quando furono consultati, li esposero. Da questi principj chiari, certi, e naturali scomparisce ogni equivoco, che si è voluto far giocare. L'Imperadori regolarono il Matrimonio e gl'impedimenti colle loro Leggi, perchè fu parte della Legislazione. La Chiesa universale tacque, perchè non ebbe da G. C. che la Dottrina, e questa non fu toccata dalle Leggi. I PP. ed i Concilj particolari interpretando le Leggi matrimoniali dell'antico Testamento, e la purità dei costumi dei cristiani, insegnarono, o fecero privati stabilimenti uniformi alle Leggi riguardando l'interno dei cristiani, ed imponendo solamente penitenza, la qual'era rimedio volontario, per richiamarli al dovere. Così la sola Potestà civile fece le Leggi, la Chiesa conobbe che privativamente a quella spettava farle, e niente disse; ed i PP., ed i Concilj particolari interpretando le Leggi divine, o facendo privati stabilimenti economi-

ci,

ci, intesero regolare l'interno dei cristiani delle loro Diocesi, animandoli alla osservanza delle Leggi, o richiamandoli ai loro doveri.

Colli stessi principj gl'Imperadori regolarono lo scioglimento del vincolo Matrimoniale col Divorzio stabilendone le cause; ed i PP. coi Concilj particolari dissero li loro sentimenti, consigliarono i cristiani ad osservare le regole della castità, inculcarono la riconciliazione delli Sposi, ma non impugnarono mai le Leggi imperiali, che lo autorizzarono. Così in questa Epoca l'Imperio, ed il Sacerdozio stiedero nei giusti limiti. L'Imperio dimostrò la sua potestà nelle Leggi anche colle parole *Majestatem*, *perennitatem*, *divina jussa*. La Chiesa col silenzio la conobbe, ed i PP. inculcarono la osservanza delle Leggi. Finì l'Impero Occidentale nell'anno 475., e nello stesso anno il religiosissimo Imperadore di Oriente Lione chiuse questa Epoca con un insigne atto di Divorzio, togliendo la figlia al Genero Patricio figlio di Aspar, e dandola in moglie al pio Zenone, che gli fu Successore.

Bisogna dunque conchiudere, che in questa Epoca il Matrimonio fu considerato come affare puramente politico, e non religioso: Che il contratto fu distinto dal Sacramento, il quale altra potestà non diede alla Chiesa, che santificare il contratto già fatto. Esistè il contratto senza il Sacramento, come era esistito dal principio del Mondo. Fu atto volontario dei Cristiani il voler santificare il Contratto per ricevere le grazie promesse da G. C. nel Sacramento; e chi non lo faceva nella Chiesa e colle sollennità ecclesiastiche, non incorreva nemmeno nelle Censure, e nella penitenza. Santificandosi il Contratto col rito sacro, niuna autorità ebbero li Ministri della Chiesa sopra il vincolo maritale, e sopra li Contraenti dopo la benedizione, e santificazione, siccome non l'ebbero col Battesimo sopra lo stato delle persone che si battezzavano. Ed è da notarsi che le for-

 mole

mole degli altri Sacramenti a noi ſon giunte, e note; ma quelle del Sacramento del Matrimonio s'ignorano giuſto perchè di un Sacramento volontario, che niuna autorità dava alla Chieſa ſopra li Contraenti, non ſi curarono. Baſtò in queſta Epoca che due Criſtiani ſpoſi ſi foſſero preſentati nella Chieſa per ricevere il Sacramento, e le grazie da G.C. promeſſe. Se queſti Spoſi poteano o nò contrarre il Matrimonio, se il Matrimonio era valido, o nullo, non fu mai iſpezione della Chieſa, ma delle Leggi. In queſto Sacramento volontario ſi oſſervò la regola del Batteſimo, ch'è ſtato ſempre Sacramento neceſſario, cioè che se ſi battezzava un Moſtro, il Sacramento non ſi conferiva. Quando il Matrimonio ſi contraeva contro le Leggi, era nullo, ed in conſeguenza il Sacramento non ſi conferiva. Ecco il Sacramento acceſſorio del Matrimonio. Queſta è la vera Storia del Matrimonio come contratto tirata dalle leggi, e la vera Tradizione apoſtolica come Sacramento tirata dai Concilj particolari, e dai SS. PP. ſino al ſecolo V. della noſtra Era.

Gli Scrittori, che per ſtato o per politica ſi ſono trovati nell'impegno di ſoſtenere la Legislazione della Chieſa nel Matrimonio, conoſcendo che se l'appropriarono le Chieſe particolari nei Secoli poſteriori, ànno detto che ſia di diſciplina queſta poteſtà della Chieſa, e così ànno creduto di uſcire d'impaccio. Ma rifletttendoſi alla natura della Diſciplina, che non proviene dal Dogma, ſi troverà ch'è indifferente, e variabile. Ed in queſta Epoca non ci fu Diſciplina contraria alle leggi, o che alle ſteſse aveſſe aggiunto, o diminuito; anzi gl'Imperadori eſpreſſamente, o tacitamente regolarono la Diſciplina eſterna della Chieſa. La diſciplina di dette Chieſe particolari fu in ſoli pochi punti matrimoniali che ſi trovarono per accidente concorrere colle leggi dell'Impero, ma per altro oggetto. Or per farſi un'adequata idea che le Chieſe, ed i PP. di queſta Epoca non inteſero mai

fa-

fare Corpo di Legislazione, ma spiegare le Leggi della Scrittura, istruire, consigliare l'interno dei Cristiani, ed in conseguenza ch' esposero i privati, e proprj sentimenti, e non già formarono Leggi; si ricordi la sola massima indubitata, che la Chiesa sempre tende alla perfezione. Si faccia dunque un corpo di tutti li Canoni dei Concilj particolari, di tutti li detti dei SS. PP., di qualche Decretale dei Pontefici su'l Matrimonio di questa Epoca, la più favorevole al Cristianesmo, e si dica: Questo è il Codice della Legislazione della Chiesa su la essenza, la forma, gl' impedimenti del Matrimonio, e Divorzj da Costantino sino alla distruzione dell' Impero Romano Occidentale. Certamente non si troverà la perfezione della Chiesa, ma un Codice il più assurdo ed il più mostruoso di Legislazione, Leggi contrarie a loro stesse, Legislazione la più indegna dei Popoli che non ànno mai avuta idea di Governo. E perchè? Per la ragione che la Chiesa non pretese di far Legislazione su'l Matrimonio, conoscendo che era spettanza della sola Potestà politica, ma solamente inculcò ai Cristiani la osservanza delle Leggi Divine, e dell' Impero, e quando le trasgredivano, li richiamarono ai loro doveri con rimedj volontarj e salutiferi di pentimento.

Gli Scrittori poi di Gerapoli e Megalopoli che spacciano essere dogma di fede, che G. C. strappò al Principato la Legislazione del Matrimonio, e la diede alla sua Chiesa, urtano nelli stessi scogli, ma confondono dippiù l'oggetto delle due Società, rovesciando la natura del Cristianesimo, e per un fanatismo di sognato potere fanno alla stessa Chiesa la ingiuria la più grande. Lasciando tutte le riflessioni, che il Lettore da se stesso può fare, e che due Società in uno stesso Impero sarebbero con diversa Legislazione uno stato più orribile di quello di Obbesio, io mi ristringerò al Dogma. Seguendo dunque quanto si è detto nelle riflessioni della prima Epoca, li Cristiani di questa se-

 conda

conda Epoca furono anche gelosi della Dottrina di G. C., ed in niuna Epoca della Chiesa ci furono tante Eresie, che la lacerarono, quanto in questa. Ci fu mai quistione su questo punto? Nò certamente. Non per un Dogma, ma per aver punita la baldanza degli Antiocheni chiamata da S. Gio: Grisostomo Sacrilegio, il Vescovo zelante di Milano arrestò il G. Teodosio alle porte della Chiesa, e gl'impose la penitenza. S. Gio: Grisostomo per puri punti di disciplina si contentò più tosto di andare in lungo esilio, che cedere. Tutti li Santi Vescovi per punti di disciplina fecero lo stesso. Or perchè avrebbero taciuto, quando gl' Imperadori Cristiani contro un Dogma si appropriarono quella Giurisdizione nel Matrimonio, che G. C. loro avea strappata? Di che avevano essi a temere? Gl'Imperatori furono pii e religiosissimi, e secondo alcuni Politici da Teodosio incominciarono a pretizzare. I Vescovi furono loro Amici, Consiglieri, e furono baciati negli occhi e nella fronte dagl'Imperadori. Or perchè tanti zelanti Cristiani, tanti S. Vescovi, tanti SS. PP., che viddero malmenato una Dogma di G. C., colla Chiesa universale tacquero? La legitima illazione che ne seguirebbe, sarebbe che la Chiesa universale con tutti questi santi Uomini, colli stessi Sommi Pontefici, tacque o per viltà, o per interesse, o per adulazione, o per ignoranza del Dogma. A qualunque di queste idee ingiuriose per la nostra santa Madre Chiesa io raccapriccio di orrore.

Deh si facciano tacere una volta tali Scrittori mossi dal solo spirito d' interesse, adulazione, e bigotteria, e la maschera che ànno presa di Anonimi non li garantisca dallo sdegno, e disprezzo che meritano li di loro scritti. La Religione stromento della felicità pubblica non deve divenire nelle loro penne oggetto dell'ambizione. E gli Eretici che negano il Sacramento del Matrimonio, non ridano di tali stravaganze in leggere come si proponga più tosto il Vi-

tello

tello di oro all'adorazione della semplicità, ed umiltà evangelica. La voce di pochi Anonimi non è la voce della Chiesa, e dei buoni Cristiani, e non deve dissonorare nemmeno la Città, nella quale scrivono.

L'Impero marciava alla sua rovina. I Vescovi acquistarono ascendente su i Popoli, ed alle volte per una pietà male intesa li comunicarono le loro passioni. Il fatto della bella e virtuosa Ippazia, uccisa nella Chiesa di Alessandria a colpi di Pignatte, il Governadore Oreste ferito da un Monaco perchè represse la baldanza popolare che massacrava li Giudei, e questo Monaco giustamente punito, e posto tra i Santi; la toleranza, o debolezza degl' Imperadori che dissimulava, o leggiermente puniva tante altre commozioni, fecero i Popoli ed i Vescovi in materie Religiose a tal segno arditi, che nel V. Secolo nella stessa Città di Costantinopoli sotto l'Imperadore Basilio, per la esecuzione dei decreti del Concilio di Calcedonia riguardanti le elezioni, il Popolo coi Monaci alla testa, mossi dal Patriarca Acacio, minacciarono di arderla (*a*). Dall' altra parte il Governo Patriarcale produsse infiniti inconvenienti. I Patriarchi con liberalità e promesse impegnarono nel loro partito intiere Legioni di Monaci, li quali depressero l'autorità Vescovile, e li dritti Imperiali, e del Popolo. Sursero delle contese tra li Patriarchi stessi, e sopra tutti si distinsero li Patriarchi di Costantinopoli, che ridussero sotto la loro obbedienza quelli di Antiochia, e di Alessandria, ed invasero la Diocesi del Papa. Li Patriarchi di Occidente nelle opposizioni con quelli di Costantinopoli soccorsero li Patriarchi di Antiochia ed Alessandia, ed accrebbero le dissensioni, e la influenza nell'Oriente. Nell' Occidente nella indolenza, e declinazione degl' Imperadori, nelle incursioni e trionfi dei Barbari più accrebbero il loro potere. I Barbari accorgendosi della soggezione dei Vescovi alli Pon-

(a) *Fleury Stor. eccles. lib. 29.*

Pontefici, trattarono conciliarli ai loro interessi con onori, e beneficj. La pittura nel Vaticano che un Pontefice assistito da un' Araldo celeste con spada sguainata fece tremare un Rè degli Unni, che perciò perdonò a Roma: Le illazioni dedotte, che Aquileja fu saccheggiata per non avere un Pontefice, ed un' Araldo celeste che la difendesse, terminò di portare all' eccesso il credito del loro potere presso li Popoli Barbari. Or intanto ascendente, ed autorità acquistata dai Vescovi, e dai Patriarchi non si trova un solo esempio che un Vescovo, o un Patriarca si fosse opposto alla Legislazione matrimoniale, o avesse preteso di concorrerci, perchè era Sacramento.

Cadendo l' Impero è facile il preveder le conseguenze del potere, ed ascendente de' Vescovi anche nelle cose temporali sotto li Barbari. Sin da questa Epoca si legge che in quelle Provincie invase e tolte all' Impero, i Vescovi acquistarono maggiore autorità, si unirono in Concilj, e fecero quantità di Canoni. Si vedrà nella Epoca seguente se mutarono la Polizia matrimoniale, apposero nuovi impedimenti, rivocarono le leggi; oppure crederono che la qualità del Sacramento non dava a loro Giurisdizione di mescolarsi nel Matrimonio.

EPO-

EPOCA III.

Dalla distruzione dell' Impero Romano Occidentale sino alle Missioni dei Romani Pontefici nelle Provincie idolatre di Occidente.

CAdde l' Impero Romano Occidentale. I grandi Genj capaci di occuparsi di un Mondo intero sono stati sempre rari. Augusto, Costantino, Teodosio furono li soli che non s' imbarazzarono, mentre gli altri Imperadori gemerono sotto un peso immenso. La loro debolezza fece cercarli soccorsi, e divisero la porpora. L' armonia non durò, e la gelosia li disunì. Ambiziosi immaginarono che tutto era dovuto al loro merito, ed oppressero li Popoli. Questo Corpo immenso mal governato, spossato dalle divisioni, divenne preda dei Barbari. Dopo il saccheggio delle sue più belle Provincie, i Visigoti in Spagna, i Franchi nelle Gallie, gli Ostrogoti in Italia fondarono Monarchie, ed abbracciarono la Religione cristiana. Vedasi dunque se questi Popoli, e gl' Imperadori Orientali continuarono a considerare il Matrimonio come affare politico, o pure crederono che per la qualità di Sacramento la Legislazione del medesimo spettasse alla Chiesa.

CAP.

CAP. I.

Polizia del Matrimonio regolata dalle sole Leggi.

LA legge di Valentiniano e Teodosio fu in vigore nell' Impero Orientale, e continuò il Matrimonio a contraersi col solo consenso avanti li testimonj senza nessun' altra necessaria sollennità esteriore. Giustiniano ordinò in una sua Legge che il solo affetto maritale bastava per far distinguere le Nozze dal Concubinato (*a*). Ma considerando che l' Impero era pieno di falsi contratti, e che niente era più facile di trovar testimonj che attestavano, o negavano secondo le circostanze di aver veduto dare il consenso; perciò avendo per sospetta la fede dei Testimonj, prescrisse: Che nulli fossero li Matrimonj delle persone costituite in dignità, se non fossero validati da un Contratto di Dote, o da una donazione per causa di nozze. Ecco tutta la formalità. Per le persone di uno stato mediocre ordinò che potessero fare li Matrimonj senza stromenti dotali, ma con una prova permanente del contratto. A tal' effetto volle che avanti il Difensore di qualche Chiesa e tre o quattro Chierici dichiarassero che si congiungevano in matrimonio, e che questo atto si distendesse colla Indizione, giorno, mese ed anno, sottoscritto e signato dai sudetti Difensore, e Chierici, per conservarsi negli Archivj della Chiesa. Finalmente alla classe delle persone abiette, Soldati, Campagnoli, permise che si maritasse senza formalità, ma col solo consenso (*b*). Ecco nel Cristianesmo do-

(a) *L. 23. §. 5. Cod. de nupt. Nov. 117. c. 3.*

(b) *Hac ergo casta lege sancire bene se habere credidimus. In majoribus itaque dignitatibus, & quæcumque usque ad nos, & Senatores, & magnificentissimos illustres neque fieri hæc omnino patimur; sed sit omnino & dos & antenuptialis donatio, & ad omnia quæ home-*

dominante il Matrimonio considerato come puro contratto, denudato da ogni rapporto colla Religione, e soggetto alle vicende che potevano nascere dalle circostanze, ve-

nestiora decet nomina. Quantum vero in militiis honestioribus & negotiis, & omnibus professionibus dignioribus est: si voluerit legitime uxori copulari, & non facere nuptialia documenta: nec sic quomodocumque & sine cautela effuse, & sine probatione hoc agat, sed veniat ad quamdam Orationis domum, & fateatur sanctissimæ illius Ecclesiæ defensori. Ille autem adhibens tres aut quatuor exinde reverendissimorum Clericorum, attestationem conficiat declarantem, quia sub illa indictione, illo mense, illa die mensis, illo imperii nostri anno, consule illo venerunt, apud eum in illam Orationis domum ille & illa, & conjuncti sunt alterutri: & hujusmodi protestationem siquidem accipere volunt aut ambo convenientes, aut alteruter eorum, & hoc agant & subscribant ei, & sanctissimæ Ecclesiæ defensor, & reliqui tres, aut quantoscumque voluerint: non tamen minus trium literis hoc significantibus.

Si vero etiam hoc illi non egerint: ille tamen talem reponat chartam venerabilis illius Ecclesiæ defensor in ejusdem Sanctissimæ Ecclesiæ Archiviis (hoc est ubi venerabilia vasa servantur) prædictas subscriptiones habentem: ut reconditum sit omnibus ex hoc munimen, & non aliter videatur nuptiali affectu eosdem convenisse, nisi tale aliquid agatur, & omnino ex literis causa testimonium habeat his ita gestis & nuptias & ex eis sobolem esse legitimam. Hæc autem dicimus ubi non dotis antenuptialis sit donationis documentum. Fidem enim in solis testibus suspectam habentes, ad præsentem venimus dispositionem.

Quisquis autem in abjecta vita parva quidem substantiæ Dominus consistens, in novissima vero parte vitæ jacens, habeat etiam in his licentiam. Sed neque agricolas, aut milites armatos, & quos lex caligatos appel-

vedute, e volontà dei Legislatori politici. Questa Legge conferma ancora quanto si è detto nelle Epoche antecedenti, e comprova la regola antica: *consensum nuptias facere*. Infatti se il Matrimonio si fosse nell' Impero Romano fatto nella Chiesa, avrebbe dovuto Giustiniano dalla benedizione, ed attestati degli Ecclesiastici cercare gli argomenti, e le prove del Matrimonio, e non dire *sine nuptialibus instrumentis ex solo affectu valere antiquis legibus*; onde *falsatis contractibus nostra ex hoc est completa respublica*. Comprova ancora, che i Sacri Ecclesiastici erano inculcati dai Padri, e dai Vescovi, ma privatamente e per modo di consiglio; nè ci fu mai regola generale stabilita tra i cristiani che nella Chiesa, e con formalità Ecclesiastiche si contraessero li Matrimonj, e se in qualche luogo ci fu qualche consuetudine, fu particolare, e locale. Così Giustiniano stabilì tre forme per le tre differenti classi dei cittadini. Nella prima ricercò gl' Istromenti dotali. Nella seconda classe ci chiamò li Chierici, li quali fino a questa Legge non aveano avuta parte nella celebrazione dei Matrimonj, ma come Ministri della Legge civile, come Testimonj pubblici; e Giustiniano lasciò i sudditi nella libertà di farli santificare col Sacramento. Tal Legge stiede in vigore nell' Impero Orientale per tutto il restante di questa Epoca; e ciò comprova che l' Impero Orientale continuò ad essere cristia-

no,

pellat (*hoc est viliores & obscuriores*) *perscrutamur*, *quibus civilium causarum ignorantia est*, *& solius circa Terram operationis*, *& circa bella concupiscentiæ causa est studiosa*, *& juste laudabilis*. *Sic ut in vilibus Personis*, *& in militibus armatis obscuris*, *& agricolis licentia sit eis & ex non scripto convenire*, *& Matrimonia celebrare inter alterutros*: *sintque filii legitimi qui Patrum mediocritatem aut militares*, *vel rusticas occupationes*, *& ignorantias adjuvent*. *Nov.* 74.

no, ſenza che il rito ſagro foſſe neceſſario per la validità del contratto.

Continuarono le Nozze a farſi nell'Impero Orientale colle ſteſſe formalità, e ſollennità. Precedevano alle volte li ſponſali; ma queſti non furono indiſſolubili. Gl'Imperadori Leone ed Antemio ad altra pena non condannarono quelli che diſcioglierli voleano che alla perdita delle Arre duplicate (*a*), e Giuſtiniano inserì la Legge nel ſuo Codice.

I Goti, Viſigoti e Franchi che conquiſtarono l'Italia, la Spagna, e le Gallie furono Popoli uſciti dalla Germania, ed in queſta Epoca erano criſtiani. Sino al Secolo IV. non ebbero lettere, eccettuati li Franchi. Viſſero colle loro conſuetudini, le quali furono comuni, o particolari (*b*). Tutti queſti Popoli non crederono baſtare il nudo conſenſo nelle Nozze per gli effetti civili, ma ci richieſero la copula. Quindi far le nozze preſſo li ſteſſi era *copulare aliquem ſuo ſtrato* (*c*). La dote non ſi dava ſe non dopo la copula; ed allora il Matrimonio ſi ſtimava perfetto.

Furono queſti popoli tenaciſſimi dei loro coſtumi e riſpetto al Matrimonio ebbero lunga puerizia, lunga impubertà, e tarda la Venere, perchè ſi maritavano tardi. Uſarono nel Matrimonio varj riti (*d*). Nei tempi di Tacito conſiſterono in Bovi uniti ſotto gli Aratri, ed in Armi; Riti corriſpondenti, ed alluſivi alle loro occupazioni. Ebbero le Arre, gli uſi dell'Anello, e le Nozze le facevano nei conviti (*e*). Tutti queſti popoli compravano le Mogli, e loro davano le doti, e le Nozze ſi facevano col conſenſo del-

(a) *L. 5. C. de Sponſ.*
(b) *Tacit. de morib. Germ.*
(c) *Gregor. Turonenſ. hiſt. l. 4. c. 9.*
(d) *Caeſar. de bello Gallic. l. 4. c. 9. Tacit. de morib. Germ.*
(e) *Tacit. 10.*

dell' una e dell' altra famiglia [a]. Quindi si facevano comuni le amicizie, ed inimicizie di queste famiglie. Davano tuttavia li Mariti alle Mogli alcuni doni, come si legge in una legge dei Visigoti (b), ed in un' altra legge dei Ripuarj (c). Questi furono presso tali popoli tutti li sollenni, e formalità matrimoniali. Presso i Franchi ch' ebbero le due leggi Salica, e Ripuaria, non ce ne furono altre particolari. Allorchè abbracciarono la Religione cristiana, ritennero li stessi costumi, e riti, ed ai Popoli loro soggetti permisero, che seguissero le leggi Romane comprese nel Codice Teodosiano. Così i Visigoti concessero ai Provinciali il dritto Romano, ed Alarico nel 506. coll' opera di Gojarico Goto fece loro un Corpo di dritto composto dalli Codici Gregoriano, Ermogeniano, Teodosiano, dalle sentenze di Paolo, ed istituzioni di Cajo, quale si chiamò *Lex Romana*, *Breviarium Aniani* (d). La Storia di questo dritto si può leggere presso Gotofredo (e). Teodorico Rè degli Ostrogoti nel suo Editto ordinò che si osservasse la legge Romana (f). I Borgognoni fecero lo stesso (g); come ancora i Franchi (h), e gli Angli (i). Così il Matrimonio si continuò a riguardare come contratto civile, ed i sollenni, e le formalità furono modellate, e regolate secondo i costumi dei Popoli dalla sola Potestà politica senza che il Ministero ecclesiastico ci avesse avuta menoma parte.

Ebbero questi Popoli anche li sponsali, quali all'

[a] *Tacit. ib. c.* 18.
[b] *L.* 3. *tit.* 1.
[c] *L.* 37. *ib.*
[d] *Balut. t.* 2. *p.* 474.
[e] *Prolegom. Cod. th.*
[f] *Edict. Theodor. ap. Cassiodor.*
[g] *Guadelband. in praef. leg. Burgond.*
[h] *Balut. t.* 1. *p.* 7.
[i] *Brunsquell. hist. jur. l.* 1. *c.* 15.

all' uſo Germano facevano nei conviti, e ci ſi ricercava anche il conſenſo materno (*a*). Fu loro ſconoſciuta la diſtinzione Romana tra *pactas*, & *Sponſas*; e li ſponſali ſi ebbero per indiſſolubili, eccettochè nel ſolo caſo di ſtupro (*b*).

Il Concubinato non poteva mai ſecondo l' opinione del Pontefice S. Leone rappreſentare il miſtero della unione di G. C. colla Chieſa; ma perchè alle leggi civili ſpetta comandare, o vietare le azioni dei cittadini, quantevolte non ſono ripugnanti alle Leggi naturali, e divine; perciò non ritrovandoſi vietate nella divina Scrittura, gl' Imperadori lo regolarono colle loro leggi, come ſi è veduto, e ſi continuò a tenere per congiunzione legitima. Si ebbe per un terzo ſtato tra il Matrimonio, ed il Celibato. L'Imperadore Giuſtiniano che ſi vantò di fare leggi caſte, conſiderò il Concubinato come conſuetudine lecita (*c*); ed aſſegnò ai figli naturali porzione della eredità paterna (*d*). Quindi Cujacio, conſiderando lo ſpirito del concubinato dei Romani, ſcriſſe nei ſuoi Paratitli, che imitava il Matrimonio, ed era lecita congiunzione (*e*). E nei Commentarj al Codice ſoggiunſe, ch' era lecito, ed oneſto (*f*). I Viſigoti, Oſtrogoti, Franchi, e tutti li Popoli della Germania non preſero in mogli le donne ſtraniere, nè fecero matrimonj diſſuguali (*g*). Ma le ſtraniere, e le donne di diſuguale condizione poterono averle per concubine legitime

(a) *Tacit. de mor. Germ.*
(b) *Procop. de bello Goth. c.* 4.
(c) *L. ſi qua illuſtris Cod. ad S. C. Orphit.*
(d) *Nov.* 18. & 89.
(e) *Concubinatus matrimonium imitatur, & eſt utraque legitima conſuetudo. Ad tit. de Concub.*
(f) *Et vis noſse amplius quam ſit Concubina ſimilis uxori? filio procreato ex juſtis nuptiis concubina Patris eſt quaſi noverca. Ibid.*
(g) *Tacit. de mor. Germ.*

time quando non tenevano le Mogli, e queste si chiamarono Mogli *ad morganticam* (*a*). Non deve però negarsi, che le leggi stasse colla legitimazione dei figli naturali per lo susseguente matrimonio delle loro Madri, incitarono a mutare il concubinato nel più perfetto stato del Matrimonio.

Gl' Imperadori continuarono ad avere per legitime le seconde Nozze. Solamente misero divieti alle disposizioni di coloro che le facevano, avendo figli (*b*); e Giustiniano quelche ordinò in favore dei figli di coloro che passavano ad un secondo matrimonio, lo designò sotto nome di pena. *Pœna contra binubos* (*c*). *Comunis mulieris*, & *viri multa* (*d*). Ma presso i Visigoti, Ostrogoti, e Franchi non furono notate d' infamia le seconde nozze.

CAP. II.

Tutti gl' impedimenti dirimenti matrimoniali furono regolati dalla sola Potestà Politica.

E' Una verità indubitata nella Storia di questa Epoca, che gl' Imperadori Orientali lasciarono sussistere, e confirmarono gli antichi impedimenti, e ne aggiunsero, o tolsero degli altri. I Goti, i Visigoti, e Franchi seguendo i costumi Germani, o le Leggi Romane fecero lo stesso.

Giustiniano, togliendo ogni dubbio sopra l' età nato dalle opinioni delle diverse Sette dei Giureconsulti, fissò l' età di poter contrarre il matrimonio. Egli prescrisse che i mascoli non potessero contrarlo prima dei quattordici anni compiti, e le Donne prima della età

(a) *Heinecc. Elem. jur. German. lib. 3. tit. de Concub.*
(b) *L. 1. & 2. Cod. de secund. nuptiis.*
(c) *Nov. 2. c. 2. th.*
(d) *Nov. 22. cap. 23.*

età di anni dodeci (*a*). Nel Codice Visigoto si stabilì un'impedimento particolare di età. Perchè si ordinò che le donne, le quali andavano a marito, dovessero essere di una età minore degli uomini; altrimenti contradicendo una delle Parti, non fosse costretta di restare nel matrimonio (*b*).

Oltre della giusta età continuò per dritto naturale a richiedersi nel Matrimonio la facoltà atta a generare. Gl'impotenti manifesti per vizio insanabile, non potendo conseguire il fine del matrimonio, continuarono ad esserne esclusi dalle leggi. Ma la frigidezza stiede nascosta, e si è veduto nelle Epoche antecedenti come si coloriva col Divorzio. In tutto il dritto delle genti non si trova una sola legge spettante il matrimonio di questi freddi impotenti, eccetto quella di Solone, colla quale si permise alla Donna divenuta moglie di tale Uomo inetto alla generazione, di potersi congiungere con quel congionto del Marito che più le gradiva. Legge tenuta da Natale di Alesandro per ridicola, ed assurda, e fatta a sol fine di punire quelli, che consapevoli della loro impotenza, ardivano maritarsi: Legge, che come riflette lo stesso Autore, Solone prese in parte dalla Polizia mosaica (*c*). Sotto Giustiniano finalmente si smascherò il

(a) *Instit. de nupt.*, *l. fin. C. quand. Tut. vel Curat. esse desinat.*

(b) *Ut ergo male ordinata propagatio generis in ordinem transductionibus reducatur illicitis, hujus sanctione legis decernimus, ut fœminæ minoris semper ætatis majoribus viris in matrimonio desponsentur. Aliter facta desponsatio, si una pars contradicere videatur, nullo modo manere jubetur.* L. 1. tit. 1. lib. 3. Cod. de Visigot.

(c) *Absurda & ridicula videtur lex illa, quæ puellæ orbæ ac diviti permittit, ut corporis sui copiam faciat proximis viri, si ille sit impotens. Consilium ejus in*

il vizio dell'impotenza, e qnesto savio e politico Imperadore ci providde con due sue leggi. Egli dopo avere annoverate le giuste cause dei Divorzj, ordinò: che se per lo spazio di due anni il Marito non potesse consumare il matrimonio colla Moglie, costei, o i di lui congionti potessero mandare il libello di repudio al Marito senza pericolo di perder la dote, e che il marito potesse solamente ritenersi la donazione fatta prima del matrimonio (*a*). Indi sembrandogli breve il tempo prefisso, in una sua Novella lo prolungò per tre anni computandi dal giorno del matrimonio, qual' elasso la Moglie poteva passare ad altre nozze (*b*).

Finalmente il consenso, che è requisito naturale del matrimonio, fu anche regolato dalle leggi. Al furioso, all' ubriaco, al mentecatto fu proibito di poter contrarre nozze, perchè non poteva dare giusto e li-

in ea condenda lege fuit, ut avaritiæ, & improbitati pœnas darent viris, qui impotentiæ suæ conscii, pecuniæ tamen cupiditate illas ducebant ob legis privilegium vim naturæ inferentes. Tom. 2. hist. eccl. de reb. Græc. p. 144. lit. D.

(a) *In causis jamdudum specialiter definitis, & quibus recte mittuntur repudia, illam additamus, ut si Maritus Uxori ab initio matrimonii usque ad duos annos continuos computandos coire minime propter imbecillitatem valeat, possit mulier, vel ejus Parentes sine periculo dotis ammittendæ repudium marito mittere: Ita tamen ut ante nuptias donatio eidem marito servetur*. Auth. de nupt. col. 4.

(b) *Hanc itaque legem corrigimus brevi quadam adjectione. Non enim biennium numerari solum ex ipso tempore copulationis, sed triennium volumus. Edocti namque ostmus ex iis, quæ antehac provenerunt, quosdam amplius suam biennium temporis non valentes, postea potentes quensos ministrare filiorum procreationi*. Nov. 22. tit. 1. §. per occasionem.

e libero consenso (*a*). Perciò ancora il giusto timore (*b*), ed il giusto errore fu fatto impedimento dirimente il matrimonio (*c*). Contro li Rapitori delle donne fece Giustiniano legge severissima, ordinando che oltre la perdita della vita, e dei beni delli Rapitori, fosse lecito ai congionti della rapita, ucciderli, e che non mai ci potesse essere matrimonio tra il rapitore, e la rapita (*d*).

Furono anche severi su'l ratto i Legislatori delle altre nazioni cristiane di Europa. Nel Codice Visigoto s'inserì la pena, che la metà de' beni del Rapitore si dasse alla donna rapita; che il Rapitore dovesse essere bastonato, e divenire servo dei Parenti della donna rapita, e che tra li stessi non ci potesse esser Matrimonio (*e*). Nell' editto di Teodorico Rè degli Ostrogoti, si proibì severamente il ratto (*f*), Childerico Rè dei Franchi c' impose la pena di morte (*g*); e tutti ordinarono che tra questi non ci fosse matrimonio.

(a) *L. 40. de reg. jur.*, *l. 1. Cod. si quis Imperatori maledix.*

(b) *L. 1. Cod. quod metus causa.*

(c) *L. 9. Cod. de jur. & fact. ignor.*

(d) *Quoniam nullo modo, nulloque tempore datur a nostra serenitate licentia eis consentire, qui hostili more in nostra Republica matrimonia student sibi conjungere*, *L. un. Cod. de rapt. Virgin.*

(e) *L. 1. de rapt. Virgin.*

(f) C. 17.

(g) *Quicumque raptum facere præsumpserit, periculum mortis incurrat, & nullus de optimatibus nostris de tam turpissimo vitio præsumat rogare, sed inimicum Dei unusquisque adeo persequatur. Qui vero edictum nostrum ausus fuerit irrumpere, judex loci illius ipsum raptorem occidat, & jaceat forbattutus. Et si ad ecclesiam confugerit, reddatur ab Episcopo, & sine ulla preca-

Le sole leggi civili regolarono le nozze dei Cittadini. Queste ordinarono che i figli di famiglia sotto pena di nullità non potessero contraerle senza il consenso del Padre (*a*), e non ricercarono il consenso della Madre (*b*). La legge dei Visigoti a differenza della Romana avendo voluto che i figli fossero anche nella potestà della Madre, ci ricercò il consenso materno (*c*). Ordinò anche la detta legge, che la donna, la quale si maritava senza il consenso materno, non gli succedesse nei beni (*d*).

Continuarono le leggi a proibire i Matrimonj dei servi cogl' ingenui. Oltre delle leggi fatte da Giustiniano, che si leggono nel suo Codice, Pithou ci ha conservata la Prammatica Sanzione di Giustiniano, nella quale si pose per principio, che tra gl' ingenui, e serve non potea esserci matrimonio, ed ancorchè si fosse fatto per errore, pure era nullo (*e*). Ed Ivone di Chartres rapporta un' estratto di un'altra Novella del detto Imperadore toccante questo impedimento dirimente (*f*). Proibì similmente Giustiniano il

catione exinde separetur. Et si ipsa mulier postea Raptori consenserit, ambo pariter in exilium transmittantur. Etsi foras ecclesiam capti fuerint, pariter occidantur, & facultates illorum Parentibus legitimis dentur; & quod Fisco nostro debitum est, acquiratur. C. 7. ap. Balut. tom. 1. Capit.

(a) *Instit. de nupt., l. 14. Cod. de nupt.*

(b) *L. 20. Cod. de nupt.*

(c) *L. 7. Cod. Vis. de ordin. conjug.*

(d) *L. 8. de nupt. illicit.*

(e) *Inter liberum enim & ancillam, Servum & liberam mulierem nuptiæ contrahi non possunt. Si quis per errorem ancillam duxerit uxorem liberam esse putans, vel ex contrario si libera mulier Servo per errorem juncta sit, posteaque veritas reperta fuerit, dicendum est omnino nuptias non extitisse. Pithou. obs. in Cod.*

(f) C. 56.

il matrimonio dell' Afcrittizio colla ingenua, ma non lo fece impedimento dirimente, poichè ordinò, che i figli foffero liberi, e gli fuccedeffero [a]. Prima del detto Imperadore nella piccola raccolta delle leggi di Antemio, ci fu quella che proibiva ai Schiavi, ed ai Liberti di maritarfi colle Padrone fotto pena di nullità del matrimonio, di fervitù per gli figli, di confifcazione dei beni, e di efilio perpetuo per le Madri (b). I Vifigoti ne fecero anche impedimento dirimente, ordinando che maritandofi l' ingenua al Servo, che fapeva di effer tale, foffriffe la pena di morte, e li beni andaffero ai di loro Congionti, o al Fifco [c]: ma se fi maritaffe al Servo proprio, doveffe avere cento flagellate, ed il matrimonio come nullo doveffe fepararfi [d]. Gli Oftrogoti offervarono l'editto di Teodorico dell' anno 497., che profcriffe le nozze dei Servi, ed Afcrittizj cogl' ingenui (e). Preffo i Franchi fu in ufo la legge Salica, la quale prefcriffe che se un' ingenuo fi ammogliava con una Serva, diveniffe anche Servo [f].

Giuftiniano colla fteffa poteftà colla quale pofe gl' impedimenti fudetti, tolfe, e moderò alcuni impedimenti antichi. Così permife al Patrono di prender per moglie la fua liberta, purchè colla fteffa ci facesfe li ftromenti dotali [g]. E gli permife ancora di poter prendere in moglie la propria Serva, colla quale ci aveffe procreati figli, purchè la manumettesfe, e c' interveniffero i dotali iftromenti [h]. Tolfe

 fimil-

(a) *L. fin. Cod. de fcript. & cenfit.*
(b) *Liber legum Anthemii ap. Pith. obferv. in Cod.*
(c) *L. 2. Cod. vifig. de inceft. nupt.*
(d) *L. 3. ib.*
(e) *Cap. 34.*
(f) *Tit. 14.* §. 11.
(g) *Nov.* 78.
(h) *L. ibid.*

similmente l'impedimento del matrimonio colla donna scenica (*a*) ; ed ordinò di non impedirsi le nozze tra le quinquagenarie e sessagenarj (*b*).

Le leggi civili per ragione dell'amministrazione pubblica aveano vietato ai Governadori delle Provincie di contrarre matrimonio colle donne Provinciali; e colla stessa potestà distesero poi la proibizione anche ai loro Domestici [*c*]. Per ragione della potestà, ed amministrazione quasi pubblica le leggi civili aveano proibite le nozze del Tutore colla pupilla ; e le stesse leggi continuarono a regolare tale proibizione [*d*]. Per ragione di Stato gl'Imperadori Valente e Valentiniano aveano proibite le nozze dei Romani coi Gentili ; ma dalla di loro legge ben si conosce che sotto nome di Gentili non compresero gli Etnici, ma solamente i Barbari situati nelle Terre dell'Impero, perchè tali matrimonj erano sospetti [*e*]. Sotto l'Impero di Giustiniano, in cui non ci furono più Barbari, cessò tale impedimento.

Non si legge in questa Epoca che la diversità della Religione fosse stato impedimento dirimente il matrimonio. Tre leggi nel Codice Giustinianeo si leggono che ànno qualche rapporto a quest'oggetto. La prima degl'Imperadori, Leone ed Antemio ordinò, che se la sposa ricusava di effettuire il matrimonio per la diversità di Religione dello sposo, non dovea aver luogo tale scusa, quando la sposa, ed i loro parenti ciò sapevano ; ma se l'ignoravano, doveano restituire le Arre sponsalizie [*f*]. La seconda dell' Im-

(a) *L. Imperialis Cod. de nupt.*
(b) *L. Sancimus Cod. de nupt.*
(c) *L. unic. Cod. si Rector Prov.*
(d) *L. 4. Cod. de excusat. tut.*
(e) *L. 1. C. th. de nupt. Gentil.*
(f) *Si legibus prohibitæ non sint speratæ nuptiæ, & post arrhas sponsalitias sponsa conjugium sponsi propter Re-*

Imperadore Giustino prescrisse, che i Padri eretici dovessero alimentare li figli ortodossi ed unirli con questi in matrimonio dando loro le doti; e donazioni antenuziali colla providenza dei Presidi e dei Vescovi [a]. La terza dell' Imperadore Giustiniano impose ai Conjugi, che se uno fosse ortodosso, e l' altro eretico, i di loro figli si facessero ortodossi, e chi di loro voleva essere eretico, restasse privo della porzione paterna, la quale si accrescesse agli altri figli ortodossi [b]. In tante leggi emanate contro gli Eretici dagl' Imperadori cattolici non ce ne fu una sola che abbia proibito, ed annullato il loro matrimonio cogli Ortodossi. Tanto è vero che anche in questa Epoca continuò il matrimonio a tenersi per affare puramente civile politico, e che alla sola Potestà politica spettava mettere gl' impedimenti matrimoniali dirimenti. E siccome agli Eretici proibirono le unioni, e le

Religionis diversitatem recusaverit: si quidem probatum fuerit ante datas easdem sponsalitias arrhas hoc idem mulierem, vel Parentes ejus cognovisse, sibi debeant imputare. Si vero horum ignari sponsalitias arrhas susceperint, vel post datas arrhas talis causa pœnitentiæ intercesserit: hisdem tantummodo redditis, super alterius simpli pœna liberi custodiantur: L. 16. Cod. de Episc. aud.

[a] *Hæretici patres nihil habentes legitimum, quo accusent orthodoxos filios, cogantur præter facultates suas etiam alimenta erogare illis & reliqua necessaria, & conjungere in matrimonium orthodoxis, & dare dotes, & antenuptiales donationes providentia Præsidum, & Episcoporum*. L. 13. Cod. de hæret.

[b] *Si alter conjugum Orthodoxus sit, & alter hæreticus, oportet fieri liberos eorum orthodoxos. Quod si ex his alii orthodoxi fiant, alii hæretici maneant, soli succedunt utrique Parenti orthodoxi*. L. 16. Cod. de hæretic.

successioni, e vollero che i di loro figli non seguissero gli errori dei Genitori: così non ritrovando contraria alla Religione, ed alla Politica la di loro unione matrimoniale cogli Ortodossi, non ne fecero impedimento dirimente.

Le sole leggi continuarono a regolare li gradi della cognazione, tra li quali le nozze poteano contraersi. Esse riguardando il dritto naturale, la riverenza del sangue, e la verecondia, proibirono in infinito le nozze tra quelle persone, che sono in luogo di Genitori e figli [a]. In questa Epoca l'Imperadore Zenone rinnovò la costituzione di Costantino, colla quale si proibirono le nozze del Zio colla figlia del fratello, o sorella [b], e lo stesso fece l'Imperadore Anastasio di lui successore [c], e Giustiniano [d], dandone la ragione Armenopolo, perchè sono tra di loro in luogo di Genitori e figli [e]. Si è veduto nella prima epoca come furono permesse le nozze tra i Patrueli, Amitini, e Consobrini; onde ne nacque la regola, che tra i Cognati sino al quarto grado non ci potea essere matrimonio, perchè erano in luogo di Genitori e figli. Si è veduto ancora come l' Imperadore Teodosio proibì nella seconda Epoca tali nozze, e come i figli moderando il rigore della legge paterna, le accordarono, quando si chiedeva il permesso di contraerle. In questa terza epoca l' Imperadore Giustiniano considerò per legitime le nozze tra li Consobrini, per la ragione ch' essendo fra di loro in ugual grado, cessava la contemplazione di essere in luogo di Genitori, e figli [f]. Questi furono

[a] §. *Ergo non omnes inst. de nupt.*
[b] *L. fin. Cod. si nupt. ex rescript. pet.*
[c] *L. fin. C. de incest. nupt.*
[d] §. 3. *instit. de nupt.*
[e] §. 1. *instit. eod.*
[f] *Duorum autem fratrum vel sororum filii, vel fratris & sororis conjungi possunt*: §. *duorum Inst. de nupt.*

nò tutti gl' impedimenti dirimenti posti dalle leggi civili nella Cognazione.

Continuarono similmente gl' Imperadori a considerare nelle nozze non solamente quelch' era lecito, ma anche quelche era onesto. Quindi confirmarono gl' impedimenti dirimenti dell' affinità. Fu dunque in questa epoca proibito contrarsi matrimonj tra il Padrigno e la Figliastra, colla Concubina, o sposa del Padre, colla vedova del fratello, colli consanguinei dei conjugi, e con tutte quelle persone che poteano essere tra loro in luogo di Genitori e figli, avendo dichiarato l' Imperadore Giustiniano, che si numerassero tutte quelle proibizioni, che sono nei libri dei Digesti (*a*); e conchiuse che facendosi congiunzioni tra questi gradi, non ci fosse nè dote, nè matrimonio, ed i figli fossero tenuti per spurj [*b*].

Lo stesso fecero in questa Epoca i Visigoti, gli Ostrogoti, ed i Franchi, li quali o seguendo le leggi Romane sopra gl' impedimenti della Cognazione, compresi nei Codici Teodosiano, Gregoriano, ed Ermogeniano, o contraendo secondo li costumi Germani, non estesero li gradi della cognazione più del quarto grado. Seguirono ancora li stessi gradi di proibizione nelle nozze per riguardo dell' affinità. Ma l' Editto di Childerico Rè dei Franchi dell' anno 595. fu ancora più severo; poichè proibì per l' avvenire le nozze colla Vedova del fratello, colla sorella della moglie, e colla Vedova dei parenti consanguinei. Impose ancora la pena di morte a chi prendeva in moglie la Vedova del Padre. E per quelle congiunzioni fatte in questi gradi di affinità prima dell' Editto, or-

[a] §. *si Uxor Inst. de nupt.*

[b] *Si adversus ea, quæ diximus, aliqui coierint, nec vir nec uxor, nec nuptiæ, nec matrimonium, nec dos intelligitur. Itaque, qui ex eo matrimonio nascuntur, in patris potestate non sunt, sed tales sunt, quales ii, quos Mater vulgo concepit. §. pen. Inst. de nupt.*

ordinò che si fossero emendate dai Vescovi colla penale, che chi non volea sentirli, fosse escluso dal Palazzo Reale, e perdesse li beni, quali andassero in beneficio dei Congionti più prossimi (*a*). In tal modo i Sovrani Greci, Visigoti, Ostrogoti, e Franchi in questa Epoca posero tutti gl' impedimenti dirimenti il Matrimonio, e regolarono li gradi dell' affinità.

C A P. III.

Le Leggi regolarono le cause dei Divorzj.

IL Matrimonio anche in quest' epoca fu considerato dai Sovrani cristiani come un contratto civile, ed indipendente dalle regole ecclesiastiche riguardo alla sua dissoluzione, prescrivendo le giuste cause dei Divorzj. L' Imperadore Anastasio non avendo riguardo alla legge promulgata dagl' Imperadori Teodosio e Valentiniano nell' anno 449., permise che li Matrimonj avessero potuto sciogliersi di buona grazia collo scambievole consenso dei Conjugati (*b*). L' Imperadore Giustiniano alle antiche cause stabilite dagli antecedenti Imperadori, che legitimavano il Divorzio, ce ne

(a) *Ut nullus de criminosis incertum usum sibi societ in conjugio, hoc est nec fratris sui uxorem, nec sororis suæ sororem, nec uxorem Patris sui, aut Parentis consanguinei. Si quis uxorem Patris acceperit, mortis pœnam incurrat. De præteritis vero conjunctionibus, quæ incestæ esse videntur, per prædicationem Episcoporum jussimus emendari. Qui vero Episcopum suum noluerit audire, & excomunicatus fuerit, condemnationem apud Deum substineat, & insuper de Palatio nostro sit omnino exclusus, & omnes facultates suis Parentibus legitimis amittat, qui noluit Sacerdotis sui medicamina sustinere.* Decretio Chidelberti c. 2. ap. Balut.

(b) *L. 1. Cod. de rep.*

ne aggiunse delle nuove, cioè: Se la Moglie volontariamente abortiva: se si lavava nello stesso bagno cogli uomini: se procurava nuovo matrimonio vivente il marito (a). Indi egli si mostrò alienissimo dalla indissolubilità del Matrimonio, adducendone per ragione: *Quoniam eorum, quæ in hominibus subsequuntur, quidquid ligatur, solubile est* [b]; e stabilì li Fonti dei Divorzj. Volle dunque che il matrimonio potesse sciogliersi o col consenso scambievole dei Conjugati, o per le cause ragionevoli, quali passò ad individuare [c]. Queste furono: La servitù di uno dei Conjugi: se il Marito oltre il decennio fosse in spedizione: se dopo cinque anni di assenza non costasse della sua vita, e finalmente confirmò tutte le altre cause stabilite dagli antecedenti Imperadori [d]. Poi colla stessa facilità restrinse in altra legge le giuste cause del Divorzio ordinando: che il Matrimonio non potesse sciogliersi di scambievole consenso, eccettochè nel solo caso di voto di castità. Che il Marito potesse fare il Divorzio, se la Moglie consapevole di qualche ribellione non la denunciasse al Marito: o pernottasse, o facesse conviti fuori della casa contradicente il Marito: o andasse nei Teatri, e giuochi Circensi [e]. Prescrisse anche le giuste cause, nelle quali la Moglie potesse fare il Divorzio, e furono.
Se

(a) *Inter culpas autem viri & uxoris constitutionibus enumeratas, & has adiicimus. Si forte uxor sua ope, vel industria abortum fecerit, vel ita luxuriosa est, ut comune lavacrum cum viris libidinis causa habere audeat, vel dum est in matrimonio, alium maritum sibi fieri conata fuerit. Et in his enim casibus locum habere constitutiones sancimus, quæ de culpa tam Mariti quam Uxoris loquantur*. L. 11. Cod. de rep.
[b] *Nov.* 22.
[c] *Ibid. c.* 4.
[d] *D. ib. c.* 5. 6., 9., 14., e 15.
[e] *Nov.* 117. *c.* 8.

Se il Marito machinasse contro l' Impero : se insidiasse alla vita della Moglie : se volesse farla adulterare con altri : se tenesse pratica con altra donna, ed avvertito più volte non volesse lasciarla [a] . E finalmente per quelle Mogli che aveano i Mariti nella milizia ordinò, che volendo contrarre altro matrimonio , procacciassero prima l' attestato delli Cartolarj della morte dei mariti ; e se questi fossero scolari , dovessero procurare gli attestati degli Attuarj delle scuole [b]. Oltre le espressate cause non poteasi sciogliere il matrimonio , e pose le pene corrispondenti [c].

Le restrizioni dell' Imperadore Giustiniano per deboli che fossero, produssero nell' Impero degl' inconvenienti ; e Giustino suo figlio , dopo di avere con vivi colori dipinte le pene di due Conjugati in dovere contro lor voglia stare uniti , i rancori e gli odj che spesso si distendono nelle famiglie, e la difficile riconciliazione dei sposi , onde devenivasi ancora a scambievoli insidie di vita , quando non aveano le cause prescritte dal Padre coll' ultima legge per disciogliere li matrimonj , ordinò con sua legge , che fosse lecito discioglierli collo scambievole consenso , rivocando qualunque pena [d] . Sino a questo punto il Divorzio nell' Imperio Orientale sembrò materia arbitraria delle leggi degl' Imperadori ; ma dopo Giustiniano, e Giustino non ci fu altra innovazione sino all' Imperadore Leone , come si vedrà nell' Epoca seguente.

I Visigoti, gli Ostrogoti , ed i Franchi ritennero i costumi Germani su 'l Divorzio, Le adultere fin dai tempi di Tacito furono discacciate dalle case dei Ma-

(a) *Ib. c.* 10.
(b) *Ib. c.* 1.
(c) *Cap.* 10.
[d] *Nov.* 140.

Mariti, si fustigarono, e tagliarono li capelli [a]. Nelle leggi Alemanne si ha, che giusta causa del Divorzio era ancora, se la moglie era più vile di condizione del marito, e se insidiava alla sua vita (b).

Nel Codice dei Visigoti si legge, che nessuno potesse prendere la repudiata (c). Il Rè Childerico fece altra legge, che nessuno potesse lasciar la moglie, eccettuatane la causa di fornicazione; e che il Sacerdote conoscesse della riconciliazione dei Conjugati (d).

Due leggi si leggono promulgate dai Rè Ostrogoti sopra il Divorzio. La prima è del Re Teodorico, colla quale ordinò, che il Marito potesse lasciar la Moglie adultera, e prendersene altra [e]. La seconda è del Rè Atalarico, colla quale si prescrisse, che chi s'intrometteva a separare li Conjugi, il suo matrimonio si avesse per illecito [f].

Presso dei Franchi fu usitatissimo il Divorzio, e gli esempj dei grandi Personaggi, che lo fecero, si rapportaranno appresso. Nell'addizione alle leggi dei Frigioni si legge: che chi contraesse illecito matrimonio, sarebbe separato dalla sua Moglie, e tutti due potessero legitimamenre passare ad altre nozze. Ma

(a) *Tacit. de mor. Germ. c. 9.*

(b) *Tit. 15.*

(c) *Repudiatam nullus accipiat.*

[d] *Ne fiat divortium. Ut nullus virorum excepta manifesta fornicationis causa uxorem suam aliquando relinquat. Sacerdos cognoscat de reconciliatione.* Lib. 2. tit. de divort.

(e) *Probatis causis, quas leges comprehendunt, conconvictam dimittat uxorem. Nubendi vero vel non nubendi licentiam pro constitutis veteribus sortiatur.* Art. 36., e 38.

(f) *Qui suasione plectenda Matrimonia dividere nititur aliena, ipsius conjugium habeatur illicitum, ut magis contigisse sensiat sibi, quod in alia malignus exercere tentaverit.* C. 40.

Ma se di nuovo si unissero, dovessero pagare al Fisco una multa (a). Nella Raccolta similmente delle leggi dei Borgognoni si ha, che chi volesse lasciar la Moglie, fosse tenuto a provar tre cause. Se fosse adultera, malefica, violatrice dei sepolcri; ed in questi casi il Giudice dovesse proferire la sentenza (b).

Le cause dunque del Divorzio furono stabilite dalle leggi nell'Impero, nella Spagna, nell'Italia, e nelle Gallie, e decise dai Giudici secolari. Ci vuole del tempo ancora per vedersi come e quando si edificò il sistema della totale indissolubilità del Matrimonio.

CAP. IV.

La Chiesa non fece altra Polizia, ma seguì la civile nel Matrimonio.

IL Matrimonio si ebbe per legitimo, quando si contraeva secondo le leggi. Queste altra essenza non ci ricercarono che l'affetto fosse dimostrato dal consenso. Così il solo consenso fece l'essenza del matrimonio in questa epoca. Sino a Giustiniano le leggi non richiesero formalità estrinseche. Questo Imperadore distinguendo, come si è veduto, tre classi di Cittadini nel suo Impero, nella prima ci ricercò per for-

(a) *Si quis illicitas nuptias contraxerit, separabitur ab uxore sua, & liceat tam ei quam uxori legitime nubere; si vero separati fuerint, & iterum ad invicem fuerint reversi, veregildum suum uterque componat.* Addit. ad ll. Fris.

[b] *Si quis vir uxorem suam forte dimittere voluerit, & ei potuerit vel unum de his tribus criminibus approbare, idest adulteram, maleficam, vel sepulchrorum violatricem, dimittendi eam liberam habeat potestatem, & judex in eam, sicut debet, in criminosam, proferat sententiam.* L. 3. tit. 34.

forma essenziale gli stromenti dotali, nella seconda un'attestato dei Chierici di qualche Chiesa, destinandoli come Ministri pubblici della legge, come Notari, che ne facessero attestato, nel caso solo che il Matrimonio non si volesse contrarre colli dotali Istromenti; e nell' ultima classe nessuna forma richiese. Gli altri Sovrani cristiani non richiesero che il consenso per essenza, e gl' Istromenti dotali per forma. Mentre così le leggi disposero del Matrimonio, la Chiesa tacque, e lasciò ai Sovrani regolarlo, come di loro spettanza.

La Chiesa Greca ebbe il suo Codice universale composto dai Canoni dei quattro Concilj generali, e dai Canoni dei Sinodi particolari di Ancira, Neocesarea, Gangra, Antiochia, Laodicea, ed Africa. Questo Codice fu confirmato dall' Imperadore Giustiniano [a], ed allora da lui ricevè forza di legge, nè si uscì dallo stesso fino al Concilio di Trullo tenuto nell'anno 691. La Chiesa Romana per lungo tempo non ricevè li Canoni Costantinopolitani, Efesini, e Calcedonesi. Ma allorchè Dionigi il piccolo fece la Collezione dei Canoni, e ce li inserì, eccettuatini li tre ultimi del Costantinopolitano, gli Efesini, ed il penultimo del Calcedonese, perchè ripugnanti al dominio del Papa, allora essendo questa collezione piaciuta a Roma, divenne il Codice universale della Chiesa Greca, e Romana. Or si rivolga quanto si voglia questo Codice, non si troverà mai Canone, che avesse prescritta altra essenza, ed altra forma diversa, o contraria a quella prescritta dalle leggi.

Nella Spagna e nella Francia si tennero in questa epoca molti Concilj particolari tutti radunati per comandi espressi o taciti di quei Sovrani. E' questa una verità manifesta nella Storia dei Concilj; e senza entrare nelle particolarità di ciascheduno di essi, ba-

[a] *Sancimus vim legum obtinere sanctas Ecclesiae regulas*. *Const.* 131.

basterà leggere l' epistola di S. Gregorio ai Re Franchi Teodorico, e Teodeberto, ed alla Regina Brunechilda, nella quale li pregava a comandare, che si fosse convocato il Concilio per estirpare la Simonia. Or in tutti questi Concilj non si parlò affatto di altra essenza, e forma ecclesiastica del Matrimonio. Bisogna dunque conchiudere che fino a questa Epoca la Chiesa non credè che per la qualità del Sacramento aggiunta al Matrimonio, potesse disponerne in concorso, o in esclusione della Potestà civile, e che il contratto era diverso dal Sacramento (*a*).

Le sollennità esteriori che avrebbe potuto ricercare la Chiesa, altro non avrebbero potuto essere, che il Matrimonio si fosse contratto in faccia sua, e colla benedizione. Ma tra tanti regolamenti di Canoni, tra li molti documenti, e Scrittori a noi pervenuti, non può prodursene neppure un solo, che l' avesse richiesta per necessità assoluta. Si lasciò nell' arbitrio dei Cristiani se volevano nel contratto conseguire ancora le grazie da G. C. promesse in questo Sacramento volontario. Anzi rivolgendosi la Storia si troverà, che tutti gli Scrittori ecclesiastici dell'Impero Greco sono concordi in asserire, che la benedizione in Oriente era andata in quest' Epoca in disuso. Infatti in tutta la Storia ecclesiastica e profana altro fatto io non ho potuto ritrovare, che quello riferito da Teofilatto, che fiorì nell' anno 621. Questo Autore scrivendo la storia dell' Imperadore Maurizio, come di passaggio accennò, che Maurizio nello stesso giorno che fu incoronato Imperadore, sposò la Imperadrice Irene; e Giovanni Patriarca nell' atto stesso che lo unse, fu pregato a benedire tali nozze con parole deprecatorie (*b*). Dolorosa epoca per gli Difen-

[a] *Concilium convocari præcipitc*. Ep. 53., 54., 55.

(b) *Ille Imperatoris voluntatem officiose complexus est fusis ad Deum precibus; & acceptas Imperatoris, & Im-*

fensori della Potestà ecclesiastica! Mentre essi leggono, che presso i Romani antichi non ci erano Matrimonj *nisi captatis auguriis*, e colla invocazione delli Dei conjugali (*a*); e che presso i Greci gentili i Sacerdoti di Cerere copulavano (*b*): son costretti di confessare, che nella Grecia cristiana per tutta questa epoca non fu in uso la benedizione. Or se nella Grecia pagana i Sacerdoti di Cerere perchè copulavano li Conjugi, non perciò acquistarono dritto su la polizia del Matrimonio, quale fu regolata dalle sole leggi: molto meno i Ministri ecclesiastici, che non copulavano, poterono acquistarla. Tanto è vero che la Chiesa nessuna autorità ebbe nella polizia del Matrimonio.

I Popoli Germani che conquistarono l' Impero occidentale, non ricercarono la benedizione per necessità nel Matrimonio, nè si leggono Canoni nei Concilj dei loro Dominj, che per necessità l' avessero richiesta. Similmente in tutti gli Scrittori Ecclesiastici di questi Popoli non se ne trova traccia. Può solamente nel Codice dei Visigoti vedersi quale idea n' ebbero quei Popoli, ritrovandosi una legge, che ne parla. Dopo di avere la medesima posto per base, che *salubri institutione* nel Matrimonio dei Cristiani per forma necessaria ci si ricercavano li stromenti dotali, prescrisse, che nessun Giudeo, o Giudea potesse contrarre matrimonio senza lo stromento dotale, o la benedizione del Sacerdote (*c*). Legge degna

 di

& Imperatricis manus invicem copulavit, & deprecatoriis verbis Imperatoris nuptias benedixit. Hist. Mauric. c. 10.

(a) *Brisson., Hotom. de rit. nupt.*

(b) *Secundum ritum patrium, quo vos Cereris Sacerdos copulavit*. Plutarch. in II. Conn.

[c] *Ne Judæi ex propinquitate sui sanguinis connubia ducant, & ut sine benedictione Sacerdotis nubere non*

di riflessione, poichè la richiese per una delle due forme necessarie nei Giudei, che non credevano nella Religione Cristiana; laddove nel matrimonio dei Cristiani si ricercò per sola forma necessaria la costituzione dotale. Ecco come anche presso questi Popoli, su li quali tanta influenza ebbero gli Ecclesiastici, le sole leggi regolarono la polizia del matrimonio, e lasciarono nell' arbitrio dei Cristiani di volerci accoppiare i sacri, come cosa estranea alla validità del vincolo, e che niente gli aggiungeva, o toglieva.

Tutte le Nazioni ebbero un tempo determinato, nel quale si stimò di non potersi contrarre le nozze, o perchè vietato, o perchè di cattivo augurio. Senza uscire dalla polizia dei Romani antichi, questi non le contrassero in Febraro, perchè in quel mese si celebravano i Parentali (*a*). Per le feste dei Salj non le contrassero in Marzo; ed il mese di Maggio fu tenuto per infausto (*b*). Macrobio finalmente ci assicurò che le None, le Calende, e gli Idi erano giorni religiosi, ed infausti alle nozze (*c*). Nelle due epoche antecedenti, nelle quali molti costumi Gentili s' introdussero nella Chiesa, i PP. si diffusero in ammonire li Cristiani, acciò nei tempi di Quadragesima, dell' Avvento, e delle Festività sollenni si fossero astenuti dalle nozze, ed anche con tuono che sembra piuttosto precetto, che consiglio. Tra le molte testimonianze che addurre si potrebbero, io rapporterò sola-

non audeant. Illud autem modis omnibus observandum præcipimus, ut si quis Judæus, sive Judæa noviter nuptiale festum celebrare voluerit, non aliter quam cum præmisso dotis titulo, quod in Christianis salubri institutione præceptum est, vel cum benedictione intra sinum Sanctæ Ecclesiæ percepta, conjugium cuiquam ex his adire permittimus. l. 12. t. 3. l. 2.

[a] *Ovid. l. 2. Fast.*

[b] *Plutarch. quæst. Rom. 86.*

[c] *Macrob. Saturnal. c. 15.*

solamente quelle dei più grandi luminari della Chiesa latina, S. Ambrogio, e S. Agostino. Il primo scrisse: *Nel tempo dell' Advento nessuno si congiunga colla moglie* (*a*). Ed in altro luogo scrisse: *Nei giorni festivi, e di Processione si deve cessare dall' uso del Matrimonio* (*b*). Ed il secondo, che *nei giorni del Natale del Signore, e nelle altre festività per alcuni giorni non solamente i Cristiani si astenessero dall' infelice congiunzione delle Concubine, ma anche dalle Mogli* (*c*). Ma quando si parlò di impedirsi di contraersi le nozze in questi giorni, per timore di non offendere la esteriore polizia delle leggi, le quali su questo punto tacquero, parlarono in forma espressa di preghiera, e di consiglio. Così per esempio il Concilio di Laoodicea in un suo Canone disse: *Che non bisognava nella Quadragesima celebrare le nozze* (*d*). Ed in quest' epoca, in cui mancarono i SS. PP., questi consigli anche cessarono nel silenzio delle Leggi.

Il Concubinato ch' ebbe la origine dalla sola destinazione dell' animo, e fu legittimato dalle Leggi, non potè essere proibito, nè lo fu mai in quest' epoca dalla Chiesa, perchè non fu dissimile da quello degli Ebrei, nè da G. C. ripreso. Desiderarono molti PP. che si fosse mutato in matrimonio, come stato più perfetto, ma non pretesero mai di abolirlo. Quindi nella Chiesa Greca, e nei Concilj tenuti nella Spa-

 gna,

[a] *Nullus omnino uxori suæ temporibus jejunorum conjugatur*. Serm. de Adventu.

[b] *Dies festi & dies processionis ab usu conjugii his temporibus cessari debere demonstrant*. Ad I. Cor. c. 7.

[c] *Quotiescumque aut dies Natalis Domini, aut reliquæ festivitates adveniunt, sicut frequenter admonui, ante plures dies non solum ab infelici concubinarum consortio, sed etiam a propriis uxoribus abstineto*. Serm. 2. de temp.

[d] *Quod non oportet in Quadragesima celebrare nuptias*. Can. 52.

gna, e nella Francia, nessun Canone si legge che ne avesse parlato, e fu tenuto per materia spettante alle sole Leggi. E per la stessa ragione nessuno Scrittore Ecclesiastico ne fece parola, se eccettuar se ne voglia il solo Isidoro di Siviglia, che fiorì nel fine del VI. Secolo, e scrisse, che al Cristiano non era lecito tenere più concubine, ma una sola moglie, o una sola concubina (*a*).

Continuarono le contrarie opinioni della Chiesa Greca e Latina sopra le seconde nozze, mettendo la prima a penitenza li bigami, e la seconda non notandole di macchia. Ma furono usi, costumi opposti che non produssero mai impedimento dirimente, appunto come molti usi indifferenti, e che le Leggi lasciano all'arbitrio dei Cittadini, sono approvati da una Nazione, e disapprovati da un'altra. Cosicchè a tuttociò riflettendosi, si deve confessare che la polizia del Matrimonio, quantunque da G. C. elevato a Sacramento, fu tutta del Principato, e che la Chiesa altra ispezione non ci ebbe, che di vegliare, consigliare, ed esortare li Cristiani a non contraerlo nei gradi vietati dalle Leggi Divine.

C A P. V.

La Chiesa non appose nuovi impedimenti matrimoniali, ma invigilò solamente che non si trasgredissero gli impedimenti prescritti nella Scrittura.

Riflettendosi agl' impedimenti posti dalla Legge Divina, ed a quelli posti dalle Leggi Civili chiaramente si conosce, che queste non furono ma contrarie a quelle, perchè le une e le altre furono de-

(a) *Christiano non dicam plurimas, sed nec duas simul habere licitum est, nisi unam tantum aut uxorem, aut certe loco uxoris (si conjux deest) concubinam*. Lib. 7. de distant, novi & veteris Test.

derivate dal fonte del dritto naturale, qual'è l'eterna volontà di Dio. Molti altri impedimenti arbitrarj posero le Leggi civili per virtù della potestà legislativa di regolare le azioni esterne dei Cittadini; e le Chiese particolari, ed i Vescovi li eseguirono, ed insinuarono ancora ai Cristiani di eseguirli colle esortazioni, e censure.

Nell' impedimento della età diversamente regolato dalle Leggi di Giustiniano, e de' Re Visigoti, le Chiese particolari, ed i Vescovi tacquero. Sapevano essi il fatto rapportato da S. Girolamo di quel Servo che nella età di dicce anni fece gravida la sua Padrona (*a*), e li fatti rapportati nella Scrittura di Acaz, e Salomone, che nella età di undici anni procrearono Ezechia, e Roboamo (*b*). Non ignorarono che il divin Platone volle che nella sua Republica le Donne contraessero il Matrimonio nella età di anni sedici, e gli Uomini in quella di anni trentacinque (*c*), e che Aristotile ebbe sentimenti poco dissimili dal suo Maestro (*d*). Ma perchè simili fatti straordinarj non devono costituire le Leggi (*e*), e questa è una materia arbitraria alle sole Leggi civili spettante, perciò le regole ecclesiastiche, ed i Vescovi la lasciarono intieramente alle Leggi.

Nell' impedimento della impotenza anche tacquero. Si è osservato come Giustiniano fu il primo a smascherare la frigidezza, e come la impotenza manifesta fu sempre soggetto della potestà civile. Or in tutto il Codice dei Canoni non se ne trova alcuno, che ne avesse parlato. Solamente si allega una Decretale di incerto Autore, che si dice di S. Gregorio Magno, e della quale nel decreto se ne composero

 poi

[a] *Hyeron. Ep. ad Vitalem.*
[b] *3. Reg. 2. & l. 4. c. 18.*
[c] *Lib. 6. de Republ.*
[d] *Lib. 7. politic. c. 16.*
[e] *L. 3. ff. de legib.*

poi tre Canoni, quali giova brevemente esaminare.

Nel primo Canone dunque si dice: Che il Matrimonio si confirma coll'officio carnale, e che essendo così confirmato, il marito non può più lasciar la moglie, eccettuatone il solo caso della fornicazione. Ma se il carnale officio non potea rendersi, si scioglieva il vincolo matrimoniale (*a*).

Nel secondo Canone S. Gregorio risponde alla domanda fattagli sopra li Conjugi impotenti: Che se la moglie possa provare la impotenza del marito per *justum judicium*, ne prenda un' altro: E se il marito impotente prende altra moglie, sia separato (*b*). E perchè quello *justum judicium* nei secoli posteriori diede pretesti d'introdurre altre prove, ed altra pratica, brevemente ne dirò il suo significato. Non ci è dubbio che il *justum judicium* potrebbe avere qualche relazione a qualcheduna delle pruove giuridiche praticate in questi tempi, quali furono il duello, ed il fuoco. Questa ultima, la quale sembrerebbe ancora più conveniente alla impotenza matrimoniale, si legge praticata dagli Ecclesiastici sin dal secondo secolo, e seguita anche dopo il sesto. Così Demetrio undecimo Vescovo di Alesandria per provare, che nel corso di

48.

[a] *His ita respondetur: Conjugium confirmatur carnali officio, ut supra probatum est, postquam vero officio confirmatum fuerit: nisi causa fornicationis non licet viro uxorem dimittere, vel uxori a viro discedere, verum antequam confirmatur, impossibilitas officii solvit vinculum conjugii*. Cap. quod autem caus. 33. q. pr.

[b] *Quod autem interrogasti de his qui matrimonio juncti sunt, & nubere non possunt. Si ille aliam, vel illa alium ducere possit. De quibus scriptum est: Vir & mulier si se conjuxerint, & dixerit postea mulier de viro, quod coire non possit cum ea: Si potest probare quod verum sit, per justum judicium accipiat alium. Si autem ille aliam acceperit, separentur*. C. quod autem interrogasti. ibid.

48. anni avea vissuto colla moglie da fratello, pose nelli suoi abiti il fuoco, che non li brugiò, e questa prova assicurò il Popolo della sua continenza (*a*). E così ancora Simplicio Vescovo di Autun nel IV. secolo colla sua moglie tennero nei loro abiti il fuoco, per dar prova, che il fuoco della concupiscenza al pari dei carboni accesi nulla in loro operava (*b*). E queste due prove furono tenute giuridiche, ed autorizzate ancora dalle Leggi Ripuarie, e Saliche; anzi furono chiamate giudizio di Dio. Ma riflettendosi alle circostanze che S. Gregorio rispondeva a Gio: Vescovo di Ravenna, e questi due Vescovi erano sudditi dell'Impero Greco, alle Leggi delle quali obbedivano; si deve piuttosto seguire il senso semplice e naturale, che quel *giusto giudizio* fosse il maturo esame, che dovea fare delle prove il Giudice per evitare le frodi, e rompere giustamente il legame a norma delle Leggi Imperiali. Ed allorchè concorrevano tutte le circostanze, e le prove per l'impotenza; queste formavano il *justum judicium*, ed il Giudice in coscienza pronunciava la sentenza. *Accipiat alteram*.

Nel terzo Canone preso dalla stessa Decretale S. Gregorio richiesto di consiglio sopra un caso di non essersi consumato il matrimonio per la frigidità dell' Uomo, rispose che se non potea tener la Donna come Moglie, la tenesse come Sorella. Ma se la Moglie non gradisse lo stato di Sorella, e dicesse che *volea esser Madre, e procreare Figli*, in tal caso li detti Conjugi avessero giurato *colla settima mano* dei Congionti di non esser seguita la consumazione, e dopo il giuramento la Donna potesse contrarre le seconde Nozze. Ma se l'Uomo affermasse di esser seguita la consumazione, e la Donna lo negasse, S. Gregorio non disse a chi dovea prestarsi più fede (*c*).

 Da

[a] *Cronic. hist. Byzantin.*
[b] *Gregor. Turon. de glor. Confess. c. 76.*
[c] *Requisisti de his, qui ob causam frigida natura*

Da questa Decretale dalla quale se ne formarono li sudetti tre Canoni, si conferma la pratica della Chiesa Romana fino al fine del VI. Secolo, che seguì le leggi imperiali sopra tre articoli. Primo Che lecitamente si faceva il divorzio per la fornicazione senza esserci pena spirituale. Secondo, Che per la frigidezza il Matrimonio si scioglieva. Terzo, Che queste cause d'impotenza si trattavano avanti li Giudici, i quali ne conoscevano con giusto giudizio, e proferivano la sentenza. Quale e quanta forza avessero avuto le decretali di S. Gregorio, e degli altri Pontefici in questa epoca, come fossero state diverse le di loro opinioni su la perfezione del Matrimonio, si esaminerà nel Capitolo VIII, bastando quì conchiudere,

turæ dicunt non posse invicem operam carni dantes commisceri. Iste vero si non potest ea uti pro Uxore, habeat eam quasi sororem; quod si retinaculum conjugale voluerint rescindere, maneant utrique innupti; nam si huic non poterit concordari naturaliter, quomodo alteri conveniet? Si igitur vir aliam vult accipere uxorem, manifesta patet ratio, quia suggerente diabolo odii fomite exosam eam habuit, & idcirco eam dimittere mendacii falsitate molitur. Quia si mulier causatur & dicit: Volo esse Mater, & filios procreare: uterque eorum septima manu propinquorum tactis sacrosanctis Reliquiis jurejurando dicat, ut numquam per commixtionem carnis conjuncti una caro effecti fuissent, tunc videtur mulierem secundas nuptias contrahere posse. Humanum dico propter infirmitatem carnis eorum; vir autem qui frigidæ naturæ est, maneat sine conjuge, quod & ille aliam copulam acceperit, tunc hi qui juraverunt, perjurii crimine rei teneantur, & pœnitentia peracta priora cogentur recipere connubia. Hoc autem servari præcipitur, cum uterque idem faetur: Cæterum si vir asseruit se reddidisse debitum uxori, & illa diffitetur: cui potius fides adhibenda sit, merito quæritur. Cap. Requisisti cauf. 33.

dere, che la decretale di S. Gregorio seguì la legge di Giustiniano.

I Concilj particolari confessarono ancora col loro silenzio, o con i Canoni, che spettava al Principato fare leggi su le Nozze dei Figli di famiglia, e dei Servi. Il Concilio di Orleans IV. tenuto in Francia, che fu il solo che ne parlò, impose la pena di scomunica contro coloro che ardivano congiungersi in matrimonio con Donzelle senza il consenso del Padre [a]. Lo stesso Concilio in un' altro canone parlando delle Nozze de' Servi colle libere, che si erano rifugiati nella Chiesa, disse che a tenore delle leggi si restituissero senza speranza che la Chiesa le approvasse, ma colla promessa di non spargersi il loro sangue [b]. Sopra le altre Nozze proibite dalle leggi per ragione dell' amministrazione publica i Concilj serbarono profondo silenzio, perchè come nozze *inutili*, che non erano comprese nelle proibizioni della legge divina, conobbero che spettava alla Potestà politica regolarle, e vietarle.

Similmente il Concilio di Orleans primo parlò dell'im-

[a] *Ut nullus per imperium potestatis filiam competere audeat alienam: ne conjugium quod contra parentum voluntatem impie copulatur, velut captivitas judicetur: sed sicut est prohibitum, non admittatur. In his qui perpetraverint, excomunicationis severitas per modum piaculi imponatur.* [Can. 22.

[b] *Quæcumque mancipia sub specie conjugii ad Ecclesiæ septa confugerint, ut per hoc credant posse fieri conjugium, minime eis licentia tribuatur, nec talis conjunctio a Clericis defensetur: quia probatum est ut sine legitima traditione conjuncti pro Religionis ordine, statuto tempore ab Ecclesiæ comunione suspendantur, ne in sacris locis turpi concubitu misceantur. De qua re decernimus, ut Parentibus, aut propriis dominis, prout ratio poscit Personarum, accepta fide excusati, sub separationis promissione reddantur.* Can. 24.

dell' impedimento del Ratto. Ma lasciandolo regolare dalle leggi, come soggetto della loro ispezione, solamente disse di questi Rei che si erano rifugiati nella Chiesa: Che le Rapite subito si restituissero a chi conveniva colla promessa della vita, eseguendosi il dippiù ordinato dalle leggi su le condizioni di restare i Rapitori Servi della Famiglia della Rapita, o di redimersi [a]: Il Concilio di Parigi in altro Canone impose la pena di scomunica ai Rapitori soggiungendo che non sperassero di aver perdono del Re Gontrano [b]. Il Pontefice Gelasio confessò che questo impedimento era stato posto dalle leggi, e che dalle stesse dovea regolarsi (c). S. Gregorio finalmente alle pene civili imposte ai Rapitori ci aggiunse nei suoi Decreti anche la Scomunica (d).

Nei Concilj di questa epoca non si legge Canone alcuno, che avesse posto impedimento alle Nozze per

(a) *Si ad ecclesiam raptor cum rapta confugerit & foeminam ipsam violentiam pertulisse constiterit, statim liberetur de potestate Raptoris, & raptor mortis, vel poenarum impunitate concessa, aut serviendi conditioni, aut redimendi se liberam habeat facultatem: si vero quae rapitur, Patrem habere constiterit, & puella raptori, aut rapienda, aut rapta consenserit, potestati Patris excusata reddatur, & raptor a Patre superioris conditionis satisfactioni teneatur obnoxius. Can. 2.*

(b) *Ut nullus res alienas competere a Regis audeat potestate. Nullus viduam, neque filiam alterius, extra voluntatem Parentum, aut rapere praesumat, aut Regis beneficio aestimet postulandam. Can. 6.*

(c) *Lex illa praeteritorum Principum ibi raptum dixit esse commissum, ubi puella de cujus ante nuptias nihil actum fuerit, reddetur abducta. Gratian. 25. qu. 2. c. 99.*

(d) *Si quis virginem rapuerit, vel furatus eam fuerit, cum consentientibus, anathema sit. Decreta Gregor. c. 10.*

per la diversità di Religione dell'Ortodosso coll' eretica. Il solo Concilio Agatese consigliò che non bisognava fare Matrimonj indistintamente, e con tutti gli eretici, ma tirarli a professare prima, che si farebbero Ortodossi (*a*). Ma ciascun vede, che fu semplice consiglio senza nemmeno imposizione di pena spirituale, perchè tali Nozze non furono proibite dalle leggi. Furono appunto come quelli altri Consigli ecclesiastici; che i più nobili Cittadini di qualunque Città nelle notti di Natale, e di Pasqua andassero sollecitamente dal Vescovo a sol' oggetto di riceverne la benedizione (*b*): o che le tessitrici di lana nei loro lanefici non facessero lavori di cose vane, ma chiamassero Dio in ajuto, acciò dasse loro la sapienza di tessere (*c*). Quando però i PP. radunati nei Concilj trattarono delle Nozze coi Giudei ch' erano proibite dalle leggi (*d*), imposero la pena spirituale della Scomunica. Così fecero li tre Concilj Toletano III (*e*), di Orleans II [*f*], e III [*g*] che solamente ne parlarono, concorrendo colle leggi, e con pene spirituali a punire tali nozze.

Nel Matrimonio coi Congionti di sangue i Concilj particolari riguardarono quelche la legge divina del Levitico avea stabilito, lasciando alle leggi civili la

(a) *Quoniam non oportet eum omnibus hereticis miscere connubia, & vel filios, vel filias dare; sed potius accipere, si tamen profitentur Christianos futuros esse se & catholicos*. C. 67.

(b) *Can.* 35. *Epaon.*

[c] *Martin. Bracarens. c.* 75.

(d) *Cod. de Judæis.*

(e) *Can.* 14.

(f) *Can.* 29.

(g) *Christianis quoque omnibus interdicimus, ne judæorum conjugio misceantur, quodsi fecerint, usque ad sequestrationem quisquis ille est, comunione pellatur* C. 13.

la distinzione delle Nozze nefarie, incestuose, e vietate per l' affinità, poichè indistintamente ebbero per incestuose tutte quelle Nozze, che ritrovarono proibite nei gradi della cognazione dalla legge divina, e civile. E perchè le leggi parlarono di nullità di tali Matrimonj, e di separazione dei Conjugati, perciò nei Canoni spesso si negò la Comunione a tali nullamente conjugati, se prima non si separassero. Il Concilio Agatese richiese espressamente la separazione [a]. Il Concilio di Epaona si spiegò di non perdonare agl'incestuosi, se prima non si separassero, e numerò li gradi delle Nozze incestuose nel seguente modo. La Vedova del Fratello: la Sorella della Moglie: la Madrigna: la Consobrina: la Vedova del Zio: la Figliastra [b]. Il Concilio di Lerida non numerò li gradi delle Nozze incestuose, ma impose per penitenza, che si ammettessero nella Chiesa sino alla Messa dei Catecumeni [c]. Il Toletano II senza numerare li Gra-

[a] *De incestis conjunctionibus, ut nisi cum adulterorum separatione separentur. Can. 61.*

[b] *Incestis conjunctionibus nihil prorsus veniæ reservamus, nisi cum adulterium separatione sanaverint. Incestos vero nec ullo conjugii nomine prævelandos, præter illos, quos vel nominare funestum est, hos esse censemus. Si quis relictam Fratris, quæ pæne prius soror extiterat, carnali conjunctione violaverit. Si quis Frater germanam Uxoris sui recipiat: si quis novercam duxerit, si quis consobrinæ, sobrinæve se sociat: quod ut a præsenti tempore prohibemus, ita ea quæ sunt anterius instituta non solvimus. Si quis relictæ avunculi misceatur, aut Patrui, vel privignæ concubitu polluatur. Sane quibus conjunctio illicita interdicitur, habebunt ineundi melioris conjugii libertatem. Can. 30.*

[c] *De his qui se incesta pollutione commaculant, placuit ut quousque in ipso detestando & illicito carnis contubernio perseverant, usque ad missam tantum cathecume-*

Gradi si contentò di privarli della comunione [*a*]. Quello di Auvergna fece lo stesso [*b*]. Il Concilio di Orleans 3. fece distinzione delle Nozze degl' Incestuosi prima del battesimo, e le numerò. La Vedova del Padre, la Figlia di altro letto, la Vedova del Fratello, la Sorella della Moglie, la Consobrina, la Vedova dell' Avo, o del Zio paterno. Volle dunque che tali nozze non si sciogliessero. Ma che contraendosi dopo questo canone, fossero esclusi dalla comunione della Chiesa finchè si separassero, e per ragione ne adducesse altri passi della Scrittura [*c*]. Il Concilio di Orleans IV volle che si osservassero li Canoni dello stesso Concilio di Orleans III, e dell' Epaonese (*d*). Il Concilio di Parigi prescrisse, che non si facessero Ma-

cumenorum in ecclesia admittantur: cum quibus etiam nec cibum sumere ullum Christianorum, sicut Apostolus jussit, oportet. Can. 4.

[a] *Can.* 2.

[b] *Can.* 12. *Conc. Avern.*

[c] *De incestis conjunctionibus ita quæ sunt statuta serventur, ut his qui aut modo ad baptismum veniunt, aut quibus PP. statuta sacerdotali prædicatione in notitiam ante non venerunt, ita pro novitate conversionis, ac fidei suæ credidimus consulendum, ut contracta hucusque hujusmodi conjugia non solvantur, sed in futurum quod de incestis conjunctionibus in anterioribus Canonibus interdictum est, observetur. Idest ut ne quis sibi sub conjugii nomine sociare præsumat relictam Patris, filiam uxoris, relictam Fratris, Sororem uxoris, Consobrinam, aut Sobrinam, Relictam avunculi, vel patrui. Quod si in hoc incesti adulterio potius quam conjugio fuerint sociati, quamdiu se non sequestraverint, a comunione Ecclesiæ repellantur.... Quo fit ut quod Deus maledixit, nos nisi emendatas benedicere non possimus*. Can. 10.

(d) *De incestis conjunctionibus Aurelianensis, & Epaonensis Canones serventur*. Can. 25.

Matrimonj inceſtuoſi [a]. Il Concilio di Braga rinovò gli antichi Canoni (b). Martino di Braga nei ſuoi capitoli ebbe per inceſtuoſi li Matrimonj di due Fratelli, o di due Sorelle, e diſſe, che doveſſero privarſi della comunione ſino alla morte. Ma ſe comunicati, ricuperaſſero la ſalute, allora dovessero fare la penitenza (c). Il Concilio di Auxerre fece più canoni ſpettanti li gradi proibiti di contrarre le Nozze. Diſſe non eſſer lecito prendere in Moglie la Madrigna, la figlia della ſua Moglie, la Vedova del Fratello, due Sorelle, la Conſobrina figlia di due Fratelli, o di due Sorelle, e la Vedova del Zio (d). Il Concilio III di Lione proibì in generale le inceſtuoſe congiunzioni [e]. Quel di Lerida II richiamò alle leggi civili, e diſſe che la Chieſa catolica deteſtava tutti quelli Matrimonj, che le leggi civili aveano dichiarati nulli, e con termini poco eleganti ſoggiunſe, che gl'inceſtuoſi erano ſimili ai Porci, che s' involveva-

[a] C. 4.
[b] *Can.* 21.
[c] *Si quis mulier duos fratres, aut ſi quis vir duas Sorores habuerit, a comunione abſtineatur uſque ad mortem, autem eis comunio pro miſericordia detur. Si autem ſupervixerint comunione accepta, & de infirmitate convaluerint, agant plenam pænitentiam tempore conſtituto. Cap.* 79.
[d] *Non licet ut aliquis ſuam novercam accipiat Uxorem Can.* 27. *Non licet ut filiam Uxoris ſuæ quis accipiat. Can.* 28. *Non licet duas Sorores, ut una mortua fuerit, alteram in conjugium accipere. Can.* 30. *Non licet ut relictam fratris ſui quis in Matrimonium ducat. Can.* 29. *Non licet Conſobrinam, hoc eſt quæ de duobus fratribus, aut de duobus ſororibus procreatur in conjugium accipere Can.* 31. *Non licet ut Nepos avunculi uxorem accipiat. Can.* 32.
(e) *Can.* 5.

vevano nello sterco (*a*) . Questi furono tutti gl' impedimenti, dei quali parlarono li Canoni dei Concilj particolari di sopra rapportati , e ben si vede che riguardarono la legge del Levitico , e le leggi civili , ed ingiunsero agl' incestuosi le pene spirituali concorrendo colle leggi stesse , senza aver mai preteso quei pochi PP. radunati o per comando , o per connivenza dei Sovrani , di mettere nuovi impedimenti , che in dette leggi non erano espressi, o abolirli.

Quì gli Scrittori dell' *Esame del Parere* credendo di trovare nuovi impedimenti, posti dai detti Concilj nei gradi della cognazione , si fanno lecito insultare i savj Teologi che lo formarono , chiamandoli audacissimi, perchè sostennero che quei PP. non assunsero potere legislativo , ma solamente esercitarono un' autorità ministeriale richiamando li Cristiani all' osservanza di quelle Leggi già fatte, anche colle censure. Giungono anzi a disfidarli che dimostrassero quali erano le Leggi dei Franchi, che adottarono i PP. Epaonensi nel Canone , in cui vietarono la congiunzione del nipote colla moglie del zio ; e se viveano colle Leggi Romane , indicassero in quale Legge di Teodosio , di Arcadio , di Onorio venissero tali nozze proibite . Quindi francamente conchiudono , che non già i Sovrani, ma i PP., come rappresentanti il Corpo della Chiesa, posero il nuovo impedimento del Matrimonio del nipote colla vedova del zio (*b*).

Questi Scrittori però sognano ad occhi aperti , e ciascheduno conosce che gl' insulti coll' audacia sopra loro stessi ricadono . Il Concilio Epaonense non sognò

(a) *Incestam copulationem , in qua nec conjux , nec nuptiæ recte appellare leges sanxerunt , catholica omnino detestatur , atque abominatur ecclesia , & gravioribus eos afficere promittit , qui nativitatis suæ gradus libidinoso ardore contemnentes in merda , quod nefas est , sua , ut sues tarterrimi convolvuntur* . C. 58.

[b] *P.* 320. *a* 323.

fognò fare nuovi impedimenti , ma negò la penitenza agl' incestuosi , individuando quali fossero . Sono puri sogni d' infermi quel potere legislativo che attribuiscono a quei pochi PP. di detto Concilio , ed il carattere che loro danno di Rappresentanti del Corpo della Chiesa . Ma perchè della potestà della Chiesa occorrerà trattarne nell' ultimo capitolo di questo libro , mi restringerò quì solamente a dire , che questi pretesi Rappresentanti nello stesso Concilio fecero un Canone contrario all' altro Canone del Concilio di Orleans. Poichè in questo di Epaona dissero, che li Cattolici non doveano servirsi delle Chiese degli Eretici, e dei loro vasi sacri (*a*): ed in quello di Orleans, tenuto sei anni prima, si ordinò l' opposto, che si doveano consacrare le Chiese degli Eretici Goti, e servirsene (*b*), sentimento che avea formato, e formò la pratica della Chiesa universale. Or quali PP. in questo punto di disciplina rappresentarono il Corpo della Chiesa in decisioni cotanto opposte , questi , o quelli? Quale Canone per detta rappresentanza fu infallibile, quando tal' è la Chiesa? Dandosi agli uni, ed agli altri la sola autorità ministeriale, e non già la legislativa, che non ebbe nemmeno la Chiesa universale nel foro esterno, non si viene ad offendere la pretesa Rappresentanza della Chiesa, quale si forma nei soli Concilj ecumenici; ma poterono errare gli uni o gli altri secondo la maggiore, o minore dottrina, l' interpretazione diversa della Scrittura, li differenti punti di veduta , la diversa filosofia , ch' ebbero detti PP. , quan-

[a] *Basilicas hæreticorum, quas tanta execratione habemus exosas, ut pollutionem eorum purgabilem non putamus, sanctis usibus adplicare despicimus . Sane quas per violentiam nostris abstulerant , possumus revocare .* Can. 33.

[b] *De Basilicis quas in perversitate sua Gothi hactenus habuerunt, simili quo nostræ innovari solent, placuit ordine consacrari .* Can. 10. Aur. 1.

quando fecero uso dell' autorità ministeriale . Ecco li scogli nei quali sogliono urtare quelli che per spirito di partito , o per mancanza di criterio intraprendono a censurare gli uomini versati nello spirito della Chiesa, e Storia Ecclesiastica.

Ma per discendere alle particolarità di questo Concilio , e del preteso nuovo impedimento , la Storia Ecclesiastica dice , che S. Avito Vescovo di Vienna col permesso di Sigismondo Re dei Borgognoni convocò un Concilio dei Vescovi della sua Provincia in Epaona [che si crede essere Yene nella Provincia di Bellay] nell' anno 517., li quali Vescovi furono tutti Borgognoni nel numero di venticinque [a] . Or questi PP. nel Catalogo degl' incestuosi, che negarono riceversi a penitenza , posero quelli che aveano commercio colla moglie del Zio . Non ci è dubbio che nelle Leggi dei Franchi non fu conosciuto questo impedimento matrimoniale . Nemmeno si nega che non si trova nelle Leggi dei Romani , presso dei quali , come si è veduto, a poco a poco s' introdussero i gradi dell' affinità, ed al più può dirsi che nel Codice di Giustiniano se ne può trovare traccia, quando questo Imperadore proibendo di prendersi in moglie la figlia del fratello, o la di lui moglie, soggiunse che proibiva ancora altre simili congiunzioni incestuose [b] . Ma i PP. non furono interpreti , e Commentatori delle Leggi civili, o Legislatori, ma Ministri Evangelici , che lontani dal pretendere di mettere nuovi impedimenti matrimoniali , insinuarono solamente ai Cristiani di abborrire il peccato , ed avendo presenti

[a] *Fleury hist. eccl. lib.* 31. *n.* 30.

[b] *Ut fratris filiam, vel sororis, vel eam quæ cum fratre quondam nuptiali jure habitaverat, uxorem legitimo consortio liceret amplecti, aut ut alia hujusmodi committerentur, viribus carere decernimus : ne dissimulatione culpabili nefanda licentia corroboretur* . L. ab incestis Cod. de incest. & inutil. nupt.

le Leggi dell'antico, e nuovo Testamento l'incitarono ad osservarle anche colle censure. Se dunque in queste Leggi divine sopra le incestuose congiunzioni ci sarà quella, che proibisce la congiunzione del nipote colla moglie del zio, bisognerà confessare che i PP. Epaonensi a questa riguardarono in virtù dell'autorità loro ministeriale. All' incontro se questa Legge non si trova, si dovrà dire, che quei PP. estesero le congiunzioni incestuose a questo grado, senza però pretendere di far nuova Legge matrimoniale. Aprendosi intanto il Codice dell'antico Testamento, nel Levitico in cui Mosè proibì le incestuose congiunzioni del figlio colla concubina del padre, colla sorella della madre, colla figlia della moglie del padre, si trova anche quella: *Non ti avvicinerai alla moglie di tuo zio, la quale per affinità ti è congionta* (*a*). Ecco la Legge, alla quale riguardarono quei PP. senza riflettere se fosse Legge positiva, o particolare degli Ebrei, giacchè per dritto delle Genti l' affinità è proibita in infinito tra gli ascendenti e discendenti, e non già nella linea transversale (*b*). Non posero nuovo impedimento, ma richiamarono all'antico posto da Mosè. Fu Canone particolare per la sola Diocesi di Bellay approvato dal Re Sigismondo, Canone che non obbligò le altre Chiese; e si è veduto come poi fu adottato dal Concilio III. di Orleans, e dalle altre Chiese. Così anche colla Storia, e col senso naturale si conosce che per tutto il VI. Secolo le Chiese particolari nessuno impedimento matrimoniale posero, ma riguardarono agl' impedimenti posti dalle Leggi di Mosè, e dei Principi, perchè il Matrimonio fu considerato come contratto, che dal Sacramento niuna alterazione ricever potea.

Nes-

(a) *Turpitudinem patrui tui non revelabis, nec accedes ad uxorem ejus, quæ tibi affinitate conjungitur*. Levit. c. 18. v. 14.

[b] *L. 40. ff. de Gradib.*

Nessuno Scrittore di criterio ha potuto mai dire che i PP., o le Chiese particolari avessero posto per impedimento la cognazione spirituale. In questa epoca essendosi introdotte molte cerimonie ecclesiastiche, crebbero anche nel Battesimo, e più si aumentò il rispetto ed affetto dei Battezzati verso li Patrini. Nei tempi dell'Imperadore Giustiniano si dubitava se quello che avea tenuta per alunna la Figlia della sua serva, potea sposarla. Decise questo Imperadore per l'affirmativa, e che non potea trovarsi Uomo tanto empio che avendo tenuta in luogo di Figlia una Donzella, volesse poi sposarla, ma si dovea credere piuttosto che l'avesse tenuta, ed educata non come figlia, ma come Donzella degna del suo Matrimonio. Similmente decise, che non poteva prendersi in moglie quella che o fosse o non fosse alunna, si era levata dal sacro fonte, assignandone per ragione che nessuna cosa poteva tanto indurre un paterno affetto, e giusta proibizione di nozze, quanto simile ligame, col quale le loro anime erano unite (*a*). Ecco il primo impedi-

 mento

(a) *Si quis alumnam suam libertate donaverit, & in matrimonio suo collocaverit, dubitabatur apud antiquos, utrumne hujusmodi nuptiæ legitimæ esse videantur, an non. Nos itaque vetustam antiquitatem decidentes, non esse vetitum matrimonium censemus. Si enim ex affectu omnes indicuntur nuptiæ, & nihil impium vel legibus contrarium in tali copula expectamus, quare prædictas nuptias inhibendas existimemus? Nec enim homo sic impius invenitur, ut quam ab initio loco filiæ habuit, eam postea in suo collocet matrimonio: sed ei credendum est, quia eam & ab initio non ut filiam educavit, & libertate donavit, & dignam esse postea suo putavit matrimonio. Ea videlicet persona omnimodo ad nuptias venire prohibenda, quam aliquis sive alumna sit, sive non, a sacrosancto suscepit baptismate, cum nihil aliud sic inducere potest paternam affectionem, & justam nu-* ptia-

mento della cognazione spirituale introdotto dalla legge, e non dalle Chiese. Tutti gli Scrittori di buon senso tacciano Giustiniano d' ignoranza sopra il battesimo, perchè l' Alunna si fa Figlia di Dio, e della Chiesa, non già del Patrino, e dicono che se l' affetto fosse causa di proibir le nozze, non ci sarebbe tra i Cristiani Matrimonio, perchè tutti siamo Fratelli e Sorelle in Cristo. Soggiungono ancora che Giustiniano la definì per pura e semplice unione di spiriti, e non di sangue; onde malamente, e per pura ignoranza fu posto questo impedimento. Comunque sia, è indubitato che Giustiniano, per vero o per falso principio, fu il primo che nei suoi Dominj introdusse questo nuovo impedimento dirimente. Ma nell' Occidente per grande che si stimasse il rispetto ed affetto degli Alunni verso i compadri non fu tenuto per impedimento. Al più si pose nello stesso grado di affetto e rispetto che si avea per la barba. Si legge infatti che li più grandi Personaggi nelli patti, ed alleanze che formarono, ugualmente convennero di toccarsi la barba, e che un di loro diverrebbe compadre. Così tra gli altri il Re Clodoveo allorchè fece la pace col Re Alarico ci appose la condizione, che gli toccarebbe la barba, e diverrebbe suo Compadre (a). Ma perchè da niuna legge fu proibito tal Matrimonio, non passò mai per impedimento dirimente.

Dai principj dunque del Cristianesimo sino al fine del VI Secolo toltine li due falsi Canoni Arabici, che si attribuirono al Concilio di Nicea (b), li spurj Canoni attribuiti da Graziano alli Pontefici Simmaco, e Deusdedit (c), un falso Canone che si disse del Concilio

ptiarum prohibitionem, quam hujusmodi nexus, per quem Deo mediante animæ eorum copulatæ sunt. L. 26. Cod. de nupt.

(a) *Canis*. t. 2.

(b) *Can*. 21., e 25.

(c) *Caus*. 30. *quæst*. p.

cilio di Calcedonia, la ridicola e spuria penitenza di dodeci anni di pellegrinaggio data al Confessore che avea commercio colla Penitente (*a*), bisogna confessare, che questo impedimento fu sconosciuto in Occidente, e che perciò li Concilj particolari nemmeno ne parlarono. Essendo pur troppa manifesta questa verità, alcuni anno cercato offuscarla col dire, ch' era tanto abominevole il detto Matrimonio, che li PP. ed i Concilj lo lasciarono sotto silenzio, essendo impossibile che i Cristiani potessero contraerlo, appunto come gli antichi Romani non posero pene al Parricidio, perchè lo crederono impossibile. Ma ben si conosce ch' è sotterfugio vano, puerile, e contrario alla Storia. I Concilj parlarono delle detestabili congiunzioni cogli animali, colla Madre, colla Figlia, colla Madrigna: quello di Orleans le maledisse, perchè maledette da Dio (*b*). Era forse più detestabile l'incesto allegorico dell'alleanza spirituale del reale, e carnale? Può credersi che tale paradosso fosse entrato nella mente dei PP., dei Concilj, degli Scrittori tutti senza dissenzione alcuna? No. In tutta la Storia dei Concilj fu sconosciuta, presso tutti gli Scrittori ecclesiastici di questa epoca fu ignorata, perchè dopo, come si vedrà, nell'Occidente s'introdusse, e dalle sole leggi fu fatta anche impedimento dirimente. Ma per non lasciare cos'alcuna intatta, la Storia stessa ci fa vedere, che siccome molte cose di disciplina s'introdussero per costume presso gli Ecclesiastici e Monaci prima, e poi si estesero ne' Laici; così l'unico documento che di passaggio si trova nel fine di questa epoca sopra l'alleanza spirituale è quello che si legge nel Concilio di Auxerre tenuto nell'anno 578 in Francia.

(a) *Caus.* 30. *qu.* 4.

(b) *Maledictus qui dormit cum uxore Patris sui, cum Privigna, vel uxoris suæ sorore, & reliqua his similia. Quo fit ut quos Deus maledixit, nonnisi emendatos benedicere non possimus.* Can. 10. *Aurelian.* 3.

Dopo di avere questo Concilio fatte molte regole di disciplina per li Chierici e Monaci, disse: *Che non era lecito agli Abbati aver Figli di Battesimo, nè ai Monaci avere delle Commadri* (*a*). Si vedrà come da sì tenue principio si fabricò la mole de' Gradi dell' alleanza spirituale.

Così dalla Storia ecclesiastica, dallo spirito della Potestà politica, dalla ragione, e dal buon senso si conosce chiaramente, che la Potestà politica, ed il Ministero ecclesiastico per tutto il VI Secolo stietero nei loro giusti limiti prescritti da Dio, e che la sola Potestà politica pose tutti gl' impedimenti dirimenti matrimoniali, ed il Ministero ecclesiastico guardando le leggi divine, ed umane matrimoniali, esortò solamente li Cristiani in virtù dell' autorità comunicatagli da G. C. a non trasgredirle, e li animò alla osservanza delle medesime senza che avesse posto menomo impedimento.

C A P. VI.

La Professione Religiosa ed i Voti non furono impedimenti dirimenti il Matrimonio posti dalla Chiesa.

CONtinuarono in questa epoca le lodi della Verginità, e castità, e grandissimo fu il numero di quelli che furono Spadoni volontarj per aquistare il Regno dei Cieli. Possono dividersi in Vergini che assunsero Veste casta, in Vedove, in Diaconesse, in Asceti, in Monaci, in Chierici, in Penitenti.

Le Vergini che fecero professione di castità, continuarono a dividersi in Secolari, e Claustrali, ma queste crebbero di numero, ed in tutta la Cristianità si aumentarono li Monasterj. In questa epoca non si vela-

(a) *Non licet Abbati filios de baptismo habere, aut Commatres habere. Can.* 25.

velavano prima dell' età di anni quaranta (*a*), e se si velavano prima di detto tempo, aveano piena libertà di maritarsi. Ebbero abito particolare, e l' Imperadore Giustiniano proibì alle Meretrici, e Sceniche prendere la Veste virginale (*b*).

Le Vedove nell' Italia non si velarono come le Vergini. Il Pontefice Gelasio scrisse ai Vescovi di Lucania: che nessuno avesse ardito velare le Vedove, ma solamente ammonirle alla continenza (*c*). Nelle altre Chiese ebbero Veste particolare. Il Concilio di Orange ordinò che le Vedove prendessero la Veste dal Vescovo (*d*), ed il Turonese II prescrisse che potessero mutare l' abito (*e*). Insensibilmente s' introdusse il costume, che le Vedove, le quali non si consacravano, prendessero Veste particolare. Queste Vedove Santimoniali sin da' tempi di S. Girolamo solevano anche chiamarsi *Nonne* (*f*), voce che alcuni vogliono Egizia, ma fu conosciuta dai Romani fino dai tempi dell' Impera-

(a) *Sanctimoniales, quamvis vita earum & mores probati sint, ante annum ætatis suæ quadrigesimum non velentur. Can. 19. Concil. Agathens.*

(b) *L. 4. tit. 4. Cod.*

(c) *Viduas autem velare nullus Pontificum attentet, quod nec authoritas divina delegat, nec Canonum forma præstituit. Nos autem talibus nullum laqueum debemus injicere, sed solum adhortationes præmii sempiterni. Ep. ad Ep. Lucan.*

(d) *Viduitatis servandæ professionem coram Episcopo in secretario habitam, imposita ab Episcopo veste viduali indicendam Can. 27.*

(e) *Nam quæ se veste mutaverit, absque dolo in eo proposito quod disposuit, perseverare procuret. Can. 20.*

(f) *Et quia Maritorum expertæ dominatum viduitatis præferunt libertatem castæ vocantur & nonnæ. Ep. ad Eustoch.*

peradore Domiziano (*a*). Alle volte questa voce per traslazione dinotava anche una Porca castrata (*b*). Ma quando nella regola di S. Benedetto gli Abbati, ed i Priori si chiamarono *Nonni* (*c*), tal voce divenne più comune alle Vedove Santimoniali. E può quì notarsi il grossolano errore del Baronio, il quale scrisse che nel IV Secolo questo nome appellativo passò in proprio, perchè Nonna, o Monica fu chiamata la Madre di Nazianzeno, e di S. Agostino (*d*).

Tra queste Santimoniali ci furono anche le Diaconesse. Giustiniano disse che dovessero essere Vergini, o Vedove di un solo Marito (*e*). Si è quistionato se si ordinavano colla imposizione delle mani. Il Cardinale Baronio lo negò, e le tenne per laiche (*f*). Ma le Costituzioni apostoliche dicono, che si ordinavano colla imposizione delle mani dal Vescovo in presenza dei Preti, e Diaconi (*g*), e Sozomeno lo stesso scrisse della Diaconessa Olimpia (*h*). Si è sostenuto ancora ch'era semplice benedizione, e che non ogni imposizione delle mani conferisce ordine (*i*). Ma se questa

(a) *Sæpe noctu exhibebat certamina, in eaque Mulieres & Nonnas introducebat. Xiphin. in Domit.*
(b) *Lyd. in Gloss.*
(c) *Juniores priores suos Nonnos vocant, quod intelligitur paterna riverentia. Ita ut Nonnus aliud non sit quam Dominus, & Viduæ Nonnæ quasi sui Dominæ factæ. Reg. S. Benedict. c. 63.*
(d) *Baron. Martirol. ad diem 5. August.*
(e) *Nov. 6. c. 6. Aut virgines constitutas, aut quæ fuerunt unius viri uxores.*
(f) *Ad ann. 34.*
(g) *De Diaconissa vero ego Bartholomeus constituo ut manus ei, Episcope imponas præsentibus Presbyteris, & Diaconis. & dices. Deus æterne ec. lib. 6. c. 18.*
(h) *Lib. 8. hist. eccl.*
(i) *Justel. biblioth. jur. Can. tom. p. p. 75.*

sta imposizione delle mani, o benedizione si fece per avere officio nella Chiesa, e l'officio di queste Diaconesse fu di assistere al battesimo delle Donne, d'istruire le Catecumene, di visitare e ministrare alle malate, Martiri, e Confessori, di custodire le Porte della Chiesa per far entrare le Donne, di presedere alle Vedove, bisognerà confessare che fu ordinazione. Cheche ne sia, nell'Oriente durarono anche dopo questa epoca, ma nell'Occidente andarono in disuso. Il Concilio Epaonense ordinò che nella sua Provincia si togliesse la ordinazione di queste Diaconesse (*a*). Il Concilio IV di Orleans ordinò lo stesso (*b*). Il Concilio di Braga abbraciò lo stabilimento di questa proibizione, perchè nei libri canonici non si leggeva la vedovile benedizione (*c*).

Gli Asceti furono sempre nella Chiesa; ma se ogni Monaco fu Asceta, non ogni Asceta fu Monaco. Questo nome di Asceta i Cristiani lo improntarono dagli antichi Filosofi, e significò un'uomo esercitato nelle più dure regole di astinenza, che si asteneva dalla carne per ragione diversa dei Pitagorici, un'uomo assiduo alla divozione, che dedicava tutti li suoi beni al culto divino o all'uso dei Poveri.

I Monaci che surfero nel III Secolo, che da Pacomio ebbero Monasterj (*d*): che nel IV Secolo si sparsero nelle Gallie, e nel V in Inghilterra [*e*], furono divisi in due classi, cioè in Anacoreti, e Cenobiti, e questi nelle leggi furono anche chiamati *Synodita* [*f*]. Surfero li Monaci Sarabaiti, che vivevano insieme, e conserivano in comune. S. Girolamo

[a] *Viduarum consecrationes quas Diaconas vocitant, ab omni Regione nostra penitus obrogamus. Can.* 21.
[b] *Can.* 18.
[c] *Can.* 20.
[d] *Hyeron. Ep.* 22. *c.* 16. *ad Eustoch.*
[e] *Hospinian. de Orig. Monach.*
[f] *L.* 57. *tit.* 3. *Cod. Theod.*

mo li chiamò Peste della Chiesa [a]; ed il Vescovo di Spalatro acremente ci notò una somiglianza coi Francescani, Domenicani, Carmelitani, e Serviti [b]. Furono tutti Laici. Ma per distinguirsi dai Laici si tosavano, e per non somigliare ai Sacerdoti d'Iside non si rasero, nè tampoco mendicarono per non imitare li Sacerdoti di Cibele. Ma se nel IV., e V. Secolo i Monasterj principiarono ad essere Scuole di educazione, e Seminario della Chiesa, in questa Epoca divennero più rispettabili, e fu più facile il passaggio dallo stato laicale al Chiericato. Il loro numero divenne sì grande che se ne avrebbero potuto fare delle intiere armate. Ciò non ostante nacquero altri Ordini Monastici. Si viddero li Monaci chiamati *Insomnes* perchè per giro in ogni ora officiavano. Si viddero anche li *Pascentes*, perchè viveano di pure Erbe [c]. Nell' Occidente e propriamente nella G. Brettagna l'Abbate Congall introdusse un nuovo Ordine di Monaci, le di cui Regole anche esistono, e si propagarono rapidamente nell'Irlanda, Gallie, Germania, e Svvizzerlandia [d]. Ma il nuovo Ordine fondato da S. Benedetto nell'anno 529 assorbì tutti gli altri, fece rapidissimi progressi per tutto l'Occidente, e sino al IX. Secolo senza niuna rivalità tenne le redini dell'impero Monastico. Tutti questi Monaci non ebbero Abiti particolari, ma presero quelli più vili ed abietti, ed indi insensibilmente si andò introducendo un'abito particolare, del quale essi stessi non sanno rendere conto. Così per esempio la Cocolla dei Benedettini era la Toga della Plebe Romana, e il gran Scapulare il *latus clavum*. Tutti questi Monaci si esercitarono nelle perfezioni cristiane, nelle penitenze, onde assunsero il nome di *plangentes*; e perchè furono lon-

tani

[a] *Ep. 22. ad Eustoch.*
[b] *De rep. Eccl. l. 2. c. 12.*
[c] *Hospin. de orig. Monach.*
[d] *Osser. Sylloge antiquar. Epist. hibern.*

tani dagli affari mondani, l' Imperadore Giustiniano li chiamò *hesiastæ*, cioè *quiescentes* [a]. Tutti fecero professione di castità, e poi anche li voti.

Sotto nome di Chierici furono compresi tutti quelli che si consacrarono alle Chiese. Oltre dei Vescovi, Preti e Diaconi non ci fu regola certa del numero negli Ordini minori, perchè il principale fine fu di farne un Seminario per la Gerarchia ecclesiastica. Io brevemente accennerò quelli che furono approvati, confirmati, e regolati dalla Potestà civile. Giustiniano regolò la Chiesa di Costantinopoli stabilendo che non ci fossero più di sessanta Preti, cento Diaconi, quaranta Diaconesse, e novanta Suddiaconi (*b*). Prescrisse anche la età dei Lettori, che non potessero essere minori di diciotto anni (*c*), ed il numero che non eccedesse li cento dieci, e fissò il numero dei Cantori a venticinque (*d*). Surse un'altro Ordine di Chierici sotto l' Imperadore Costantino chiamati in due sue Costituzioni *Copiatæ*, e *Fossiarii* (*e*), e da Giustiniano Lecticarii (*f*) i quali aveano cura di sepellire li morti. Costantino ne fissò il numero a cento dieci, e durarono fino ad Arcadio ed Onorio, che li aumentarono a novecento cinquanta, e Giustiniano li confirmò (g). Si chiamarono anche Decani e Col-

[a] *Nov.* 5. *c.* 3.

(b) *Sancimus non ultra sexaginta quidem Presbyteros in sanctissima majore ecclesia (Constantinopolitana) Diaconos autem masculos centum, & quadraginta fæminas, Subdiaconos vero nonaginta. Nov.* 3. *c. p.*

(c) *Fieri non permittimus Lectorem minorem decem octo annorum*. ib.

(d) *Lectores centum & decem, Cantores vigintiquinque*. ib.

(e) *Tit. p. lib.* 13. *Cod. Theod.*

(f) *Nov.* 43.

(g) *L.* 4. *de SS. Eccl. Cod.*

Collegiati, perchè ridotti in Costantinopoli a forma di Congregazione. Teodosio loro diede esenzioni da alcuni officj civili (*a*), Anastasio loro concesse alcuni Fondi, e Giustiniano li confirmò [*b*]. Ci furono i Parabolarj, così chiamati da quelli che per mercede combattevano colle Fiere, ed esponevano la vita conversando cogl' Infetti. Teodosio li pose tra i Chierici, e spiegò che il loro officio era di curare gli ammalati [*c*]. In Alessandria furono seicento: Teodosio li minorò, e sottopose al Prefetto Augustale, proibendoli d' intervenire nelle unioni della Città, di comparire nel Foro, e di unirsi. Giustiniano inserì nel suo Codice questa legge (*d*). Ci furono gli Apocrissarj, o Delegati delle Chiese, e Giustiniano ordinò ai Vescovi che non uscissero fuori delle loro Diocesi, ma trattassero per mezzo di questi Apocrissarj (*e*). A similitudine di questi li Monisterj ebbero li loro Apocrissarj non già nella Città imperiale, ma presso il Vescovo (*f*). Le elezioni di questi Chierici, e dei Vescovi anche furono regolate dalle leggi per togliere le confusioni (*g*). E finalmente Giustiniano prescrisse quali Persone potevano essere Chierici [*h*], ed il giuramento che gli Ordinandi doveano dare di osservare li Canoni della Chiesa [*i*], onde poi nacque nella Chiesa Greca l' uso di dare obedienza ai sette Concilj generali, e nella Latina il giuramento di osservare li otto Concilj ecumenici. Tutti questi Chierici professarono di essere continenti [*k*].

Lo

[a] *Nov. 42. & 49.*
[b] *L. unic. de Colleg. Cod. th.*
[c] *Nov. 49.*
[d] *L. 42. & 43. C. de Episcop.*
[e] *L. 18. Cod. de Ep.*
[f] *Nov. 6. c. 2.*
[g] *Nov. 79.*
[h] *Nov. 137. c. 2.*
[i] *L. 33. Cod. de Ep.*
[k] *Nov. p.*

Lo ſtato dei Penitenti portava con se la continenza, e caſtità. Gli uomini che ſi eſponevano alla penitenza, mutavano le veſti, ſi tagliavano i capelli, e caminavano col capo velato. Le donne portavano il velo penitenziale (*a*). Si doveano aſtenere dalle lavazioni, dai conviti, da oneſte ricreazioni, fare limoſine, e ſepellire li morti (*b*). In conſeguenza fu loro proibito il Matrimonio. E perchè la Penitenza era volontaria, perciò non ſi dava ai giovani e maritati (*c*).

Queſte furono tutte le perſone, le quali profeſſarono caſtità, e continenza. Si veda dunque se queſta profeſſione, ed i voti furono in queſta epoca impedimento dirimente poſto dalla Chieſa, o il Matrimonio di detti caſti fu valido, non oſtanti li coſtumi, e le proibizioni delle Chieſe particolari.

Riſpetto alle Vergini Santimoniali ſi contennero ſolamente i Concilj a dar conſigli, e provvedimenti, acciò la loro caſtità foſſe ſicura. Il Concilio Agatenſe ordinò che i Monaſterj delle Monache foſſero lontani dai Monaſterj dei Monaci per le inſidie del Diavolo, e per la loquacità degli uomini (*d*). Ma se ſi volevano maritare? Il Toletano 3. fu indulgente, perchè ordinò, che tutte queſte caſte, e continenti, se ſi voleſſero maritare, lo faceſſero (*e*). Il Concilio V. di Orleans le privò della comunione della Chieſa [*f*]. Il Concilio di Tours 2. scomunicò anche colui che ſi univa in tale Matrimonio [*g*]. Martino di Braga nei ſuoi capitoli volle che i Genitori odiaſſero queſte tali di-

(a) *Agath. Can.* 15., *Tolet.* 3. *Can.* 12.
(b) *Concil. Barcel. Can.* 5.
(c) *Conc. Aurelian.* 3. *Can.* 24.
(d) *Ut Monaſteria puellarum longius a Monaſteriis Monachorum aut propter inſidias Diaboli, aut propter oblocutiones hominum collocentur, Can.* 28.
[e] *Can.* 10.
(f) *Eccleſiæ comunione priventur Can.* 19.
(g) *Can.* 20.

divote, disertrici della continenza, altrimenti fossero privi della comunione; e le divote sudette non si ammettessero alla comunione, se non facessero la penitenza dopo la morte del marito (*a*). Il Concilio di Macon le volle scomunicate fino alla morte. Più di questi pochi Canoni non si leggono di poche Chiese particolari.

La stessa pena di scomunica fu ingionta alle vedove professe, e diaconesse, che si maritassero, perchè li sudetti Canoni anche di queste parlarono. Ma tali Matrimonj non furono dichiarati nulli, e li Figli tenuti per spurj. La scomunica e penitenza che s'impose anche per gli altri delitti, furono rimedj per richiamare i Cristiani ai doveri; non leggi che avessero annullato il Fatto, ed il contratto. Dunque le Chiese particolari li proibirono, li scomunicarono, ma tali Matrimonj furono validi. Furono punite con pene spirituali le Persone, non annullati li Matrimonj. La legge solamente che ha la potestà di rendere validi, o invalidi li contratti, e non li Canoni, pose questo impedimento dirimente. Il Re Clotario fu il primo che nella Francia proibì questi Matrimonj nell' anno 560, ordinando che nessuno prendesse in Moglie la Santimoniale (*b*). Ed il Re Clotario II nell' anno 595 con più precisione li annullò, e ci pose la pena di morte (*c*).

I Mo-

(a) *Si devota fuerit, & maritum duxerit, si eam Pater vel mater in affectum receperint, a comunione habeantur alicui. Mulier vero non admittatur ad comunionem nisi marito defuncto egerit pœnitentiam*. Cap. 30.

(b) *Sanctimoniales nullus sibi in conjugium audeat copulare*, Edict. c. 8.

(c) *Puellas aut Viduas religiosas, aut sanctimoniales quæ se Deo devoverunt, tam quæ in propriis domibus resident, quam quæ in Monisteriis positæ sunt, nullus nec per præceptum nostrum competat, nec trahere, nec sibi in conjugio sociare penitus præsumat. Et si quis exin-*

I Monaci per istituzione doverono essere continenti, e molto più dopoche fecero la Professione, ed i Voti. Ma nell'Occidente furono fin dalla loro origine tenuti per sospetti, onde alcune Chiese ci fecero Canoni per la loro continenza. Il Concilio di Tours ordinò che due Monaci non dovessero stare nello stesso letto (*a*), e proibì alle Donne di poter entrare nei Monasterj (*b*). Allorchè però si trattò dei loro Matrimonj, altra pena non si trova imposta che di non poter ascendere al Ministero ecclesiastico (*c*). L'altro Concilio di Tours II ordinò che questi Monaci conjugati si scomunicassero, e si portassero ai Giudici per separarsi (*d*). Ecco scomuniche, e non separazione, ne nullità di Matrimonio.

Il Celibato, come si è veduto, non fu nei primi Secoli essenziale ai Chierici. In alcune Chiese s'introdusse, le altre li lasciarono la libertà di contraere Matrimonio. Li decreti di Siricio ed Innocenzo per la continenza in questa epoca furono adottati dalle Chiese di Agda (*e*), segno manifesto che non obligarono da loro stessi, e che le Chiese di Occidente restarono nella loro Disciplina, e libertà, tutto decidendo nei loro Concilj, ed adottando, o ributtando li stabilimenti delle altre Chie-

exinde præceptum elicuerit, nullum sortiatur effectum. Et si quicumque aut per virtutem, aut per quemlibet ordinem ipsas detrahere, aut sibi in conjugium præsumpserit sociare, capitali sententia feriatur. Edict. c.8.

(a) *Ne duo Monaci in uno strato recumbant*. Can. 14.

[b] *Ne Mulier septa Monasterii introire permittatur*. Can. 16.

[c] *Monachus si in Monasterio conversus, vel pallium comprobatus fuerit accepisse, & postea Uxori fuerit sociatus, tantæ prævaricationis usus numquam ecclesiastici gradus officium sortiatur* Can. 21. Orange p.

[d] *Can.* 15.

[e] *Agath. Can.* 9.

Chiese. Per li Chierici degli Ordini minori fu libero il Matrimonio senza censura Ecclesiastica. Insensibilmente però si andò introducendo il costume, che professassero avanti il Vescovo se volevano maritarsi, o vivere casti. Il Concilio III di Orleans attento il sudetto costume, ordinò che se presa la benedizione, dopo si maritassero, fossero scomunicati colle Mogli. Ma se contro loro voglia fossero ordinati, si deponessero dall' officio, ma non si scomunicassero (*a*). L' Imperadore Giustiniano permise le Mogli ai soli Cantori, e Lettori, proibendole agli altri Chierici (*b*), e per lungo tempo dopo questa epoca continuò la libertà ai Chierici minori di restar casti, o prendere Mogli.

Il Suddiaconato non fu mai impedimento dirimente il Matrimonio, ed i Suddiaconi lecitamente poterono usare delle Mogli, e maritarsi. Tuttavia quanto più aumentava il preggio della castità e continenza, tanto magiormente, si vollero anche nella opinione del volgo casti, e continenti. Tutti li Canoni dei Concilj che proibirono ai Preti e Diaconi l' uso delle Mogli, o di maritarsi, non fecero parola dei Suddiaconi. Il Concilio di Girona vedendo già introdotto il costume di farsi promettere la continenza, fu il primo che richiese dal Vescovo fino al Suddiacono l'astinenza dalle Mogli, che abitassero separati, opure avessero testimonio della loro condotta (*c*). Ed il Tole-

(a) *Clerici vero, qui cum Uxores non haberent, benedictione suscepta conjugia crediderint eligenda, qui volentes absque ulla reclamatione in ætate fuerint legitime ordinati, cum ipsis mulieribus quas acceperint, excomunicatione percellantur. Quod si invitus vel reclamans fuerit ordinatus, ab officio quidem deponatur, sed non a comunione* Can. 5.

(b) *Nov.* 37.

(c) *De conversatione vitæ id placuere statuit a Pontifice usque ad Subdiaconum post suscepti muneris officium*

letano II ordinò, che si esplorasse la volontà dei Chierici nella età di anni diciotto avanti il Clero e la Plebe, se voleano maritarsi. Se promettevano castità, nella età di venti anni si promovessero al Suddiaconato. Ma se immemori della promessa, ricorressero a Nozze, o a congiunzioni furtive, si condannassero come Rei di sacrilegio, e si tenessero come estranei dalla Chiesa. Che se mai domandati, rispondessero di volersi maritare, il Concilio decise, che non poteva toglierseli la libertà accordata dall' Apostolo; ma solamente allorchè maritati promettevano di rinunciare all' uso del Matrimonio, potevano promoversi agli ordini sacri (a). S. Gregorio ci dimostrò l' uso delle Chiese della Sicilia, e della Chiesa Romana. Prima

 del

cium si ex conjunctis fuerint ordinati, ut sine conjuge habitent: quod si habitare noluerint, alterius utatur auxilio, cujus testimonio vita ejus debeat clarior adparere. Can. 6.

[a] *Ubi octavum decimum ætatis suæ compleverint annum, coram totius Cleri plebisque conspectu voluntas eorum de expetendo conjugio ab Episcopo perscrutetur. Quibus si gratia castitatis, Deo inspirante, placuit, & professionem castimoniæ suæ absque conjugali necessitate, se spoponderint servaturos, hi tamquam appetitores arctissimæ vitæ lenissimo Domini jugo subdantur; ac primum Subdiaconatus ministerium habitu probationis suæ, a vigesimo anno suscipiant. Cavendum tamen est his, nequando suæ sponsionis immemores, aut ad terrenas nuptias, aut furtivos concubitus ultra recurrant. Quod si forte fecerint, ut sacrilegii rei damnentur, & ab ecclesia habeantur extranei. His autem quibus voluntas propria, interrogationis tempore, desiderium nubendi persuaserit, concessam ab Apostolis licentiam auferre non possumus; ita ut cum perfectæ ætatis annos in conjugio positi renunciaturos se pari consensu operibus carnis spoponderint, ad sacratos gradus aspiciant.* Can. 1.

del triennio non aveano commercio colle Mogli. Ma a questo Pontefice sembrò duro, che si separasse dalla Moglie chi non avea promessa continenza, e vidde le cattive conseguenze che produceva. Quindi ordinò, che nessun Vescovo della Sicilia in appresso promovesse al Suddiaconato li Chierici senza promessa di vivere continenti colle Mogli; e se la trasgredivano, non si promovessero agli ordini sacri, perchè nessuno deve avvicinarsi al ministero dell' Altare, se prima non sia approvata la di lui castità [a]. Più di questo non ci è nella presente epoca per li Suddiaconi. E da ciò ben si conosce, che il Suddiaconato non fu annoverato tra gli Ordini Sacri, ne fu impedimento dirimente nell' Occidente per tutto il VI Secolo.

Cominciò a divenire universale il costume nella decadenza dell' Impero di volere casti e continenti i Dia-

(a) *Ante triennium Subdiaconi omnium Ecclesiarum Siciliæ prohibiti fuerant, ut more romanæ Ecclesiæ nullatenus suis Uxoribus miscerentur. Quod mihi durum atque incompetens videtur, ut qui usum ejusdem continentiæ non invenit, neque castitatem ante promisit, compellatur a sua Uxore separari, atque per hoc, quod absit, deterius cadat; Unde videtur mihi, ut a præsenti die Episcopis omnibus dicatur: ut nullum Subdiaconum facere præsumant, nisi qui se victurum caste promiserit: quatenus & præterita mala quæ per propositum mentis appetita non sunt, violenter non exigantur, & futura caute caveantur. Qui vero post eamdem prohibitionem, quæ ante triennium facta est, continenter cum suis Uxoribus vixerunt, laudandi, atque remunerandi sunt, & ut in bono sic permaneant, exhortandi. Eos autem qui post prohibitionem factam se a suis Uxoribus continere maluerint, nolumus promoveri ad sacrum Ordinem: quia nullus debet ad ministerium Altaris accedere, nisi cujus castitas ante susceptum ministerium fuerit approbata*. Ep. 42. ad Petr. Sicil. Subdiacon.

Diaconi, ed i Preti. Popoli ignoranti che si credero-no purificare con cerimonie esteriori, trasportati dalle lodi della continenza, lo ricercarono nei Ministri dell' Altare. Il Concilio Agatense ordinò, che contro quelli Diaconi, e Preti che ritornavano alle Mogli, si osservassero li decreti dei Pontefici Siricio, ed Innocenzo [a]. Il Concilio di Gironna volle che abitassero separatamente dalle Mogli, o vivendo uniti, avessero testimonj della loro condotta [b]. Quello di Auvergna che osservassero la continenza colle mogli [c]. Quello di Orleans III. prescrisse lo stesso (d). Il Concilio di Orleans V. volle che i Diaconi, e Sacerdoti non avessero comune il Letto colle Mogli, credendo che si macchiava la Religione, altrimenti fossero privati del grado che aveano (e). Il Concilio di Auxerre lo ebbe per peccato (f). Il Concilio I. di Macon finalmente ordinò che i Vescovi, Preti, e tutti i Chierici rinunciassero agli atti del Secolo, ed al matrimonio carnale, e lo mutassero in fraterno affetto. Ma se rotto il ligame della Religione ritornassero all' antico vomito delle Mogli ripetendo gli atti carnali, e violassero lo splendido decoro del Sa-

(a) *De Presbyteris, & Diaconis qui ad conjugalem thorum revertuntur, Decreta Innocentii & Syricii observentur*. C. 9.

(b) *Can.* 6.

(c) *Can.* 13.

[d] *Can.* 7.

[e] *Ut Sacerdotes, sive Diaconi cum conjugibus suis non habeant comunem lectum, & cellulam, ne propter suspicionem carnalis conjugii religio maculetur. Quod qui fecerint, juxta priscos Canones, ab officio degredentur*. Can. 15.

(f) *Non licet Presbytero post acceptam benedictionem, in uno lecto cum Presbytera sua dormire, nec in peccato carnali misceri, nec Diacono, aut Subdiacono*. Can. 21.

cerdozio, allora per tal delitto commesso, fossero per sempre privati delle loro dignità (*a*). Li detti Concilj riguardarono solamente le opinioni, e costumi de' Popoli, ed il peccato che si credeva commettere col servirsi dei dritti maritali, ma non imposero impedimenti dirimenti, ed i Matrimonj contratti restarono validi.

Gli Ecclesiastici nel fine di questa Epoca aveano già acquistato un grande Ascendente su i Popoli. Se il Concilio di Macon primo, parlò con stile tanto turgido del commercio de' Preti e Diaconi colle loro Mogli, paragonandolo al grave peccato d'incesto, quello di Macon II. non ebbe difficoltà colla stessa enfasi e principj di fare altro Canone, che la cognizione di tutte le cose attribuì all'ordine Sacerdotale, prescrivendo ancora che incontrandosi un Laico con un Ministro dell' Altare si piegasse fino alle ginocchia, si levasse il Cappello, e sinceramente lo ossequiasse; Che se il Laico andasse a cavallo, ed il Ministro a piedi, subito il Laico dovesse precipitarsi dal cavallo, e fargli inchino, acciocchè Iddio ch'è la vera carità, se ne allegrasse. Chi a questo Canone non obedisse, fosse sospeso dalla comunione, per quel tempo

(a) *Episcopi, Presbyteri, vel universi honoratiores Clerici, cum sublimi dignitatis apice sublimantur, actibus omnino renuntient Sæculi, & sacro electi ministerio, repudient carnale consortium, ac permixtionis pristinæ contubernium permutent germanitatis affectu. Et quisquis ille est, divino munere, benedictione percepta, uxori prius suæ frater illico efficiatur ex coniuge. Eos vero quos reperimus ardore libidis inflammatos, abjecto religionis cingulo, ad vomitum pristinum & inhibita rursus conjugia repetisse, atque incesti quodammodo crimine clarum decus Sacerdotii violasse, quod nati etiam liberi prodiderunt; quod quisquis fecisse cognoscitur, omni in perpetuum, quam admisso jam crimine perdidit, dignitate privabitur.* Can. II.

po che sembrasse al Vescovo. E quelche deve fare maraviglia, si è che si dice fatto, *Spiritu Sancto dictante* (a). Canone degno di riflettersi per maggiormente conoscersi l' assurdo degli Scrittori di Gerapoli, e Megalopoli, quando posero per principio, che i pochi Vescovi che fecero questi particolari Concilj, furono rappresentanti del Corpo della Chiesa universale. Quindi non deve fare maraviglia, se questi stessi Concilj passarono a dare regolamenti su le mogli dei Chierici, Diaconi, e Preti. Il Concilio di Tarragona ordinò che il Lettore non prendesse l'adultera, altrimenti fosse discacciato dal Clero (*b*). Il Concilio di Epaona non ammise al Diaconato, e

(a) *Et quia ordinationi Sacerdotum, annuente Deo, congruit de omnibus disponere, & causis singulis honestum terminum dare, ut per hos reverendissimos Canones, & præteritorum Canonum viror, ac florida germina maturis fructibus enitescant. Statuimus ut si quis Sæcularium quempiam Clericorum honoratorum in itinere obvium habuerit, usque ad inferiorem gradum honoris veneranter, sicut condecet Christianum, illi colla subdat, per cujus officia, & obsequia fidelissima Christianitatis jura promeruit. Et si quidem ille sæcularis equo vehitur, Clericusque similiter, sæcularis galerum de capite auferet, & Clerico sinceræ salutationis munus adhibeat. Si vero Clericus pedes graditur, & Sæcularis vehitur equo sublimis, illico ad terram defluat, & debitum honorem prædicto Clerico sinceræ charitatis exhibeat: ut Deus qui vera charitas est, in utrisque lætetur, & dilectioni suæ utrumque adsciscat. Qui vero hæc quæ Spiritu Sancto dictante sancita sunt, transgredi voluerit, ab Ecclesia, quam in suis Ministris dehonorat, quamdiu Episcopus illius Ecclesiæ voluerit, suspendatur.* Can. 15.

[b] *Si quis Lectorum adulteræ mulieri voluerit misceri, vel adhærere consortio; aut relinquat adulteram, aut a Clero habeatur extraneus. Similis sententia Ostiariorum manebit Scholam.* Can. 9.

Presbirerato i Digami (*a*). Se ai Ministri dell'Altare fu vietato l'uso delle mogli, molto più loro si proibirono le Concubine. Quindi il 3. Concilio di Orleans ordinò che non prendessero le Concubine i Chierici, altrimenti non si promovessero ad altri Ordini (*b*). Il Concilio di Auxerre proibì alla Vedova del Prete prendere altro marito (*c*). Quel di Macon II. ordinò ancora che la moglie del Suddiacono, Esorcista, o Acolito, morto il marito, non passasse ad altro matrimonio, altrimenti si separasse, e mettesse nei Monasterj di Monache, dove dovesse stare rinchiusa fino alla morte (*d*). E quelche fa più maraviglia si è, che il detto Concilio, che disse molte cose stravaganti, fu approvato dal Re Gontrano nell'anno 585. Tanto era la ignoranza dei tempi.

Ben si vede che questi Canoni di tali Chiese particolari furono Regole economiche, consigli, sentimenti dove ci fosse peccato, statuti privati, che può farsi ogni Collegio, e Congregazione, ma non già impedimenti dirimenti, che avessero annullati li matrimonj fatti. Tante restrizioni diverse produssero nei Chierici ipocrisia, disordini, e corruzioni. Quindi tanti canoni furono fatti contro la incontinenza dei Chierici,

[a] *Can.* 2.

[b] *De his qui ex concubinis filios habent, & uxores legitimas habuerunt, aut defunctis Uxoribus sibi concubinas, publice crediderint sociandas, id observandum esse censuimus, ut sicut eos, qui jam sunt Clerici per ignorantiam ordinati non removemus, ita statuimus ne ulterius ordinentur.* Can. 9.

(c) *Can.* 22.

(d) *Illud quoque rectum nobis visum est disponere, ut quæ Uxor Subdiaconi, vel Exorcistæ, vel Acolythi fuerat, mortuo illo, secundo se non audeat sociare matrimonio. Quod si fecerit, separetur, & in cænobiis puellarum Dei tradatur, & ibidem usque ad exitum vitæ suæ permaneat.* Can. 16.

ci, e non ci fu Concilio, che la trascurasse. Il Concilio Agatense proibì che Donne estranee li servissero (*a*). Il Concilio di Orleans richiamò all' osservanza degli antichi Statuti (*b*). Il Concilio di Tarragona richiese, che i Chierici andassero dalle Parenti con testimonj (*c*). Il Concilio di Gironna volle che non tenessero in casa Donne estranee (*d*). L'Epaonense prescrisse, che il Vescovo, Prete, e Diacono, o qualunque altro Chierico non andassero dalle Donne ad ore incompatte (*e*). Quello di Lerida non volle che abitassero con Donne estranee (*f*). Il Toletano (*g*), quello di Orleans III. [*h*], e V. (*i*), quello di Tours II. [k], e di Macon (*l*) lo stesso ordinarono. E questo ultimo Concilio proibì anche al Vescovo, che facesse entrare nella sua camera una Donna sola senza Testimonj (*m*).

[a] *Can.* 11.
[b] *Can.* 29.
[c] *Ut etiam ad proximas sanguinis Clerici cum testimonio vadant* Can. 9.
[d] *De his vero qui sine Conjugibus ordinantur, & familias domi habent, extraneas in domo non habeant* Can. 7.
(e) *Episcopo, Presbytero, Diacono, vel cæteris Clericis horis præteritis, i lest meridianis, vel vespertinis ad fæminas prohibemus accessum*. Can. 15.
(f) *Clerici cum extraneis mulieribus non habitent*. Can. 15.
[g] *Can.* 3.
[h] *Can.* 4.
[i] *Can.* 3.
[k] *Can.* 10. *e* 13.
(l) *Can. pr.*
(m) *Ut nulla mulier in cubiculum Episcopi absque duobus Presbyteris, aut certe Diaconis ingredi permittatur*. Can. 3.

I Penitenti finalmente doveano essere casti; ed in conseguenza perchè alcuni delitti richiedevano perpetua penitenza, tali Penitenti doveano osservare perpetuo celibato. Fu dunque questo celibato non pena, ma effetto della penitenza. Non potè essere impedimento dirimente del matrimonio, ma un costume ecclesiastico, che niente toglieva alla validità del contratto. Infatti essendo cessata dopo il XII. secolo la pubblica penitenza cessò anche questo celibato.

L'Imperadore Giustiniano ebbe della castità idee sublimi dedotte dall'intima filosofia. Egli per castità non intese la semplice continenza, ma quella virtù che fa astenere da qualunque illecita congiunzione. Volle che tutti i suoi sudditi fossero secondo il di loro stato casti, e credè che il suo studio sopra la castità piacesse a Dio, e recasse giovamento alla Repubblica (*a*). Con tali idee regolando le azioni civili, ed i contratti dei suoi sudditi, e conoscendo che i Canoni proibitivi delle nozze erano semplici regole private di Collegj leciti, a quelli che sembrarono degni della sua prudenza legislativa, diede forza di legge. Ordinò dunque con sua legge, che i Preti, Diaconi, e Suddiaconi non potessero contrarre nozze, altrimenti restassero privati della loro dignità; ed i figli che ne nascessero, non fossero legitimi, ma indegni della successione dei loro Genitori (*b*). Con altra legge similmente prescrisse: Che se il Prete o Diacono, o Suddiacono prendesse dopo l'ordinazione la moglie, o la concubina, subito decadesse dall'Ordine, e passasse allo stato laicale: Che il Lettore che pas-

[a] *Sancimus igitur omnes quidem, secundum quod possunt, castitatem agere: quæ etiam sola Deo cum fiducia potis est hominum animas præsentare... Credimus enim in Domino Deo etiam ex hoc nostro circa castitatem studio, magnum fieri nostræ Reipublicæ incrementum.* Nov. 6.

[b] *L. 44. Cod. De Ep. & cler.*

passasse a seconde nozze, non potesse giungere al Sacerdozio , nè passare a terze nozze , potendogli bastare le seconde [a] . Che le Diaconesse non potessero ordinarsi meno delli cinquant' anni ; ma abitassero sole , o coi Parenti : e se volessero maritarsi , comminò la pena di morte , e che i loro beni andassero alle Chiese, nelle quali erano addette [b].

Queste Costituzioni si trovano nel corpo delle Leggi compilato per suo ordine, ma Fozio ci ha conservato tre altre Leggi di questo Imperadore , che sono disperse . La prima è notata sotto la rubrica di Costituzione 44. , e prescrive , che i Preti , Diaconi, e Suddiaconi prendendo moglie , cadessero dalla loro dignità , ed i figli non succedessero, ma la Chiesa [c]. La seconda , la citò sotto la Costituzione 13. titolo

[a] *Si aliquis Presbyter , aut Diaconus , aut Subdiaconus postea ducet uxorem aut concubinam , aut palam , aut occulte : sacro statim cadat ordine , & deinceps idiota sit . Quodsi & lector secundam ducat uxorem propter quædam , & hoc forsan irrecusabili necessitate , nullatenus ad altiorem accedat gradum , neque perfruatur gradu majori in Sacerdotio ; maneat autem in eodem gradu perpetuo : sed non ad tertias veniat nuptias , satis est enim si ad secundas . Si vero aliquid tale egerit , & ad secundas veniens nuptias , ad majorem gradum venire festinaverit : exinde idiota erit & laicus , omnino sacro ministerio cadens . Pudice enim nobis per omnia pertinet vivere .* Nov. 6. c. 5.

[b] *Ib. cap. 6.*

[c] *Si Presbyter , aut Diaconus , aut Hypodiaconus nuptias contraxerit , canonibus tenetur , qui non minus valent quam leges , & sacerdotio excidit . Liberi autem tamquam ex illicitis nuptiis nati , neque naturales neque nothi sunt , & neque ex successione , donatione , ficto debito , aut aliorum obligatione quicquam percipiunt a parentibus suis , sed neque matres ipsorum ; verum illa capit Ecclesia , in qua illi deservierint .*

lo primo delle Novelle, ed ordinava che il Monaco chierico non si maritasse, e maritandosi fosse deposto, e ridotto allo stato di laico (*a*). La terza sotto la rubrica di Costituzione 1. dello stesso titolo non ammise al Presbiterato, e Diaconato se non quelli che viveano in un casto celibato, o che coabitavano colle mogli che non aveano avuto altro marito. Depose anche il Suddiacono che si maritava, ed il Lettore che passava a terze nozze (*b*).

Prevenne anche questo politico Imperadore li disordini con savie Leggi. Proibì ai Monaci assunti al Clero la moglie, o la concubina (*c*). Volle che nel Clero si fossero ricevute persone di provati costumi, e ne escluse li Decurioni, Curiali, e tutti gli onnossj ad officj pubblici (*d*). Regolò le loro elezioni (*e*), e pu-

(a) *Si Monachus clericus factus sit, ad Matrimonium devenire non audeat, tametsi in Clero eum gradum nactus sit, in quo Clericis Matrimonium contrahere licet, quales videlicet cantores, & lectores obtinent, aliis enim omnibus nuptiæ interdictæ sunt. Et si nuptias contrahat, e clero ejicitor, ac plebejus esto.*

(b) *Aut etiam uxori cohabitat. Cæterum si quis cum Presbyter sit, aut Diaconus, aut Hypodiaconus vel palam vel clam vel sub alio prætextu uxorem introduxerit, sacro confestim ordine excidat, & privatus, atque plebejus esto. Lector autem matrimonium iterans, ad altiora ne progreditor, neque ad tertias nuptias devenito; & si post iteratum conjugium progredi exitatur, plebejus esto. Quæ Diaconissæ ordinantur, sciant, quod si matrimonio dedecorare ordinem ausæ fuerint, reæ mortis fient, & facultates suæ Monasteriis aut Ecclesiis applicabuntur. Qui vero ducere illas ausi fuerint gladio obnoxii erunt, eorumque substantiam Fiscus capiat.* Phot. Nomocanon. t. 9. c. 29.

[c] *Nov.* 5. *c.* 8.

[d] *Nov.* 123. *c.* 15.

[e] *Nov.* 137. *c.* 2.

e punì quei Chierici ch' erano colti nel gioco privandoli per tre anni del ministero, ed ordinando di rinchiudersi nei Monasterj per far penitenza (*a*). Così l'Impero di Oriente regolato da Giustiniano con savie Leggi sopra li matrimonj e condotta dei Chierici non dimostrò quell' aspetto di confusione che si mirò nell'Occidente, dove tacendo le Leggi, che regolar doveano le azionl dei Cittadini, nel dominio di Popoli barbari si viddero regole di Chiese particolari infliggere censure per lo peccato, e spesso in contradizione le une colle altre.

Lo stato monastico essendo salito in somma stima, e li Monasterj essendo divenuti scuole di educazione, ed asilo per quelli che fuggir vollero il Mondo, si fece la questione, se il Matrimonio si sciogliesse per la professione monastica, e religiosa. Per lo Matrimonio non consumato non ci sono testimonianze formali prima del settimo secolo; ma per lo consumato S.Gio: Crisostomo disse, che senza consenso per la sola causa di pudicizia non potea disciogliersi (*b*). E S. Agostino commentando quel passo di S. Paolo: *Ejice ancillam*, e risolvendo che parlò della concubina, fu dello stesso sentimento (*c*). Ciò non ostante alcuni furono di opposto sentimento fondati su la regola malamente applicata del Vangelo: *Qui non odit uxorem, non potest meus esse discipulus*, e su gli esempj dei Santi, che lasciarono le mogli, e fecero miracoli. Giustiniano decise questa controversia ordinando che per l'ingresso nella vita solitaria monastica si poteano i conjugi lasciare, mandando la persona che volea ritirarsi dal Mondo il libello di divorzio, salvi li lucri alla moglie spettanti (*d*). E con altra legge disse che in

[a] *Nov. 123. c. 10.*
[b] *Cap. 7. ad Chor.*
[c] *Com. Ad Epist. ad Chor.*
(d) *Si quid tale futurum sit, statim mitti divortium quod idcirco bona gratia vocatur, ab ea quæ conversionem non*

in tal caso il Matrimonio era sciolto (*a*). Ma se questa causa era finta per passare ad altre nozze, ci pose la pena, e l'applicazione dei beni al Fisco se non avea figli (*b*).

Le Leggi regolarono le nozze nell'Oriente, e posero tutti gl'impedimenti. La Chiesa universale tacque, e le Chiese particolari in Occidente in mancanza delle Leggi, fecero alcuni privati stabilimenti di costumi senza che avessero mai sognato di mettere menomo impedimento dirimente.

C A P. VII.

La Chiesa non fece Leggi su li Divorzj.

LE Chiese particolari unite nei loro Concilj in questa epoca, nessuno o pochissimi Canoni fecero su'l Divorzio. Tutte riconobbero che il Vangelo lo avea permesso per la fornicazione; e riconobbero ancora, che all'Impero spettava fissarne le cause, e le prove. Quindi contente che non si trasgredisse la Legge Divina, o a questa semplicemente fissarono le mire parlandone, o tacquero.

Il solo dei Concilj particolari che ne parlò espressamente si fu l'Agatense. Riconobbe che per la fornicazione il Matrimonio si scioglieva, ma ricercò che ci fossero le giuste cause, quali volle che si proponessero avanti li Vescovi comprovinciali, e che le mogli fossero condannate in giudizio. Se non si adempivano queste condizioni, fulminò la scomunica contro il Divortente, perchè si macchiava la fede, ed il Ma-

non eligit persona, atque ita agat quod voluerit, lucris ut ante dictum est, ad ipsam pertinentibus. L. 12. Cod. de ep. & cler.

[a] *Nov.* 22. *c.* 5.

[b] *Nov.* 117. *c.* 20. *&* *Nov.* 123. *cap.* 39. *&* 40.

Matrimonio (*a*). Ecco il Divorzio per giuste cause autorizzato. Gli altri Concilj non ne fecero parola, ma diedero a vedere, che i Divorzj dai Cristiani lecitamente si facevano per giuste cause, poichè quelli che si assumevano al Clero non doveano avere per mogli le ripudiate (*b*). Il Concilio 2. di Orleans volle che li Matrimonj essendo legittimamente contratti, e sopravenendo qualche infermità ad uno dei Conjugi, non si dovessero sciogliere sotto pena di scomunica (*c*). Più di questo non si trova nei Concilj. La Chiesa Romana niente disse, ed il gran Pontefice S. Gregorio in una sua Decretale, seguendo la Legge Divina, e dell'Impero, scrisse che per la sola causa di fornicazione il marito e la moglie potevano sciogliere il Matrimonio (*d*).

Si confronti ora quelche in questa epoca ordinarono le Leggi dei Sovrani Cristiani sopra il Divorzio, e quelche dissero li Concilj particolari, ed i Pontefici; e si decida se sia giusta la conseguenza che alcuni pregiudicati Scrittori Ecclesiastici, ignoranti del-

(a) *Hi vero sæculares, qui conjugale consortium culpa graviore dimittunt, & nullas causas dissidii probabiliter proponentes propterea sua matrimonia dimittunt, ut aut illicita aut aliena præsumant; si antequam ante Episcopos conprovinciales dissidii causas dixerint, & prius uxores quam judicio damnantur, abjecerint; a comunione Ecclesiæ, & a sancto Populi cætu, pro eo quod fidem, & conjugia maculant, excludantur.* Can. 15.

(b) *Gerund, Can. 8. Martin. Bragarer. cap. 26. Si quis viduam, aut ab alio dimissam acceperit, non admittatur ad Clerum.*

(c) *Contracta matrimonia accedente infirmitate nulla voluntatis contrarietate solvantur. Quod si qui ex conjugibus fecerint, sciant se comunione privandos.* Can. XI.

(d) *Nisi causa fornicationis non licet viro uxorem dimittere, vel uxori a viro discedere*, Cap. quod autem caus. 33. q. 1.

della Storia, ànno dedotta, che tra gli altri beni fatti dalla Chiesa al Mondo si fu quello di avere aboliti li Divorzj. Il contrario più tosto deve necessariamente dirsi. Nelle epoche antecedenti i SS. Padri, i Vescovi, gli Scrittori Ecclesiastici ne parlarono, quistionarono, ed esposero li loro sentimenti; ma in questa epoca, in cui i Vescovi sopra li Popoli Occidentali rozzi, ed ignoranti, aveano preso un' ascendente grande, tutti tacquero, mentre le Leggi barbare lo regolarono. Il Concilio Agatense tenuto nell' anno 506. sotto Alarico Re dei Visigoti osservando le Leggi dei Divorzj rinchiuse nel Codice fatto promulgare da questo Sovrano, riconobbe che per giuste cause poteva il Matrimonio sciogliersi. S. Gregorio Magno, il più illuminato dei Vescovi di questa epoca in più luoghi delle sue Lettere (*a*) ebbe sempre presente la massima evangelica: *Quod Deus conjunxit homo non separet:* ma riconobbe che per lo stesso Vangelo il vincolo maritale poteva sciogliersi per giuste cause di fornicazione; ed allora era Dio stesso che lo scioglieva. Così la Legge Divina proibì di ammazzarsi un' uomo; ma lasciò al Giudice la potestà di condannarlo a morte quando per delitti se ne rendeva meritevole. Quindi tutti riconobbero che la Potestà politica, la quale ebbe da Dio l' autorità di regolare la Polizia del Matrimonio, e mettere gl' impedimenti, giustamente ne regolò le cause. Il dritto canonico posteriormente ne fece un Testo (*b*), e Francesco Duareno conobbe, che

(a) *Ep. 39. & 44.*

[b] *Quos Deus conjunxit homo non separet, quæris quomodo? Subaudi violenter, sine lege, absque ratione, quos Deus conjunxit, homo non separet. Non enim homo separat, quos pœna condemnat, quos reatus accusat, quos maleficium coarctat. Verum hoc pro his dictum intelligitur, quos Judices Sæculi procul sceleribus legum severitate percellunt: quos vel morte puniunt, vel*

che in tempo di Giustiniano li Teologi così intesero il Vangelo (*a*).

Innumerabili perciò furono li Divorzj in questa epoca presso tutte le Nazioni Cristiane, e specialmente presso i Franchi, e nella Epoca seguente se ne rapporteranno le formole conservateci da Baluzio, e Limbrochio. Ci si aggiunsero anzi altre cause sconosciute nelle Epoche antecedenti, quali furono quelle della Professione religiosa. Nell' Impero di Oriente l' Imperadore Giustiniano colle sue leggi la fece giusta causa di Divorzio anche senza consenso di uno dei conjugati. Nell' Occidente s' introdusse per costume, ed i Genitori si prefero anche la libertà di rinchiuderci per forzar li figli conjugati, quando aveano commessi delitti publici. Così il Re Chilperico sciolse il Matrimonio del suo figlio Moroveo contratto contro il suo volere con Brunechilda rinchiudendolo nel Monistero di S. Calais, e facendogli conferire gli Ordini Sacri [*b*]. Con tutta l' autorità sotprendente che aveano acquistata li Vescovi non contrastarono mai che quella Potestà politica, la quale poteva mettere gl' impedimenti dirimenti il matrimonio, poteva altresì sciogglierli per giuste cause, le quali non ripugnassero al Vangelo; ed i Vescovi conoscendo nei Sovrani tale autorità si restrinsero a conoscere dove ci potea essere peccato, ed esortare li Fedeli ad evitarlo senza pretendere di oppugnare le Leggi, o fare da Legislatori.

CAP.

vel deportari jubent. C. quos Deus in sec. par. decr. caus. 33. quæst. 2.

[a] *Non enim videtur homo, sed Deus ipse potius conjuges separare. Cum ob justas legitimasque causas auctoritate publica divertunt* l. quos Deus 33. q. 1. *Nec verosimile est tempore Justiniani, qui hæc nobis scripta reliquit, locum Evangelii, quo uno Pontifices nituntur aliter a Theologis intellectum fuisse*. In comm. in cit. solut. Matrim. de divort. vol. 1. p. 293.

(b) *Gregor. Tur. hist. l. 6.*

CAP. VIII.

Riflessioni sopra questa Epoca.

FU degna di legislatrice prudenza quella legge di Giustiniano, che ricercò le sollenità dell' Istromento dotale per forma nella prima classe dei Cittadini, e nella seconda o l' Istromento dotale, o l'attestato scritto di tre Chierici col Difensore di qualche Chiesa, senza ordinare forma alcuna per l' ultima classe dei Cittadini? La Politica e la sperienza ci dimostrano, che questa è il più forte sostegno dello Stato, e spesso dalle Famiglie plebee nascono li più utili e grandi Cittadini, e sono li principj di grandi Famiglie. Più saggiamente Platone nella sua Republica pensò, che i principj delle grandi Città sorgono dalle Nozze dei Plebei, e che del Legislatore queste devono essere la principale cura [a]. Intanto si eseguì la legge, e la Chiesa, ed i Vescovi tacquero. Perchè non prescrissero altra forma, perchè non ordinarono almeno che si conrraessero in faccia della Chiesa?

Non fu in questa epoca il Matrimonio considerato come materia spettante agli Ecclesiastici tanto dalla Potestà civile quanto dalla Chiesa stessa. Giustiniano fece un titolo intiero nel suo Codice *de episcopali audientia*, e diede varie prerogative ai Vescovi, ma niente disse delle Nozze. Presso i Visigoti e Franchi giunsero i Vescovi per concessione di quei Sovrani ad essere ispettori dei Giudici colla facoltà di punirli, se malamente giudicavano, ma non si parlò delle Nozze. Poterono presso li Gentili i di loro Pontefici fare leggi sopra le cose sacre e religiose, e molte ne fecero; ma presso i Romani il Matrimonio non fu tenuto tra le cose religiose, e sacre. I Vescovi sin dalla primitiva Chiesa insegnarono le cose divine, regolarono le cose sacre, ma perchè il ma-

(a) *Libr. 5. de legib.*

matrimonio tra 'l numero di queste non fu mai numerato, niente prescrissero. Nella libertà di unirsi in Concilj, non parlarono della sua essenza e della forma; ed in questa epoca non ci fu nemmeno Scrittore Ecclesiastico che ne avesse fatto motto. Anzi quelche deve fare maggiore maraviglia si è, che nessuno scrisse di essere Sacramento. Si considerò dunque il Matrimonio come affare puramente civile, sul quale la Chiesa non avea giurisdizione, ed il Sacramento fu tenuto per volontario, ed accessorio al contratto dalla Potestà politica, e Ministero Ecclesiastico. Per la benedizione che si dava ai Chierici allorchè si maritavano, passarono i Concilj particolari ad ordinare che le di loro Mogli rimaste Vedove non potessero maritarsi più, e S. Gregorio Magno giunse a scrivere che la Vedova di un Diacono che si era rimaritata, si togliesse al Marito, e si consegnasse al Giudice Secolare. Per questo Sacramento, ch' è più della benedizione, niente si prescrisse, perchè fu considerato, che niuna potestà dava al Ministero ecclesiastico, un Sacramento volontario sopra li Cittadini.

Per la stessa ragione mentre le leggi regolarono il concubinato chiamandolo lecita e casta unione, la Chiesa, ed i Vescovi nei Concilj non ne fecero menoma parola, e lecitamente si diffuse per tutte le Nazioni cristiane. Conobbero bene che il concubinato non poteva rappresentare il gran mistero della unione di G.C. colla sua Chiesa, ma conobbero ancora, che concorrendoci le qualità richieste dalle leggi di farsi tra un libero ed una libera, col disegno di non fuggire la prole, e colla idea di starci in perfetta unione, non ci era peccato. Lo lessero permesso nella sacra Scrittura, ed anche onorato dai Santi Padri (*b*); onde

(a) *Agar & Cethura Uxores & concubinæ sunt adpellala, Sara solum Uxor, non etiam omnis Uxor concu-*

onde serbarono rispettoso silenzio, e tacita approvazione alle disposizioni delle leggi, riconoscendone la potestà di diriggerlo secondo le ragione. E così confessarono che siccome il Matrimonio era volontario per li Cittadini, così era in libertà dei Cristiani ancora di congiungersi con un contratto che non poteva rappresentare il mistero della unione di G. C. colla Chiesa, e privarsi delle Grazie spirituali promesse nel Sacramento.

Molto meno la Chiesa, ed i Vescovi crederono di aver avuta da G. C. potestà di mettere, o togliere impedimenti dirimenti matrimoniali. Ecco la ragione del loro silenzio tanto sopra quelli impedimenti provenienti dalla natura, quanto sopra quelli che piacque alla Potestà civile d' imponere, o di togliere. Non mai poterono essi lagnarsi, nè si lagnarono che con tante leggi promulgate dalla Potestà civile spesso diverse e derogatorie le une alle altre, si fosse offuscata, o profanata la dignità del Sacramento. Fu sempre considerato questo Sacramento per volontario, ed accessorio del contratto, alla validità o invalidità del quale niente potevasi aggiungere, o togliere. Che se mai si leggono stabilimenti ecclesiastici sopra le congiunzioni incestuose, si rifletta che parlarono in generale di qualunque congiunzione, e non già della speciale matrimoniale; e questa riflessione confirma piuttosto, che i Concilj particolari nei quali si fecero detti stabilimenti non uscirono dai limiti della potestà ministeriale di proibire il peccato, nè intesero mai di mettere nuovi impedimenti, togliendo la legislazione alla Potestà civile, o concorrendo colla medesima. Infatti si legga il capitolo 18. del Levitico, in cui Mosè numerò tutte le congiunzioni incestuose, e si confronti con tutti li Canoni fatti dai Concilj par-

cubina. Forte omnis concubina Uxor, non omnis Uxor concubina (S. Agust. lib. 16. de Civ. Dei cap. 34., & in Genes. 90.

particolari in questa epoca, si troveranno essere li stessi sempre ripetiti, e non mai nuovi, o diversi. Il che conferma la grande e luminosa verità, che per tutta questa epoca la Chiesa, e li Concilj particolari riconoscendo i limiti del Ministero ecclesiastico, non posero nuovi impedimenti, o abolirono gli antichi.

Così similmente non trovando proibito nella sacra Scrittura le Nozze dei Giudei coi Samaritani, che furono Scismatici ed Eretici, le nozze dei Leviti, e riflettendo che non ci era vestigio dell' impedimento dell' affinità spirituale, non passarono mai a separarle in questa epoca, ma si contentarono per lo pericolo del peccato, per deduzioni allegoriche, per sensi tirati da similitudine dell' adozione di esortare semplicemente li Cristiani, e consigliarli a non farle. Proibirono di trattare cogli Eretici, li privarono ancora dei Beni, ma non ardirono mai li Vescovi, o li Concilj particolari dichiarare nulle le Nozze fatte coi medesimi, perchè la Potestà civile non le ebbe per tali. Per aver troppo inoltrate le idee della castità, per uniformarsi ancora alle opinioni popolari richiesero la continenza nei Ministri dell' Altare, fecero molti particolari stabilimenti economici, passarono a dichiararli decaduti dal loro officio, ma non le ebbero per nulle. Consigliarono astrattamente a non distendere tanto l' affetto nei Maritaggi, insinuarono il rispetto che dovea portarsi ai Compadri, ma non passarono oltre Quando però le leggi di Giustiniano proibirono le Nozze dei Chierici maggiori, e le leggi dei Franchi vietarono sotto gravissime pene di contrarre Matrimonio colle Santimoniali, allora li Canoni fatti nei dominj di questi Sovrani cambiarono tuono uniformandosi alle leggi. Quando Giustiniano proibì il Matrimonio tra l' Alunna ed il Compadre, si vidde sorgere questo nuovo impedimento nell' Oriente. Ma nell' Occidente dove la legge non fu ricevuta, ed i Sovrani cristiani niente stabilirono, nessun Canone, nessuno

Scrittore ecclesiastico ne fece parola. Ebbero li Ca-
noni forza di consiglio, ma non coattiva, furono tan-
te regole di costume, tante norme di vivere cristia-
namente, ma non leggi; e questa verità fu conosciu-
ta dalla Potestà civile, e Ministero ecclesiastico.
Quella quando li stimò confacenti all'ordine pubblico
loro diede forza e potestà colla sanzione della legge,
e li fece suoi: questi non uscirono mai dai limiti di
semplici consigli, e regole di costumi spesso tra loro
contradittorie secondo la diversità dei principj che adot-
tarono, e li costumi delle Nazioni. Quindi con ter-
mini espressivi, ed eleganti espose Paolo di Castro
tal manifesta verità, allorchè disse; *Mancare la forza
di legge a quelli stabilimenti, che non sono dal Princi-
pe confirmati* (*a*). Sentimento giudizioso ch'esprime la
natura, ed indole di tutti li stabilimenti delle private
Congregazioni nei dominj del Sovrano.

Finalmente tutto il Mondo in questa epoca co-
nobbe che la Potestà civile, la quale ebbe da Dio
l'autorità di mettere l'impedimenti dirimenti matri-
moniali, ebbe lo stesso potere di sciogliere il vincolo
maritale, quando ci concorrevano le giuste cause di
fornicazione, quali alla sola Potestà civile spettò di
dichiarare. Perciò tutti li Sovrani delle Nazioni cri-
stiane promulgarono leggi su'l Divorzio, e la Chiesa
col suo continuato silenzio confessò, che a quella pri-
vativamente apparteneva. Eccettuati pochissimi Cano-
ni, che quasi indirettamente parlarono del Divorzio
per rispetto delle ripudiate, può dirsi che in questa
epoca il solo Concilio particolare Agatense ne fece un
Canone. Ma dalla lettura del medesimo ben si vede,
che riflettendo quei pochi Vescovi quante volte li
Cittadini per private passioni sogliono alterare il sen-
so della volontà dei Legislatori, e far frode alla leg-
ge, e contravenire ai precetti divini, richiesero sola-
men-

(a) *Non est vis legum, quibus non accedit Principis
sanctio*. Num. 5. lib. 1. de Sum. Trinit.

mente che i Cristiani non lo facessero senza le vere e giuste cause, per le quali potevano consigliare li Vescovi, e che non passassero ad altre nozze, se prima li Giudici Secolari non condannassero in giudizio le Mogli. Fu semplice regola di buon costume, norma per non errare, ed incorrere nel peccato, ma nello stesso tempo confessione manifesta che ai Sovrani spettava stabilirne le cause per le quali s' incorreva nella fornicazione, ed al Foro secolare giudicarne. Verità riconosciuta da S. Gregorio Magno, quando espose l' uso della Chiesa Romana in ammettere il Divorzio per la fornicazione secondo la legge divina, e civile.

Ed ecco provato colla chiara e costante tradizione della Chiesa tirata per sei intieri secoli, che essa non fece legge sù gl' impedimenti dirimenti matrimoniali, e sù lo scioglimento delle nozze, ne richiese altra essenza e forma diversa dalle leggi civili: ma credè che alla sola potestà politica per dritto naturale, delle genti, e positivo ne spettasse la legislazione. La dignità del Sacramento niente tolse al contratto, perchè le cose spirituali sono intieramente diverse dalle temporali, e G. C. al Ministero ecclesiastico non diede potestà coattiva sù le nozze degli Uomini; ma solamente quando si contraevano con disposizioni di cuore, ed in faccia della Chiesa promise la sua grazia. La potestà politica dunque privativamente secondo la Storia di tutte le Nazioni cristiane fece le leggi matrimoniali, e la Chiesa secondo la tradizione apostolica fin quì tirata, esortò li Cristiani ad osservarle, unicamente invigilando per la incombenza del suo Ministero, che non si fossero trasgredite le leggi Divine. Queste furono per tutto il VI. secolo le funzioni, ed i limiti della potestà politica, e del Ministero ecclesiastico secondo la volontà di Dio, i precetti di G. C., e la ragione naturale e politica. Non si viddero mai quelle strane pretensioni degli Ecclesiastici, che sbucciarono poi ne' secoli d' ignoranza. Così gli Ecclesia-

 stici

ſtici inſinuando agli Uomini li doveri de' Cittadini e Criſtiani, obbedirono alle leggi, concorſero col fine dell'Impero, e riconobbero in quello la ſola poteſtà legislátiva, in modo che al dire dell'Imperadore Giuſtiniano concorſero le leggi divine ed umane a fare una ſola conſonanza (*a*). Meritano perciò di darſi alle fiamme quelli ſcritti, che per paſſione, o per ignoranza cercano di oſcurare la verità, inorpellando la tradizione apoſtolica, e dando alla Chieſa quella poteſtà che non ebbe, con dedurre gli argomenti da quelche fecero poſteriormente li Miniſtri eccleſiaſtici, a quel che ſi fece nella pura ſemplicità evangelica, ed attribuendo alla Chieſa le paſſioni, e forſe anche l'orgoglio dei ſuoi Miniſtri.

Ma ſebbene l'Impero e la Chieſa ſtiedero fino al VI. ſecolo in quelli limiti ordinati da Dio, e confirmati da G.C., pure ſi deve confeſſare che nel fine di queſta epoca i Miniſtri dell' Altare buttarono quelli fondamenti, onde poi ſorſe la gran machina di ſottomettere l'Impero al Sacerdozio, ed impadronirſi della legislazione del Matrimonio. L'impero Orientale ſotto l'Imperador Giuſtiniano ſtiede in tutta la ſua forza, e non può metterſi in dubbio che molte ſue leggi furono promulgate ad iſtanza e ſuggeſtione dei Veſcovi. Ma perchè queſte anche dopo la di lui morte continuarono ad eſſere le leggi dell'Impero, con tutta la giornaliera decadenza, verſo la quale marciava, ne mantennero le prerogative, e la maeſtà, ed in conſeguenza la legislazione del matrimonio non ricevè alterazione. Nell'impero di Occidente di già eſtinto regnarono Popoli barbari e feroci, che nella mancanza di buona legislazione ritenendo le idee dell'autorità dei loro Druidi, ed Arcidruidi, le paſſarono ai Veſcovi, li quali in tutte le coſe divennero Conſiglieri, Maeſtri, e confidenti dei Popoli, e dei Sovrani. Commin-

(a) *Sicque divina & humana pariter concurrentia, unam conſonantiam rectis ſententiis facere*. Nov. 42.

cominciarono a mescolare la Religione agli affari di Stato, ed acquistarono un'autorità sorprendente. Presso i Visigoti divennero Giudici di tutte le cause, e presso i Franchi giunsero a punire li Giudici che malamente giudicavano. Dopo l'autorità acquistarono le ricchezze. Da Clodoveo primo Rè dei Franchi che abbracciò il Cristianesimo fino a Chilperico, nello spazio di settant'anni, furono tanti gli acquisti fatti, che questo Rè si lagnava che tutti li beni si possedevano dalla Chiesa (*a*). In quella classe di Cittadini in cui risiede l'autorità e la ricchezza, disse Aristotile, che risiede il comando; ed in Politica è massima indubitatata che è facile il passaggio dall'autorità di persuadere a quella di comandare. Questo anche si vidde rapidissimamente, poichè si esentarono dalla giurisdizione secolare, in maniera che li Sovrani stessi non poterono giudicarli. Tra i molti esempj che addurre si potrebbero tra i Visigoti, io mi ristringerò a due fatti successi trà i Franchi. Il Rè Chilperico volendo punito Pretestato Vescovo di Roan, come reo d'intelligenza coi suoi nemici, dovè unire un Concilio di Vescovi in Parigi nel 577. per giudicarlo (*b*). Ed il Rè Gontrano nel 585 fu costretto convocare un'altro Concilio a Macon per giudicare i Vescovi ch'erano del partito di Gondebaudo (*c*). Quanti maneggi fecero li Vescovi per non giudicare li loro confratelli, o per ottenere l'indennità, si legge nella storia ecclesiastica (*d*). Cittadini potenti, esenti dal rigore delle leggi, protetti dal manto della Religione, divennero tremendi ai Popoli, ed ai Sovrani, e si vidde verificato quel che scrisse Grozio, che i Sacerdoti sono di tale indole, che quando non obedisscono, comandano, ed il Popolo obbedisce più alla loro voce, che ai So-

(a) *Gregor. di Tours l. 1. p. 57.*
(b) *Id. 7. hist. c. 15.*
(c) *Idem 7. c. 31.*
(d) *Fleury l. 37. e 34.*

vrani stessi (*a*). Si viddero perciò li Sovrani pregare i Vescovi nel fine di questa Epoca di confirmare le donazioni che fecero alle Chiese, come tra gli altri fece il Rè Gontrano, e cercare in grazia la loro benedizione (*b*). Fatti memorabili nella storia, che convincer devono quanto sia pericoloso accordare eccessiva autorità ad una classe di Uomini potenti, che pretendono esentarsi dalle leggi dello stato, e giudicare.

Uniti li Vescovi in Concilj fecero dei stabilimenti, che non si estesero oltre le Diocesi, ma si comprese ancora che doveano aver dependenza dai Sovrani, li quali fecero unirli, e li confirmarono dando loro la forza di leggi. La storia ecclesiastica dei Visigoti, e Franchi è costante, che l'attacco alla Chiesa non degenerò in servitù. Persuasi quei Sovrani che la Religione non toglie li dritti, ritennero l'autorità somma, e da Clodoveo ed Alarico non ci fu Concilio, che non fosse opera loro, o dei loro discendenti. Ma i costumi, l'ascendente che i Vescovi aveano acquistato sù i Popoli, il deviamento dalla semplicità evangelica ben si legge, e conosce nelli stessi Canoni fatti nel fine di questa Epoca, li quali tra le altre cose furono costretti di proibire alli stessi Vescovi li cani, e gli ucelli di rapina per la caccia. Paragonandosi la semplicità dei canoni delle due Epoche antecedenti, e li limiti nei quali si mantennero, con questi del fine della presente Epoca non potrà farsi a meno di dire con Alberico Gentile che quanto più i Canoni sono antichi, tanto maggiormente sono puri, e che i PP. quanto più sono antichi tanto più sono migliori [*c*], e di con-

(a) *Sacerdotes eo sunt ingenio, ut ni pareant, territent, & multitudo, ut olim dixit Curtius, vana Religione capta melius Vatibus, quam Ducibus paret. Grot. de sum. imper.*

(b) *Vedi Fleury Stor. eccles. lib.* 30. *a* 36. *hist. eccl.*

[c] *Canones quo posteriores, eo corruptiores. Patres quanto antiquiores, tanto meliores. lib.* 1. *disp. de nupt.*

confessare con Cujacio, che quei Medici li quali falsamente si arrogano la sapienza, peccano (a). Ma se tutti questi disordini si viddero crescere alla giornata presso i Visigoti ed i Franchi, l'occhio politico non li vidde nell'Italia sotto il governo dei Greci, e degli Ostrogoti, li quali a tutto providdero colle leggi, ed invigilarono che si osservassero. Riflessione importante che fa vedere come li dritti dei Sovrani cominciano a perire a proporzione che si trascurano per una falsa pietà, e quanto vaglia anche presso le Nazioni barbare una ottima legislazione, che a tutto provede.

Or in tutte queste intraprese che facevano sù la giurisdizione secolare i Vescovi radunati nei Concilj, e che i Sovrani Visigoti e Franchi per semplicità, o per mala intesa pietà confirmavano, è degno di riflessione, che niente attentarono su 'l Matrimonio, nè pretesero mai di averci menoma cognizione, come Sacramento. Una legge dei Visigoti suggerita dalli stessi Vescovi decise che nessuno ardisse sposare una Vergine, o Vedova che avea fatta professione di continenza, perchè non potea esserci vero Matrimonio da un passaggio di un migliore proposito ad un peggiore, e proibì ancora di sposare le prossime di sangue, colla penale, che se tali Matrimonj si contraessero, quantunque non ci fusse accusatore, o denunzia del Sacerdote, o del Giudice, si separassero, e mandassero in esilio: Ed i Giudici, o i Sacerdoti, che non curassero farlo, pagassero al Fisco cinque libbre d'oro [b]. Ecco

(a) *Qui nihil in consilium adhibent, plerumque nihil peccant: qui vero Medici sapientiam sibi falso arrogant, nimirum peccant. Cujac. Observat. 22. c. 16.*

(b) *Ut deinceps sicut & ecclesiastici Canones prohibent, nullus Deo devotam virginem, nullus sub Religionis habitu consistentem, sive Viduitatis continentiam profitentem, seu agentem pænitentiam, vel sui proximam generis, aut eam de cujus admixtione incestiva notam pos-*

Ecco li Sacerdoti in virtù di questa legge solamente ispettori, e denunciatori di tali Nozze unitamente coi Giudici. Presso i Franchi dopo l' editto del Rè Clotario del 560 che proibì le Nozze delle Santimoniali, niente dippiù dissero gli altri Concilj, ma si uniformarono a questa legge ed ai Canoni antecedenti. Solamente il Concilio II. di Macon nel 585 disse che la Vedova del Suddiacono, Esorcista, Acolito, non ardisse di passare ad altro Matrimonio, e facendolo si separasse, e si mettesse in un Monastero di Religiose, dove dovesse stare fino alla morte (*a*). Ma questo Concilio fu radunato per comando del Rè Gontrano e da lui confermato (*b*). E nel medesimo c' intervennero tutti li Proceri del Regno, come costa dallo stesso suo editto [*c*]. Fu dunque Monocanone, ch' ebbe forza di Legge dal Sovrano. Ecco come nel fine di questa Epoca cominciarono gli Ecclesiastici ad avere qualche ingerenza nel solo Matrimonio delle Donne Religiose, proibito dalle leggi. In questo stesso Concilio di Macon i Vescovi si attribuirono le cause dei liberi sotto pretesto, che la Chiesa dovea difenderli, quando imploravano il suo pa-

possit subire infamiæ, non licito connubio accipiat conjugem, quia nec verum poterit esse conjugium, quod a meliori proposito deducit ad deterius. Quod si fiant, instante Sacerdote, vel Judice etiamsi nullus accuset, omnibus modis separati, exilio mittantur. Sacerdotes vero, vel judices, si talia cognoscentes ulcisci fortasse distulerint, quinas auri libras fisco solvant l. 2. de incest. nupt. Cod. Visigot.

(a) *Illud quoque rectum nobis visum est disponere, ut quæ uxor Subdiaconi, vel Exorcistæ, vel Acolyti fuerat, mortuo illo, secundo se non audeat suo sociare matrimonio. Quod si fecerit, separetur, & in cenobiis puellarum Dei tradetur, & ibidem usque ad exitum vitæ suæ permaneat. Can. 16.*

[b] *T. 5. Conc. p. 991.*

(c) *Cap. 24.*

patrocinio [a] . Si attribuirono le cause delle Vedove e dei Pupilli, francamente asserendo, che per autorità di Dio a loro ne spettava la cognizione, e nessun Giudice ardisse intromettersi, se prima non le denunciassero al Vescovo sotto pena di scomunica (b). E' facile il prevedere, che se poteano tirare i Sovrani ad ordinare, che il Matrimonio per necessità si contraesse nella Chiesa, o colla benedizione, sotto tal pretesto colla stessa facilità si avrebbero tirata la cognizione di tutte le cause matrimoniali.

I Vescovi di ciascuna Provincia radunati nei Concilj provinciali formavano i Canoni disciplinari, e si facevano la liturgia. A poco a poco le Chiese minori si uniformarono ai riti, e stabilimenti della Chiesa Metropolitana. Il Concilio di Vaison del 529 fu tutto intieramente occupato a farsi la liturgia. Li Concilj di Gironna (c) di Epona (d), e II. di Tours (e) ordinarono che nella celebrazione dei divini officj si os-

[a] *Can.* 7.

(b) *Quid autem scriptura divina de Viduis, & pupillis precipiat, nobis clam non est. Idque, quoniam provisioni nostræ, Deo auctore, causæ principaliter viduarum & pupillorum sunt commissæ, pervenit ad nos, quod a judicibus crudelius pro levissimis causis, veluti defensore carentes, irremediabiliter affligantur. Ob quam caussam decernimus, ut judices non prius viduas, & pupillos conveniant, quam Episcopo nuntiarint, cujus sub velamine degunt. Quod si Episcopus præsens non fuerit, Archidiacono vel Præsbytero cuidam ejus, ut pariter sedentes, comuni deliberatione causis eorum terminos figant, ita juste ac recte, ut deinceps de talibus antedictæ personæ non conquassentur. Quod si is qui judex est, aut impetitor injuriam aliquam ingesserit, aut definitionem tanti Concilii transgressus fuerit, a comunione suspendatur.* *Can.* 12.

(c) *Can.* 1.

(d) *Can.* 1.

(e) *Can.* 18.

osservasse l' ordine, che tenevano li Metropolitani. Per grande che fosse l' autorità del Romano Pontefice con tutte le prerogative rinchiuse nel suo Primato, non giunse a comandare alle altre Chiese, o almeno ad introdurci li riti e cerimonie della Chiesa Romana. Il Concilio di Vaison ordinò che si recitasse il nome del Papa, [a], il Concilio di Agda che per l' astinenza dei Chierici dalle proprie mogli si osservassero i decreti di Siricio, ed Innocenzo I. (b), e così insensibilmente accrebbe la di lui autorità nell' Occidente, mentre nell' Oriente ci furono continue dispute coi Patriarchi di Costantinopoli per l' estensione, e limiti delle loro giurisdizioni. La dottrina, e saviezza di S. Gregorio Magno nel fine di quest' epoca maggiormente accrebbe lo splendore della Chiesa Romana, e tirò a collegarsi con lui tutti li Vescovi di Occidente per opporsi alle ambiziose mire del Patriarca di Costantinopoli, che assunse il titolo di Vescovo universale. Si ebbe per indubitata la libertà delle Chiese, e la stessa elezione del Romano Pontefice dovea esser confermata dall' Imperadore di Costantinopoli, al quale si dovea pagare uno stabilito tributo. Si venerava l' autorità Sovrana, e le stesse lettere di S. Gregorio allo scelerato Foca Imperadore, ed all' empia Brunechilde Regina dei Franchi ne fanno testimonianza. Finalmente nella stessa Italia la Chiesa di Ravenna, Sede dell' Esarcato, fioriva, ed il Romano Pontefice spesso implorava la protezione di quel Vescovo [c].

Si è veduto che i Vescovi più illuminati fin dai primi Secoli, spesso erano consigliati, e le loro risposte si chiamarono Decretali. Nella inondazione dei Barbari i Romani Pontefici furono i più savj dei Vescovi, e coll' aumento giornaliero della loro influenza furono spesso consigliati, ed in conseguenza fecero più De-

[a] *Can.* 4.
[b] *Can.* 9.
[c] *Vedi Diurnum Romanum.*

Decretali. S. Gregorio Magno il più illuminato Veſcovo dei ſuòi tempi ne fece moltiſſime. Ma queſte non furono Canoni, ma ſemplici riſpoſte, e le ſteſſe parole. *Ex literis tuis accepimus*: *Reſpondemus igitur*: *Videtur nobis*: *his ita reſpondemus*: lo dimoſtrano. E qui deve notarſi la ſciocchezza di quelli che ſin da queſti tempi credono aver avuta forza di Canone, quando appena poſſono meritare il nome di conſiglio, poichè ad uno, o due ſi riſpondeva. Con ſommo giudizio Gerardo Nood commentando un Reſcritto degl'Imperadori Diocleziano e Maſſimiliano ad un certo Valente, notò che la riſpoſta da quelli data non potè aver la forza di legge generale per la differenza tra Reſcritto e legge, perchè quello appena potea regolare lo ſteſſo caſo in cui ſi conſigliava, e queſta ſopra tutti diſtende la ſua forza. Al più volendoſi loro concedere la ſteſſa ſaviezza dei Reſponſi di Ulpiano, Paolo, Papiniano, ed altri, deve dirſi che dall'autorità Sovrana acquiſtarono forza di legge, quando furono inſerite nel corpo della Romana giuriſprudenza. Continuarono dunque queſte Decretali dei Pontefici anche in queſta epoca ad eſſere ſemplici e private riſpoſte a particolari, che non obbligavano, e nelle altre Chieſe furono ignorate, traſcurate, o da loro ſteſſe adottate, come adottavano le Decretali, e Scritti degli altri Veſcovi, o li Canoni delle Chieſe di un'altra Provincia.

La citata decretale di S. Gregorio ſu 'l matrimonio degl'impotenti dimoſtrò che li Pontefici non erano *cuſtodes utriuſque Tabulæ*, e che le riſpoſte ſul matrimonio erano agli Eccleſiaſtici impertinenti. Queſto illuminato Pontefice diſſe: Che il matrimonio ſi conferma col carnale officio. Opinione contraria a tutta la Giuriſprudenza; e contraria ancora alle opinioni di S. Gio: Criſoſtomo, e di S. Ambrogio (*b*): ed alle

[a] *In l. S. tit.* 4. *lib.* 2.
(b) *Cauſ.* 27. *quæſt.* 2.

le risposte degli altri Pontefici rapportate nello stesso Decreto, le quali uniformi ai principj della Giurisprudenza dissero, che il Matrimonio non lo fa il coito, ma il consenso, il quale se manca, *cætera etiam cum ipso coitu frustantur*. In tale conflitto di opinioni su la perfezione del Sacramento del Matrimonio si cadrebbe in assurdi se volesse tentarsene la riconciliazione. Si deve conchiudere col dotto *Natale ab Alexandro*, che nelle cose legali accadde ai Pontefici, quelche avviene agli altri Dottori per ignoranza (*a*).

Da piccoli principj sorgono cose grandi. Sin quì niuna cognizione, non dico legislazione, ebbe il Sacerdozio nel Matrimonio con tutta la qualità di Sacramento. Ma come i Vescovi cominciavano ad intromettersi con colore di pietà e zelo nella cognizione di cause secolari, così estendendosi questi principj, e riuscendo di mescolarci del sacro necessario nel Matrimonio, collo scudo della ignoranza e barbarie dei tempi, si avrebbero tirate ancora le cause matrimoniali. Ed alla Corte Romana riuscendo acquistare li dritti di Metropolitano su le altre Chiese, e potendo il Pontefice Romano divenire Vescovo universale, per questi stessi principj avrebbe imposto il giogo agli altri Vescovi, e fatti universali li riti e cerimonie della Chiesa Romana nelle altre Chiese, ed in conseguenza avrebbe col tempo anche a se chiamata la cognizione delle cause matrimoniali. Questo si vedrà nella Epoca seguente.

CAP.

[a] *Gregorium VII. ut privatum doctorem errare dixi. Grande crimen! Quasi catholici omnes in eo non conveniant: Posse Pontificem ut privatum Doctorem errare, etiam in quæstionibus juris universalibus tam fidei, quam morum, idque ex ignorantia, ut aliis Doctoribus interdum accidit. Tom. 8. hist. eccl.*

C A P. IX.

Erroneo sistema degli Scrittori di Gerapoli, di Cosmopoli, e di Roma sopra il Matrimonio, e la potestà della Chiesa.

QUì avrebbe avuto termine la prima Parte di questa Storia, se gli Scrittori della potestà Ecclesiastica sotto il finto nome di Pietro Deodato Nicopolitano, vedendo che alla prima, seconda, e terza difesa dei Canoni Trentini non se li era data risposta dagli Scrittori Napoletani, non l'avessero chiaramente ricercata. Essi si sono lagnati nei seguenti termini: *A Napoli si sa il nome di Pietro Deodati, e non più, e si ha il coraggio di scrivere su questa materia, senza leggerne le opere? O sono dimostrative della verità; e s' acquietino questi scrittori; o non lo sono, e si dimostri l'errore de' suoi argomenti. Ma nò, dal silenzio stesso de' primi Contradittori hanno già capito che non v'è, nè mai vi sarà una ragionevole risposta: basta difendere l'errore, per avere ragione di scrivere alla cieca, come cieco è l'errore stesso* (a).

In Napoli è divulgatissimo quel libro Francese: *L'anno* 2240.; nel quale l'Autore che per più secoli avea dormito, svegliatosi dal lungo sonno ritrovò tanti libri che prima erano sparsi ed ammonticchiati nelle Biblioteche, già brugiati dalla stessa sua Nazione, la quale ne avea conservati solamente pochissimi delli più utili, e sodi; e dei Libri Teologali, non ne ritrovò esistente alcuno. Potrebbe quindi dedursi che questa ragione avesse mosso gli Scrittori Napoletani amanti della verità, e delle cose utili a non rispondere agli argomenti del Nicopolitano. Io mi era prefisso di tenere la stessa condotta, e potea esser più che sufficiente averlo citato, e confutato in quelli luoghi nei quali conveniva. Ma perchè questi argomen-

[a] *P.* 162. difesa dei Can. Trent.

menti del Nicopolitano si caratterizzano da lui stesso per *Naturali*, *Metafisici*, e *Matematici*, e per sodisfare in qualche modo alle garbate maniere di cercarne lo scioglimento; io esporrò il sistema tanto dei Scrittori delle difese dei Canoni Trentini, quanto dei Scrittori dell' *Esame del Parere*, e gli argomenti più essenziali prodotti per provare la potestà della Chiesa in mettere gl' impedimenti Matrimoniali. In questo Capitolo dunque esporrò colle stesse di loro parole il sistema formato della potestà della Chiesa dai principj dell' Era cristiana per tutto il VI. Secolo: E nel Capitolo seguente ne farò vedere l' assurdità, promettendo di seguire lo stesso ordine, e la stessa brevità in appresso, e precisamente quando sarò a trattare delli Canoni Trentini. Se non contenti di questa compiacenza, opporranno ancora, che *piccoli libercoli fanno l' ultima moda degl' ignoranti. Poco spende chi gli stampa, pochissimo, e nulla affaticò chi li compose* (*a*): E se urbanamente mi metteranno nello stesso rango delli tre Scrittori Napoletani, ch' essi hanno preteso confutare, cioè che il *primo* (Dritto libero del Sovrano su'l Matrimonio) *si è affannato a produrre un volume* quasi di cinque fogli, ma in *ottavo assai piccolo*. Il *secondo* (Regole di obedienze su'l conflitto fra la potestà secolare, e l' autorità Ecclecclesiastica) *si è contentato di due fogli*, *per rendere assai più facile l' insinuazione dei medesimi errori*. Il *terzo* [Parere dei Teologi di Corte di S. M. Siciliana] *non ha oltrepassato i troppo preziosi confini della loro insidiosa brevità* (*b*). Io risponderò colle stesse loro parole, *gran* libro, *gran* male, ed aggiungerò, che non li Volumi, ma i pensieri, e la verità fanno il preggio degli uomini culti.

Aprendo questi fogli delle Sibille, io ritrovo che tutti questi Scrittori hanno adottata la detestata, ed in-

[a] Difesa *p.* 8.
[b] *P.* 9. 10.

indegna massima di screditare all' eccesso tutti gli Scrittori della Potestà del Principato. Cominciano da Launojo, chiamandolo *S. Padre delle verità anticattoliche* (*a*): Fra Paolo Sarpi, il *disgraziato che ha sù questo affare poche linee* (*b*): Nestio, Tamburini, amanuensi di Launojo (*c*): Tutti gli altri Scrittori sono caratterizzati con carità cristiana, *moderni Proseliti ribelli alle sante verità* (*d*), *Che riproducono libercoli rimettendo in istampa le difficoltà sciolte, ed atterrate* (*e*). Non contenti di ciò, più volte replicano: *che tutti bevvero nel torbido fonte Launojano* (*f*). *Che possono somigliarsi a figli dei medesimi Genitori* (*g*). *Si copia tutto da Launojo, e si tace il di lui nome, perchè è un' Opera tanto rara, che non si trova, chi la compri. Persone che si gloriano essere Teologi del nuovo Mondo, errano persino nei primi elementi di Teologia* (*h*). In contracambio però si diffondono nelle lodi, ed erudizioni degli Scrittori della potestà della Chiesa, giudicandone della bontà, e verità dal numero; ed impiegano più pagine ad esaltare le *auree, ed immortali* opere degli Abbati Cuccagni, Iturriaga, dell' Avvocato Devoti, e dell' eruditissimo Padre Mamachio. Fuggo velocemente dalle escrazioni, ed adulazioni, ed insolenze, perchè temo imbrattar la penna; nè in questo avranno da me risposta.

Passano a dare la seguente idea della Potestà della Chiesa. *Iddio Signore de' Signori*, essi dicono, *volendo fare un nuovo regno al suo Divino Figliuolo ha isti-*

(a) *P.* 17.
(b) *P.* 46. 3. difesa.
(c) *P.* 9.
(d) *P.* 8.
(e) *Esame p.* 30.
(f) *P.* 31.
(g) *P.* 32.
(h) *P.* 46.

istituito un nuovo Governo [*a*] . E qual' è ? Eccola . *Nel fondare la sua Chiesa le conferì un potere Legislativo sulle cose di Religione indipendente dall' Impero, libero appieno dal potere del Principato* [*b*] . Da questi principj conchiudono. *Fù sempre, e sarà la Chiesa in dritto di corriggere, mutare, rigettare quelle leggi civili su le materie di sua spettanza, che non conosce, e non giudica consentanee al bene spirituale dei Popoli, ed al conservamento della Religione* [*c*] . L' unico argomento poi del quale fanno pompa, è il seguente. *La Chiesa dotata del sopranaturale dono della infallibilità, non può insegnar dottrine se non conformi alla verità.* All' incontro la civile è soggetta all'errore. *Adunque, come infallibile interprete delle Dottrine morali, non solo ha il dritto di emendare le Leggi civili, che sono contrarie alle dottrine della Scrittura, e della tradizione, ma ha fatto uso di questo suo dritto* [*d*] .

Ma conoscendo essi che a tali bizzarre idee, le quali costituirebbero il Regno nel Regno, e che farebbero il Principato soggetto ai Ministri del Vangelo, si oppone lo spirito, e la lettera dello stesso Vangelo; ci danno bellissime interpretazioni di alcuni passi formali, non già poggiate sopra l' autorità de' SS. PP., o di Concilj, ma su li voli del loro fertile ingegno, ed è dilettevole sentirle colle stesse parole. Gli Scrittori dell'*Esame del Parere* rispondendo a quei Teologi Napoletani, dicono. *Io ho sempre avuta la maraviglia grande, come questa opposizione abbia potuto ottenere l' applauso di tanti, e che si faccia suonar tutto giorno. Disse*, Regnum meum non est de hoc mundo, *a dinotare, che non già dal Mondo, da Cesare, dai Principi della Terra, ma dal Padre Celeste avea avuto il potere*. Data est mihi (*dal Padre*) omnis potestas in Cœ-

(a) *P.* 138. *Difesa*.
(b) *Esam. p.* 9.
(c) *P.* 9. *ivi*.
(d) 3. *Difesa p.* 9. 12.

Cœlo, & in Terra. E se *non est de hoc Mundo*, è ben vero ch' *est in hoc Mundo*. Disse Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic. *Non coacte, sed spontanee, ad ammaestrare gli Apostoli, e principalmente li suoi* VICARII, I PONTEFICI, *utilitati gregis impendere* la sua potestà. Il disse, *perchè non cercassero nome nella gloria del Mondo, e chiudessero l' adito al dispotismo, ed alla tirannia. Ma nei fatti, e nell' amministrazione del potere amassero la mansuetudine, la carità, l' umiltà ad imitazione di lui* (*a*). Gli Scrittori poi delle difese dei Canoni Trentini dicono: *Se quelle parole provassero quanto vogliono i nostri Censori, proverebbero ancora, che non poteva l' Apostolo comandare ai cristiani di abbandonare li Tribunali dei Gentili nelle loro contese, e di ricorrere ad altri Cristiani, e particolarmente ai Vescovi. Pertanto per non incorrere in simili assurdi, converrà limitarne il significato a quei termini nei quali G. C. l' ha proferite. Si legga S. Gio: c. 18., e si vedrà che il nostro Redentore altro non volle dire, se non che egli sebbene essenzialmente Re dell' Universo, pure si diportava fra noi, in modo che compariva di non aver Ministri terreni deputati a difenderlo dai nemici, fra di cui esso allora si trovava. Così quando G. C. ricusò di essere Giudice di certa eredità, volle dire, che quantunque egli fosse il Giudice infallibile di tutto il Mondo, pure non ci era di bisogno ch' egli facesse da Giudice in quella causa, e perciò di essa non eragli stato commesso il giudizio. Allora non era pertanto stabilita la società cristiana. Altra cosa è che abbia voluto esercitare atti di giurisdizione, ed altro che abbia separati e divisi secondo il dritto naturale gli officj delle due Potestà* (*b*). E giungono finalmente a dire, che G. C. *annullò i Matrimonj contratti in vigore della legge del Divorzio. Dunque espose alle pene temporali, all' infamia, all' ignominia coloro che con-*

 giun-

[a] *P.* 140.
[b] *Difesa de' Can. Trid. p.* 58.

giunti si fossero. *Smentita su dunque da lui stesso la Protesta Regnum meum non est de hoc Mundo* (*a*). Io dubito se l' empietà stessa, o il fanatismo potrebbe dire dippiù.

Indi a guisa di Archimede che per aver trovata una verità geometrica corse nudo per la Città, o di Pitagora, che oltrepassando le ricchezze di un Filosofo, sacrificò un' Ecatombe per lo ritrovamento dell' Ippotenusa, trascorrono da baccanti ad innalzare la potestà della Chiesa anche nell' imporre pene temporali; e credendo di trovarla nella morte di Anania, e di Safira, nella cecità di Elima, Imeneo, ed Alessandro abbandonati a Satanasso (*b*); si diffondono nei giudizj dei primi secoli tra li Cristiani, nelle scomuniche, e nel dritto libero della Chiesa di poter fare acquisti, adottando tutti li sogni del P. Mamachio [*c*], e replicando sempre li stessi fatti, e pensieri, ed anche le stesse parole.

Discendendo finalmente al Matrimonio, negano che *il vincolo nuziale sia spettante al dritto civile*, *ma appartiene alla Religione* [*d*]. Suppongono che il Matrimonio sia un contratto naturale, e che G. C. facendolo Sacramento, lo passò nella potestà della Chiesa. Gli Scrittori dell' *Esame del Parere* dicono: S. Paolo disse *Sacramentum hoc &c.? Dunque il contratto naturale divien Sacramento in quanto che significa e figura l' unione di Cristo colla Chiesa sua Sposa. Quindi poichè tutta la giurisdizione su la materia, e forma dei Sacramenti è della Chiesa, forza è confessare, che sia della disposizione della medesima il regolare, e dirigger questo mutuo consenso, questa convenzione nuziale* [*e*]. Rispondendo poi al Parere, che *il Divin Redentore non*

[a] *Esame p.* 173.
[b] *Esam. p.* 174.
[c] 3. *Dif.es.*
[d] *Difes. p.* 58.
[e] *P.* 10.

non mutò l' indole del Matrimonio, dicono: *Ma fece sì che mutasse stato. E poichè allora quando da contratto meramente naturale divenne civile, non cangiò indole, ma stato, così nel passare a Sacramento, cangiò stato, e non indole* (a). Gli Scrittori delle Difese dei Canoni Tridentini ci danno l' argomento naturale. *Quod Deus conjunxit, homo non separet. Quì si parlò del contratto naturale del Matrimonio*. Ma l' *Apostolo dice immediatamente Sacramentum hoc &c. perciò posta ancora qualunque opposizione dei Scolastici, possiamo, e dobbiamo dire elevato alla dignità di Sacramento non il contratto civile, ma il naturale; e siccome questo dà la materia al contratto civile nella Republica, così il medesimo dà la materia al Sacramento nella Chiesa. Dunque io devo stimare che questo, e non il civile sia materia Sacramentale. Ogni Sacramento ha materia nell'ordine naturale, così questo* (b). E non potendo negare la Tradizione, e la Storia che il Matrimonio è stato considerato come principale oggetto della potestà politica, francamente ne tirano la conseguenza: *Pertanto il contratto naturale, che nasce dal dritto di natura, diventò materia civile per abuso della potestà di alcuni Principi Gentili, quando presso la maggior parte di loro fu stimato esser cosa religiosa; ma per espressa divina istituzione il vincolo nuziale è materia ecclesiastica a favore di quelli, che hanno la sorte di essere membri della Cristiana Repubblica* (c).

Passano all' argomento da essi chiamato metafisico. *Il Matrimonio è la base della società religiosa, e poi della civile. Dunque del Matrimonio in quanto è cosa religiosa, o sia ecclesiastica appartiene la ispezione alla potestà religiosa, o sia ecclesiastica. Il Matrimonio è causa di due vite. L' una civile, che finisce affatto col finire della vita temporale, l' altra religiosa, che non finisce mai*.

[a] *P*. 15.
[b] *P*. 131.
[c] *P*. 116.

mai. La civile dunque è come di ajuto alla religiosa. Dunque per ragione naturale deve ascriversi alla potestà religiosa il dritto sopra il vincolo nuziale, da cui nasce, e prosiegue una vita senza termine (*a*).

Sieguono gli argomenti metamatici. *La vera metafisica è anche amica della matematica. Lo scopo della vita, e società religiosa, e la sua durata sono cose infinitamente superiori allo scopo della vita, e società civile. L'infinito ha tale proporzione al finito ch'è maggiore di qualunque assignabile, è infinito: perciò il finito relativamente all' infinito nei calcoli matematici è considerato per nulla, moralmente parlandosi dicesi quasi un nulla. Un nulla dunque o quasi un nulla dai nostri Censori si oppone all' infinito*. A questi argomenti fanno eco gli Scrittori dell' *Esame del Parere*, soggiungendo *che secondo i principj del vero dritto naturale ha G. C. dimostrato la divisione degli officj della potestà ecclesiastica, e civile. E' superiore la legge canonica alla civile: onde per naturale dritto la Chiesa dispone del vincolo* [*b*].

Dagli argomenti passano alle prove, che G. C., gli Apostoli, e la Chiesa hanno fatto Leggi su gl' impedimenti matrimoniali. Ma quali sono le prove? Eccole. *Non solo G. C. ha fatto qualche legge su'l Matrimonio, ma ne ha data alla sua Chiesa la potestà di farne delle altre. Perciò S. Paolo come Ministro di questa Chiesa subito ne fece qualche altra: ed i SS. PP. dei primi secoli dissero che li Cristiani devono contrarre li Matrimonj secondo le leggi dei Vescovi, e che altre erano le leggi di Cesare, altre quelle di Cristo, e della Chiesa su la stessa materia. E' vero che G. C. fece solo una legge proibitiva del ripudio, ma è vero ancora, che non proibì alla sua Chiesa farne delle altre. Perciò S. Paolo usò dell' autorità di Ministro della Chiesa con farne altra da Cristo non fatta, e nemmeno S. Paolo disse,*

[a] *P.* 62.
[b] *P.* 150.

disse, che non fosse alla Chiesa lecito il promulgare delle altre. Che se dal silenzio delle Scritture del nuovo Testamento si voglia inferire non essere nella Chiesa autorità su questa materia, ne seguirà ancora dal medesimo silenzio, che non l' abbiano nemmeno i Principi cattolici, per cui parimenti è stato promulgato il Vangelo. Fin quì saremo uguali. Ma v' è assai più per la Potestà ecclesiastica, che per la civile. Alla Chiesa universale è stata donata da G. C. l' infallibilità nelle sue dottrine, che non è stata concessa alla Potestà civile (a). Gli Scrittori dell' *Esame* dicono le stesse cose, cosicchè è nojoso, ed inutile ripeterle.

Volendo rispondere al Canone fondamentale posto dai savj Teologi del *Parere*: Che gl' Imperadori Romani dopo che divennero Cristiani, seguitarono a riguardare il Matrimonio come contratto civile, prendono diverse scappate, che poi vanno a finire nelli stessi sentimenti. Gli Scrittori di Megalopoli, e Gerapoli, dicono: *Come si prova che i Principi abbiano di loro autorità posti questi impedimenti? O colle poche parole delle loro leggi, o colla ragione del civile contratto del Matrimonio. Il primo argomento sarebbe valido se si trattasse di Chiesa, avendo essa per le definizioni dottrinali il dono dell' infallibilità. Ai Principi non è stata mai data dai Teologi questa prerogativa. Dunque quelle leggi non sono una dimostrazione della loro originaria potestà su'l vincolo nuzziale. Posso anche rispondere. L' Imperadori cattolici usavano tutta la possibile autorità sopra li loro Sudditi Gentili, ed essendovi Cristiani non sarebbe maraviglia, che avessero distesa con quell' aria di autorità, che non avessero fatta la distinzione tra Sudditi civili e Cristiani perchè questa si sottindendeva. Già si sapeva, che spettava alla Chiesa, perciò supposta questa intelligenza s' interpretavano secondo la diversità dei Sudditi* (b). Ma il più bello si è, che

[a] *P.* 135.
(b) *Difesa p.* 111.

gonfj della sublimità di questi raziocinj, desiderano negli altri, che così anche pensassero. *Un poco*, dicono, *di quella logica che ormai diventa un anticaglia nè dalla dimostrazione tanto chiara, che nulla più* (*a*). Gli Scrittori poi dell'*Esame*, rispondono. *Che gl' Imperadori Romani, dopochè divennero Cristiani, seguitarono a riguardare il Matrimonio come contratto civile, vien contradetto da S. Tomaso in 4. caus. 40. q. un. art. 9. Praterea sicut olim Matrimonia Gentilium dispensabantur per leges civiles, ita nunc per leges Ecclesiæ*. Ma S. Tomaso fu Scrittore scolastico del XIII. secolo, che parlava dei tempi suoi in opposizione ai primi secoli. Non importa. La risposta è convincente. *Così l' Angelico, cui certamente quanto ad ogni altro era nota la tradizione della prima Chiesa, la quale ebbe egli sempre a sommo studio di sostenere. Dunque l' Imperadori non poterono divenuti Cristiani continuare a riguardarlo come un' oggetto puramente civile, e dar essi le regole secondo le quali dovessero contrarre. Ma per vedere qualche ordine in questo inviluppo, e dissipare ogni dubbiezza, è da riflettersi, che gl' Imperadori aveano tra Sudditi non pochi Gentili; anzi non mancò tra questi alcuno, che lavorò nella compilazione del Codice, e delle Leggi. Quei saggi Principi dunque ben sapendo, che* gubernandi ars est prudentia, *non istimarono bene inasprirli* ().

Sin quì taluno potrebbe dire che questi Scrittori fanno come le Papare: basta che una gridi, e le altre la sieguono. Ma da ora avanti non sarà lo stesso. Discendendo a ciascuno impedimento, cominciano dall' impedimento delle Nozze tra li Consobrini. Gli Scrittori delle Difese sciolgono dittatoriamente il nodo. *Il dritto civile*, dicono, *proibiva le Nozze fra li Consobrini, ma l' Ecclesiastico le irritò* (*c*). E così ci privano

(a) *P.* 132.
(b) *P.* 13.
(c) *Difesa p.* 136.

vano di altri argomenti *naturali*, *metafisici*, *e matematici sopra di questo, e degl' altri impedimenti*. Gli Scrittori dell' *Esame* prendono di mira di oscurare li fatti, e le leggi, asserendo cose non vere, o mettendo in dubbio le cose più evidenti. Sopra quest' impedimento essi dicono. *E' pura conghiettura che quì S. Agostino abbia avuto riguardo alla legge di Teodosio. Checchè siane, egli è certo che il santo Padre usò tal forma di esprimersi, onde indicare quanto possa il costume, e quanto vaglia la consuetudine su gli animi dei Popoli. Il prova coll' esempio delli stessi Barbari, li quali sebbene* perversis legibus *riputavansi abili a contrarre il Matrimonio colla Sorella, nondimeno attento il contrario costume, l' aveano in orrore a modo quasi* nunquam licere potuerit. *Il conferma, e dice che lo stesso avveniva a quei tempi, nei quali benchè non fosse proibito dalla legge il contratto nuziale tra li primi Cugini, pure la costumanza, e l' introdotta consuetudine gli allontanava. Onde si prende argomento a dire che parla egli delle costumanze dei Popoli. E se concorde il vogliamo a se stesso di altro avviso esser non potea; perciocchè in questo medesimo capo al* §. 6 *di tali impedimenti avea scritto.* „ Quod profecto quanto est antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damnabilius Religione prohibente. *Ascoltino i Teologi*. Non lege imperiali, non lege humana prohibente, ma sola Religione prohibente „. E quì sostengono, che le leggi niun motto fanno della validità, o invalidità dei medesimi. Passano oltre. *Giustiniano permette il matrimonio tra i Cugini. Che fa Gregorio? Si oppone, riprende questa legge, dichiara nulli li Matrimonj dei Cugini, e come tali prosiegue a riguardarli la Chiesa, e lo stabilimento di Gregorio, viene alle leggi imperiali anteposto* (a).

Passano all' impedimento posto da Giustiniano, che per la professione religiosa si annullava il Matrimo-

(a) *P.* 31.

monio non folamente rato, ma confumato. *Ripugna S. Gregorio, la dichiara legge oppofta alla Legge divina*, e ne producono le parole dell' Epiftola 69. lib. 9. conchiudendo. *Laddove dunque non adotti la Chiefa le Leggi civili di tal natura, quefte rimangono prive di qualunque forza, e vigore* (*a*).

Agl' impedimenti del delitto, e del ratto pofti dalle leggi, oppongono. *Ora checchè altri ne dicano, io certamente apprendo che la Chiefa avendo riguardo alla utilità, e bene della Parte offefa, mitigò la feverità di quefte leggi, e permife al Rapitore unirfi alla Donna rapita, qualora quefta trovandofi in luogo ficuro ne aveffe preftato il confenfo*. Lambiccandofi però il cervello, altro non poffono addurre, che la Decretale di Innocenzo III. (*b*).

Che l' ordine non fu impedimento dirimente fe non quando l' Imperadori lo fecero tale: Rifpondono. *Qualora non vogliano beffare li femplici Leggitori, per fodisfare alla verità, uopo è alla fine che dicano appartenere alla poteftà delle Chiavi un fimile impedimento. E già una fchiera di Teologi e Canonifti mi fi prefenta, ed afferma, che quefte medefime furono le mire della Chiefa nell' apporre tale impedimento*. Tutta quefta fchiera fi riduce al folo Vanefpen, ed ànno la franchezza maravigliofa di produrne le parole che fono le feguenti: *Ex his facile intelligitur, quod licet primis fæculis nec Votum monafticum, nec Votum annexum Ordini facro dirimiffet Matrimonium, nihilominus poftquam per Ecclefiam efficacia dirimendi votis illis facta fuit, negari eis non poffit ea efficacia, ni una velimus* (*quefto modo di parlare indica averlo affurdo, e maffimo affurdo*) *Ecclefiæ negare poteftatem*. Poco importa, che quefto dotto Autore fia loro contrario, perchè maeftrevolmente fi foggiunge: *A me parerebbe aver*

(a) *P.* 39.
(b) *P.* 39.

aver detto abbastanza su l' impedimento dell' Ordine (*a*). Tornano in altro luogo a dire che ne parlarono il Neocesarense, S. Basilio, S. Gregorio Magno: e che la ecclesiastica potestà diede quelle modificazioni che volle. Ma in contracambio si diffondono con sali pur troppo acri sul Celibato sacro di un rispettabile *Ecclesiastico Napoletano*, *e* rimettono *all' Iturriaga*, *ed altri dotti Scrittori dei nostri giorni*, *i quali tal materia condussero a somma luce*, *e chiarezza* (*b*).

Alle leggi dell' Imperadori Severo, Costanzo, e Giustiniano che stabilirono l' impedimento dell' affinità, e delitto, oppongono alcune parole di Giovenino, e Natale di Alessandro. *Quindi*, dicono, *non sò trovarvi quella certezza*, *con cui francamente ciò si stabilisce*. *Nè è da lasciarsi la sentenza di S. Leone Magno*. Nullus ducat in matrimonium, quam prius polluit adulterio (*c*).

All' impedimento della disparità del culto posto dall' Imperadori Romani, oppongono il Canone *62*. del Concilio Niceno: *Quæcumque fidelis viro fideli nupserit*, *ipsa quoque comunione fidelium separetur*. Oppongono ancora il Canone 13. di Calcedonia, quale rapportano colle seguenti parole. *Qui adhuc baptizati non sunt*, *omni modo non posse eos in Ecclesia hæretica baptizari*, *nec in Matrimonio jungi hæretico*, *Judæo*, *vel Pagano*. E' questa forse sembrerà a primo colpo di occhio l' unica opposizione, che possa avere qualche peso.

L' altro impedimento finalmente preso di mira è quello della cognazione legale. Ed ecco la grande opposizione che formano. *S. Tomaso concede che si contragga*, *ma soggiunge che la legge proibitiva del Matrimonio tra essi acquista sua forza*, *e valore dall' adesione della potestà ecclesiastica*: Prohibitio legalis non suffi-

[a] *P*. 7[illegible]
(b) *P*. 87.
(c) *P*. 68.

sufficeret ad impedimentum Matrimonii, nisi interveniret Ecclesiæ authoritas, quæ idem etiam interdicit (*a*).

Dopo tante belle cose conchiudono. *Fa d' uopo portar parere, o che gl' Imperadori siansi arrogata un' autorità, che in vigore della Religione più loro non conveniva, ed in tal caso non sò vedere quale vantaggio possa ritrarsi dalle Leggi che stabilivano simili impedimenti; oppure è di mestieri confessare che queste Leggi non riguardano, che il contratto civile, e gli effetti Politici, che influivano al pubblico bene della Società* (*b*). Quì rompono il silenzio gli Scrittori delle difese dei Canoni Trentini, e ci fanno dono di due sublimi riflessioni, quali rapporterò colle stesse di loro parole. La prima si è: *che le Leggi devono interpretarsi più secondo lo spirito, che a norma della materia delle parole. Ora lo spirito di quei Legislatori era fatto conforme allo spirito della Chiesa. Dunque si devono avere le loro leggi per relative solo agli effetti civili del Matrimonio, e non mai ripugnanti allo spirito della Chiesa, altrimenti bisogna anteporre la legge umana alla divina, ed allora è finita infelicemente la questione* (*c*). La seconda riflessione è su l' autorità di Demarca. *Demarca*, dicono, *parlando di Giustiniano* scrisse: *Multa etiam Princeps ille constituit quæ dirimunt Christianorum Matrimonia. Sed pars illa juris tunc erat pœnes Principes sine ulla controversia. Laonde è imbrogliata, e non chiara l' autorità di Demarca su questo punto, e però non può citarsi francamente a favore dei Regalisti.*

Sopra il Divorzio sono tutti questi (*d*) Scrittori uniformi in dire, che G. C. e S. Paolo ci fecero Leggi, senza entrare nei sentimenti del Redentore, e nella eccezione data alla Legge. Ma gli Scrittori delle Difese lasciando gli argomenti naturali, metafisici, e matema-

(a) *P.* 80.
[b] *P.* 32.
[c] 3. *difesa p.* 86.
[d] *Difesa p.* 97.

matici ci danno in contracambio dei lepidissimi sali attici, quali è dilettevole sentirli colle stesse loro parole. *Il nostro divino Maestro dice indissolubile il vincolo del Matrimonio formato nel contratto naturale: sarà dunque solubile per legge civile? L'uomo dunque potrà sciogliere quelche Dio congiunse? Questo è alla fine ciocchè se non tutti, alcuni dei moderni Autori dell'erroneo Sistema vorrebbero di ottenere; cioè sbrigarsi di una Moglie, quando a loro non aggrada, per pigliarne un' altra a norma delle ottime Leggi civili, che fatte da' Principi per uso dei Gentili, e pensate dai Filosofi che non conoscevano i limiti del dritto civile, ruppero quei del jus naturale per ampliare quelli del civile. Buon prò a chi pensa da Gentile, e da Gentile ignorante, e brutale* (a).

Finalmente dalla potestà della Chiesa in far Leggi, e dalla infallibilità delle sue decisioni, deducono, ch' è superiore la Legge canonica alla civile, *onde per naturale dritto la Chiesa dispone del vincolo* (b). Avvilischono le leggi di Giustiniano, che le *trasse dalla incerta filosofia*, e conchiudono, che Giustiniano confessò *ipsas Leges post Canones edi*. *Nov.* 83. *Ha dunque seguiti li Canoni* (c). E da questi principj ne tirano la illazione, che i Sovrani cattolici si protestarono *sempre Sudditi della Gerarchia ecclesiastica in tutto ciò che riguarda la Religione medesima non solo quanto alla dottrina dei Dommi, ma anche quanto ai regolamenti della ecclesiastica disciplina*. Danno a quel Giustiniano, che avea tratto le Leggi dalla incerta filosofia, il nome di Grande unicamente per la lettera scritta al Romano Pontefice Gio:, citandone le parole: *Reddentes honorem Sedi, & vestra sanctitati, & ut decet Patrem honorantes, vestram beatitudinemm, & omnia qua ad Ecclesiasticum Statum pertinent, festinavimus* ad

(a) 3. *difesa p.* 52.
[b] *F.* 86. *ivi*.
[c] *P.* 88.

ad notitiam deferre vestræ Sanctitatis . Interpretando l'onore per la soggezione, ed il Padre per Signore. *Non solamente Giustiniano fra gl' Imperadori chiama Padre il Romano Pontefice , ma anche Lione , ed Antemio appellano collo stesso nome il Patriarca di Costantinopoli . Così tanti altri Rè ed Imperadori* . E dopo sì sublimi, e profonde riflessioni, finalmente conchiudono. *Dunque anno i Sovrani professori del cattolicismo conosciuti quei limiti , in cui il divino Legislatore ha dichiarato doversi contenere l' autorità civile . Ecco la differenza delle due Potestà* (*a*) . Quod erat probandum.

Questo è il sistema degli Scrittori sotto il nome di Pietro Deodato Nicopolitano, che anelano risposta ai loro invincibili argomenti , e profondissime riflessioni, e che credono di esporre la pura e netta verità ; e questo è il sistema ancora degli Scrittori dell' *Esame del parere* brevemente da me esposto.

C A P. X.

Si dimostra l' assurdità del detto Sistema.

IL Sistema finora esposto è fondato sopra tre principj. 1. Che volendo Iddio fare a G.C. un nuovo Regno , fondò un nuovo Governo . 2. Che in questo nuovo Regno ha avuto la Chiesa il potere legislativo su le cose spettanti alla Religione. 3. Che la Chiesa dotata della infallibilità non può insegnare dottrine contrarie alla verità . Da questi principj se ne deduce : che la Chiesa potendo far Leggi su gli affari di Religione independentemente dall' Impero, ha il dritto di corriggere, mutare e rigettare le leggi civili che conosce non conducenti al bene spirituale dei suoi popoli ; e perciò essendo il Matrimonio affare della Religione, spetta alla Chiesa regolarlo , e mettere , e togliere quelli impedimenti che stima necessarj.

Que-

[a] *Difesa p.* 162.

Questi stessi principj indefinitamente stendendosi sarebbero infinita sorgente di disordini, e sono noti nella Storia quanti mali ed assurdi produssero nelli Secoli XI. XII. e XIII., e come per la loro cattiva e mal applicata estensione il Sacerdozio s' impadronì delle principali funzioni dell' Impero. Bisogna dunque considerarli in quelli giusti limiti, che si accordano coll' ordine stabilito da Dio, e considerarsi lo spirito della Religione, e della Polizia, le funzioni dell' una e dell' altra, e la loro unione, e differenza per conservare l' ordine sudetto.

Non ci può esser dubbio che la Polizia e la Religione anno il fondamento comune nell' ordine di Dio. Egli stabilì l' uno e l' altra (*a*). Ne siegue dunque che avendo lo stesso principio, devono essere di accordo, e non intraprendere l' una sopra l' altra.

G. C. venne nel Mondo per richiamare l'Uomo all' esercizio delle due Leggi fondamentali imposte da Dio fin dalla creazione, cioè amar lui, ed il prossimo; e dimostrargli ancora quella Padria celeste, alla quale era destinato, e che avea perduto di mira. La sua divina Religione riguarda solamente lo spirito, ed il cuore dell' Uomo, nè ad altro tende che a formare le buone disposizioni dell' anima. A quelli che n' esercitano il Ministero, altra autorità non diede che uniforme a questo fine, vietandoli ogni potere coattivo (*b*). Lasciò talmente intatta la Polizia, che volle nascer suddito, e pagò il tributo, ubedì ai Magistrati, e si astenne da ogni atto che denotar potesse dominio. Ecco il suo Regno tutto spirituale; ed ecco ancora la distinzione dell' Impero, e del Ministero ecclesiastico. L' Impero deve regolare l' ordine esteriore della Società, e provedere al riposo pubblico, e la Religione

(a) *Per me Reges regnant*. *Prov.* 8., 15. *Sicut me misit Pater, & ego mitto vos*. *Joh.* 20.

(b) *Argue, increpa, in omni patientia, & doctrina*. *P. ad Th.* 4., 2.

gione migliorare l'interno dell' Uomo. Questo fu l'eterno ordine di Dio, questa la volontà del Redentore. Perciò anche divise li due officj, e le funzioni.

Dalla natura degli Enti sottoposti al ministero ecclesiastico, ne siegue ancora che qualunque coazione gli è vietata. Per avere coazione su le anime, bisognerebbe spogliarle della libertà. Or come la Chiesa potrebbe avere quel potere che non ha lo stesso Creatore? L'ordine stesso delle cose ciò dimostra. L'Uomo è soggetto alla Chiesa, acciò si faccia migliore per l'interesse della giustizia, e della verità. Ma la sua bontà non può procedere, che dalla sua libertà, perchè la Religione dipende dal libero arbitrio. Dunque l'uomo nell'osservanza delle leggi della Chiesa è libero, perchè una forza di coazione all'Ente libero è contradittoria, e distruggerebbe l'economia della Religione togliendole la libertà, ed in conseguenza la facoltà di meritare.

Da questi principj ne sieguono le seguenti verità. Che l'impero ha il *verum dominium* su gli atti esteriori dei Cittadini, perchè il suo oggetto non è di migliorare gli Uomini nello spirito, ma di dar loro la tranquillità, e prevenire li disordini, e la sua potestà si estende su li corpi capaci di dominio. Che la Chiesa per aver potenza propriamente detta, dovrebbe spogliare degli atti di libertà l'anima, e questa è quella, che è fuori di ogni potenza. Dunque il carattere essenziale della Chiesa non è il dominio, ma l'esclusione formale del dominio, perchè li suoi sudditi sono essenzialmente proprietarj dei loro atti, il di cui dominio non può essere loro tolto; ed in conseguenza è errore chiamarsi la Chiesa *Potestà*, e mettersi al confronto della *Potestà* dell'impero, unendoci idee di forza, e giurisdizione, ma solamente in senso improprio può dirsi la Chiesa Potestà direttiva, economica, paterna. Quindi l'obbedienza che gli si deve, non può essere che volontaria, e libera, e le pene che può infliggere, dovendo seguire il merito, e de-

e demerito del soggetto, restano senza effetto, se non sono meritate. All'incontro le pene che infligge l'Impero hanno forza reale in virtù del vero dominio. E questa distinzione mette nel loro lume ancora le verità insegnate da G. C. che i Re della terra domineranno, non gli Apostoli (*a*), che non si domina alla Fede (*b*), che gli Superiori ecclesiastici nemmeno domineranno nel Clero (*c*).

Finalmente la natura, ed il carattere del Cristianesmo ciò anche dimostra. Noi siamo Cristiani per la Fede, ed il primo articolo che questa c' insegna si è che siamo stranieri, e viaggiatori in questa terra. Se non ne fossimo persuasi, le passioni non avrebbero altro freno che le leggi umane. Noi sariamo unicamente Cittadini, e l' unica felicità sarebbe la proprietà dei beni, e la sola virtù la probità. Il Cittadino dunque è il proprietario della terra, non già il Cristiano (*d*). Or la Chiesa non essendo dell' Impero non può altro domandare, che il passaggio per marciare alla sua Padria. Dunque ogni spirito di dominio, ogni affettazione di autorità è diametralmente opposta allo spirito del Cristianesmo, ed è contrario ancora al dritto naturale di voler dominare in casa altrui.

Si dia ora una occhiata alla potestà dell' Impero su la società cristiana, che domanda il passaggio. L' Impero per necessità del buon' ordine deve infor-

(a) *Reges Gentium dominantur eorum, vos autem non sic*. Luc. 22.

(b) *Non dominamur fidei vestræ*. 2. Chor. 23.

(c) *Neque ut dominantes in Cleris*. Petr. 1. 5.

(d) *Scientes quoniam dum sumus in corpore, peregrinamur a Domino*. Cor. 2. 5. 6. *Non habemus hic manentem Civitatem, sed futuram inquirimus*. Hæbr. 14. *Confitentes quia peregrini & hospites sunt super Terram*. Hæbr. XI. *Charissimi obsecro Vos tamquam advenas & peregrinos*. Petr. ep. 1. 11.

niarsi delle mire, e disegni di questi Viaggiatori, della dottrina, misterj, cerimonie, usi, oggetti, governo, ed assemblee, per conoscere se interessano la pubblica tranquillità; e la Chiesa gli deve dare conto esatto di tutto. Così praticarono G.C. quando fu condotto avanti Pilato, e l' Apostolo avanti il Proconsolo, ed i PP. facendo le apologie ai Principi Gentili. Se l' Impero ricusa il passaggio: la Chiesa non ha dritto di pretenderlo. Non le ha promesso G. C. che persecuzione, e morte, e ne fece un precetto espresso allorchè disse, che fuggissero in altro luogo. Anche in ciò la Tradizione è costante nell' Impero Romano da Augusto fino a Costantino, che così fecero li Cristiani. Se la Chiesa ottiene il passaggio, allora c' interviene un patto. La Chiesa si obbliga di rinserrarsi nei limiti delle Scritture, ed il Sovrano di proteggerla, e mantenerla nell' esercizio dei dommi, e disciplina. Questo si vidde costantemente nello stesso Impero Romano, quando gl' Imperadori Romani regolarono tutta la polizia della Chiesa. E questo stesso patto impone all' Impero la necessità di tenere il Ministero Ecclesiastico nei limiti dell' autorità spirituale, che G. C. l' ha data. E se nel tumulo dell' Impero Romano, in cui per mille anni le scienze, e le arti furono sepolte, uscì dai limiti, e non trovò freno: la sperienza che ci ha dimostrato li mali che ha prodotti, il sangue che ha sparso, gli ostacoli che ha cagionati alla propagazione della Fede, impone ai Sovrani l' obbligo di mantenerlo nei giusti limiti, acciò non turbi la tranquillità pubblica.

Così la verità, la essenza delle cose, la volontà del Creatore, la missione del Salvadore, la natura del Cristianesmo, la felicità del Mondo dimostrano che la Chiesa non ha potestà di dominio, e di coazione, ma di direzione, e persuasione. Questa nostra Santa Madre, che non ha altra autorità che nelle anime, può e deve insegnare, esortare, pregare Dio che sparga su li suoi Figli le grazie spirituali; ma

non

non può uscir dai suoi limiti, e dominare su lo stato, e tranquillità delle Famiglie. La sua Padria è nel Cielo, e niente ha in Terra, dove passa per consenso del Proprietario.

Inutili, ed anche puerili sembrano ora le tre opposizioni fatte dagli Scrittori dell' esposto sistema. La prima che G. C. disse il suo Regno non essere *de hoc Mundo*, ma è *in hoc Mundo* fa venire le convulsioni; perchè è opposta alle parole, e spirito del Vangelo. Le parole di S. Gio:, che l' Eterno Padre mandò il Divino Figlio non già per giudicare il Mondo, ma per salvarlo (*a*), sono decisive, ed uniformi alle esposte, che si vogliono storpiare. In tutto il Vangelo in una sola occasione diede G. C. una marca visibile del suo impero su'l temporale, e fu quando mandò li Demonj in una gregge di porci (*b*). Ma questo miracolo, che mostrò la di lui potenza su'l temporale servì di prova che si astenne di ogni uso di questa potenza per dinotare la distinzione del Regno spirituale, che venne a stabilire, e che quando si usciva da questo Regno il male che si cagionava, era sicuro.

La seconda opposizione dei fatti di Anania, ed Elima non è concludente per lo potere coattivo della Chiesa. Questi fatti anche letteralmente presi, sono fatti straordinarj, e miracolosi. Il fine dei miracoli fu di formare un corpo di prove tanto della missione del Salvadore, quanto del carattere di coloro, ai quali la trasmise. Quando li miracoli furono moltiplicati per trasmetterne alla posterità la certezza, cessarono. Furono dunque destinati semplicemente a provare, non ad operare forza coattiva. Ma questi stessi fatti straordinarj che oppongono, non ebbero nemmeno per oggetto di far credere per coazione fisica le verità, delle quali furono la prova. Quale fu la sequela dei due miracoli relativamente ai colpevoli? Anania ela

(a) *Joa: c. 3. 17.*
(b) *Luc. c. 8.*

moglie che aveano mentito, morirono di morte sopranaturale. Fu punita la mensogna, ma non s' impedì: l' acciecamento di Elima fu pena straordinaria, ma restò padrone di credere; e la Scrittura tace qual partito prese.

Si è opposta in terzo luogo la scomunica, e che li colpevoli sono obbligati subire le pene imposte. Senza ajuto di Logica, che a questi Scrittori è impastata, e per gli altri dicono che ora diviene un'anticaglia; si consideri la scomunica in se stessa, ed isolata di quello che ha per concessione dei Principi, negli atti interni, ed esterni, e la risposta sarà facile, e semplice. Negli atti interni l' uomo ligato dai Ministri dell' Altare, non lo è altrimenti, se non che Iddio lo ha ligato nel Cielo. Se è morto alla Chiesa, lo è perchè per sua volontà si è dato a Satanasso, come disse l'Apostolo (*a*). Dunque egli stesso è quello che si condanna. Ma si unisca il raziocinio all' autorità. Nella nostra Religione ci è il principio infallibile, che le nostre azioni meritano, o demeritano in quanto sono libere. Or lanciata ch' è la scomunica, gli atti interni che ci hanno rapporto, cessano di esser liberi in modo che non ci è merito a sottomettersi, nè demerito a resistere. Se si dice che la libertà è distrutta, lo è anche la Religione; ed in conseguenza la potestà del Ministero Ecclesiastico, che ha per oggetto di condurre gli uomini alla salute per li loro meriti uniti dalla grazia a quelli del Salvadore. Se si dice, che gli atti del potere ecclesiastico non distruggono il merito; resta dunque la libertà, ed il potere ecclesiastico non è coattivo.

Si consideri negli effetti esterni. Si riduce alla privazione delle assemblee della Chiesa. Ma si presenti lo Scomunicato nelle assemblee. Non potrà esserne cacciato, perchè il braccio secolare vendicarebbe la espulsione come un' oltraggio: Cessarebbe l'of-
ficio-

(a) *Cum sit proprio judicio condemnatus*. Ad Tit. 3. 10. & 11.

ficio divino. Ed allora lo Scomunicato forzerebbe il Ministro Ecclesiastico, e non il Ministro lo scomunicato. Dippiù: Si consideri la scomunica per giusta; se ci sarà una parte considerevole che la crede lanciata per passione, e contro le regole, se ci sarà sollevazione, quale risorta avrà chi la fulmina? Quella indicata da G. C.: Ritiratevi, e scuotete la polvere delle vostre scarpe: Consiste dunque in ricusa e, ed astenersi, e termina a mettere chi la fulmina nella necessità di lasciare la sua piazza senza obbligare nessuno a lasciarla. Ma riesca la scomunica nello spirito del Clero, e del Popolo. L'opprobrio esteriore, le grida di sdegno facciano negli animi le impressioni più vive ancora di quelle felicemente ci dipingono questi Scrittori. Opereranno mai la coazione nell'anima? Quante volte la Grazia resta senza effetto, perchè se scuote, non distrugge la libertà? Or se la impressione nell' anima per immediata che sia, non opera la coazione, come potrà operarla l'apparecchio esteriore della scomunica? Il potere coattivo non è fondato su 'l timore delle pene, ma nell'applicazione delle pene; e queste non operano la coazione, se non su li corpi.

Da queste cose dedotte dallo spirito della Scrittura, e dalla ragione si spande il giorno su tutte le altre induzioni, che si tirano dalle operazioni della Chiesa, alle quali bisogna obbedire. I dommi, la disciplina che dai dommi deriva, mettono è vero nella necessità di obbedire, o di perdersi; ma questa necessità non può dar mai alla Chiesa potestà coattiva. Chi ciò intraprende, difende un'assurdità. Bisogna distinguere necessità di obbligazione, e necessità di esecuzione. L'una è morale, l'altra è fisica. Ogni legge legitimamente emanata impone la necessità di sottomettersi, ma sempre sarà necessità morale se non ha forza di costringere. Non mai si devono confondere queste due necessità. Le conseguenze che si tirano dall'una all'altra trascinano nell'errore, e produ-

cono consegnenze funeste nella Fede, e nella società.

Ed eccomi al terzo principio fondato dai nostri Scrittori, cioè: Che la Chiesa che ha il potere legislativo è dotata d'infallibilità, la quale dai Teologi si nega ai Principi, e perciò non può far leggi soggette all'errore. In conseguenza devono essere preferite a quelle del Principato, nate da incerta filosofia, e dettate da Gentili; e perciò la Chiesa ha il dritto di mutare, e corriggere le leggi civili. Per rispondere a questo parto di fanatismo teologale contrario alla Scrittura, alla ragione, all'oggetto del Ministero Ecclesiastico, ed offensivo alla potestà dell' Impero, che lo fa suddito della Chiesa, sono nella necessità di ripeter le cose dai principj.

La Chiesa è una Società di uomini, ed il legame che la unisce è la Fede. La Fede è rivelata nelle Scritture, G. C. è l'unico Legislatore, che ha manifestato le verità necessarie, e la Chiesa non può fare nuovi Dommi; ma quando su qualche articolo di Fede rivelata ci entra dubbio, può la Chiesa, legitimamente unita, deciderlo. Nessuna Società può esistere senza disciplina esteriore: dunque la Chiesa deve averla. Sono queste verità manifeste.

Ma siccome la necessità del concorso dello spirito nelle funzioni della Potestà temporale non può fare che diventino quelle spirituali; così la necessità degli atti esteriori per le funzioni delle cose spirituali, non può fare, che queste diventino esteriori, e temporali. La ragione intrinseca è perchè le cose sono tali quali sono per se stesse, non già per le ragioni prese estrinsecamente, *quod sunt per se, non per accidens*, dicono le Scuole. L'uomo esteriore è della giurisdizione del temporale. L'obbligo dunque del Ministero Ecclesiastico è di esporre la disciplina nella massima semplicità possibile per obbedire al dritto che ha l'Impero su questi atti, il quale, se mai ci scopre abuso, deve arrestarne il corso, come proprietario della Terra, e degli atti esterni Signore. Inutili sono le oppo-

posizioni che l'Impero può abusarne, e la Chiesa deve darci le providenze. Se l'Impero ne abusa, a Dio solamente deve darne conto, da cui ha avuta la Potestà, ed il Ministero Ecclesiastico non può opporsi. In questo è il *jus Regis*, del quale Iddio ordinò a Samuele di scriverne un capitolo a parte (*a*).

La Chiesa si propagò per tutta la Terra nello stesso modo del Genere umano, il quale nato dal primo uomo formò poi una società universale divisa in tante Nazioni, e Governi distinti, che ebbero leggi comuni per regolare li trattati, le amicizie, ed anche le guerre. La Chiesa fondata da G. C. nacque in Gerusalemme, e diffusasi per tutto il Mondo, si divise in tante Chiese particolari, che tutte unite formarono la Chiesa universale. La Scrittura, e la tradizione sono il Codice delle sue Leggi. La comunione, e la scomunica fu il patto sociale, che unì questo gran corpo. Quando fu piccola, si unì da stessa (*b*), allorchè fu divisa per tutto il Mondo, si spiegò per Deputati.

Gli oggetti delle decisioni della Chiesa attinenti al suo Ministero non possono essere altri, che spiegare qualche articolo di Fede colla Scrittura, e colla tradizione Apostolica: fissare il culto divino: regolare la disciplina.

Quando la Fede si è trovata in pericolo, la Chiesa universale si è unita in Concilj, ed ha attestato, quale Domma è stato insegnato da G. C. Tali decisioni sono infallibili, perchè G. C. le ha data su questi oggetti la infallibilità. Queste sacre unioni generali unite sotto la protezione dell' Impero, sono dall'Impero indipendenti. Tutta la potestà dell' Impero si è limitata ad esaminare la natura, e canonicità delle assemblee che hanno deciso, ed annunciarla per tale ai Popoli.

(a) *P. Reg.* 8.
(b) *Act.* 15. 6.

Il culto divino consiste in preghiere, assistenza alle istruzioni, partecipazione ai Sacramenti. L'Impero che ha ricevuto la società cristiana, non può toglierle l'esercizio degli atti necessarj alla salute dei Fedeli; ed in questo la Chiesa anche è indipendente dall'Impero nell'essenza. Ma nelle forme le Chiese particolari hanno seguiti formolarj differenti; onde tanti Breviarj, Rituali, e liturgie diverse, e forse anche contrarie; il che dinota che nelle forme non sono le Chiese particolari infallibili, ma le forme sono arbitrarie. In queste l' Impero ci ha dritto senza toccare l'essenza, di diriggerle, acciò non turbino l'ordine temporale. Che importa che siano di un'ordine spirituale, quando le forme sono opera umana, e possono cagionare mali temporali?

La disciplina è per dare consigli di menar vita più regolare, o di obbligare con pene spirituali li Fedeli all'osservanza delle Leggi Divine, e dell'Impero, e si forma nei Concilj particolari sotto la protezione dell' Impero stesso. Questi non possono avere la infallibilità, e sono oggetto dell' Impero. Non obbligano nemmeno le altre Chiese, se non quando ne adottano li Canoni, che vogliono ricevere. Si è anche veduto, che questi Canoni di una Chiesa spesso sono stati contrarj ai Canoni di altra Chiesa. In loro stessi non sono Leggi della Chiesa universale, ma regole di Chiesa particolare per la vita Cristiana. Si è anche veduto, che si formarono con somma cautela, e non furono mai in contradizione colle leggi civili, e nei bisogni domandarono l' approvazione imperiale. Chi può negare, che siano oggetto dell' Impero, quando turbassero l'ordine pubblico?

Già si comprende che questi Scrittori artificiosamente sono entrati in tanti punti per fare del Matrimonio un labirinto, acciò almeno gl' ignoranti ci si perdessero. E' necessario seguirli nel resto, acciò si conosca, che colli stessi principj da loro posti il Matrimonio rispetto agl'impedimenti fu tutto estraneo al Mi-

Ministero Ecclesiastico fino al secolo VI. Brevemente toccherò lo spirito delle Leggi, precisamente delle Romane, che hanno preteso avvilire, volendole soggette alla Chiesa, e dicendo che le ha mutate, e corrette.

Tutte le leggi si riducono a due sorti: immutabili, ed arbitrarie. Immutabili sono quelle talmente giuste, che nessun'autorità può cambiarle, o mutarle. Arbitrarie quelle che un' autorità legittima può abolirle secondo il bisogno. Le leggi immutabili ànno la loro origine nelle due prime leggi fondamentali: Amare Dio, ed il Prossimo: e le altre non sono che una estensione delle medesime. Le leggi arbitrarie ànno due differenti cause. La prima è nella necessità di regolare alcune difficoltà, che nascono dall' applicazione delle leggi immutabili, quando sono tali che le leggi ci devono provedere, perchè non regolate dalle Leggi immutabili. La seconda causa è nella invenzione di alcuni usi che i Legislatori credono utili nella società. Ecco l'uso di due materie nelle leggi, materie naturali, ed arbitrarie. Ma si deve notare, che le materie arbitrarie sebbene sembrasse che debbano essere regolate dalle sole leggi arbitrarie, pure hanno molte leggi immutabili; siccome del pari molte materie che possono chiamarsi naturali, non solamente sono regolate dalle leggi naturali, ed immutabili, ma hanno ancora delle leggi arbitrarie. Cosicchè in tutte queste materie si vedono mescolate leggi immutabili, e leggi arbitrarie. E perchè nel dritto Romano le materie, sono quasi tutte materie naturali, perciò le regole essendo seguele delle leggi naturali, si vedono adottate da tutte le Nazioni di Europa.

La giustizia universale di tutte queste leggi consiste nel loro rapporto all' ordine della società; ma con questa differenza, che le leggi naturali essendo essenzialmente giuste, sono sempre le stesse in tutti li tempi, ed in tutti li luoghi. Ma la giustizia delle leggi arbitrarie consistendo nel solo utile secondo li

tem-

tempi, e li luoghi, può secondo le circostanze mutare, e variare. L'autorità delle leggi immutabili, e naturali è poggiata su la ragione, e perchè tutti gli uomini non la seguono, l'Impero loro dà un'autorità estrinseca per farle osservare. Ma l'autorità delle leggi arbitrarie nasce dalla sola potestà, che da Dio ha l'Impero di fare le leggi [a].

Il non saper distinguere li caratteri, e lo spirito delle leggi, la loro natura, giustizia, ed autorità, ha fatto cadere li sopradetti Scrittori nell'assurdo di dire che le Leggi Romane perchè dettate da incerta filosofia e da Filosofi Gentili furono corrette dalla Chiesa dotata d'infallibilità, ch'ebbe questo dritto. Bisogna fare altra distinzione di leggi dell'Impero, e della Religione. Siccome tutte le leggi dell'Impero non sono arbitrarie, così tutte le leggi della Chiesa non sono immutabili. Toltene quelle della Scrittura, e dei Concilj ecumenici, tutte le altre furono arbitrarie, diverse, e nelle differenti Chiese anche contrarie. L'altra distinzione delle leggi della Chiesa, e dell'Impero si è di già notata, che quelle riguardono l'interno dell'uomo, queste l'esterno, e l'ordine della società. Anno la Chiesa e l'Impero leggi comuni, e proprie. Le comuni sono le materie naturali essenziali alla Religione, ed alla polizia. Le proprie della Chiesa sono quelle che riguardano la Fede, e l'interno dei costumi: le proprie dell'Impero sono quelle che riguardano gli atti esterni. Con questa differenza ancora, che per le leggi della Chiesa che riguardano l'esteriore, ed ànno rapporto all'ordine generale della società, essendone l'Impero divenuto custode, e protettore, deve impiegare l'autorità per l'osservanza di dette leggi, giacchè non possono obbligare che per via di patto, non avendo la Chiesa potestà propriamente detta di far leggi; e qualora le sue leggi arbitrarie turbano l'ordine della società, deve ancora l'Impero ordinarne la correzione.

Ed

[a] *Dommat. leg. civ. c. XI.*

Ed ecco dimostrato l'errore di questo stesso principio. Non mi dilungo maggiormente su l'offesa fatta alle Leggi Romane, volendole tratte dalla incerta Filosofia dei Gentili, perchè nelle materie naturali, furono e sono immutabili, tratte dall'intima filosofia, che a questi Scrittori fa paura, e che gli uomini savj preferirono a tutte le biblioteche dei Filosofi. Nelle materie arbitrarie ci si mira quella sapienza legislatrice, che ancora fa l'ammirazione delle Nazioni polite di Europa, molte delle quali le ànno incorporate alla loro legislazione. Se questi Scrittori non possono giudicarne, perchè non è loro materia, sentano con qual riverenza, e rispetto ne parlò un Pontefice: *Venerandæ Leges Romanæ divinitus per ora piorum Principum promulgatæ sunt* (a).

Applicandosi ora questi principj alla legislazione del Matrimonio risulta maggiormente la verità, che spetta al Principato, e non alla Chiesa. Non giova la sfuggita, che G. C. non avendone fatto parola nel Vangelo, ne seguirebbe che non spettarebbe nemmeno all' Impero. Poichè G. C. non fece Leggi civili, ne tolse li dritti ai Sovrani; e con tal silenzio dimostrò che non era il Matrimonio affare essenzialmente religioso, ma civile. Ma giova seguire li suddetti Scrittori in tutto il loro Sistema.

Dove mai essi appresero che il contratto naturale è la materia del Sacramento del Matrimonio? Certamente la Scrittura, la Chiesa, l' antichità tutta lo tacque. Anzi se si voglia riguardare quelche ne dissero i SS. PP., e qualche Concilio particolare, il Sacramento si troverebbe piuttosto nella benedizione, ed imposizione delle mani; cosichè senza delle medesime non si ha idea presso la Storia di questo Sacramento. Comunque sia, essi mettono per base del loro sistema una ipotesi sconosciuta dalla Scrittura, dai SS. PP., e del-

(a) *Causa 16. q. 3. Can. nemo.*

e dalla Chiesa, ed inventata da alcuni Scolastici nel Secolo XIII. Sentansi almeno le di loro prove. *Ogni Sacramento ha materia*, essi dicono, *nell' ordine naturale. Dunque anche questo*. La risposta è facile. Il contratto naturale, non è altro che il consenso, o la convenzione dell' Uomo e della Donna che si congiungono. Ma il consenso non è materia. Dunque il consenso non può essere materia di questo Sacramento. Resterebbe ancora a loro di provare, che l' uomo nella società civile, faccia ancora contratti puramente naturali, e che questi esistano più nel Mondo; poichè tutti l' anno per una stravaganza. L' altra prova si è, che sebbene G. C. non mutò l' indole del Matrimonio, fece però che mutasse Stato; poichè siccome quando da contratto naturale divenne civile, non cangiò indole, ma stato; così nel passare al Sagramento cangiò Stato, e non indole. Queste sono tutte le prove addotte contro dei savj Teologi, e di altri Scrittori Napoletani, che sostennero essere del Principato la Legislazione del Matrimonio. Ogni Scolastico risponderebbe loro con ragione: *Petitis principium*. Io mi contento di osservare con li Filosofi dei nostri giorni, che gli Scolastici sono li più ignoranti dei figli di Adamo, perchè sono deboli in ragionamenti, e pomposi e forti in parole, ed in invettive. Si deve ricordare ancora di quell' aureo detto di Ennio, di dover essere *non cauponantes bellum, sed belligerantes*. Si sentiranno almeno cose buone negli argomenti naturali, metafisici, e matematici. Esaminiamoli.

Il primo argomento è. Che l' Apostolo dopo di aver detto, che quelche Dio congiunse, l' Uuomo non separi, subito soggiunse, *Sacramentum hoc magnum est*: Dunque elevò alla dignità di Sagramento non il contratto civile, ma il naturale. Ma questo è un puro sofisma, ed anche una petizione di principio. L' Apostolo, come si è veduto nelle idee preliminari, parlò di un Mistero, conosciuto anche nell' antico Te-

man-

ſtamento da Geremia (*a*), e Salomone *ex professo* ſcriſſe un'epitalamio deſignando la congiunzione di G. C. colla Chieſa. Il Miſtero, il ſimbolo, la ſimilitudine non è Sacramento. Che ſe a loro piace l'autorità dei Teologi Romanenſi, li avranno tutti contrarj. Sentano il ſolo Cardinale Gaetano, che a loro dovrebbe far Teſto, che S. Paolo non parlò del Sacramento iſtituito da G. C., ma del Miſtero. *Non habes ex hoc loco prudens lector a Paulo conjugium eſſe Sacramentum, ſed myſterium hoc magnum eſt, & vero myſterium horum verborum magnum eſt* (*b*).

Il ſecondo argomento: Che il Matrimonio è cauſa della Società religioſa, e poi della civile; e che la civile, ſerve di ajuto alla religioſa, e la conchiuſione che per ragione naturale la Società religioſa deve conoſcere del vincolo nuziale, fa veramente pietà. Non ci è Uomo per ignorante che ſia, che non ſappia, eſſere ſtata prima la Società civile, e poi la religioſa, e che queſta non può eſiſtere ſenza di quella.

Ma che deve penſarſi dell'ultimo argomento, in cui ſi vede *che la vera metafiſica è anche amica della matematica?* Cioè ch'eſſendo più nobile la Società religioſa della civile, queſta meno nobile deve cederle la legislazione? Io ho riportato tutto intiero colle ſteſſe loro parole l'argomento, ed in verità ſi ammirono la loro arte Oratoria, li ſublimi penſieri, e li calcoli del finito all'infinito; ma ſi ſa che queſte due Società ſtabilite da Dio ſono tra di loro diſtinte, e che l'una nelle materie di ſua ſpettanza è indipendente dall'altra, ne riconoſce ſuperiorità, o inferiorità. Io ritrovo ancora che queſto argomento appunto fu l'Achille dei Secoli d'ignoranza, col quale gli Eccleſiaſtici cercarono d'impadronirſi dei Teſtamenti, dei contratti, e di tutte le funzioni della poteſtà civile, e lo-

(a) *Revertimini Filii averſantes dictum Iehovæ, nam ego conjugio conjunctus ſum vobis* Hyerem. c. v. 9.
(b) *C. p. de Matr.*

e loro riuscì. Ma questa metafisica, e matematica del Secolo VIII. oggi è puerile, e gli Uomini non sono tanto ignoranti, che potessero imboccarla; ne li titoli, e gli contorni che se gli danno, possono farle mutar natura.

Maraviglioso è il metodo, che tengono per oppugnare la verità che gl' Imperadori cristiani, colle loro leggi anno posti tutti gl' impedimenti, o almeno per spargere tenebre nel più fitto meriggio. Ora dicono che fu abuso della Potestà civile in tempo dei Principi Gentili, ma da coloro ch' ebbero la sorte di nascere nella cristiana Repubblica fu tenuto per materia religiosa; e che l' abuso non è dimostrazione della originaria potestà del Principato: Ed ora sostengono, che sapevano gl' Imperadori che questa Potestà era della Chiesa, ma tra li Sudditi ci erano molti Gentili, quali non istimarono d' inasprire.

Avendo io fatta la Storia delle leggi matrimoniali promulgate dei Principi, si è veduto come questi posero tutti gl' impedimenti. Collo spirito delle Leggi ho dimostrato che non fu abuso, ma potestà data da Dio al Principato, e col silenzio della Chiesa si è anche confirmato. Resta dunque di rispondere all' ultima opposizione. Si osservino tutte queste Leggi, e si vedrà a primo colpo di occhio che furono pubblicate per tutti li Sudditi senza distinzione di differenza di Religione. Ed è massima indubitata, che dove la Legge non distingue, noi distinguere non dobbiamo. All' incontro tutta la Storia civile, ed ecclesiastica ci dimostra, che li Gentili non furono lusingati, ma mal veduti, e perseguitati. Costantino proibì li Sacrificj, e nella sua Corte li Gentili furono guardati di mal' occhio. Dopo la disfatta di Licinio mandò nelle Provincie Governadori cristiani, e proibì anche al Prefetto del Pretorio fare atti d' idolatria: spogliò li Tempj, e ne fece abbattere li vestiboli e li Tetti (a). Costan-

zo

(a) *Euseb. in vit. Constantini.*

zo nel 365. volle serrati li Tempj. Valentiniano sotto pena di morte proibì le cerimonie pagane. Sotto Teodosio ed Arcadio non ci restò Tempio, e le rendite furono applicate al Fisco. Teodosio II. nell'anno 426. impose a coloro che pubblicamente professavano la Religione gentile la pena di morte, e Marciano nel 416. la confermò. Nelle leggi stesse fu proibito sotto pena di morte *adorare more Majorum* (a). Finalmente in un'altra si credè di non esserci più Gentili nell'impero [b]. Or essendo questi fatti indubitati, come si ha il coraggio di scrivere, che gl' Imperadori fecero queste leggi per li soli Gentili a fine di non inasprirli, quando li perseguitarono a segno che crederono di non essercene più nell' Impero, e non già per li Sudditi cristiani? Alcuni anno osservato, che mentre gl' investigatori della Natura si lambiccavano il cervello per spiegare, perchè gli Abitatori dell'Africa sotto la Zona torrida erano tutti di color nero, i Teologi subito francamente decisero, che quelli erano figli di Cam, e portavano nel colore la pena della maledizione datali dal Padre Noè. Altri anno osservato che mentre Galileo trovò le Macchie nel Sole, e li Satelliti in Giove, ed un Canonico di Thorn il moto della Terra; li Teologi abbatterono queste patenti verità condannandole per sediziose, e contrarie alla Fede. Non si era ancora osservato, che li Teologi avessero avuta ancora la facoltà d' impugnare li costanti fatti storici, e le Leggi stesse con una loro interpretazione, e condannare per *anticattolici* quelli che sieguono la Storia, e le Leggi; ma grazie a questi moderni Scrittori Teologi, ciò anche ai nostri giorni si vede.

Lo stesso metodo ancora sieguono in negare, o almeno oscurare ciascun particolare impedimento posto dagl'Impe-

[a] *L. 12. Cod. th. de pagan.*

[b] *Paganos, si qui supersunt, quamquam jam nullos esse credamus* l. 22. Cod. de pagan.

peradori, ch' essi prendono di mira, giacchè sopra pochi si distendono. Il primo è quello del Matrimonio dei Cugini. Sostengono che il costume, e la consuetudine presso li Barbari valevano più delle Leggi, e che per li costumi, e non per la legge di Teodosio, non si prendevano in mogli le Consubrine. A questo costume dicono, che allude S. Agostino, non già alla legge umana, e perchè dev' essere conforme a se stesso, perciò parlando di questo Matrimonio di Consobrini scrisse: *Quod profecto quanto est antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damnabilius Religione prohibente*. E quelche deve stordire si è, che da questa infelice scappata teologica prendono motivo d' insultare li savj Teologi del *Parere*, sgridandoli che sentissero una volta. *Non lege imperiali, non lege humana prohibente*, ma sola *Religione prohibente*. A quali infelici, ed indegne scappate devono aver ricorso questi Sostenitori della Potestà Chiesastica per non confessare che le Leggi civili posero l' impedimento delle Nozze dei Cugini!

A quanto ho detto sopra questo impedimento soggiungerò poche riflessioni per risposta. La legge che proibì le Nozze dei Cugini fu puramente arbitraria. Tutti li Barbari non l' ebbero per impedimento; ma per non uscire dal Popolo Romano, tenuto con ragione per il più virtuoso, ed amante del decoro di tutti gli altri Popoli del Mondo, si vede tutto il contrario di quelche dicono questi Scrittori. Tacito lasciò scritto che i Matrimonj nei primi tempi della Repubblica furono proibiti tra li Consobrini, ma poi per costume divennero frequentissimi (*a*). Plutarco scrisse lo stesso, e soggiunse esserci dopo l' antica proibizione stata legge, che li permise [*b*]. Gli esempj di tanti Uo-

[a] *Et Sobrinarum diu ingrata conjugia tempore addito percrebuerunt*. Annal. 12.

[*b*] *Sed sero Consobrinorum nuptias . . . Lex lata ut cum Consubrinis connubium esset*. Quæst. Rom.

Uomini virtuosi, e filosofi che fecero tali Nozze dall'origine del Consolato fino a Teodosio sono innumerabili nella Storia Romana. In molte leggi Romane del Digesto, e del Codice si fa onorata ricordanza di tali Nozze [a]. Dunque è falso, che li Popoli più barbari per li costumi non sposarono le Consobrine. E che Teodosio fosse stato il primo tra li Cristiani Imperadori a proibirle, è fuori di qualunque dubbio, perchè li documenti sono innegabili. Oltre di quelli rapportati, ci si può aggiungere la testimonianza di Libanio contemporaneo di Teodosio, che scrisse che prima di lui le dette Nozze erano lecite [b]. Ed a questa legge allusero S. Ambrogio quando parlò di tale proibizione [c], e S. Agostino quando scrisse *nec prohibuerat lex humana*.

E' antico, e divulgato adagio che il Mercadante vende quel che ha nella sua bottega. Questo potrebbe scusarli dalla ignoranza della storia, e delle leggi. Ma che questi Scrittori impastati di Teologia non sappiano, o fingano di non sapere che la Religione non avea proibite mai tali Nozze, e che la Chiesa seguì la legge di Teodosio, come tutte le altre leggi civili dirimenti il Matrimonio, è cosa che deve fare la più grande ammirazione. Nei libri sacri Giacobbe per consiglio di Isacco prese in moglie Rachele sua consobrina (d). Quando Mosè per comando di Dio fece Legge, che le Figlie, che s'intromettevano nella eredità Paterna, dovessero maritarsi nella stessa cogna-

(a) *L. Uter ff. de condit. instit. L. Lucius Titius 78. ad S. C. Trebell. L. 24. ff. de condit. instit. L. 2. C. de instit.*, *L. 4. Cod. de condit. incert.*

(b) *Edixisti ne Consobrinorum nuptiæ essent, cum id passim liceret*. Orat. ad Theod.

(c) *Theodosius Imperator etiam Patrueles fratres, & consobrinos vetait inter se conjugii nomine convenire*. Ep. 68. *ad Patern.*

(d) *Genes.* 29. 10.

gnazione, in esecuzione di questa legge le Figlie di Salphaad si maritarono ai Figli del di loro Zio, e la Scrittura dice, che furono fatti tali Matrimonj secondo li precetti del Signore [a]. Nel Levitico, e nel Deuteronomio avendo Iddio fatta la numerazione dei Gradi, tra li quali potevano contraersi li Matrimonj, non incluse nella proibizione le Nozze dei Cugini. La Religione dunque non proibì mai tali Nozze; anzi è bellissima la riflessione di S. Agostino, che scorrendo li fatti de' Santi Uomini dell' antico Testamento, e ritrovando la gran cura che si prendevano, acciò li Matrimonj dei loro figli si facessero nella loro stessa cognazione, e tra li consobrini, conchiuse ch' era un punto della loro *cura religiosa* di non far divagare troppo la prossimità del sangue, e di stringerla con nuovi ligami allorchè si allargava [*b*].

Or posto tutto ciò com' è possibile che questo gran Padre della Chiesa avesse potuto dimenticare la Religione, per la quale scriveva, li fatti rapportati, e le sue auree osservazioni, ed apertamente contradirsi, come assicurano li citati Scrittori, soggiungendo che le Nozze dei consobrini furono detestate dalla Religione? Nò, che questo S. Padre in punti così chiari della Legge scritta così non scrisse: questa è una frode dei detti Scrittori che non avendo altra scappata di negare che la Potestà civile fu quella che pose tale impedimento, si vollero trincerare sotto l' autorità di questo S. Padre, pretendendo fargli dire l' opposto di quello che scrisse, per oscurare almeno la

[a] *Et nupserunt Maala, & Thersa, & Mecha, & Noa filiis Patrui sui. Hæc sunt mandata & judicia per manum Moysis ad filios Israel. Numer. cap. ult.*

(b) *Fuit antiquis Patribus religiosæ curæ, ne ipsa propinquitas se paulatim propaginum ordinibus dirimens longius abiret, & propinquitas esse desisteret, eam nondum longe positam rursus Matrimonii vinculo colligare, & quodammodo revocare fugientem.* Gen. 29. 10.

la verità, e sotto l'ombra di sì gran nome ingannare gl'ignoranti. E la frode è manifesta. S.Agostino parlò delle Nozze dei fratelli colle sorelle, e disse, che siccome nella infanzia del Genere umano furono per pura necessità tolerate, così cessata la necessità dopochè il Genere umano fu propagato, furono condannate dalla Religione. Ed infatti Mosè ne fece una legge espressa (*a*). Questo, e non altro suonano le sue parole, quante volte non si voglia leggere tutto il contesto. *Quod profecto quanto est antiquius compellente necessitate, tanto postea factum est damnabilius Religione prohibente*. Questi Scrittori dunque si hanno fatto lecito applicare alle nozze dei consobrini quelche S.Agostino disse delle Nozze dei fratelli, o sorelle, per servire alla causa che difendono, e nulla importando che graziosamente avessero intrapreso di rispondere ad illuminati Teologi, che citarono li sentimenti del detto Padre. Io mi ricordo di aver sentito dire ad alcuni Baccellieri, che tra le inezie scolastiche ci sono alcune regole buone, e tra le altre quella, che *cum negantibus prima principia utendum est baculo*. Ma non sò quale altra regola avessero per coloro, che negando li principj storpiano li Testi, ed in tale atto ardiscono d'insultare ancora.

Colla stessa petulanza questi Scrittori dicono che la detta Legge di Teodosio, di Arcadio, e di Giustiniano, come tutte le altre Leggi civili, che si credono impedimenti derimenti, parlano delli soli effetti civili, e non già della validità, o invalidità del Matrimonio. Ma quì si tratta non già di argomenti matematici, ma di fatti, e di leggi, e non giova insultare la Storia, ed i Fatti.

La legge di Arcadio, che moderò la pena posta dal Padre contro le nozze dei cugini, disse che quelli che le contraevano non erano marito e moglie, non ci era matrimonio, ne dote (*b*). Tutte le leggi del

 Co-

(a) *Levit. c.* 18.
(b) *L.* 3. *C. de incest. nupt.*

Codice sotto il titolo *de incestis nuptiis* dicono lo stesso che non si contraeva matrimonio. Ma senza che s'inoltrassero nel Corpo delle Leggi, basta leggere le Istituzioni di Giustiniano sotto il titolo *de Nuptiis*, che troveranno per nulle quelle Nozze contratte contro le Leggi, e che non ci era vincolo matrimoniale, dote, moglie, marito, figli, e per conseguenza non essendosi contratto vincolo, si poteva passare ad altre Nozze [*a*].

Il volersi diffondere sù gli arzigogoli fatti sopra gli altri impedimenti, sarebbe cimentare la pazienza stessa. Come ardiscono mettere in dubbio che gl'impedimenti dell'affinità, del delitto, e del ratto siano stati posti dagl'Imperadori? Su la sola ragione che Giovenino, e Natale *ab Alexandro* dicono, scrivendo nei tempi vicini a noi, che li ha posti la Chiesa. Per essi non deve far meraviglia, poichè siccome i Teologi padroni di dare, o negare la infallibilità, la negano ai Principi, così si credono padroni ancora di dare alle loro idee la certezza, o incertezza Storica. Ma il Publico vuole fatti, certezza, e non bizzarrìe teologiche. Con qual fronte si ha lo spirito di scrivere che l'impedimento della cognazione legale posto dagl'Imperadori, non ebbe forza dagl'Imperadori stessi, ma perchè ce la diede la Chiesa? Perchè un'altro Teologo Scolastico del XIII. Secolo, che così scrisse, deve vincerla sù la storia, e su la ragione. Come si nega che l'impedimento del voto fu posto da Giustiniano? Colle citazioni dell'Itturriaga *benemerito della Republica Cristiana*. E finalmente è lecito a questi difensori della potestà Ecclesiastica per trovare qualche impedimento posto dalla Chiesa, adulterare li Concilj, e li Canoni? Scrivendo al Publico, e confutando dottissimi Teologi, perchè citano il Canone 67 del Niceno, ed il 13 di Calcedonia per provare che l'impedimento della disparità del culto fu posto dalla Chiesa? E' troppo noto che secon-

(a) *Inst. de nupt.* §. *pen.*

condo le edizioni Romane di Dionigi il piccolo, e di Genziano Erveto il primo non passò mai venti Canoni, ed il secondo, tenuto dopo Teodosio, parlò solamente dei figli dei Chierici. Dunque non scrivono per la verità, ma con opinioni teologiche, e con Canoni adulterini cercano di oscurarla, dando alla Chiesa quella potestà che non ebbe, e togliendo al Principato quella potestà che gli è insita, facendolo dipendente nella legislazione dalla Chiesa e trattanno avvelenare e mordere quelli Scrittori, che sostengono li dritti del Principato. Ma si ricordino che la verità non può vincersi, e che li Serpenti fuggono la luce, e sono condannati a lacerarsi tra loro, e divorarsi nelle ombre.

Sul divorzio regolato dalle leggi civili non trovando cosa da potere opporre, ricorrono a Saletti, che le leggi furono fatte per uso dei Gentili, e pensate da Filosofi, che non conoscevano li limiti del dritto civile; onde Filosofo, e gentile è chi lo vuole, anzi gentile ignorante, e brutale. Quando sia così, e questi Scrittori Teologi, che hanno il dritto di saper tutto, e decidere contro la Storia, ciò ne deducono, bisognerebbe confessare ancora che la storia non fosse vera, o che Gentili fossero stati gl'Imperadori Cristiani, i PP. che nei Concilj particolari ne fecero Canoni, li Cristiani tutti che secondo le leggi usarono il divorzio, e gentili ancora tutti quelli Pontefici che dal VII secolo fino al IX ne formarono più decretali, come si vedrà a suo luogo. Tali bizzarre idee sono la necessaria conseguenza dell' assurdità del sistema che la Chiesa fino al VI secolo avesse avuta potestà legislativa su 'l matrimonio, e divorzio.

Eccomi finalmente all' ultimo punto intrapreso da questi Scrittori che la Legge *canonica è superiore alla civile*, *onde per dritto naturale la Chiesa dispone del vincolo*, e che la potestà ecclesiastica ha corrette mutate, ed abolite le leggi civili. Si è quistionato altre volte, se sempre bisogna rispondere alle calunnie di alcu-

cuni Teologi. Fu deciſo che quando la verità da ſe ſteſſa trionfa della menſogna, ſi deve tacere; ma quando la verità ſi naſconde, o è in pericolo, allora è neceſſario di riſpondere. Mi contenterò dunque di riſpondere ai fatti allegati, giacchè a ciaſcuno è noto coſa ſia Canone, e coſa ſia Legge.

Si è allegato il fatto: Che Giuſtiniano nella Novella 83. ſcriſſe: *Ipſas leges poſt Canones & ad illos ſovendos edi*; ma con molta cattiva fede. L'Imperadore Giuſtiniano ſcriſſe nella *Novella* 83. a Giovanni Prefetto del Pretorio che alle ſuppliche di Menna Patriarca di di Coſtantinopoli avendo accordati alcuni Privilegj ai Preti, ed ai Monaci, ordinava ancora che nei delitti eccleſiaſtici biſognandoci caſtigo, e multa eccleſiaſtica, non s'intrometteſſero li Giudici, aſſignandone per ragione, che le Anime dei delinquenti biſognava che ſi emendaſſero ſecondo le regole divine, ed eccleſiaſtiche, quali non ſdegnava, che le leggi ſeguiſſero. Eccone le parole anche diverſe da quelle rapportate dai detti Scrittori. *Cum oporteat talia eccleſiaſtica examinari, & emendari animæ DELINQUENTIUM per eccleſiaſticam multam ſecundum ſacras, & divinas regulas, quas etiam noſtræ ſequi non dedignantur Leges*. Si parlò dunque di emendazione di Anime, e di delitti eccleſiaſtici e di Privilegj, e malamente ſi appropria al Matrimonio, che da queſto Imperadore, e dagli altri Sovrani fu tenuto per affare puramente civile, e principale oggetto della Poteſtà publica. La conſeguenza giuſta prova dunque il contrario di quel che aſſumono. Neſſuno Imperadore criſtiano fece tante leggi ſopra la polizia eccleſiaſtica quanto Giuſtiniano. Egli vedendo molte coſe introdotte preſſo gli Eccleſiaſtici per coſtume, o per diſciplina eſteriore, alcune ne approvò, ed altre ne proſcriſſe. Baſta leggere il ſuo Codice, e le Novelle per eſſerne convinto. E chi mai è tanto oſpite nella ſtoria politica, che non ſappia che il Sovrano dà forza alle regole private, ed uſi introdotti, quando

do li stima confacenti all'ordine publico? Ma questa forza, che ricevono dalle Leggi, dimostrano la superiorità delle Leggi alle regole, e costumi particolari. Senza divagarmi in riflessioni parlino li stessi fatti.

Li Canoni furono regole di disciplina formati dai Concilj particolari, nelli quali furono fatti. La storia ecclesiastica conferma, che delli stessi non si avea conto in quelle Chiese, nelli quali non erano ricevuti. La stessa storia conferma ancora che alcuni ne furono ricevuti, altri ributtati, ed in alcune Chiese anche furono ignorati. Così per esempio la Chiesa Romana per lungo tempo non ricevè li Canoni Costantinopolitani, Efesini, Calcedonesi, e quando li ricevè, ne ributtò alcuni. Il famoso Codice delli Canoni Africani non fu ricevuto da tutte le Chiese. Il Concilio Illiberitano fu anche ignorato nelle altre Chiese. Ecco dunque che non ebbero mai li Canoni forza d'impero, ma di consiglio, o di patto, dove furono ricevuti, come ogni regola, e statuto di Università, li quali non possono paragonarsi alle leggi, che obligano tutti ed indistintamente per forza d'impero, il quale può solamente darli forza di legge, o ributtarli, secondo stimerà conveniente all'ordine publico. Li Concilj stessi riconobbero che i loro Canoni non aveano forza che di consiglio, o di patto. Oltre del Milevitano che cercò legge imperiale pe'l divorzio, il Concilio di Calcedonia dell'anno 451, nel quale c'intervennero seicento Vescovi, nel Canone 15. regolando la polizia delle Parocchie e Diocesi, conobbe che non potea far leggi. Quindi per modo di consiglio, e di patto regolandone la polizia, prescrisse, che se l'Impero altrimenti dispòneva, bisognava seguire le di lui disposizioni [a]. Ed il Conci-

(a) *Sin autem etiam aliqua Civitas ab Imperatoria auctoritate innovata est, vel deinceps innovata fuerit, civiles & publicas formas ecclesiasticarum quoque Parochiarum ordo consequatur Can. 17.*

cilio di Trullo tenuto nei principj dell' Epoca seguente lo replicò colle stesse parole [a]. Tutti li Concilj Ecumenici confessarono la sottomessione de' Canoni all' Impero. La formola del Concilio Costantinopolitano dell' anno 381. si ha dall' Epistola che mandò all' Imperadore Teodosio: *Canones Theodosio subiicci: Consiliorum capitula ad sacratissimum referre judicium*. Il Concilio di Efeso del 431. pregò l'Imperadore con altra Epistola *Acta vim suam habeant*. Ecco l'autorità della suprema potestà sopra tutto il corpo della Religione esteriore. Giustiniano conoscendo che i canoni non aveano forza di legge, e che in tutte le Chiese non erano ricevuti li Concilj Anciranо, Neocesareno, Antiocheno, e Laodiceo confirmati dai Concilj Ecumenici, colla sua suprema potestà fece Costituzione dando loro forza di legge in tutti li suoi dominj (*b*). Così in virtù di tale Costituzione questo Codice di Canoni ebbe forza di legge, e divenne il Codice della Chiesa universale. Ben si conosce dunque come gli Scrittori di Gerapoli, di Megalopoli, e di Roma non solamente vanno facendo enigmi di cose chiarissime per spargere delle tenebre, ma temerariamente si avanzano a dire, che li Canoni hanno forza di corriggere, mutare, derogare, ed abolire le leggi civili; massime sediziose, ed empie, contrarie all' ordine di Dio, al bene publico, ed aborrite dal buon senso. Essi tuttavia appellano spiritosamente ai fatti. Si esaminino.

In tutti li loro scritti, hanno promesso, è vero, di dimostrare che li Canoni hanno corrette, ed abolite le leggi civili; ma con tutta l'arte di stravolgere le divine ed umane cose, non sono stati di parola, ed è impossibile tale assurdità storica, quando sino a queste epoche l'impero, ed il Sacerdozio stiedero nei giusti limiti. In vece però de' Canoni sono ricorsi all'

[a] *Can.* 18.
[b] 31.

all' infelice sutterfugio di dire con parole pompose, che avendo Giustiniano permesso il Matrimonio tra i Cugini, e per la professione religiosa annullato il Matrimonio, S. Gregorio Magno si oppose, le dichiarò leggi ingiuste, opposte alla legge divina, ed il suo stabilimento fu anteposto alle leggi civili.

L' assurdità di tali infelici raziocinj deve ricercare piuttosto compatimento che sdegno, perchè questi Scrittori abbondanti di ragione naturale, metafisica, matematica, e logica, dopo essersi discoperti ricchi solamente in termini, ed in frezzamenti, fingono di non sapere nemmeno li primi rudimenti della Storia Ecclesiastica. Si è veduto quando li Pontefici principiarono a fare le Decretali. Queste furono semplici Lettere ai privati, o a qualche Vescovo, appunto come le scrivevano tutti gli altri Vescovi ch' erano consigliati. Non ebbero altra forza che di consiglio, e le Chiese o l' accettavano, opure le rimettevano negli Archivj, onde nacque la frase in *scrinia referre*. La loro forza dunque derivava dalla pura accettazione delle altre Chiese, e per via di patto, e di consiglio; ne ancora si era introdotto il Regno giudiziario dei Pontefici Romani. Queste Decretali non aveano nemmeno la forza, e valore dei Canoni dei Concilj particolari. Cosichè Dionigi il piccolo nella sua Collezione dei Canoni nessuna Decretale nessuno decreto dei Pontefici l'ebbe per Canone. Crisconio poi Vescovo Africano fu il primo a mettere tra li Canoni li Decreti dei Pontefici. Or come dunque S. Gregorio Pontefice tanto savio, ed umile Vassallo degl'Imperadori, poteva opporsi, ed annullare due Leggi imperiali con due lettere private? No: che questa è un'altra frode delli detti Scrittori. Una legge non può abolirsi, se non da chi l'ha fatta, o dal Sovrano successore, o dal costume. Queste due Leggi fatte da Giustiniano dimostrarono ad evidenza che furono leggi arbitrarie, ed in tali materie arbitrarie permissive i Popoli per costume possono rendere inutili le leggi col non osservarle.

Que-

Questo appunto fu il fato delle dette due Leggi. Per costume non furono in uso, e restarono nei libri del Codice. Gregorio che fu dopo di Giustiniano ritrovandole dal costume contrario andate in disuso, disse il suo parere come ogni altro privato, o ciascun Giureconsulto su le Leggi antiche disse il suo sentimento. Ma è del buon senso che per tali privati sentimenti si possa dire, che li Privati, e li Giureconsulti possono abolire le Leggi? Si leggano e rileggano le due lettere di S. Gregorio rapportate dai detti Scrittori, altro non si troverà in quelle, che un privato sentimento su le leggi arbitrarie di un Sovrano estinto, che a suoi tempi non erano più in uso. S. Gregorio sapeva il suo dovere di Suddito, la potestà delle Leggi, e la sommissione che loro dovea, nè ebbe mai quelle idee, che i Curialisti Romani nei Secoli d' ignoranza vollero attribuire ai Romani Pontefici. Tra tanti esempj dello stesso S. Gregorio che produrre si potrebbero, io ne rapporterò un solo. Visse questo Santo Pontefice sotto gl' Imperadori Maurizio, e Foca. Maurizio fece Legge che i Servi, e li addetti alla Curia non potessero esser ricevuti nei Monasterj. Dispiacque tal Legge a S. Gregorio, e giunse a dire, che era contraria alla pietà, ed al senso delle Scritture. Ma ricordevole del suo dovere, e seguendo li sentimenti di Pelagio, che scrivendo a Childerico riconobbe: *Regibus nos Subditos esse sacræ Scripturæ præcipiunt*, scrisse a Maurizio tutto il suo sentimento, e che non avea perciò mancato di mandare la Legge per tutti li Luoghi della sua Diocesi, acciò fosse osservata (*a*). Non piacque a Maurizio

(a) *Ego indignus pietatis vestræ famulus, hæc Dominis meis loquens quid sum nisi pulvis, & cinis? Ego jussioni subjectus eamdem legem per diversas Terrarum partes trasmitto. Ubique ergo, quæ debui, exolvi, qui & Imperatori obedientiam præbui, & pro Deo, quod scripsi, minime tacui.* Lib. 2. Epist. 62.

rizio il sentimento di Gregorio, e la sua semplicità in politica fu anche motteggiata. Se ne lagnò egli con altra sommissiva epistola (*a*), ma la legge fu eseguita. Ecco li veri sentimenti di S. Gregorio sommissivi alle Leggi, e la forza e superiorità di queste ai privati sentimenti. Ed ecco come sino all' ultimo punto tali Scrittori prendono di mira a stravolgere le idee, ed inalzare li privati consigli dei Canoni sopra le Leggi, ed avvilirle anche in confronto delle Decretali. Coronano finalmente tali stravaganze con una massima stravaganza non ancora intesa. Deducono la soggezione degl' Imperadori ai Pontefici ed ai Vescovi, anche per la disciplina, dalle lettere di Giustiniano a Gio. Pontefice, ed al Patriarca di Costantinopoli, perchè scrisse: *Reddentes honorem Sedi & vestræ Sanctitati*, e li chiamò Padri. Eccoli anche Dittatori dei sensi delle parole. *Onore* a loro parere, significa soggezione di suddito, *Padre* potestà di Sovrano. Ecco tutti li Sovrani soggetti alli stessi loro Consiglieri, quali spesso anno onorati, ed onorano con tal nome. Ma per non uscire da materie ecclesiastiche, i Monaci ancora per onore si chiamarono e chiamano Padri. Dunque si dovrebbe dedurre la stessa conseguenza. Gli Avi nelle Famiglie anno più rispetto ed onore, e sono rispettati dai Padri stessi. Or le Vedove ecclesiastiche si chiamavano *Nonne*, li PP. Benedettini nel VI. Secolo *Nonni*. Eccoli superiori ai Padri, ed in conseguenza li Vescovi, li Pontefici sudditi delle Matrone, e dei Monaci Benedettini. Quali inette assurdità spacciano tali Scritti, che vogliono sostenere falsità, e stravaganze.

Io ho promesso di non entrare nella discussione del merito degli Scrittori sudetti; ma non posso fare a meno per la pura verità di dimostrare il danno, ed il veleno che portano tali Scritti nella So-

[a] *Ep.* 31.

Società. *Possunt homines coli, Scripta non item*. Questi alimentano l'incredulità, ingigantiscono la Eresìa, ingiuriano la Filosofia, incitano alla sedizione li Popoli, ed esiliano dalla Terra il buon senso.

Io non credo che nella Europa ci fossero increduli; ma se ci fossero, questi negherebbero co i principj dei detti Scrittori ogni rivelazione, contenti solamente della Religione naturale. Leggendo in tali Scritti come nella Divina Scrittura si vogliono trovare li sostegni delle stravaganti, ed ambiziose mire dei Ministri evangelici, francamente conchiuderebbero che il divino Vangelo, ed il falso Alcorano sono quelli due Libri fatali, che anno posto in combustione l' Asia, l' Africa e l' Europa, facendo ancora colare per inezie teologiche il sangue dei miseri Mortali. La falsità di tale illazione è manifesta, perchè non si deve mai confondere il Vangelo che portò nel Mondo la pace, coll'ambizione umana, e stravaganza dei Scrittori. Ma intanto questi Scritti perniciosi alimentano la empietà stessa colle loro stravaganze. Gli eretici che negano G. C. aver elevato a Sacramento il Matrimonio, leggendo come in questi Scritti si sostiene di essersi dal divino Redentore snaturato il Matrimonio, e che la Chiesa, e non il Principato deve regolare lo stato e la pace delle Famiglie, principale oggetto del Matrimonio, più conciperebbero dell' orrore per la Chiesa Romana, nella quale francamente ciò si sostiene. I Popoli che sentirebbero inculcate le massime, che G. C. è venuto a fare due Società distinte, che la Società religiosa è più nobile della civile quanto un zero all'infinito; che questa in tutto deve cedere a quella, s'infatuirebbero del maraviglioso, e guidati da simili fanatici direttori spirituali, rinnoverebbero tutte le sedizioni contro la Potestà civile, li fati della bella e virtuosa Ippazìa, e di tanti savj perseguitati, e tutte quelle atrocità che con orrore si leggono nei Secoli dell'ignoranza. I Filosofi benefattori del Gene-

cer-

re umano , vedendo maltrattata la filosofia come incerta , e che le leggi da questa dettate devono essere moderate , ed abolite dai stabilimenti ecclesiastici , confermerebbero , che questi Scrittori non conoscono nemmeno la definizione della Filosofia, e che quanto presso li dotti tal nome è rispettato , tanto in bocca degl' ignoranti è vilipeso . Conchiuderebbero ancora che queste idee teologiche scolastiche oscurano la chiara idea della politica , e della virtù ; e che questi Scritti, oltre della sedizione, ispirano nei falsi Divoti l'ozio e l'orgoglio , due false divinità , che non facendo mettere in scrutinio le cose, li fanno persecurori dei Savj ad esempio dei Farisei che trattavano da criminosi quelli che non adottavano le loro massime. Gli Uomini di buon senso finalmente ricorderebbero quell' Operetta inglese intitolata la *Regina del buon senso*, li di cui principali Attori sono la Giurisprudenza sotto il nome di Lavo , la Medicina sotto quello di Fisich , ed un Sacerdote del Sole sotto nome di Firebrand. Fattasi una cospirazione contro questa Regina si chiamò in ajuto l' ignoranza , Firebrand da questa soccorso in nome delli Dei l'arrestò ed uccise, e depose il suo Corpo in un tumulo. Da questo uscì una voce, che l'ombra del buon senso erri su la Terra per eterno spavento della ignoranza , e che questa sia visibile ai soli Uomini amici delle Scienze. Quindi conchiuderebbero che l' ombra della Regina del buon senso essendosi oggi resa a molti visibile , e la sua voce ascoltandosi anche nel Popolo , li seguaci di Firebrand vogliono far guerra anche alla sua ombra , ed inalzare l' ignoranza sua rivale. Ecco il danno che fanno questi Scritti , facendo prendere alla Religione il luogo della superstizione , prestigio , interesse, impertinenza , ed orgoglio , mettendosi colle loro bizzarre idee il sugello del fanatismo , e del ridicolo . Ma per loro disgrazia vivendosi in un Secolo , in cui li Favoriti della Regina del buon senso regnano , sono condannati all' oblìo, e disprezzo che meritano.

No:

No: che la Chiesa non ebbe dai principj della sua nascita fino al VI. Secolo quelle idee che questi Scrittori darle vogliono su'l Matrimonio. Ebbe per vero che il Matrimonio è naturale; ma per essere questa congiunzione propriamente umana distinta dalla brutale, ebbe per necessario che c' intervenisse un contratto umano, quale non lo celebra la natura, ma l'Uomo colla sola volontà, e libertà; cioè che un determinato maschio si congiunga con una determina femina. A questo contratto libero e volontario ci si aggiunsero alcune condizioni da Dio, o spiegando colla ragione il dritto della narura umana, o prescrivendole colla legge divina; ed in queste condizioni tal contratto a nessuna potestà inferiore della divina è soggetto. Le condizioni furono la Monogamia, l'indissolubilità, e la riverenza verso il proprio sangue. Fuori di queste condizioni, il contratto del Matrimonio, come a contratto, è umano, corporale, e come tale alla sola potestà civile soggetto. Ebbe similmente la Chiesa, per vero che G. C. nel sacro Codice lo lasciò intieramente soggetto all' arbitrio della Potestà publica, purchè niente c' intervenisse di dissonesto, e di contrario al dritto divino; e solamente lo inalzò al grado di Sacramento quando con disposizione di cuore si contraeva dai Cristiani nella Chiesa, ed era benedetto dai suoi Ministri. Quindi oltre le insinuazioni dei PP. che cristianamente si contraesse, per godere delle Grazie promesse ai Conjugi da G.C., la Chiesa non fece Canone, stabilimento, o pose nuovo impedimento aggiunto, o contrario alle Leggi civili. Perciò ogni contratto di Matrimonio dichiarato nullo dalle leggi, la Chiesa non ardì mai santificarlo col Sacramento. E restando in arbitrio delli Contraenti di santificarlo, fu tenuto dalla Chiesa ed Impero per contratto civile, e non ecclesiastico. Valendo il Matrimonio senza le cerimonie ecclesiastiche, fu tutto ed intiero della sola Potestà civile, e quando queste anche ci si unirono, il Sacramento santificò

il

il contratto, senza aggiugnergli o toglierli qualità, e vigore. Questafu la Polizìa del Matrimonio tenuta dall' Impero e dalla Chiesa per tutte queste Epoche secondo li principj della ragione, del Vangelo, e della tradizione.

Fine della prima Parte.

ERRORI	CORRETTI
Imperadrice Irene p. 160.	Imperadrice Coſtantina